

della quale era Presidente Mazzaro Canio Giovanni). A partire dal 2011 ritroviamo, con incarichi di Consigliere o Presidente del Consiglio di Amministrazione in società collegate (Ki Group Spa, Bionature Service Srl, Organic Oils Spa, Bioera Spa) Luca Bianconi, figlio di Massimo Bianconi (ex DG Banca Marche).

Valutazione del merito creditizio dalla verifica sono emerse le seguenti criticità che hanno caratterizzato la valutazione del merito creditizio delle linee di credito deliberate:

tempi di delibera molto ristretti in relazione all'importo degli affidamenti (P. Farmaceutici - prat. n. 105594/04; Iniziative Immobiliari - prat. n. 156590/08);

delibere di nuove linee di credito assunte in presenza di dati economici e patrimoniali negativi; [...]

concentrazioni di rischio su Banca Marche rispetto al Sistema; solo verso la società quotata Pierrel Spa la Centrale Rischi, a febbraio 2013, segnala una marginale percentuale di inserimento del nostro Istituto negli utilizzi del sistema (5%); le esposizioni complessive degli altri rapporti rappresentano circa il 70% degli utilizzi segnalati nel sistema;

trasformazione (e aumento) di linee di credito con prevista fonte di rimborso, assistite inoltre da mandato irrevocabile di credito all'incasso, in scoperti di conto corrente;

acquisizione, in garanzia degli affidamenti, di pegno su azioni delle società del gruppo;

delibere di linee di credito (sovvenzione finanziaria) con rientri previsti in unica soluzione a 36 mesi (Società di Partecipazioni Industriali Srl);

concessione di mutuo ipotecario per acquisto di immobile da nominativo con pregiudizievoli (Mazzaro Canio Giovanni, prat. n. 57076/08); l'operazione è stata segnalata all'U.I.F. dal Servizio Antiriciclaggio in data 14/3/2013;

proposte di pegno su fondi di investimento con sede in un territorio britannico d'oltremare a fiscalità agevolata e con scarsa trasparenza bancaria. Isole Cayman, (Mazzaro Canio Giovanni);

delibere di linee di credito non coerenti, per importo, con i redditi dichiarati (Mazzaro Canio Giovanni);

incremento delle aperture di credito in conto corrente per la copertura degli sconfinamenti in essere e di quelli ipotizzati per l'addebito di rate e competenze (Iniziative Immobiliari Srl, Mazzaro Canio Giovanni);

concessione di mutui ipotecari per liquidità e scoperti di conto corrente utilizzati per bonifici su altri Istituti (Iniziative Immobiliari Srl).

Grado di adeguatezza delle informazioni agli organi deliberanti: quanto riportato nelle proposte di delibera è apparso adeguato per una critica valutazione delle operazioni e dei soggetti da finanziare. ... (OMISSIS)...

Corretta assegnazione della fascia di rating proposta dalla procedura: pur non essendo stata effettuata alcuna attività di override sui rapporti del gruppo, le proroghe (non giustificate) degli scoperti



temporanei scaduti, gli aumenti di fido a copertura delle rate e degli interessi futuri, la trasformazione delle linee di credito (con fonte di rimborso individuata) in scoperti di conto corrente e/o sovvenzioni finanziarie, hanno con ogni probabilità, influenzato i numeri del modello matematico che determina i livelli di rating, anche se questi hanno comunque evidenziato, da quando ne è iniziata la rilevazione, elevati livelli di rischio delle posizioni analizzate. ... (OMISSIS)...

Per completezza di informazione si segnala che le posizioni del gruppo erano state oggetto di evidenza, soprattutto per varie e significative anomalie andamentali e di bilancio, nel Rapporto di Audit n. 152/2011, relativo alla verifica fidi effettuata presso l'Agenzia di Bologna. ”.

L'esito della verifica restituisce un quadro di forte criticità e, nelle note conclusive, l'Audit rileva: *“In considerazione della numerosità e gravità delle anomalie rilevate, nonché della pluralità di Funzioni e soggetti coinvolti, non risulta applicabile la scala dei valori che misura il grado di copertura dei complessivi rischi di credito e di compliance.”*

Nel Report n. 25/2013 si esaminano, quindi, analiticamente le pratiche di finanziamento di maggior rilievo che hanno riguardato società appartenenti al gruppo economico Mazzaro Canio tra cui quella a favore della società Iniziative Immobiliari S.r.l., oggetto nel presente procedimento di specifica contestazione al capo d'imputazione A10). Ampio riferimento al Report n. 25/2013 in esame sarà, dunque, contenuto nel successivo paragrafo 4.2.3.1 in cui verrà specificamente esaminata la singola condotta ascritta.

1.4.1 Report Audit n. 149/2012 sul Gruppo “Lanari Pietro”.

La prima verifica mirata condotta dall'Audit – come già sopra riportato – ha riguardato il **Gruppo Lanari Pietro** e posizioni collegate, che rappresentava la maggiore esposizione della banca verso un singolo gruppo e si è svolta dal 13.11 al 31.12.2012 (non continuativi), all'esito della quale l'Audit relazione con il **Report n. 149/2012** (agli atti nella cartella n. 8 della prodd. docc. del P.M. all'udienza del 27/1/2020). Si riportano diffusamente ampi stralci del Report in questione in quanto funzionale alla ricostruzione nel dettaglio delle singole pratiche di finanziamento a favore delle società del gruppo La Fortezza s.r.l. (capi d'imputazione da A11 a A26), La Città Ideale s.r.l. (capi d'imputazione da A27 ad A47), Immobiliare Elle di Lanari Pietro & C. s.a.s. (capi d'imputazione da A48 ad A52), oggetto di contestazione nel presente processo ed alla successiva analisi e valutazione critica contenuta ai successivi paragrafi da 4.2.4.1 a 4.2.4.3.

Di seguito i passaggi salienti della relazione in rapporto ai fatti oggetto dell'imputazione: *“[...]è stata effettuata una verifica/ricognizione, a partire dal 1/1/2006, sulle varie posizioni (società, cointestazioni, persone fisiche) riconducibili direttamente o indirettamente al Gruppo dell'imprenditore “Lanari Pietro” ed evidenziate nell'ordine di comunicazione e consegna della citata Autorità Giudiziaria; la verifica, come richiesto, è stata effettuata al fine di accertare eventuali anomalie riguardanti l'operato della Banca sotto*



il profilo di conformità alle norme nel periodo oggetto di indagine.

I rapporti intrattenuti dal predetto Gruppo rappresentano, complessivamente, la maggiore esposizione (oltre € 190 mln) di Banca Marche verso un singolo gruppo, costituita per € 124 mln da linee di credito garantite da ipoteca e, per € 67,1 mln, da crediti chirografari (prestiti e aperture di credito in conto corrente). Nei confronti di alcune delle posizioni del gruppo Lanari, anche Medioleasing Spa e Carilo evidenziano consistenti esposizioni (€ 9,6 mln ed € 8,3 mln, rispettivamente).

Le cause che hanno portato alla attuale situazione di default della maggior parte delle società del Gruppo sono individuabili nella crisi del mercato immobiliare, aggravata dalla presenza di alcune iniziative edilizie che presentavano caratteristiche di problematico perfezionamento, soprattutto in relazione ai costi da sostenere e, in qualche caso, alle ubicazioni e tipologie degli immobili da costruire, come anche emerso nelle recenti perizie di stima, dalle quali si rileva una significativa riduzione (€ 75,3 mln) relativamente al valore cauzionale allo stato attuale degli immobili (circa € 100 mln) che garantiscono, con ipoteca, le esposizioni della Banca (€ 124 mln).

Dalla verifica è risultato che la quasi totalità delle delibere di concessione di affidamenti è stata assunta dagli Organi amministrativi con il supporto delle Strutture di Direzione Generale. Le varie posizioni del Gruppo hanno beneficiato nel tempo di una serie di agevolazioni creditizie, al fine di sopperire alle necessità finanziarie in parte riconducibili all'operazione "Global Trading Srl" del 2006, nella quale risultano coinvolti diversi nominativi oggetto dell'indagine disposta dalla Procura della Repubblica di Ancona.

L'operazione "Global Trading" risulta essere stata proposta alla Direzione Generale di Banca Marche in data 19/9/2006 dal commercialista Renzo Maggi di Verona, che ne aveva rappresentato l'interessante convenienza fiscale (cfr. all. 1).

Al riguardo si fa presente che una società del Gruppo Lanari, "Immobiliare Zeus Sri", aveva acquistato in data 17/3/2005 un terreno nel Comune di Potenza Picena (5 Camini) per il prezzo di € 3.168.007, "determinato" da una perizia giurata del 19/9/2002. Con atto dell'8/8/2006 la predetta società, rappresentata dall'Avv. Massimo Camiciola, concedeva a titolo gratuito al sig. Luppi Gianfranco Giovanni un'opzione di acquisto del predetto terreno al prezzo di € 5.125.000+IVA. Lo stesso diritto di opzione veniva quindi, il successivo 19/9/2006, trasferito dal sig. Luppi Gianfranco Giovanni alla società "Global Trading Sri" al prezzo di € 13 mln. Il sig. Luppi Gianfranco Giovanni, cittadino lussemburghese, era fiscalmente residente in Svizzera e, all'epoca, la compagine sociale della citata "Global Trading Sri" era rappresentata unicamente dalla società di diritto lussemburghese "Palena S.A.", riferibile anch'essa al Sig. Luppi Gianfranco Giovanni, come riportato nella sotto citata delibera CdA del 21/9/2006. Nel predetto atto di cessione del contratto di opzione del 19/9/2006, viene giustificato il prezzo di € 13 mln in

quanto "il Sig. Gianfranco Luppi ha avviato un programma di commercializzazione degli immobili che verranno realizzati sul terreno in oggetto, programma ben noto e condiviso dalla società Global Trading". Il 21/9/2006 le operazioni di acquisto del terreno e del diritto di opzione venivano interamente finanziate da Banca Marche con una apertura di credito in conto corrente di € 15 mln ed un mutuo a stato avanzamento lavori di € 50 mln (cfr. delibera CdA - all. 2) a favore della società "Global Trading Srl". Peraltro, all'epoca, "Global Trading Srl" risultava affidata presso la Banca Intermobiliare per un'iniziativa edilizia assolutamente parallela a quella sopra descritta (opzione ceduta gratuitamente da "Immobiliare Zeus Srl" al sig. Luppi Gianfranco Giovanni e da questi successivamente trasferita a titolo oneroso in favore di "Global Trading Srl"), avente per oggetto terreni in località Marcelli di Numana; posizione che Banca Intermobiliare trasferisce a sofferenza nel 2008 per l'importo di € 26 mln (per maggiori dettagli si rimanda alla successiva scheda nominativa). [...]

Nel 2008 il Gruppo "Lanari", in attuazione dell'accordo transattivo del 28/10/2008 (cfr. all. 5: Definito per risolvere controversie sorte tra le parti in particolare tra il Sig. Maggi Renzo e il sig. Luppi Gianfranco Giovanni per specifiche responsabilità mosse a quest'ultimo circa il depauperamento addotto ai danni delle società Global Trading srl, Megeve srl - società che aveva nel frattempo acquisito la Global Trading srl e riferibile indirettamente allo stesso Renzo Maggi- e la Borgo Marche srl per un importo pari ad € 30 mln; nell'accordo transattivo sono stati coinvolti a vario titolo i soggetti che seguono: Palena SA, Gianfranco Luppi, Global Trading, Borgo Marche Immobiliare Zeus, Gesuelli e Iorio, La Fortezza, Banca Marche limitatamente alla rinuncia ad una fidejussione di € 5 mln prestatale da BSI – Banca Svizzera Italiana, su richiesta di Palena a favore Global Trading (nella copia acquisita non compare la firma di Banca Marche né la persona che ha partecipato), riassunto in dettaglio nella scheda Global Trading Srl (la quale nel frattempo aveva conferito il ramo d'azienda "5 Camini" nella Borgo Marche Srl, dalla stessa interamente posseduta), rientra nell'iniziativa, con la società "La Fortezza Srl", che acquista da Borgo Marche il terreno di Potenza Picena i "5 Camini" e da Global Trading il terreno ubicato a Marcelli di Numana (ex "Lido Azzurro" ora "Adamo & Eva"), rispettivamente al prezzo di € 22,7 mln+IVA e di € 22,4 mln+IVA, bonificando però una parte dell'importo, € 20 mln, alla Banca Intermobiliare per l'acquisto del credito di € 26 mln come sopra dalla stessa vantato nei confronti della "Global Trading" e dalla stessa trasferito a sofferenza. Entrambe le descritte operazioni vengono interamente finanziate da Banca Marche (cfr. delibera CdA 23/7/2008 - all. 3).

Si segnala che, di recente (12/11/2012), l'Avv. Massimo Camiciola ha trasmesso copia della sentenza del 14/7/2011 della Commissione Tributaria Regionale di Ancona con la quale, relativamente alla richiesta di rimborso di credito IVA per il 2008 avanzata da "La Fortezza Srl", non veniva ammesso a rimborso quello concernente l'operazione "Global Trading Srl" pari ad € 9 mln. Inoltre, nel respingere il ricorso,



la Commissione, confermando le indagini della Polizia Tributaria di Verona, ribadisce che "l'operazione di cessione dei diritti di opzione ed il conseguente pagamento degli stessi ai Luppi da parte della Global Trading srl sia simulato e finalizzato esclusivamente alla creazione di costi in capo alla società... Per raggiungere l'obiettivo previsto il Maggi Renzo e il Luppi Gianfranco architettano di far pagare alla società Global Trading srl i diritti di opzione appositamente creati a favore del Luppi anche su accordo della Immobiliare Zeus srl e di trasferire il denaro in Svizzera su conti correnti intestati al Luppi stesso"²⁵, riconducendo pertanto, così come definito dalla Polizia Tributaria di Verona, l'operazione all'interposizione fittizia di cui all'art. 37, 3 c., del DPR 600/73 (cfr. all. 6).

Nella pratica di fido relativa alla citata delibera del CdA del 23/7/2008 veniva prevista, e successivamente effettuata da parte della stessa "La Fortezza", la costituzione in pegno di certificati di deposito Banca Marche per complessivi € 27,4 mln, con utilizzo delle linee di credito in conto corrente concesse. Analoghe costituzioni in pegno di certificati di deposito BdM venivano disposte nelle successive delibere di nuove linee di credito a favore della Srl e/o di altre posizioni del Gruppo, sino a raggiungere, alla data del 30/6/2009, la cifra di € 33,7 mln, ma a fronte di una esposizione di € 117,8 mln della sola "La Fortezza Srl".

I titoli in pegno sono stati poi, gradualmente, svincolati in funzione delle necessità finanziarie del Gruppo; al 30/7/2011 tutti i certificati di deposito risultavano estinti a seguito di delibere dei competenti Organi della Banca (cfr., in particolare, PEF nn. 61775 e 63123 – CdA del 29/6/2011), mentre l'esposizione de "La Fortezza Srl" nel frattempo era salita ad € 144,7 mln.

Gli interventi creditizi della Banca nel tentativo di supportare le varie iniziative hanno riguardato anche altre posizioni del Gruppo con la concessione, ad esempio, di linee di credito in conto corrente ipotecario e anticipi IVA, sino a finanziare con uno scoperto transitorio in conto corrente di € 3 mln (deliberato dal CdA il 23/7/2008 con scadenza 31/7/2009 e ancora in essere) la cointestazione "Lanari Pietro e Camiciola Massimo", per il conferimento soci nella società "La Fortezza Srl".

Da ultimo si evidenzia l'intervento di due società di Padova ("C.E.P. Srl" e "Stellarla Srl") che si sono accollate, tra novembre 2011 e aprile 2012, una parte delle esposizioni del Gruppo (€ 10 mln ciascuna); la prima con accollo parziale di un mutuo de "La Fortezza Srl", la seconda con l'acquisto delle quote di "Villa Buonaccorsi Srl", anche in questo caso in assenza di requisiti patrimoniali sufficienti a sopperire

²⁵ La sentenza menzionata è passata in giudicato a seguito della sentenza della Corte di Cassazione, Sezione V Civile, n.353 del 9 gennaio 2019.

a tali impegni finanziari.

Entrambe le società non hanno onorato nemmeno una delle rate dei mutui in scadenza e, in particolare, la "C.E.P. Srl" è stata di recente (novembre 2012) segnalata a sofferenza nel sistema e censita a status di "Alto Rischio". La stessa, sin da settembre 2011, presentava sconfinamenti in Centrale Rischi nei fidi a revoca e a scadenza. Le due società, tra loro collegate, sono state poi oggetto, in data 30/11/2012, di segnalazione all'U.I.F. da parte del Servizio Antiriciclaggio.

Anche in considerazione della rilevanza degli importi, la valutazione e la gestione delle operazioni in esame sono state effettuate dalle competenti Strutture di Direzione Generale che hanno supportato le Filiali nell'istruzione e nella formulazione delle proposte poi deliberate dagli Organi amministrativi.

Tale iter è stato seguito in particolare sia in relazione al finanziamento dell'operazione Global Trading del 2006, dichiaratamente finalizzata alla convenienza fiscale (così come palesato nella proposta di Renzo Maggi) e che presentava indubbi profili di criticità, sia nella successiva operazione con "La Fortezza Srl" che appare ragionevolmente finalizzata ad evitare il trasferimento a sofferenza del rapporto "Global Trading Srl", con una probabile perdita di circa € 10 mln.

Le numerose delibere del CdA sulle società del gruppo, le consistenti movimentazioni infragrupo consentite (da gennaio 2011 a dicembre 2012 oltre € 80 mln tra "dare" e "avere" considerando i soli bonifici), il trasferimento dei rischi su soggetti terzi con il coinvolgimento "sospetto" di altre società fuori regione in alcune iniziative, appaiono finalizzati al tentativo di sorreggere per quanto possibile le diverse iniziative immobiliari in corso, di ridurre l'esposizione anche trasferendo i rischi e di mantenere il più possibile le posizioni in status non negativo. Per quanto riguarda le movimentazioni infragrupo, da un primo esame a campione, le stesse risultano in diversi casi motivate da "finanziamenti" e "restituzione finanziamenti" tra società o semplicemente "giroconti" per la copertura di assegni (in proposito, l'Area Audit di Gruppo si riserva di effettuare un'ulteriore attività di audit). Si segnala, inoltre, che nel periodo 2006 - 2012 sono state individuate movimentazioni complessive in "dare" e "avere" con l'estero di Pietro Lanari e di alcune società del Gruppo per complessivi € 3,7 mln, meglio specificate nelle singole schede nominative (cfr. schede Lanari Pietro, Immobiliare Zeus, La Fortezza).

La situazione appare al momento non ulteriormente sostenibile e numerosi assegni delle società del Gruppo, per oltre € 800.000, a partire dallo scorso novembre 2012, sono stati inviati dall'Agenzia n. 7 di Ancona (tenutaria dei principali rapporti del Gruppo) al notaio Maggio per il protesto (al momento della chiusura del presente Rapporto non ancora "esitati").

Con delibera del CdA del 22/11/2012 le posizioni a maggiore rischio di credito sono state classificate a status di "incaglio" con accantonamenti complessivi per dubbio esito di € 48,5 mln.

[...]



Nel processo valutativo del merito creditizio e nella gestione della maggior parte dei rapporti collegati direttamente e/o indirettamente al Gruppo Lanari, sono emerse, dalla verifica, le seguenti principali anomalie:

- concessione di linee di credito anche al fine di consentire vantaggi fiscali di discutibile legittimità, con taluni utilizzi sfociati in consistenti trasferimenti di capitali all'estero;

- non rinvenuta specifica informativa agli Organi deliberanti da parte delle competenti Strutture della Banca, in vigenza di affidamenti, dei mutamenti intervenuti relativamente agli assetti societari e/o conferimenti di rami d'azienda nell'ambito delle operazioni "Global Trading" e "La Fortezza", correlate tra loro per quanto sopra detto;

- accettazione acritica da parte delle competenti Strutture della Banca, dei valori esposti nell'atto di acquisto del compendio "5 Camini", senza il necessario riscontro con perizie di stima aggiornate rispetto a quelle precedentemente considerate (cfr. delibera CdA all. 3), i cui valori, nelle compravendite che si sono susseguite (Giorgetti, Immobiliare Zeus, Global Trading, La Fortezza), hanno evidenziato uno spropositato incremento passando da € 3,1 mln (17/3/2005) ad € 22,7 mln (28/10/2008) e che non trova riscontro in una effettiva valorizzazione dell'area. Prova ne sia il fatto che, a tutt'oggi, il compendio "5 Camini" vede sostanzialmente realizzate solamente n. 6 unità immobiliari rispetto alle n. 189 previste, con i lavori fermi, senza alcun "avviato programma di commercializzazione degli immobili che verranno realizzati" e con recentissime perizie (dicembre 2012 - Ing. Greco) che espongono valori pari a € 11,8 mln;

-utilizzo di una parte consistente dei finanziamenti concessi dalla Banca per sottoscrivere certificati di deposito, da costituire in pegno a garanzia delle stesse linee di credito. Detti certificati sono stati successivamente svincolati senza riduzione dell'esposizione;

- concessione di finanziamenti a società, prive dei requisiti patrimoniali e finanziari, per rientrare di esposizioni in default (vedi schede di dettaglio "Stellarla Srl" e "CEP Srl").

***Tali anomalie, che costituiscono quanto meno violazione delle norme di sana e prudente gestione,** espongono Banca Marche ad elevati rischi patrimoniali, legali, di compliance e reputazionali. Ciò anche alla luce delle controversie giudiziarie e tributarie che hanno interessato i soggetti del Gruppo "Lanari Pietro" e del procedimento penale n. 4634/11 R.G. pendente dinanzi la Procura della Repubblica di Ancona nei confronti di Lanari Pietro, Camiciola Massimo, Luppi Gianfranco Giovanni e Pierini Giuseppe che, da quanto è dato di comprendere dalla lettura del decreto di sequestro notificato il 20 dicembre u.s., sembrerebbe trarre origine da trasferimenti di fondi estero su estero, correlati al regolamento delle suddette operazioni di cessione dei compendi immobiliari "5 camini" e "Marcelli" da "Immobiliare Zeus Srl" a "Global Trading Srl".*

[...]

IMMOBILIARE ELLE DI LANARI PIETRO & C. S.A.S.

[...]

Garanzie:

Fidejussioni specifiche: Cirilli Maria, Lanari Pietro, Lanari Giuseppe

Fidejussioni generiche: Cirilli Maria, Lanari Pietro, Lanari Giuseppe

Rapporto censito a status "B" (Incaglio) dal 26/11/2012 con dubbio esito di € 5 mln.

Società costituita il 15/3/1990 e operativa nel settore edile. Rappresentanti dell'impresa sono Lanari Pietro (ndg 64360790) e Lanari Giuseppe (ndg 64360810), in qualità di soci accomandatari (rispettivamente all'80% e al 2%), nonché titolari effettivi. Socio accomandante (18%) è la sig.ra Cirilli Maria (ndg 70089006).

Gli stessi evidenziano cariche/partecipazioni anche in altre società appartenenti al Gruppo e/o collegate, di cui alcune in liquidazione (in particolare "Costruzioni Girasole Srl" e "Vetta Marina Srl, non censite in Banca Marche).

I dati di bilancio evidenziano, in particolare, nel triennio 2009-2011, un calo del fatturato del 60% (da € 23,4 mln a € 9,8 mln).

Le principali iniziative immobiliari nella quale è intervenuta Banca Marche sono le seguenti:

- Pietralacroce. Finanziamento per l'acquisto di un terreno edificabile dalla "Immobiliare Annapaola Srl" finanziato con apertura di credito in conto corrente ipotecario n. 123 di € 3,500 mln (utilizzato € 3,546 mln).

Valori cauzionali allo stato attuale

Valore aggiornato al 16/11/2012 € 4.278.140

Valore perizia marzo 2011 € 6.295.100

[...]La società è stata oggetto di segnalazione all' U.I.F.

[...]

IMMOBILIARE ANNAPAOLA S.R.L.

[...]

Società costituita il 25/10/1999 e attiva nel settore immobiliare. Rappresentante dell'Impresa e amministratore unico è il sig. Lanari Pietro (titolare effettivo). La proprietà è detenuta interamente da "Immobiliare Elle di Lanari Pietro & C. Sas".

I dati di bilancio nel triennio 2009-2011 evidenziano un tracollo del risultato di esercizio sebbene in miglioramento nell'ultimo anno (nel 2009 € 424.000, nel 2010 € -238.000, nel 2011 € -35.000).

L'esposizione della società è relativa ad apertura di credito in conto corrente provvisoria, più volte



prorogata, inizialmente deliberata dall'allora Direttore Centrale Crediti (sig. Stefano Vallesi) il 26/5/2008 per liquidità destinata all'acquisto di terreno a Pietralacroce (AN).

[...]

STELLARIA S.R.L.

Società con sede a Padova costituita il 22/12/1997 attiva nel settore edile con Cap. Soc. di C 100.000. Amministratore unico e socio di maggioranza (60%) è il stg. Vanuzzo Renato. Il bilancio della società presenta, negli ultimi due esercizi, 2010-2011, perdite complessive per oltre € 1 mln.

La società non ha esposizioni dirette nei confronti Banca Marche, ma risulta garante nell'operazione di mutuo ipotecano in capo a "Villa Buonaccorsi Srl", della quale ha acquisito l'intera proprietà in data 27/4/2012, di € 10.000.000 utilizzato per € 9.341.983 con n. 7 rate insolute su n. 7 scadute.

In data 25/1/2012 è stato deliberato a favore della società un mutuo ipotecario di € 3.806.500 destinato all'accollo liberatorio del mutuo n. 125/0657580000 concesso a Immobiliare Elle Sas, e mai perfezionato.

[...]

LA CITTA' IDEALE SRL

[...]

Garanzie:

Fidejussioni specifiche: "Immobiliare Elle di Lanari Pietro e C. Sas", Cirilli Maria, Lanari Pietro, Lanari Giuseppe, e per diversi importi Pierini Giuseppe, Camiciola Massimo e Michelini Vittoria, Cicconi Vittorio e Cicconi Valentino

Rapporto censito in incaglio in data 26/11/2012 con dubbio esito di € 4.000.000.

Società operativa nel settore edile dal 9/1/2007. Legali rappresentanti dell'impresa sono i sigg. Pierini Giuseppe, Lanari Pietro (titolare effettivo), Giuseppe e Lorenzo (ndg 73438850, con cariche/partecipazioni anche in altre società appartenenti al Gruppo e/o collegate) e Virgili Eros.

Le quote della Sri sono ripartite tra "Immobiliare Elle di Lanari Pietro & C. Sas" (37%), Michelini Vittoria (35%, ndg 32265200, titolare effettivo), Pierini Giuseppe (13%, titolare effettivo), Cicconi Vittorio (13%, ndg 12883800), Camiciola Massimo (2%, ndg 63892260).

Il risultato di bilancio al 31/12/2011, seppur in positivo rispetto ai due anni precedenti, risulta irrisorio (€ 7.000).

L'iniziativa edilizia per la quale la società è stata affidata sin dal febbraio 2007 riguarda l'area ex Hotel Santa Cristiana in località Marcelli di Numana. L'Intera area è suddivisa in due lotti principali su uno dei quali è stato edificato un complesso turistico/residenziale di n. 148 appartamenti dei quali promessi in vendita n. 25. La percentuale dei SAL è del 69%.

Il rapporto risulta affidato con le seguenti linee di credito:

- *Mutuo ipotecario n. 440886000 deliberato per € 23 mln in pool con Tercas (ns. q.p. € 13 mln) relativo al finanziamento della sopra citata iniziativa edilizia.*

- *Aperture di credito nei conti correnti nn. 1351/1352 per complessivi € 25 mln assistiti da garanzia reale ipotecaria iscritta sulla parte di terreno non edificata dell'ex Hotel Santa Cristiana, valutata € 38,5 mln (Perizia Dentamaro del 14/7/2011). Le prime due linee di credito per complessivi € 25 mln sono state deliberate nel 2008, al fine di acquisire una garanzia ipotecaria sullo scoperto provvisorio di pari importo deliberato dal CdA il 21/2/2007 destinato all'acquisto dell'area di proprietà della "Santa Cristiana Spa - in liquidazione". Si fa presente che nell'atto di compravendita è citato un precedente contratto preliminare con la società "ML International Real Estate Investments Ltd" che richiedeva € 2 mln per risarcimento danni, controversia poi risolta con la nomina de "La Citta Ideale Srl" quale parte del contratto preliminare.*

- *Apertura di credito in conto corrente n. 2157 di € 5 mln deliberata il 26/7/2012 per liquidità, con garanzia ipotecaria sul terreno di cui sopra, il cui valore cauzionale è stato aggiornato con perizia P.I. Claudio Dentamaro in € 41 mln.*

- *Mutuo chirografario n. 476597000 di originari € 1 mln assistito da garanzia sussidiaria Eurofidi Torino (70%) deliberato il 26/1/2011 dal CdA per liquidità.*

- *Prestito chirografario n. 521317000 di originari € 3 mln assistito da garanzia sussidiaria Eurofidi Torino (50%) deliberato il 21/12/2011 dal CdA per liquidità.*

Valori cauzionali allo stato attuale

Valore aggiornato al 21/11/2012 € 25.997.000

Valore perizie Feb 2010-0tt 2012 € 68.850.000

La notevole differenza di valutazione è dovuta, in parte, alla riduzione delle cubature e al cambio di destinazione d'uso dell'area non ancora edificata da parte del Comune di Numana (accordo preliminare intervenuto in data 30/11/2009), che peraltro avrebbe assicurato in cambio la concessione di nuovi lotti per il recupero delle cubature.

La società è stata oggetto di segnalazione all'U.I.F.

LA FORTEZZA S.R.L.

[...]

Garanzie:

Fidejussioni specifiche: "Immobiliare Elle di Lanari Pietro e C. Sas", Cirilli Maria, Lanari Pietro, Lanari Giuseppe e, per diversi importi, Pierini Giuseppe, Camiciola Massimo e Michelini Vittoria, Cicconi Vittorio e Cicconi Valentino.

Rapporto censito in incaglio in data 26/11/2012 con dubbio esito di € 30.000.000.



Società operativa dal 26/09/2007 nello sviluppo di progetti immobiliari senza costruzione.

I dati di bilancio al 31/12/2011 evidenziano un utile di € 438.000, mentre nel precedente anno era stata registrata una perdita di € 834.000.

Rappresentanti dell'impresa sono i sigg. Lanari Pietro (titolare effettivo), Giuseppe, Lorenzo, Pierini Giuseppe e Virgili Eros.

La proprietà della Srl è ripartita tra Camiciola Massimo (37%, titolare effettivo), "Immobiliare Elle di Lanari Pietro & C. Sas" (37%), Pierini Giuseppe 03%, titolare effettivo), Cicconi Vittorio (13%). Titolare effettivo risulta anche Lanari Pietro.

Dall'esame della movimentazione dei rapporti di conto corrente si rileva un bonifico estero d'ordine Palena SA (Svizzera) di € 750.000 in data 30/10/2008, con riferimento "Saldo contributo interessi per conto Global Trading Srl".

La società è impegnata nei seguenti cantieri:

Senigallia "Area ex Italcementi"

L'iniziativa prevede la costruzione di n. 400 appartamenti. Allo stato attuale risulta eseguita solo una parte delle opere di urbanizzazione. E' la prima iniziativa della società il cui finanziamento è stato deliberato il 24/10/2007, con il concorso della Banca Popolare di Ancona in una operazione in pool di € 27 mln (ns. quota parte € 18 mln) per l'acquisto dell'area dalla "Vecchia Darsena Srl" al prezzo di € 34 mln + IVA.

Le linee di credito di riferimento sono:

- Apertura di credito in conto corrente n. 2120 con garanzia ipotecaria sull'area, con attuale accordato di € 27 mln, avendo BdM interamente assunto l'onere dell'operazione con liberazione della BPA, subentrata in altra operazione ipotecaria.

- Apertura di credito in conto corrente ordinario n. 1520, con accordato complessivo di € 16,3 mln, costituito da diverse aperture di credito a scadenza relative a fidi di cantiere per € 11,8 mln e anticipo credito IVA di € 4,5 mln.

Valori cauzionali allo stato attuale

Valore aggiornato al 21/11/2012 € 33.533.000

Valore perizia aprile 2012 € 40.445.908

Porto Potenza Picena " 5 Camini"

Iniziativa edilizia per la costruzione di n. 189 appartamenti. I lavori sono attualmente fermi ed i SAL sono al 25%.

Le linee di credito di riferimento sono:

- Mutuo ipotecario n. 275473000 derivante da accollo del mutuo a SAL già in capo alla "Global Trading

Srl" deliberato dal CdA il 23/7/2008 erogato per € 6.571.000, con liberazione del debitore principale.

- Apertura di credito in conto corrente n. 125/1220 di € 12,5 mln, di cui € 8 mln fido di cantiere ed € 4,5 mln per anticipo credito IVA più volte prorogati.

Valori cauzionali allo stato attuale

Valore aggiornato al 5/12/2012 € 11.809.000

Valore perizia settembre 2012 € 28.273.700

La significativa differenza tra le due valutazioni, pur effettuate in periodi ravvicinati, è in buona parte riferibile alla valutazione del terreno che, nel caso della perizia di settembre 2012 effettuata dal P.I. Claudio Dentamaro, assume come base di partenza e come valido il costo iniziale sostenuto per l'acquisto del terreno (€ 22,7 mln) che il nuovo perito, Ing. Greco, considera "assolutamente penalizzante e punto critico di tutta l'iniziativa". In merito si evidenzia che la perizia effettuata in data 19/9/2006 (perito geom. Alessandro Scarponi), in occasione del finanziamento per l'acquisto dell'area da parte della Global Trading Srl dalla Immobiliare Zeus Srl, stimava in € 9 mln il valore dell'area a fronte di un prezzo d'acquisto di € 6,1 mln. L'area era stata acquistata dall'Immobiliare Zeus, venditore Massimo Camiciola per procura della madre Giorgetti Marinella, al prezzo di € 3,1 mln il 17/3/2005.

Marcelli di Numana "Adamo 8i Eva" (Ex Lido Azzurro)

L'iniziativa riguarda la realizzazione di un villaggio turistico composto da oltre n. 200 unità immobiliari su un'area acquistata dalla "Global Trading Srl". Parte dell'intervento (€ 9 mln) è stato rilevato dalla Banca Popolare di Ancona in cambio della liberazione dall'operazione in pool relativa all'Area ex Italcementi a Senigallia. Una ulteriore tranche di mutuo per € 2,1 mln è stata accollata alla "Deltasol Srl" (ndg 73930725), cliente della Sede di Ancona (275), con previsione di ulteriore accollo per € 3,9 mln già deliberato. Attualmente risultano ancora da vendere/cedere circa n. 50 appartamenti.

Le linee di credito riferibili a tale iniziativa sono:

- Mutui ipotecari n. 540816000 con esposizione residua di € 7,4 mln e n. 54834000 con esposizione residua di € 3,895 mln, che dovrebbe essere accollato alla "Deltasol Srl".

- Conto corrente ordinario n. 1820 con esposizione di € 16,8 mln, sul quale insistono n. 4 linee di credito provvisorie, di cui n. 3 per finanziamento cantiere e n. 1 di € 4,4 mln per anticipo IVA.

Il rapporto è inoltre affidato con due linee di credito nei conti correnti nn. 8875 (€ 3,3 mln) e 9421 (€ 215.000) presso la Filiale di Porto Recanati, assistite da garanzia ipotecaria su beni personali e/o della "Immobiliare Elle Sas" deliberati per liquidità.

Valori cauzionali allo stato attuale

Valore aggiornato al 16/11/2012 € 10.400.444

Valore perizia novembre 2009 € 15.976.900



*La società è stata oggetto di segnalazione all'U.I.F.*²⁶

[...]

L'esito della verifica restituisce un quadro di forte criticità: *“In considerazione della numerosità e gravità delle anomalie rilevate, nonché della pluralità dei soggetti coinvolti, non risulta applicabile la scala dei valori che misura il grado di copertura dei complessivi rischi di credito e di compliance.”*

1.4.2 Deposizione del teste Aldo Magliola (Audit).

L'incarico principale delle verifiche audit in Banca delle Marche sopra passate in rassegna è Aldo MAGLIOLA, escusso a teste all'udienza del 18.11.2019, nel corso della quale sostanzialmente ripercorre e conferma tutto l'iter svolto e fornisce qualche chiarimento e integrazione informativa.

Riferisce di aver lavorato alle dipendenze di Banca Marche per un periodo che va dal 2001 al 2013, ricoprendo nel tempo diversi ruoli: terzo funzionario presso la filiale di Jesi e titolare della filiale di Moie (2001/2002), capo servizio crediti dell'area territoriale di Jesi (2003/2005), vice titolare della filiale di Ancona (2005/2008) e, successivamente, sino al 2013, addetto al controllo della rete territoriale nell'ambito del servizio audit.

Precisa di aver estratto nello svolgimento dell'incarico informazioni dalla piattaforma informatica della Banca, al cui interno risultavano inserite le pratiche elettroniche di fido (p.e.f.) e di aver acquisito ulteriore documentazione di supporto presso le filiali e le aree territoriali interessate, anche visionando le verifiche precedentemente realizzate dal servizio di controllo rete.

Nel confermare quanto contenuto nei report, dichiara di aver rilevato anomalie nella valutazione del merito creditizio e nella procedura di erogazione dei finanziamenti e di concessione delle proroghe, nella valutazione economica delle garanzie acquisite e nell'utilizzo dei fondi erogati.

Aggiunge di aver riscontrato intervalli del tutto inusualmente brevi²⁷, pur al cospetto di pratiche complesse e onerose, anche di un solo giorno, tra l'inserimento della pratica nel sistema informatico, munita dei

²⁶ Le evidenziazioni sono aggiunte.

²⁷ Anche il teste GOFFI, ultimo DG di Banca Marche e già Direttore Generale di Banca Popolare di Ancona, conferma che tali lassi temporali erano del tutto anomali e fuori da ogni prassi, anche a voler ipotizzare che la pratica venisse inserita a sistema non al momento stesso della richiesta di finanziamento. Del resto, basta compulsare qualunque altra pratica “ordinaria” per rilevare la fondatezza di tale rilievo. Le stesse pratiche approvate dal nuovo responsabile SALICONA e riportate nel report relativo ai Gruppi Casale e Degennaro sopra riportato esibiscono tempistica macroscopicamente differente.

pareri rilasciati dagli organi coinvolti, e la delibera di approvazione.

Sul duplice rilievo della singolare rapidità dei tempi di delibera rispetto all'inserimento della proposta e della presenza di corrispondenza dal tenore inequivocabile tra la Direzione Generale ed il titolare di filiale interessato, il teste deduceva che le direttive sulle linee di credito in questi casi erano tutte pervenute dalle strutture di Direzione Generale. In merito all'audit del gruppo Casale ricorda (come già espressamente ripotato nella relazione audit) la presenza di pratiche avviate senza il parere dell'organo istruttore, segnatamente, la dott.ssa Raffaella Ceri, responsabile corporate della filiale di Roma, la quale, contattata telefonicamente, aveva rappresentato al teste che "*non era d'accordo*" nel mandare avanti determinate richieste e per questa ragione non aveva inserito il proprio parere. L'inserimento delle relative pratiche, dunque, era intervenuto con il parere del solo titolare di filiale.

Evidenzia che anche le proroghe, nonostante gli indici di allarme e negatività, in modo del tutto anomalo ed in difetto di alcuna riclassificazione del credito, contenevano incrementi di fido, perfino a copertura degli interessi (che il debitore non era in grado di pagare) anziché classificazione ad incaglio²⁸, mentre, sul piano delle garanzie reali, era emerso il ricorso a pegni su azioni e quote riconducibili a società facenti parte del medesimo gruppo finanziato o su titoli obbligazionari emessi dalla stessa Banca ma, in quest'ultimo caso (ed era questo l'aspetto manifestamente anomalo), mediante vincolo di una parte dell'importo finanziato. Ricorda infine che, non infrequentemente, i finanziamenti erano dirottati verso altre banche finanziatrici (tra le quali TERCAS) di società del gruppo o per aumenti di capitale.

Precisa, su (reiterata) domanda di alcune delle difese, di non aver preso visione prima e durante la sua attività di verificatore audit dei precedenti verbali ispettivi di Banca d'Italia, se non con riferimento ad alcuni stralci.

1.5 I licenziamenti per giusta causa intimati a VALLESI Stefano e CUICCHI Daniele e le sentenze

²⁸ Come invece correttamente operato negli (sparuti) casi di proroga dei finanziamenti da parte del nuovo COE e del nuovo Capo dell'Area Crediti dal 15.10.2012 Leone SALICONA (cfr. ad esempio le sopra citate proroghe n.83880/2012 per Eurologistica s.r.l., e n.69115/12 per Italfinance s.p.a. Gruppo Degennaro, dove peraltro si apprezza un congruo lasso di tempo che intercorre tra l'inserimento della pratica e le relative delibere, intervenute rispettivamente il 20.9.2012 e il 22.11.2012).



irrevocabili che ne hanno accertato la legittimità.

Con comunicazione del 4.2.2013 su mandato del CDA e ratifica dello stesso del 7.2.2013²⁹, il Direttore Generale comunicava il recesso dal rapporto di lavoro per giusta causa a **VALLESI Stefano**.

Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Ancona con sentenza del 19.3.2015 rigettava l'impugnazione proposta dal VALLESI.

La Corte di appello di Ancona con sentenza del 22.9.2016 respingeva l'appello.

Infine la Corte di Cassazione con sentenza n. 8579 del 14.11.2018 (dep. 27.3.2019) rigettava il ricorso proposto dall'odierno imputato.

Nella pronuncia di merito, confermata dalla Corte di legittimità si legge, tra l'altro: “[...] *In sintesi, la Banca delle Marche, con la comunicazione del 23.01.2013, ha contestato al Vallesi che nell'anno 2012, in ragione della qualifica di Vice Direttore generale mercato rivestita dal lavoratore e delle conseguenti dirette responsabilità derivanti da detta qualifica, riguardanti, specificamente, la politica di concessione, controllo e recupero dei crediti della Banca, nonché, a decorrere dal maggio 2012, quale Consigliere di amministrazione della società controllata Medioleasing, consapevole, alla luce di tale qualifica, di una situazione finanziaria dell'azienda già particolarmente grave, dovuta proprio a rilevanti anomalie riguardanti il settore creditizio, in particolare quello relativo alle aziende operanti nel settore immobiliare, quali il gruppo imprenditoriale Di Pietro, il gruppo Lanari, il gruppo Santarelli, il gruppo Foresi, il gruppo Minardi, il gruppo Ciccolella, il gruppo Casale, non avrebbe posto in essere alcuna azione correttiva né avrebbe adeguatamente segnalato le gravi criticità. Più specificamente, il Vallesi non avrebbe evitato che il credito si concentrasse a favore dei predetti soggetti e di altri, operanti in settori economici a più elevato rischio, anche considerando l'andamento economico generale; non avrebbe adeguatamente allarmato o informato i vertici della Banca del pessimo andamento del credito; né avrebbe proceduto al periodico riesame delle posizioni a più alto rischio, fra le quali quelle dei gruppi imprenditoriali già citati, confermando, anzi, rinnovando la maggior parte degli affidamenti [...] Il Tribunale ha motivato in ordine alle varie manchevolezze addebitabili all'appellante che hanno portato la Banca a recedere dal rapporto di lavoro, tenendo conto che già all'esito dell'ispezione della Banca d'Italia, terminata nel gennaio 2011, erano emerse varie criticità nel settore del credito, caratterizzato*

²⁹ Dunque in data antecedente allo svolgimento delle verifiche audit mirate sui Gruppi Ciccolella e Mazzaro Canio, di cui al superiore par. 1.4 rispettivamente pagg. 142 e ss. e pagg. 144 e ss., mentre quella sui gruppi Casale e Degennaro (par. 1.4 pagg. 138 e ss.) era in corso.

da rilevanti disfunzioni e, in particolare, dal continuo affidamento in favore di soggetti imprenditoriali che non davano alcuna garanzia di rientro, tutte situazioni che, invece, avrebbero imposto la necessità di un intervento da parte del Vallesi al fine di consentire agli organi decisionali di avere elementi utili per un'inversione di rotta. [...]

L'appellante, come già fatto nel corso del giudizio di primo grado, con l'atto di impugnazione cerca nuovamente di ridimensionare le proprie responsabilità, sminuendo le proprie competenze, dando di sé un'immagine non veritiera, quasi fosse stato un semplice passacarte fra gli organi di controllo inferiore ed i vertici aziendali, preferendo apparire come un dirigente sfornito di ogni minimo potere, anche solo di tipo consultivo, così da poter rovesciare interamente sui suoi sottoposti o sui suoi superiori le rilevantissime responsabilità di mala gestio del credito che, invece, i documenti prodotti dimostrano ricadenti in larga misura su di lui. [...]

La Corte, a sostegno della fondatezza degli addebiti disciplinari mossi al Vallesi e già verificati dal Tribunale, ritiene utile soltanto aggiungere che dai documenti prodotti (cfr. ispezione Banca d'Italia novembre 2012 - aprile 2013 anch'essa opportunamente richiamata dal primo giudice) risulta che numerose sono state le irregolarità gestionali riscontrate sia in ordine alla valutazione del merito creditizio che all'acquisizione delle garanzie nel periodo contestato nella lettera di addebito, irregolarità verificate anche dall'audit interno messo in opera con il cambio di vertice. E' stato il Vallesi, in ragione della sua qualifica ed anche come consigliere di amministrazione di Medioleasing dalla metà del 2012, a non segnalare alcun pericolo nella situazione relativa ai crediti già concessi, idonea a determinare il peggioramento della crisi finanziaria dell'istituto, anzi, aggravandolo ulteriormente con i suoi pareri positivi ad altre concessioni (cfr. docc.28, 41, 59, 60 e 68 fasc. Banca), pericolo nascente dai precedenti, considerevoli affidamenti di credito in favore di soggetti, quali quelli più volte richiamati, che, operanti nel settore edilizio, avevano ridotto ogni garanzia, fin quasi ad annullarla. Né costituisce un valido argomento per andare esente dalle contestate responsabilità quello, reiterato in questo grado, della creazione di un gruppo di lavoro (c.d. task force), creazione, peraltro, precedente il periodo in contestazione, volto a rilevare i rischi del credito, in quanto va ribadito ciò che ha già affermato il primo giudice, ossia che tale gruppo, di fatto, non ha concluso alcunché, visto che l'appellante non ha fornito alcuna prova dell'intervento di questo organo aggiuntivo in relazione anche ad una sola delle posizioni critiche richiamate. La Banca d'Italia (cfr. doc.3 della Banca) evidenzia nei suoi rapporti "una sottostima dei crediti deteriorati e delle rettifiche di valore" aggiungendo anche che "il riesame del portafoglio, avviato dal nuovo esecutivo con criteri più cautelativi, ha fatto emergere diffuse classificazioni improprie del rischio e rilevanti dubbi sugli esiti". A chi se non al Vallesi, in ragione della sua qualifica che lo poneva al vertice del settore del credito, spettava segnalare le criticità, rettificare i valori, dando,



comunque, un motivato parere in tal senso, e suggerire l'adozione di procedure adeguate per cercare di limitare i danni? Il dirigente appellante nulla ha fatto di fronte ad una situazione che nel 2012, periodo in contestazione, appariva già drammatica [...] A tal proposito non è superfluo rilevare come sia ravvisabile una macroscopica omissione da parte del Vallesi che, secondo quanto contenuto nelle conclusioni del rapporto ispettivo del settembre 2010- gennaio 2011 della Banca d'Italia, nonostante ben sapesse, quale responsabile della gestione del credito, del "... reiterato sostegno ... concesso alla prima esposizione aziendale (gruppo Lanari), pure alla luce del mediocre rating interno attribuito sia a livello consolidato che di principale posizione affidata (La Fortezza)" con una "esposizione complessiva del fido ... in buona parte realizzata in forma chirografaria ... associata ad anomalie, quali: facilitazioni a breve più volte rinnovate ... finanziamenti funzionali all'acquisto di terreni a prezzi non coerenti con valutazioni peritali" con il conseguente rischio di dover provvedere ad "ulteriori finanziamenti ... affinché il gruppo possa ultimare i numerosi cantieri aperti" (cfr. doc. 9 della Banca), nulla di concreto ha fatto per correggere la rotta, nemmeno ha segnalato la gravissima situazione in essere agli organi superiori. Ancora, dalla riunione del Consiglio di amministrazione del 26.04.2012 (cfr. doc.37 della Banca), pur in presenza delle già intervenute ispezioni della Banca d'Italia che avevano segnalato le criticità del credito concentrato nel settore edilizio, si parlava di livelli soltanto moderatamente critici di concentrazione in detto settore, laddove, invece, il Vallesi avrebbe dovuto segnalare la gravissima criticità della concentrazione, visto che al gennaio 2012 i crediti concessi in quel settore occupavano la quasi totalità del patrimonio bancario (cfr. doc.33 della Banca).

Il dirigente risulta, poi, responsabile della mancata riclassificazione dei crediti che la Banca d'Italia ha segnalato come improprie in seguito all'ispezione conclusasi il 3.04.2013, riclassificazione che avrebbe dovuto tenere conto dell'aggravamento già risultante da rapporti precedenti, invece del tutto ignorato dall'appellante (cfr. doc.38 bis della Banca). Anzi, nella relazione presentata alla riunione del Consiglio di amministrazione del 14.06.2012, il dirigente, pur indicando le posizioni più critiche, dovute alla crisi del settore edilizio – dato, peraltro, ormai notorio – per un verso riferiva segnali positivi sulla possibile ripresa di uno fra i gruppi maggiormente indebitati, Lanari, per altro verso non metteva nella dovuta luce la gravità della situazione finanziaria che attanagliava gli altri (Minardi, Marconi e Ciccolella) che si sarebbe inevitabilmente riverberata su quella della Banca, esposta, come detto, nei loro confronti con la quasi totalità del suo patrimonio (cfr. doc.45 della Banca). Infine, va rilevato che la grave mancanza da parte del dirigente è ravvisabile anche laddove l'ispezione della Banca d'Italia, da ultimo citata, ha segnalato "la scarsa attenzione riservata alle garanzie, talvolta non acquisite ovvero di limitato contenuto patrimoniale" nonché "il mancato aggiornamento delle perizie sugli immobili a garanzia". [...]"

Il 23.3.2013 era intimato licenziamento disciplinare anche a **CUICCHI Daniele**³⁰.

Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Ancona con sentenza del n. 464 del 27.10.2015 rigettava l'impugnazione proposta dal CUICCHI.

La sentenza n. 33/2016 emessa dalla Corte di appello il 4.4.2016 respingeva l'appello di CUICCHI e, non impugnata, diveniva cosa giudicata.

Nella pronuncia in parola si legge tra l'altro: "[...] Per ciò che concerne il merito della controversia, la Corte non può non rilevare che, nella sostanza, l'appello del Cuicchi muove critiche alla sentenza del Tribunale soltanto in quella parte della decisione che riguarda la valutazione della qualificazione giuridica dell'operazione di leasing relativa alla società Valpotenza; per il resto, invece, l'impugnazione costituisce una mera riproposizione delle doglianze mosse già in primo grado avverso il provvedimento espulsivo, alle quali sia il giudice della prima fase che quello della fase di opposizione hanno dato adeguata risposta, precisando in maniera puntuale e dettagliata le ragioni per le quali la scelta datoriale di interrompere il rapporto di lavoro è stata considerata legittima.

Ciò precisato, partendo proprio dalle critiche alla sentenza nella parte in cui ha ritenuto "del tutto irrilevante la qualificazione giuridica dell'operazione", questa Corte ritiene che la questione preminente del giudizio consista nel verificare la fondatezza o meno delle accuse contestate dalla società datrice di lavoro al lavoratore, per cui occorre considerare se la qualificazione giuridica della quale si sta discutendo influisca o meno su detta fondatezza.

Ebbene, per ciò che concerne la vicenda riguardante l'esecuzione del contratto di leasing, indicata con la numerazione 6161, che ha visto come protagonista la società Valpotenza, costituisce un dato documentato e, comunque, pacificamente riconosciuto che, dopo la prima erogazione di €1.000.000,00, quale acconto concesso alla stipulazione del contratto, le successive dazioni di somme in favore di detta società, complessivamente superiori ad altri €1.000.000,00, nel periodo marzo 2008 – ottobre 2010, siano state concesse, su autorizzazione del Cuicchi, a ciò preposto quale responsabile del settore commerciale, attraverso la semplice presentazione di fatture, senza un riscontro concreto, utile per verificare l'andamento dei lavori e, in particolare, il loro sviluppo, necessario per le ulteriori erogazioni, ciò sia in violazione degli accordi presi nell'ambito dell'intera operazione commerciale sia in violazione dei regolamenti che disciplinavano questo tipo di affari. Ne consegue che si condivide la scelta del giudice di prime cure che ha ritenuto di secondaria importanza, anzi, "irrilevante", la problematica circa l'esatta

³⁰ Si noti che la manomissione del sistema, di cui al capo F) dell'imputazione, è stata scoperta solo successivamente.

qualificazione giuridica dell'operazione finanziaria, posto che, di fatto, nel caso concreto erano stati previsti i tempi, i modi e l'entità delle somme da versare in favore della Valpotenza, il tutto sotto il controllo, non avvenuto, da parte del Cuicchi. Peraltro, va evidenziato che il Tribunale, pur avendo ritenuto irrilevante la qualificazione giuridica dell'operazione - mettendo, appunto, in evidenza come già nella sua fase attuativa il Cuicchi avesse commesso quelle gravi omissioni contestategli - in realtà, in prosieguo di scritto mette in luce come le caratteristiche della stessa permettano di ricondurla nell'alveo del leasing costruendo, più precisamente del lease back, evidenziandone le peculiarità e chiarendo, quindi, con motivazione che questa Corte condivide appieno³¹, che le rilevanti mancanze del Cuicchi,

³¹ “[...] con riferimento all'operazione Valpotenza o operazione 6161 appare del tutto irrilevante la qualificazione giuridica dell'operazione al fine di verificare l'applicazione o meno dei regolamenti che si assumono violati, atteso che nel contratto preliminare di compravendita di bene futuro vengono espressamente indicati i momenti in cui le somme pattuite dovevano essere erogate, strettamente connesse con la realizzazione di determinati stati di avanzamento dei lavori (doc. 35 fascicolo ricorrente, pagina 5) e viene anche pattuito che incaricati della promittente acquirente possano sempre accedere all'immobile per controllare lo stato di avanzamento dei lavori (pagina 9 del citato documento). Emerge da tale documento che indubbia era la volontà della datrice di lavoro di acquistare un terreno e un immobile in via di costruzione erogando le somme pattuite a fronte di ben precisi stati di avanzamento lavori, volontà cui il Cuicchi non si è affatto attenuto. Nel preliminare viene, altresì, pattuito che gli immobili e il terreno verranno concessi in locazione all'utilizzatore promittente venditore per lo svolgimento della propria attività (pagina 2 del citato documento). Ciò permette di ritenere che l'operazione in esame dovesse essere qualificata come leasing costruendo nella particolare forma del leaseback, in cui, come emerge dal fascicolo 119 versato in atti da ricorrente, la figura del venditore e dell'utilizzatore coincidono e oggetto della vendita e locazione è un terreno con immobile da costruire. Ne deriva che dovevano essere effettuati i controlli previsti in detto fascicolo e nel fascicolo 22 prima dell'erogazione delle somme previste nel contratto. Le circostanze riferite nel ricorso introduttivo (mancato acquisto del terreno, mancanza della concessione edilizia, mancanza del contratto di appalto) non sono idonee ad assegnare all'operazione una diversa qualificazione giuridica, in quanto attengono tutte alla fase della attuazione delle pattuizioni contrattuali, in cui si sono verificate una serie di irregolarità da parte dei soggetti preposti, cui ha partecipato anche il Cuicchi. [...]”

sopra richiamate, derivano anche dalla violazione dei regolamenti vigenti³², considerata la natura dell'operazione come qualificata.

Passando, ora, agli altri punti in contestazione, per ciò che attiene alla figura dell'ing. Gioacchini³³, nell'atto di appello si ribadisce quanto già sostenuto nel primo giudizio, ossia che i compiti di controllo degli stati di avanzamento erano demandati a quest'ultimo.

³² Sul punto la sentenza di primo grado: "Eccepisce ancora il ricorrente che i regolamenti sulla gestione delle pratiche di leasing non erano operativi al momento della sottoscrizione dei contratti relativi alle pratiche oggetto di contestazione. Trattasi di osservazione per un verso del tutto irrilevante, atteso che in alcuni casi come nel contratto preliminare con la società Valpotenza s.r.l. erano le stesse clausole contrattuali ad individuare le modalità di pagamento, collegando l'erogazione alla realizzazione di determinati stati di avanzamento dei lavori, sicché l'erogazione di somme di denaro in mancanza di tale realizzazione e senza effettuare gli opportuni controlli integrava di per sé una grave mancanza del responsabile del servizio commerciale a prescindere dalla vigenza dei regolamenti aziendali sul punto al momento del fatto. Sotto altro profilo va, poi, rilevato che i regolamenti emessi nel 2009 invero recepivano disposizioni già in vigore nell'azienda convenuta. Ed infatti, i fascicoli 10, 20, 21 erano già operativi dall'aprile 2005 per effetto di una delibera del Consiglio di Amministrazione (doc. 80 fascicolo resistente, nonché deposizione del teste Gobbi). Quanto al fascicolo 119, il teste Gobbi ha riferito che esso era presente sin dalla fondazione di Medioleasing s.p.a., "ma veniva aggiornato, non era un vero e proprio regolamento ma un manuale di istruzione alla rete sulle modalità di vendere il prodotto e sulle caratteristiche fiscali, legali e commerciali del prodotto di leasing". Nello stesso senso, è la deposizione del teste Mosca, il quale precisa che il fascicolo 022 entrò, invece, in vigore per effetto di una delibera nell'aprile 2009.

Peraltro, come evidenziato nella ordinanza impugnata, anche a voler ritenere che i regolamenti ritenuti violati siano entrati in vigore nel 2009, ciò non escluderebbe la responsabilità del Cuicchi, atteso che molte erogazioni contestate avvennero nel periodo successivo e fino al 2012 (nel caso dell'operazione Valpotenza ad esempio solo uno dei pagamenti contestati è stato effettuato prima dell'aprile 2009). Al riguardo, non può concordarsi con il ricorrente laddove sostiene che, siccome i contratti erano stati stipulati nel periodo antecedente al 2009, i regolamenti entrati in vigore in un momento successivo non erano ad essi applicabili. Ed infatti, trattasi di regolamenti volti a disciplinare la fase di erogazione dei compensi pattuiti nei contratti di leasing, sicché essi dovevano essere applicati a tutte le erogazioni successive alla loro entrata in vigore anche nel caso in cui il contratto di leasing fosse stato stipulato in periodi precedenti, trattandosi di direttiva del datore di lavoro sulle modalità di svolgimento di una fase di gestione del contratto a prescindere dal momento di stipula di questo."

³³ Che ha definito la propria posizione con sentenza di patteggiamento irrevocabile ed è stato escusso a testimonio nel presente giudizio con le forme stabilite dall'art. 197 bis c.p.p.



In realtà, è stato già chiarito dal Tribunale come dai documenti prodotti è emerso come il Gioacchini avesse una mera funzione tecnica, nel senso che egli era addetto alla sicurezza nei cantieri ed al regolare andamento delle costruzioni, ma ciò sempre da un punto di vista strettamente tecnico.

Pertanto, pur in presenza della funzione riservata al Gioacchini, il Cuicchi continuava ad essere il responsabile in ordine alle autorizzazioni dei pagamenti, ciò una volta pervenuti gli attestati di regolarità e di corretto svolgimento delle opere secondo i termini e le modalità programmate. La contestazione disciplinare attiene proprio a questo, ossia alla mancata, preliminare, verifica dell'esecuzione delle opere programmate rispetto alle erogazioni di denaro autorizzate, compito rientrante nell'ambito dei doveri del reclamante, il quale, pertanto, non può scaricare detta responsabilità al tecnico che, come detto, aveva il solo compito di attestare la regolare esecuzione delle opere, ove presenti. Come ha giustamente rimarcato il primo giudice, il Cuicchi non lamenta false attestazioni da parte dell'ufficio tecnico che lo avrebbero determinato ad autorizzare pagamenti non dovuti, semplicemente cerca di scaricare su altri quei controlli che, invece, per la carica rivestita, gli competevano direttamente.

Il reclamante, poi, anche in questo grado ripropone la questione relativa al conferimento della perizia di stima all'ing. Lucarini nell'ottobre 2011, nell'ambito dell'operazione commerciale sopra richiamata, così implicitamente contrastando l'assunto del Tribunale che sul punto ha debitamente illustrato che la responsabilità del Cuicchi va ravvisata nell'aver fatto redigere, nella sua qualità di responsabile del servizio commerciale, un contratto di compravendita con modifica dell'oggetto senza una preventiva autorizzazione del Consiglio di amministrazione. Le conclusioni alle quali è giunto il primo giudice non possono mettersi in discussione. Lo stesso reclamante non adduce elementi concreti idonei a contrastare il decisum di primo grado posto che, stante la sua funzione di responsabile del servizio commerciale, egli aveva lo specifico compito di segnalare anomalie presenti nelle perizie di stima contrastanti, posto che l'autorizzazione per l'erogazione delle somme collegate ai lavori effettuati e da effettuarsi rimaneva di sua competenza.

Passando, ora, a verificare il reclamo nella parte in cui tratta la contestata irregolarità dei modelli Z60, ossia di quei modelli che, con l'attestazione del tecnico, firmati dal responsabile del servizio commerciale, permettevano all'ufficio contabilità di erogare la somma indicata, va precisato che già il Tribunale ha spiegato l'irrilevanza della doglianza che verte sulla genericità della contestazione, non essendo stati specificati quali fossero questi modelli, o l'infondatezza della stessa. Tuttavia, la Corte, nel condividere l'assunto del Tribunale, ritiene doveroso ribadire che, quanto alla genericità, trattasi di doglianza del tutto infondata posto che, come si ricava dalla contestazione, il riferimento alle irregolarità dei modelli riguarda quelli relativi alle operazioni finanziarie contestate, specificamente riportate, e, quindi, facilmente individuabili. Mentre completamente destituita di fondamento è l'eccezione di infondatezza in

quanto lo stesso Cuicchi ha confessato la propria responsabilità per dette irregolarità: va precisato, infatti, che attraverso i predetti modelli irregolari, come già più volte ripetuto, sono stati erogati migliaia di euro in relazione a situazioni che, invece, avrebbero dovuto ricevere dal lavoratore, per la sua funzione in ambito lavorativo, precisa segnalazione di irregolarità proprio perché in difetto di quei requisiti necessari affinché, secondo contratto e regolamento, potessero essere erogati i fondi. [...]

Quanto alla violazione dei regolamenti la Corte, così come ha fatto anche il Tribunale, richiama sul punto quanto già più sopra detto in relazione alla contestazione disciplinare principale, ossia che la violazione deriva dall'autorizzazione all'erogazione di somme in situazioni di forte irregolarità.

Infondata è anche la doglianza, già affrontata e risolta in primo grado, circa la sussistenza di prassi aziendali conformi ai comportamenti contestati che, secondo la ricostruzione attorea, legittimerebbero il suo operato.

Secondo la Corte trattasi di doglianza caratterizzata da estrema genericità. In ogni caso, se con essa si vuole affermare che le irregolarità nelle erogazioni di somme costituivano un modus operandi ordinario, non si fa che rendere ancora più grave la condotta assunta, espressione di una modalità di lavoro sistematicamente contraria alle regole che l'azienda aveva posto³⁴. Se, invece, si vuole affermare che il proprio operato si è conformato a quello suggerito o imposto da altri, allora il Cuicchi, per attenuare le proprie responsabilità, avrebbe fatto bene indicare chi e come lo ha indotto a dette violazioni, cosa che, però, non ha fatto. [...]"

Mette conto evidenziare che l'art.238 bis c.p.p., come peraltro interpretato da ormai consolidata giurisprudenza, stabilisce che in tema di prova documentale, le sentenze irrevocabili pronunciate in un giudizio civile o amministrativo non sono vincolanti per il giudice penale che, pertanto, deve valutarle a norma degli artt. 187 e 192, comma 3, cod. proc. pen. ai fini della prova del fatto in esse accertato (ex pluribus, Cass. Pen. Sez. 3, Sentenza n. 17855 del 19/03/2019 Cc. (dep. 30/04/2019); Sez. 6, Sentenza n. 1893 del 06/10/2020 Cc. (dep. 18/01/2021). Il che tuttavia non equivale a sostenere che quelle sentenze e i fatti ivi accertati e ritenuti siano *tamquam non essent*, giacché, al contrario, costituiscono, nei confronti

³⁴ La sentenza di primo grado: “[...]Che, poi, tale prassi fosse a conoscenza del management della società e che anche altri funzionari e responsabili di Medioleasing (come indicato a pagina 61 del ricorso introduttivo) avessero operato in modo che alcuni finanziamenti fossero erogati senza operare gli opportuni controlli implica la sussistenza di responsabilità di altri soggetti e a tutto voler concedere un concorso di altre persone negli illeciti contestati al ricorrente, ma non toglie a questi rilievo disciplinare [...]”

del soggetto che ne è stato parte, elemento di prova pur da valutare liberamente e criticamente unitamente ad ulteriori risultanze.

1.6 La sentenza irrevocabile emessa nei confronti di BIANCONI Massimo in riferimento ai procedimenti menzionati ai capi A5 e A8.

Il processo in parola era definito, con riferimento al procedimento menzionato al capo A5, con la sentenza della Corte di Appello di Ancona n. 1068 dep. il 16.9.2019, confermativa della sentenza del Tribunale di Ancona n.100 dep. il 19.4.2018; con riferimento invece al procedimento menzionato al capo A8, con sentenza della Corte di Cassazione n. 15265 dep. il 20.4.2022 che si pronunciava sulla doppia conforme costituita dai due arresti sopra citati.

Di seguito, la ricostruzione delle due collegate vicende, illustrate rispettivamente, quanto alla prima, nelle sentenze di merito e, quanto alla seconda, in quelle di legittimità e di merito.

Capo a) richiamato nel capo A5): “[...] vicenda *CASALE*

- a. *10 novembre 2009 Immofinanziaria (CASALE) affitta l'immobile di Via ARCHIMEDE 96 a CNF Servizi Immobiliari SRL (CASALE)*
- b. *16 novembre 2009 Si costituisce la società ARCHIMEDE 96 srl (socioe MATTLIA Anna Rita e Ludovica BIANCONI)*
- c. *17 novembre 2009 Immofinanziaria (CASALE) vende a ARCHIMEDE 96 srl (MATTLIA Anna Rita e Ludovica BIANCONI) l'immobile di Via ARCHIMEDE 96 al prezzo di € 7.000.000,00 con pagamento del prezzo differito al 31 dicembre 2009, poi prorogato al 31 gennaio 2010*
- d. *17 novembre 2009 MATTLIA Anna Rita vende a Immofinanziaria (CASALE) le quote della Cosma sas (MATTLIA Anna Rita e coniugi geom. Baldarin e Bagatti) che ha 16 appartamenti a Olbia al prezzo di € 6.000,00 (valore della partecipazione), 300.000,00 (finanziamento socio BIANCONI) e 2,6 milioni acollo del mutuo*
- e. *1 dicembre 2009 decorre il contratto di locazione con CNF (gruppo CASALE)*
- f. *26 gennaio 2010 Mutuo Tercas di 7.000.000 a ARCHIMEDE 96 srl (MATTLIA Anna Rita e Ludovica BIANCONI)*
- g. *26 gennaio 2010 Morgante della Immofinanziaria (CASALE) fornisce quietanza alla ARCHIMEDE 96 srl (MATTLIA Anna Rita e Ludovica BIANCONI) del pagamento intero prezzo dinanzi allo stesso notaio che roga la concessione del mutuo*
- h. *26 gennaio 2010 Condizione del finanziamento TERCAS era la riduzione e estinzione di due mutui concessi da TERCAS a Immofinanziaria per 3.973.589,67 e 1.500.000,00*
- i. *Periodo imprecisato, ma presumibilmente di poco successivo, CASALE emette assegni circolari per 810.000,00 euro a favore di MATTLIA Anna Rita di cui 700.000,00 per restituzione caparra versata*

all'acquisto immobile Via ARCHIMEDE e 110.000,00 mila per pagamento Cosma s.a.s.

j. 1 dicembre 2009 – 31 maggio 2011 2 canoni di locazione sono pagati dalla CFN Servizi Immobiliari SRL (CASALE), mentre gli altri sono pagati da Compagnia Fondiaria Nazionale (sempre del gruppo CASALE, cui viene ceduto il contratto)

k. 1 febbraio 2010 – 31 maggio 2011 ARCHIMEDE 96 srl (MATTIA Anna Rita e Ludovica BIANCONI) incassa il canone di locazione (50.000 + IVA) e paga la rata del mutuo (38.000)

l. 20 luglio 2010 Viene aperta l'istruttoria per l'erogazione di un credito per complessivi € 5.100.000,00 a 5 società del gruppo CASALE (Via Stalingrado s.r.l. – Porto San Rocco s.r.l. – CFN Trading s.r.l. – Iside 4 s.r.l. – CFN Centralinista s.r.l.);

m. 20 – 26 luglio 2010 La pratica per l'erogazione del credito è oggetto di varie interlocuzioni via mail. La forma, originariamente proposta come anticipo su credito IVA viene trasformata, in itinere, in apertura di fido a medio termine.

n. 26 luglio 2010 Momento conclusivo della istruttoria

o. 28 luglio 2010 Il comitato esecutivo di Banca Marche delibera la concessione del credito alle 5 società del gruppo CASALE, qualificato come apertura di fido a medio termine.

Nel dettaglio:

o.1. Via Stalingrado s.r.l., concessa una apertura di fido per € 800.000,00 garantite da un pegno pari al 2% del valore delle azioni della società F.I.R.E. s.r.l.;

o.2. Porto San Rocco s.r.l., concessa una apertura di fido per € 2.200.000,00, garantita da fidejussioni personali di CASALE e della moglie, nonché dalla cessione notarile del credito IVA;

o.3. CFN Trading s.r.l., concessa una apertura di fido per € 1.000.000,00 garantita da una generica fidejussione di Operae s.r.l. e da un pegno pari al 2% del valore delle azioni F.I.R.E., nonché dalla cessione notarile del credito IVA;

o.4. Iside 4 s.r.l., concessa una apertura di fido per € 500.000,00, garantita da una generica fidejussione di Operae s.r.l. e da un pegno pari all'1% del valore delle azioni F.I.R.E.;

o.5. CFN centralinista s.r.l., concessa una apertura di credito per € 1.000.000,00 garantita da una generica fidejussione di Operae s.p.a. e da un pegno pari al 2% del valore delle azioni F.I.R.E.

Il valore delle azioni della F.I.R.E. all'epoca era stimato in 1,7 mln, dopo un ipotetico aumento di € 2 mln del capitale sociale.

p. Periodo successivo al 28 luglio 2010 Le somme erogate alle società del gruppo CASALE vengono bonificate a altre società del gruppo CASALE e in particolare Compagnia Fondiaria Nazionale s.p.a. (bonifico da CFN Trading s.r.l. e Iside 4), Operae s.p.a. (bonifici da Via Stalingrado s.r.l.), F.I.R.E. (bonifico da CFN Centralinista s.r.l.), ImmoFinanziaria s.p.a (bonifico da Porto San Rocco s.r.l.).



[...]

Costituzione società ARCHIMEDE '96

La società ARCHIMEDE 96 S.r.l. era costituita in data 16/11/2009 con sede stabilita in Roma, via Sabotino, 46, presso lo studio del commercialista della famiglia BIANCONI (cfr. esame BIANCONI in data 1.12.2017), Sandro LUCIDI. L'oggetto sociale dell'impresa era indicato nell'acquisto, costruzione, ristrutturazione, vendita, permuta, gestione per conto proprio, noleggio e locazione di beni immobili ad uso civile, industriale, artigianale, agricolo e/o commerciale; la promozione, l'esecuzione e la gestione di iniziative immobiliari di qualunque natura ecc. Il capitale sociale deliberato, sottoscritto e versato, pari a 10.000,00 euro, era ed è attualmente suddiviso tra i soci: MATTIA ANNA RITA, detentrica di una quota pari a 6.000,00 euro nominali (60% del capitale); BIANCONI LUDOVICA, detentrica di una quota pari a 4.000,00 euro nominali (40% del capitale). MATTIA ANNA RITA, come già detto, è la moglie di Massimo BIANCONI e LUDOVICA, classe 1990, è la figlia secondogenita.

La società può essere definita come società di scopo, essendo stata costituita al mero fine di acquisire l'immobile sito nella omonima via di Roma, che risulta esser anche l'unico compendio immobiliare gestito dalla società e l'unico sostanziale oggetto della attività sociale.

13.2. Contratto di alienazione dell'immobile di Roma, Via ARCHIMEDE 96/98, da ImmoFinanziaria Srl a società ARCHIMEDE '96 Srl

In data 17/11/2009, il giorno dopo la costituzione della società ARCHIMEDE, era stipulato un atto di compravendita (rogito del dr. Luca TROILI, notaio in Roma) tra le società IMMOFINANZIARIA S.r.l. e ARCHIMEDE '96 S.r.l.

IMMOFINANZIARIA S.r.l. (cedente), nella circostanza, era rappresentata da Vittorio CASALE nella sua qualità di amministratore unico pro-tempore. Il capitale sociale della ImmoFinanziaria era detenuto da: LEOFFREDI Maria Rosaria, titolare di una quota di nominali € 680 mila (68%); la Leoffredi è coniuge di CASALE Vittorio; PMF-PROJECT MANAGEMENT AND FINANCING LTD con sede nel Regno Unito (EE) e domicilio fiscale in Frascati (RM) Via Carlo Lucidi n. 10 titolare di una quota di nominali € 300 mila (30%); CASALE Vittorio titolare di una quota di nominali € 20 mila (2%).

ARCHIMEDE '96 S.r.l. (cessionario), nell'occasione, era rappresentata da Ludovica BIANCONI, in veste di amministratore unico pro-tempore.

Mediante tale operazione, come già accennato, la IMMOFINANZIARIA S.r.l. cedeva alla ARCHIMEDE 96 S.r.l. la piena proprietà della porzione immobiliare facente parte di un fabbricato sito in Roma, via ARCHIMEDE nnrr. 96/98 (si trattava di un appartamento ad uso ufficio disposto su due livelli - piano seminterrato e piano rialzato - composto complessivamente di 19 vani catastali, con annessa corte di pertinenza in parte adibita a parcheggio).



Il prezzo della compravendita era convenuto in 7 milioni di euro da corrispondere, per l'intero ammontare, entro il termine del 31/12/2009 (termine poi prorogato al 31/01/2010) mediante bonifico bancario.

L'immobile, come indicato dal venditore, era condotto in locazione dalla società CFN SERVIZI IMMOBILIARI S.r.l., sempre facente capo al Gruppo CASALE, come da relativo contratto sottoscritto in data 10/11/2009, solo sette giorni prima della stipula della compravendita, e registrato presso l'Ufficio di Roma I in data 26/11/2009, ad un canone dichiarato per 600 mila euro annui - da corrispondere in rate mensili anticipate pari a € 50 mila più IVA. La durata della locazione era stabilita in sei anni, a decorrere dal 1° dicembre 2009. Con l'accettazione delle relative clausole e pattuizioni, compresa la misura del canone di locazione, la società acquirente subentrava, a tutti gli effetti di legge, nel suddetto contratto di locazione.

La società CFN SERVIZI IMMOBILIARI S.r.l. era interamente di proprietà della COMPAGNIA FONDIARIA NAZIONALE S.p.A. Quest'ultima impresa, a sua volta, era controllata, con una partecipazione pari al 93,57% del capitale, dalla OPERAE S.p.A., holding operativa del gruppo, nella quale VITTORIO CASALE deteneva formalmente una quota pari a circa il 2,48%. Inoltre, il 48% delle azioni della Operae era in mano alla ImmoFinanziaria. Nel contratto di locazione, inoltre, CASALE figura quale rappresentante della Operae (holding del gruppo).

Quanto al pagamento del prezzo (7.000.000 di euro), in data 26/01/2010, presso la BANCA TERCAS SPA – filiale di Roma, Piazzale Don Luigi Sturzo n. 15 – (alla presenza del notaio LUCA TROILI) fu sottoscritto un contratto di mutuo con garanzia ipotecaria tra il medesimo istituto di credito e la società ARCHIMEDE e fideiussione personale MATTIA.

La BANCA TERCAS S.p.A. concedeva alla ARCHIMEDE 96 S.r.l. un finanziamento di 7 milioni di euro (garantito dalla ipoteca sull'immobile per un valore fino a 14 milioni di euro e da una fidejussione specifica fino a 7 milioni di euro rilasciata da Anna Rita MATTIA) per la durata di mesi 228 (19 anni) da restituire in rate mensili, con inizio dell'ammortamento a partire dal 01/02/2010.

Lo stesso giorno 26/01/2010 le medesime parti (per la IMMOFINANZIARIA Srl interveniva in qualità di "procuratore speciale" ACHILLE MORGANTE), presso lo studio del notaio LUCA TROILI, sottoscrissero l'atto di quietanza con il quale formalizzarono il pagamento totale del prezzo di compravendita, con bonifico bancario irrevocabile, utilizzando il netto ricavo del menzionato mutuo ipotecario.

Dall'esame dei documenti relativi alla pratica di mutuo citata sono state rilevate le seguenti prescrizioni e informazioni: condizione necessaria alla concessione del finanziamento era la riduzione e/o l'estinzione di fidi precedenti che la Banca TERCAS aveva concesso alla IMMOFINANZIARIA Srl (in particolare due



mutui per i quali residuava un capitale rispettivamente di € 3.973.589,67 e di € 1.500.000,00);

La società ARCHIMEDE 96 Srl era stata appositamente costituita per l'acquisto dalla IMMOFINANZIARIA Srl (società del Gruppo CASALE) dell'immobile di Via ARCHIMEDE nr. 96/98.

Va inoltre messo in rilievo il rapporto tra il Direttore generale di Banca Tercas, Di Matteo Antonio³⁵ e

³⁵ Nel verbale dell'ispezione condotta da Banca d'Italia su Banca Tercas dal 5.12.2011 al 23.3.2012 e conclusa con esito "in prevalenza sfavorevole", l'Organo di Vigilanza aveva rilevato: "Emblematica del sostegno a società neo costituite per rilevare immobili, di gruppi affidati e in difficoltà è l'operazione del 26/1/2010 realizzata con, il finanziamento di € 7 mln concesso alla Archimede 96- srl, di Anna Rita Mattia e Ludovica Bianconi, rispettivamente, moglie e figlia del dr Massimo. Bianconi, DG. Di Banca Marche. 'La società è stata costituita per acquistare un immobile da ImmoFinanziaria srl del gruppo Casale, in gravi difficoltà, già nel 2009; il rimborso del mutuo è avvenuto, fino a giugno 2011, con l'incasso di affitti, attivi (€ 60 mila mensili, a fronte di ca € 38 mila della rata) derivanti dalla locazione alla compagnia Fondiaria Nazionale dello stesso gruppo Casale. Il prezzo della compravendita, € 7 mln, è risultato inferiore al valore commerciale di € 8,2 mln risultante da perizie redatte dall' arch. Marucchi nel 2008. e nel '2009. Parte delle disponibilità residue, dopo aver estinto i mutui in essere, per circa € 5,5 mln, sono state utilizzate da ImmoFinanziaria per emettere in pari data n.8 assegni circolari (per un totale di € 810 mila) in favore della sig.ra Anna Rita Mattia.

A seguito dell'aggravarsi delle difficoltà economiche che hanno interessato il gruppo Casale, i canoni di affitto non sono stati più pagati e il rimborso è avvenuto con i flussi provenienti da finanziamenti dei soci (sig.ra Mattia € 326 mila e sig.ra Bianconi € 83. mila) alimentati anche da bonifici provenienti dal dr. Bianconi. Il dr. Massimo Bianconi a sua volta risulta affidato da Tercas con apercredito di € 200 mila, deliberata dall'ex DG Di Matteo a maggio 2009, con istruttoria carente sia con riferimento alle finalità del fido ("per eventuali esigenze di tesoreria") sia all'analisi della situazione economico-patrimoniale del sovvenuto. Si rileva infine che il dr. Bianconi ha effettuato l'11 luglio 2011 un bonifico su Banca Mediolanum di € 200 mila, utilizzando l'apercredito concessa da Tercas, a favore della moglie Anna Rita Mattia, fondi canalizzati dalla stessa con quattro bonifici verso Archimede' 96 Srl, per far fronte al pagamento delle rate del mutuo ipotecario di cui sopra.

L'analisi della movimentazione del conto corrente del dr Bianconi ha evidenziato, in particolare, due operazioni caratterizzate da elementi di opacità: si tratta di due versamenti di assegni circolari Tercas effettuati il 7/5/2009 per € 160 mila (n. 32, assegni da € 5 mila cadauno), in occasione dell'apertura del rapporto, e il 22/4/2010 per €. 99 mila (n. 19 assegni da € 5 mila e uno da € 4.955,38). L'emissione di tali assegni circolari era stata richiesta dal sig. Marcello Antinori, attualmente Capo Area Risorse di Banca Marche, con provvista, derivante dal cambio allo sportello di due assegni circolari, di Banca Marche (rispettivamente di € 100 mila e € 160 mila) emessi a favore dello stesso intermediario."

BIANCONI. Il figlio Di Matteo Luca risultava, infatti, essere stato assunto presso Banca Marche con contratto a tempo determinato, a decorrere dal 5.8.2009, come da delibera del Direttore generale n. 284 del 31.7.2009, a firma BIANCONI Massimo.

[...] CASALE era presentato a BIANCONI dal vicino di casa a Porto Cervo, Leonardo CEOLDO, anch'egli imprenditore nell'ambito del gruppo CASALE. [...] [...]

Il vantaggio della operazione immobiliare di cui trattasi, in capo al BIANCONI, consiste nell'aver incamerato, tra l'anno 2009 ed il mese di maggio 2011, periodo di pagamento dei canoni di locazione, la differenza di corrispettivo tra l'importo totale dei canoni di locazione incassati (Euro 1.116.100,00) e le rate di mutuo rimborsate (Euro 617.230,01). [...]

La CFN Servizi Immobiliari risultava in liquidazione, già, dal 14.7.2010. Le circostanze depongono per una totale inadeguatezza di questa società a sostenere le spese di locazione. Nelle more, in data 28.7.2010, erano approvate infatti aperture di credito in favore delle cinque società del Gruppo CASALE [...] Si trattava di 1) CFN Trading, - capitale sociale € 100.000 detenuto interamente da CFN Spa, con capitale sociale a sua volta detenuto al 100 per cento dalla Operae S.p.A. (FALLITA IL 10 MAGGIO 2013); 2) Iside 4 - capitale sociale 100.000 detenuto dalla stessa società Compagnia Fondiaria Nazionale S.p.A (FALLITA 24 OTTOBRE 2013) 3) Via Stalingrado - capitale sociale € 10.000 capitale detenuto dalla FIRE (Financial Investments Real Estate fallita il 3 ottobre 2010) (LIQUIDATA 22.2.2013) 4) CFN Centralinista - capitale sociale € 100.000 capitale detenuto dalla FIRE fallita il 3 ottobre 2010 (FALLITA 8 OTTOBRE 2014); 5) Porto San Rocco - capitale sociale € 10.000 detenuto dalla FIRE fallita il 3 ottobre 2010 (FALLITA 19.2.2015).

Non può essere trascurato però il fatto che non si trattasse delle uniche aperture di credito erogate al Gruppo CASALE, nel periodo essenzialmente coevo alla transazione ARCHIMEDE 96. Si riscontrava, infatti, il nuovo credito concesso alla ImmoFinanziaria per 2,5 milioni di euro in data 19.6.2009 (che sia aggiungeva al precedente credito concesso alla stessa società nel 2008 per 3 milioni di euro) e soprattutto quello di 5,5 milioni erogato alla FIRE Spa, proprio, in data 25.11.2009 (finanziamento erogato come anticipazione rispetto ad un successivo finanziamento in pool in realtà mai perfezionato). Gran parte dell'erogato era utilizzato per un giroconto sul conto intrattenuto presso TERCAS, che verosimilmente aveva chiesto il rientro. L'operazione determinava perdite per la Banca atteso che il rapporto risultava immobilizzato per anni, fino al fallimento della FIRE Spa nell'ottobre 2013. [...]

Ciò si giustifica proprio nell'ottica di una operazione effettuata dagli alienanti per ottenere immediata liquidità, trovando un soggetto compiacente, BIANCONI, al quale era assicurata una operazione agevole e pulita, atteso che in astratto si trovava ad effettuare un investimento "sicuro e redditizio" perché i costi erano già coperti, in partenza, dallo stesso alienante conduttore, che garantiva anche un ulteriore profitto



differenziale.

Tale operazione era, infine, blindata dall'intervento di Banca delle Marche che si esponeva nei confronti di soggetti, in chiara difficoltà finanziaria, al preciso scopo e nel ruolo determinante di garantire liquidità a questi stessi soggetti che avrebbero dovuto assicurare copertura finanziaria e surplus di redditività agli acquirenti (famiglia BIANCONI).

A conferma di tale schema economico e finanziario, all'operazione ARCHIMEDE 96, come detto riferibile a BIANCONI, si affiancava l'attività di erogazione di mutui ed aperture di credito da parte di Banca delle Marche nei confronti del Gruppo CASALE e poi del Gruppo DEGENNARO, "collegato" al primo mediante la compartecipazione strategica nella società FIRE e proprio la FIRE era beneficiaria di ingenti aperture di credito contestuali e di poco successive all'affare [...] non può trascurarsi che proprio il gruppo DEGENNARO, in virtù del potente collegamento in affari con CASALE, subentrava nell'affare ARCHIMEDE per garantire il riacquisto dell'immobile, o comunque ad assicurare continuità di profitto a BIANCONI, una volta che il gruppo CASALE era precipitato finanziariamente, a seguito dell'arresto di Vittorio CASALE nel 2011.

Come già detto, il gruppo CASALE ed il gruppo DEGENNARO, a partire dal 2013, risultano censiti unitariamente all'interno di Banca Marche perché pur trattandosi, giuridicamente, di gruppi autonomi i potenti legami a livello economico ne determinavano una sostanziale cointeressenza a livello di valutazioni finanziarie.

[...]

Successivamente nel 2008, sempre tramite CEOLDO, CASALE si presentava da BIANCONI, stavolta per facilitazioni nel credito, al quale era costretto ad attingere a seguito dei provvedimenti cautelari personali e reali subiti nella nota vicenda giudiziaria "UNIPOL" (nel 2007), quando le Banche avevano effettuato richiesta di immediato rientro dagli affidamenti.

Risaliva, infatti, a questo periodo il primo pesante affidamento bancario di Banca Marche Spa nei confronti del gruppo CASALE, per ben 20 milioni di euro (posizione CFN Spa), tanto più allarmante in contrapposizione al fatto che le altre banche, diversamente, avevano adottato un comportamento di precauzione e chiusura. [...]

Il gruppo CASALE facente capo all'imputato Vittorio CASALE, diveniva beneficiario di linee di credito Banca Marche Spa, già a partire dal 2008, con il finanziamento concesso a CFN Spa, il 25.7.2008, mediante un'apertura di credito in conto corrente per 20 milioni di euro (una ipotecaria per 6,5 milioni di euro ed una chirografaria per 13,5 milioni di euro). Le operazioni erano personalmente seguite da BIANCONI, quale direttore generale. Lo confermava la lettera del 25.7.2008 acquisita dalla Guardia di Finanza presso la Banca delle Marche, allegata alla consulenza del P.M., con la quale l'amministratore

pro tempore della società Francesco Vizzari inviava la richiesta di finanziamento alla sede di Roma, facendo proprio riferimento alle istruzioni ricevute dal Direttore Generale. La filiale procedeva all'istruttoria indicando come valore dei beni da ipotecare 6,7 milioni sulla base di una perizia di stima effettuata e fornita dallo stesso cliente, salvo poi disporre perizia da parte del tecnico di fiducia della Banca (arch. Pandolfi) postuma che dichiarava di non aver effettuato sopralluoghi negli immobili di Oristano, Bari e Trapani e di aver visitato solo l'immobile di Roma, tra quelli oggetto di ipoteca. L'operazione era deliberata in un solo giorno, rispetto all'inserimento della proposta (PEF). A nulla rileva lo sforzo della difesa di dimostrare che l'iter telematico della pratica si aggiungeva ad un più lungo iter cartaceo della medesima, circostanza della quale non solo non si dubita ma che si presuppone in considerazione del fatto che, come detto, tali pratiche ricevevano l'unica vera istruttoria con l'avallo originale della Direzione Generale che ne connotava l'iter e ne garantiva l'esito. La circostanza che le trattative per l'erogazione del credito siano precedenti all'inserimento elettronico della pratica non solo non sono idonee ad aggiungere alcun elemento in favore della difesa ma anzi rafforzano le considerazioni suddette.

E' evidente che, ciò posto, l'istruttoria della filiera, avviata a seguito dell'inserimento della PEF, è del tutto apparente e volta per lo più a garantire una veste formale a quanto in sostanza è già stato concordato ed approvato.

[...]

seppure le pratiche di finanziamento fossero state proposte ed introdotte come apertura di credito ad anticipazione di credito iva, erano poi modificate ed approvate come apertura in conto corrente provvisoria. Le stesse, quindi, almeno apparentemente non presentavano il vizio formale indicato in imputazione, anche se denotavano le seguenti significative anomalie.

Dall'analisi delle pratiche, si assiste ad un brevissimo iter istruttorio delle stesse. Il passaggio da uno step all'altro della filiera avviene essenzialmente nell'arco di un giorno.

Il mutamento della forma tecnica del credito, secondo il Fascicolo 112 "Erogazione Credito" avveniva, infatti, in itinere in un solo giorno senza comportare una effettiva istruttoria o approfondimenti aggiuntivi sulla operazione, né rallentamenti nell'approvazione della pratica medesima. Ciò, è tanto più sospetto ed allarmante se si pensa che nonostante i maggiori rischi della diversa forma utilizzata non sono effettuati approfondimenti ulteriori.

A ciò si aggiunge che l'operazione, pur cambiando la forma tecnica, manteneva essenzialmente i connotati originari dell'anticipazione IVA, in ordine all'an e quantum dell'erogazione (90% dell'importo del credito Iva dichiarato) ed alla durata.

Veniva mantenuto, atipicamente, l'onere di produrre l'attestazione Iva entro 120 giorni, produzione poi



di fatto mai avvenuta.

Non solo le garanzie acquisite erano scarsamente effettive ma la valutazione del rischio e del merito creditizio risultavano labili se non del tutto assenti.

In relazione al merito creditizio la valutazione avrebbe dovuto comprendere approfondimenti sulla capacità del cliente di produrre reddito a servizio del debito ed il patrimonio effettivamente disponibile, che rappresenta l'elemento a sostegno della solvibilità del debitore in caso di inaridimento del cash flow. Tali approfondimenti sono del tutto assenti.

Alla valutazione del merito creditizio che costituisce il "rischio cliente", deve essere associata la valutazione di una serie di fattori che concorrono ad incrementare il "rischio della banca", quali: la durata della operazione, l'andamento del settore economico di riferimento, l'appartenenza a gruppi societari, il livello di inserimento rispetto al monte crediti erogato dal sistema, la presenza o meno di garanzie. Occorre anche per il garante effettuare adeguate indagini al fine di definire il valore "integrativo" ed effettivo da attribuire a tale garanzia.

Oltre alle informazioni indicate, da acquisire dal colloquio preliminare con il cliente, il documento fondamentale per valutare l'azienda rimane il bilancio, dal quale verificare la sua struttura patrimoniale/finanziaria ed economica.

In presenza di società appartenenti ad un gruppo, la valutazione dell'affidabilità va condotta ricercando una visione unitaria ed integrata dell'intero gruppo e mediante informazioni sulle interdipendenze finanziarie ed operative delle varie società.

Analoga ed attenta verifica avrebbe dovuto essere effettuata anche in tutti i casi in cui si ravvisano dei collegamenti interaziendali che, pure, non rientrano nelle previsioni di legge per la stesura del bilancio consolidato.[...]

Le società presentavano perdite, come risulta anche dai pareri della filiale di Roma, e dalla relazione allegata per ciascuna pratica. Si trattava di rilevanti perdite in conto economico, addirittura di deficit patrimoniali. Di queste caratteristiche, nella delibera del 28.07.2010, non se ne teneva alcun conto.

Alcune società avevano addirittura il patrimonio netto negativo, come CFN Centralinista Srl ed ISIDE 4 Srl, altre presentavano delle perdite significative come via Stalingrado Srl, per oltre 1,3 milioni di euro, e perdite di bilancio si rilevano anche per Porto San Rocco Srl e CFN Trading.

Erano, persino, presenti degli sconfinamenti in Centrale Rischi come per Via Stalingrado Srl.

Nonostante tali evidenze e la grande esposizione complessiva del gruppo Casale, sulle perdite si soprassedeva allegramente adducendo affermazioni opinabili e superficiali, non supportate dall'accertamento di elementi oggettivi sulla possibilità di ripianamento del debito.

Gravi anomalie si riscontravano anche in merito alle garanzie richieste.

Si rilevavano, per lo più, garanzie generiche e circolari, con ciò intendendo quelle prestate da soggetti fisici o giuridici strettamente collegati a quello garantito e già ampiamente esposti verso il sistema bancario. Si trattava di garanzie circolari ed autoreferenziali, perché ogni società del gruppo garantiva altre società del gruppo, prive di reale effettività. A ciò faceva da pendant la circostanza che sistematicamente, già dai primi affidamenti del 2008, come riscontrato nell'audit 139/2011, noto a BIANCONI, i finanziamenti concessi da Banca Marche andavano a sovvenzionare le altre società del gruppo ed a chiudere posizioni con le Banche senza che si rilevassero effettivi investimenti intrapresi con tali fondi. Quindi il sistema delle garanzie era strutturato in modo che una società garantisse le altre del gruppo e viceversa ed, in caso di bancarotta o problemi economici e finanziari, tutte le società sarebbero state attratte dalla decozione, come poi avvenuto.

Anche i pegni sulle azioni FIRE spa, costituiti al valore nominale, erano meramente apparenti atteso l'indebitamento verso la Banca della stessa società, in favore della quale era stato concesso uno scoperto di ben 10 milioni di euro, tra il 2009 ed il maggio 2010 (vedi la superiore posizione audit) ed il cui bilancio di esercizio già per l'anno 2010 riportava pesanti perdite per 12,7 milioni di euro.

La partecipazioni delle società FIRE Spa erano detenute inoltre da Operae Spa e da Immofinanziaria Srl, sempre del Gruppo CASALE, già ampiamente esposte verso la Banca ed almeno la prima con significative perdite in bilancio, già per gli anni 2009 -2010.

Di alcun valore effettivo potevano essere le garanzie generiche di CASALE e della moglie esposti genericamente a sistema bancario per cifre stratosferiche [...]

Sulle garanzie prestate, illuminanti sono le dichiarazioni del consulente FOTI, sostanzialmente coerenti a quanto dal medesimo accertato nella relazione di accuracy, le cui risultanze sono state sopra riportate. Ulteriore anomalia era, come detto, la effettiva destinazione delle somme erogate a costituire mera liquidità alle società del gruppo in contrasto con gli utilizzi dichiarati. La maggior parte delle somme erogate è confluita, inoltre, proprio alla CFN Spa, società che effettivamente corrispondeva i canoni di locazione alla società ARCHIMEDE 96, della famiglia di BIANCONI, per l'immobile di Roma. [...]

Da quanto sopra detto, si può concludere che il Gruppo CASALE godeva di un percorso di accesso al credito grandemente privilegiato, all'interno di Banca Marche, originatosi dal rapporto diretto costituito con il Direttore Generale, a cui era stato introdotto mediante la comune conoscenza di CEOLDO.

La proposta di erogazione, anche per i cinque finanziamenti di cui al capo A), proveniva quindi, certamente, e diversamente dall'iter normale delle pratiche di finanziamento, dalla stessa Direzione generale per poi essere passata alla filiale per la mera formalizzazione tecnica.

Le pratiche erano quindi privilegiate, attenzionate ed accelerate e, nell'ambito del loro iter istruttorio, alcun potere effettivo di veto idoneo a bloccarne l'iter poteva essere apposto dalla filiera, in



considerazione del superiore ed assorbente giudizio di prefattibilità, ottenuto dalla Direzione (cfr. teste SUPPLE).

La ragione non può che risiedere nel fatto che CASALE non era solo primario cliente della BANCA, all'epoca dei fatti, ma anche principale interlocutore in affari con la famiglia BIANCONI, come dimostrano le operazioni COSMA e ARCHIMEDE del novembre- dicembre 2009. CASALE, proprio, in ragione delle operazioni poste in essere con la famiglia BIANCONI abbisognava di ulteriore liquidità, anche per rispettare il pagamento dei canoni di affitto, in un momento in cui le banche lo avevano ristretto, dopo i recenti fatti che lo avevano coinvolto.

Ed in ragione di questo particolare rapporto di interessi con BIANCONI, poteva contare sulle erogazioni da parte di Banca delle Marche. Solo così appare logico e plausibile che le cinque pratiche, per l'erogazione di una somma rilevante come 4.590.000 di euro, abbiano potuto avere un iter di approvazione tanto sommario e superficiale, in soli 1-2 giorni.

Ciò giustifica anche l'atteggiamento di irrilevanza mostrato verso la forma tecnica utilizzata, purché ne fosse reperita una formalmente compatibile con i regolamenti. Particolarmente sintomatico di un privilegio di approvazione è proprio la circostanza che la forma tecnica delle operazioni sia stata modificata, in itinere, senza il minimo aggravio istruttorio. Ciò è tanto più sintomatico di grave anomalia alla fonte dei rapporti, atteso che si passava dalla forma tecnica dell'apertura di credito in conto corrente per anticipazione Iva, ove il rientro in favore della Banca è cartolarmente garantito dall'attestazione del credito rilasciata dall'Agenzia delle Entrate, ad una semplice apertura di credito in conto corrente del tutto aleatoria a fronte di bilanci con evidenze negative.

Non vi era adeguato rilievo degli indici di rischio ed, a fronte di evidenze di bilancio negative, si apponevano considerazioni del tutto apparenti e contemplative, sostanzialmente consistenti nell'affermazione di fiducia per la appartenenza della società al gruppo CASALE, con ciò evidenziando la grande verità che il gruppo vantasse un vero e proprio "biglietto da visita" o "bonus" per l'accesso al credito per la evidente ragione che le operazioni di liquidità poste in essere da Banca Marche in favore del gruppo CASALE sono destinate a fornire primaria copertura alle obbligazioni assunte dal gruppo nei confronti della famiglia BIANCONI.

L'affare ARCHIMEDE '96 viene posto in essere senza anticipazione di liquidità alcuna dalla famiglia BIANCONI, ma solo costituendo obbligazioni debitorie con banche (mutuo TERCAS), obbligazioni che né la MATTIA o Ludovica BIANCONI né tantomeno la società ARCHIMEDE avrebbero potuto diversamente sostenere. L'operazione poteva essere possibile solo con il mantenuto godimento dell'immobile da parte del Gruppo CASALE, mediante la CNF Spa, che corrispondendo i canoni di locazione forniva, medio tempore, copertura al pagamento delle rate del mutuo, garantendo anche un

profitto. [...] La garanzia per BIANCONI sulla redditività e sicurezza dell'affare era fornita dal proprio ruolo direttivo e dai suoi grandi poteri in BANCA MARCHE.

Agevolando i finanziamenti in favore del gruppo avrebbe infatti assicurato liquidità allo stesso per far fronte alle obbligazioni assunte nei propri confronti. La situazione, però, sfuggiva di mano verosimilmente a seguito delle gravi difficoltà finanziarie del gruppo CASALE, determinate dal nuovo arresto di CASALE nel 2011.

Risaliva, infatti, proprio al 28.10.2011 la scrittura privata di risoluzione del contratto di locazione a cui conseguiva la restituzione dell'immobile ad ARCHIMEDE 96 il 28.5.2012, quando cessavano anche i pagamenti dei canoni.

In tale momento si può ritenere chiusa la vicenda di cui al capo A) e proprio in tale chiusura si innesta la vicenda di cui al capo B) [finanziamenti DE GENNARO], della quale si tratterà in seguito."

Capo b) richiamato nel capo A8): "[...] nel caso di specie i giudici di merito - come poi si dirà - delineano un contesto logico-fattuale assorbente, che, sulla base di una messe di indizi, di tipo sia fattuale che logico, congruamente passati in rassegna e collegati tra loro e ritenuti di prevalente pregnanza, dà conto, in maniera a volte implicita, altre volte esplicita, della non decisività degli elementi di prova indicati dalla difesa. [...]

E' dunque, a tal punto, il caso di evidenziare quanto risulta affermato nelle pronunce di merito, in particolare in quella di primo grado che ricostruisce nei minimi dettagli i passaggi fondamentali dell'intera vicenda - ben più complessa di quanto lascia trasparire l'impostazione difensiva - che per chiarezza vengono qui di seguito riportati (si rammenta che la pronuncia di primo grado, in quanto confermata da quella di secondo grado, costituisce, con questa, un unicum impianto decisionale).

Il 29 giugno 2010 la Cerchio s.r.l., di cui erano soci al 50% ciascuno Nitti Francesco e Verni Gennaro, prometteva di acquistare da De Stefano Rosa una struttura alberghiera sita a Cellamare, nella città metropolitana di Bari (vedi pag. 99 e segg. della sentenza di I grado). Si tratta di una struttura realizzata dal gruppo Nitti (cd. operazione Terralba). La stipula del definitivo era fissata al 30/6/2012. L'importo della compravendita era stabilito in euro 7.000.0000, oltre imposte (non è dato comprendere se, dopo la stipula, sono stati versati acconti).

- Il 20 dicembre 2011 la Cerchio s.r.l. cedeva ad Eurologistica s.r.l. - di cui era dominus Degennaro - il preliminare di compravendita stipulato il 29 giugno 2010 con la venditrice De Stefano Rosa, avente ad oggetto la struttura alberghiera di Cellamare.

Il corrispettivo doveva essere, secondo le previsioni contrattuali, così corrisposto:

- € 200.000 alla stipula del preliminare;
- € 500.000 entro il 28/2/2012;



- € 250.000 entro il 31/3/2012;

- € 1.400.000 entro il 30/4/2012.

Quanto all'ulteriore somma dovuta, la Eurologistica s.r.l. si impegnava a subentrare negli obblighi assunti da Cerchio s.r.l. verso la Banca Popolare di Bari per € 2.350.000 e per € 1.293.892,84 verso Interbanca.

Entro la data del definitivo (30/6/2012) sarebbe stata corrisposta da Eurologistica s.r.l. l'ulteriore somma di € 1.006.107,06.

- Nella stessa giornata del 20 dicembre 2011 la Cerchio s.r.l. prometteva di acquistare le quote di Archimede '96 s.r.l., detenute da Anna Rita Mattia e Bianconi Ludovica, per il prezzo di € 2.973.400, con l'accordo che il prezzo sarebbe stato aggiornato alla data del definitivo, da stipulare entro il 31/5/2012. L'importo della cessione fu determinato tenendo conto del valore dell'immobile posseduto dalla società, quantificato in € 9.000.000, di crediti dei soci (per € 543.318, che le venditrici si impegnavano a cedere al valore nominale contestualmente alla cessione delle quote), di crediti della società verso terzi (erario e CFN spa), detratto il debito per il mutuo ipotecario (ammontante, all'epoca, a € 6.449.801).

Il prezzo sarebbe stato così pagato, secondo le previsioni contrattuali:

- € 200.000 alla stipula del preliminare;

- € 500.000 entro il 28 febbraio 2012;

- € 250.000 entro il 31 marzo 2012;

- € 2.023.000 al definitivo del 31/5/2012.

Entro il 31/5/2012 la Cerchio s.r.l. si impegnava a liberare Mattia dalla fideiussione personale concessa alla banca Tercas allorché era stato acquistato l'immobile (il 17/11/2009). In pratica, si impegnava a estinguere il mutuo, oppure a fornire altra idonea garanzia, accettata dalla banca Tercas.

- Successivamente alla stipula del preliminare tra Cerchio e i familiari di Bianconi furono corrisposte alle promittenti venditrici i primi tre acconti, per C 950.000. Seguirono poi serrate trattative, perché Cerchio s.r.l. affermava di non essere in grado di liberare l'immobile dall'ipoteca:

• Il 23/4/2012 Cerchio s.r.l. (attraverso avv. Olivieri) chiedeva alle congiunte di Bianconi (per esse il dr. Lucidi) il differimento della stipula del definitivo al 31/7/2012 e offriva di pagare altri 1.400.000 euro.

• Il 26 aprile veniva sottoscritta una appendice al contratto, con cui le parti si accordavano di spostare il definitivo al 16 luglio 2102, in cambio di altro acconto di € 1.400.000. Il 3 maggio 2012 Cerchio s.r.l. corrispondeva, effettivamente, l'acconto di € 1.400.000.

• Il 3 maggio 2012 la Cerchio s.r.l. cedeva i diritti nascenti dal contratto preliminare alla Eurologistica s.r.l., di cui era dominus Degennaro. Poco dopo la Eurologistica cedeva, a sua volta, i medesimi diritti alla PINRE s.r.l., dello stesso Degennaro.

Nessuna comunicazione veniva, in entrambi i casi, fatta alle promittenti venditrici (Bianconi), sicché le trattative venivano proseguite dall'avv. Olivieri per conto di Cerchio s.r.l.

- *Il 6/7/2012 la Cerchio s.r.l. (avv. Olivieri) chiedeva di spostare il definitivo al 31/1/2013 - data in cui si sarebbe dovuto anche liberare l'immobile dall'ipoteca - e di pagare comunque il saldo prezzo entro il 30/7/2012.*
- *Il 17/7/2012 le Bianconi (dr. Lucidi) rispondevano proponendo il versamento dell'ulteriore acconto di € 1.240.000 e la stipula del definitivo al 21/12/2013, prevedendo un indennizzo in caso di mancato rispetto del termine.*
- *Il 24/7/2012, prima ancora di aver formalizzato alcun accordo, la Cerchio s.r.l. corrispondeva l'ulteriore acconto di € 1.240.000.*
- *Il 14/9/2012 il dr. Lucidi (per Bianconi) si dichiarava disposto a concedere una ulteriore proroga per la stipula del definitivo fino al 21/12/2013 a condizione che Cerchio s.r.l. pagasse le rate del mutuo Tercas maturate fino a detta data (€ 38.000 mensili, oltre IVA) e prometteva il risarcimento dei danni (non si rinvennero risposte dell'avv. Olivieri per Cerchio s.r.l.).*
- *Il 25 ottobre 2012 la Cerchio s.r.l. comunicava alle socie Mattia/Bianconi di aver ceduto il contratto preliminare - relativo alle quote da esse detenute - alla PINRE s.r.l., amministrata da Davide Degennaro.*
- *A febbraio 2013 il dr. Lucidi (per socie Mattia/Bianconi) proponeva a PINRE s.r.l. la stipula del definitivo entro il 10 aprile 2013 con obbligo per PINRE di liberare l'immobile dall'ipoteca entro il 31/12/2018. In cambio, PINRE avrebbe dovuto dare in pegno il 60% delle quote cedute e avrebbe dovuto pagare alle Bianconi un prezzo per le fidejussioni per gli anni 2014-2018. Le promittenti venditrici avrebbero avuto diritto al risarcimento di € 2.500.000 ove non si fosse addivenuti alla stipula del definitivo entro il 10/4/2013 (si dà atto che in effetti vi è, agli atti, una scrittura privata a firma Cerchio-PINRE-Archimede '96 che riproduce le suddette condizioni, pag. 103 sentenza del Tribunale).*
- *Il 3/6/2013, stante il perdurante inadempimento della PINRE, le socie Bianconi comunicano alla Cerchio s.r.l. la loro intenzione di risolvere il contratto e di trattenere le somme versate fino a quel momento, a titolo di risarcimento danni.*

Collateralmente alla trattativa tra CERCHIO S.R.L. e le socie Mattia/Bianconi:

Il 3 maggio 2012 interveniva una scrittura tra Eurologistica s.r.l. e Cerchio s.r.l. - costituente il seguito di quella del 20.12.2011 sempre tra Cerchio e Eurologistica - in cui si dava atto che Cerchio s.r.l. aveva ricevuto da Eurologistica s.r.l., alla data suddetta, la somma di € 2.350.000 per l'immobile di Cellamare. Cerchio dichiarava di non poter dare esecuzione agli accordi presi (vale a dire, di assicurare ad Eurologistica il possesso dell'immobile di Cellamare) perché non era in grado di liberare il bene dall'ipoteca iscritta a favore di Interbanca (a garanzia della restituzione di un prestito agevolato, che



aveva ricevuto) e di non essere in grado di restituire quanto aveva ricevuto da Eurologistica. Per liberare l'immobile dall'ipoteca Cerchio s.r.l. avrebbe dovuto restituire, infatti, quanto ricevuto a titolo di contributo agevolato da Interbanca (€ 493.000. Vedi pag. 120 della sentenza).

Pertanto, Cerchio s.r.l. cedeva ad Eurologistica s.r.l. il contratto stipulato con Bianconi Ludovica e Anna Rita Mattia, avente ad oggetto le quote della Archimede 96 s.r.l.. Eurologistica si riservava di nominare la persona dell'acquirente. Degli ulteriori obblighi gravanti su Cerchio s.r.l. (verso le venditrici delle quote) si fa carico, quindi, Eurologistica s.r.l. Praticamente, in luogo dell'immobile di Cellamare la Cerchio s.r.l. cedeva ad Eurologistica s.r.l. — con contratto per persona da nominare - l'immobile di via Archimede. La cessione del contratto relativo alle quote Archimede veniva effettuata al medesimo prezzo convenuto tra le parti originarie, maggiorato di € 200.000, come compenso per Cerchio s.r.l.

Le somme già versate da Eurologistica a Cerchio andavano quindi imputate al prezzo di cessione delle quote Archimede.

Il 6 giugno 2012 la Eurologistica s.r.l. comunicava alla Cerchio s.r.l. di avere, in data 3 maggio 2012, ceduto gli obblighi derivanti dal contratto del 20 dicembre 2011 a PINRE s.r.l. (vedi pag. 102, in fondo). In data 8 giugno 2012 veniva aggiunta una appendice all'accordo del 3 maggio 2012, sottoscritta da Cerchio, Eurologistica e PINRE, nella quale si dava atto del subentro di PINRE nelle obbligazioni di Eurologistica verso Cerchio (relative alle quote Archimede). Eurologistica dichiarava di non avere null'altro a pretendere da Cerchio rispetto a quanto pattuito con l'originaria scrittura del 20/12/2011 (avente ad oggetto l'immobile di Cellamare) e con il successivo atto ricognitivo del 3/5/2012.

Parallelamente in data 25.10.2012 la Cerchio comunicava alle promittenti venditrici Bianconi Mattia, di aver ceduto il preliminare alla PINRE s.r.l. amministrata da Davide De Gennaro.

Seguiva nel febbraio del 2013 invio di bozza di scrittura privata (che risultava poi in atti sottoscritta da Pinre (Degennaro) Cerchio, Archimede in persona dell'amministratore Lucidi, senza data) direttamente dalle cedenti alla Pinre che prevedeva i rispettivi impegni tra le parti.

All'art. 8 in particolare si disponeva che in caso di mancata sottoscrizione del contratto di cessione entro il 10.4.13 le promittenti cedenti si sarebbero ritenute libere da ogni impegno, con diritto al risarcimento del danno, quantificato in euro 2.590.000.

Seguiva comunicazione di Bianconi/Mattia a Pinre e Cerchio nella quale si rilevava che, essendo decorso il termine del 10.4.13, il contratto doveva ritenersi risolto, facendo richiamo dell'art. 8 suindicato, comunicandosi quindi che le somme versate sarebbero state trattenute a titolo di risarcimento del danno. Seguiva una sorta di trattativa transattiva che si concludeva con una dichiarazione congiunta stipulata in data 16.12.2013 tra Cerchio, Pinre (Degennaro) con la quale quest'ultima dichiarava che a causa delle proprie difficoltà economiche non era più nelle condizioni di procedere all'acquisto dell'intero capitale

sociale dell'Archimede e come tale assumeva ogni responsabilità per l'intera operazione posta in essere e per ogni richiesta risarcitoria di danno da parte delle promittenti cedenti, Bianconi e Mattia, di cui alle loro lettere raccomandate del 3.6.13 e 1.10.13; la Cerchio da parte sua rinunciava a far valere qualsiasi pretesa economica derivante da tutta la documentazione sottoscritta tra Pinre e Cerchio.”³⁶

“PRATICHE DI FINANZIAMENTO IN FAVORE DI ITALFINANCE SPA[...]

Nella prima pratica (PEF), il settorista rilevava che “la Interporto non ha ancora intrapreso l'attività tipica e che presumibilmente tali perdite verranno nel tempo ammortizzate con l'avvio dell'attività”

Queste due osservazioni sono preoccupanti e pleonastiche evidenziando una chiarissima carenza di approfondimento e inesistenza di motivazione. Non si spiegava quali potessero essere le ragioni oggettive da cui desumere il risanamento delle perdite.

Si impiegava una sola riga per affidare ben 8 milioni di euro.

A motivo di ciò del tutto irrilevante è la conclusione inserita nella CT della difesa, dott. Cassano, laddove si afferma che non sia stata approfondita dai consulenti tecnici dell'accusa la consistenza patrimoniale dell'Interporto atteso che ciò non fa che fornire ulteriore suffragio alla circostanza che nessuno abbia mai effettivamente verificato la solidità delle società affidate.

Tale verifica era esigibile e dovuta al momento della istruttoria delle pratiche, prima di erogare ingenti affidamenti come quelli di causa.

A tali criticità si aggiungono quelle che riguardavano i dichiarati motivi del finanziamento, circa l'utilizzo del fido, in cui si citavano varie iniziative del Gruppo, “in programma” tra cui l'acquisto attraverso una new.co. di una struttura sanitaria di 500 posti letto, la realizzazione di un albergo, l'acquisto di un prestigioso immobile in Bari. Nulla di ciò risultava mai avvenuto ed anzi significativa parte dei finanziamenti risultava confluire alla famiglia BIANCONI, e la restante parte utilizzata per conferire liquidità al gruppo e procrastinarne le sorti.

Ulteriore criticità si rilevava sulle garanzie del finanziamento.

Era concessa ipoteca su particelle di area edificabile in Casamassima: si tratta della part. 466, (l'ipoteca è di secondo grado, prima c'è ipoteca Banca MB per 2,8 milioni ed in ragione di ciò considerati gli abbattimenti, non si recupera nulla, - allegato 7.1.24 consulenza accusa); part. 467 e 468, (ove l'ipoteca è di primo grado ma considerati gli abbattimenti, si recupera 6,3 milioni, somma comunque inferiore all'erogato).

³⁶ Così la Corte di Cassazione.



Oltre a ciò le tre particelle, all'epoca dei finanziamenti, erano valutate con perizia di parte risalente al novembre 2010, per un totale, 31,5 milioni. Solo nel febbraio 2012 il perito della Banca Pandolfi valutava la particella 466 per 6 milioni, la 467 per 8,4 milioni e la 468 per euro 9,6 milioni. Per un totale di 24 milioni di valore commerciale e di 18 milioni di valore cauzionale. Si aggiungevano la fideiussione specifica di SINPA e l'impegno di DEGENNARO Emanuele a rilasciare garanzia fideiussoria nel caso in cui il conto corrente ipotecario non fosse rientrato entro novembre 2012.

Appare del tutto anomalo che la delibera del gennaio 2012 sia stata assunta sulla mera perizia di parte (in particolare si dice espressamente nella PEF che l'apercredito di 4 mln è operativo prima della perizia della banca contrariamente alle disposizioni di regolamento - cfr. teste METRANO nota n. 87).

Per giunta si trattava di una perizia di parte non aggiornata e risalente ad oltre un anno prima.

Solo nella delibera del 29.2.2012 si segnalava che l'ipoteca concessa su una delle particelle era di secondo grado. [...]

Quanto alla successiva pratica di finanziamento n. 48679, il finanziamento era già espressamente motivato da «esigenze di liquidità derivanti da pagamento IMU e sfasamenti temporali tra entrate ed uscite del gruppo». In questo modo, si prendeva palesemente atto della concreta e grave difficoltà del gruppo a rientrare dei finanziamenti, attesa la crisi di liquidità dello stesso. Il finanziamento era concesso nonostante un peggioramento del parametro PUARC, "pari a 55".

Anche qui l'estrema velocità dell'istruttoria impedisce adeguati approfondimenti istruttori. La delibera è del 28.6.2012, nella PEF si leggeva come "data proposta 22.6.2012". Permaneva la perdita di bilancio (il settorista affermava "Anche quest'anno è presente una perdita" diventata 5 milioni, nel frattempo).

Perdite in capo a Italfinance Spa permarranno anche nel triennio successivo (come dicono gli stessi consulenti tecnici di parte. Dalla stessa CT del dott. Cassano risultava attestata una perdita di esercizio, nel Bilancio 2012, pari a euro 2,69 milioni. Nel 2013 è -5,11. Nel 2014 è -6,78. Solo nel 2015 si sarebbe quasi azzerata la perdita senza che mai il gruppo abbia inteso effettuare rientro alcuno con Banca Marche.

Risultava anomalo, inoltre, che Metrano continuasse a riportare il valore dell'immobile di Casamassima indicando sempre 31,5 milioni, cioè la stima di parte (risalente al novembre 2010) posta a base del primo finanziamento, nonostante la sopravvenuta perizia Pandolfi.[...]

Occorre osservare che pur se Italfinance Spa era la prima volta che veniva affidata (benché sia pacifico che il Gruppo DEGENNARO fosse già conosciuto e affidato da Banca Marche) dal rapporto di audit del 4.11.2011 n. 139 emergono già chiari segnali precedenti di criticità del Gruppo DEGENNARO

In relazione alla Interporto Puglia: si segnalava che seppure vi fosse la cessione del credito vantato nei confronti della Regione Puglia per contributi pubblici a garanzia del finanziamento erogato per 3,390

milioni, alcuna somma era mai rientrata, e si era costretti a valutare la modifica della forma tecnica dell'affidamento. La Banca scriveva ad Interporto per la regolarizzazione della posizione a conferma che il 4 novembre 2011, già prima delle delibere, c'erano criticità di Interporto.

Anche in relazione a Eurologistica, l'audit già segnalava la divergenza tra finalità del finanziamento concesso (albergo a Cortina: specifici acquisti immobiliari) e utilizzo delle somme, come poi si verificava anche con i finanziamenti Italfinance, che erano dirottati, in modo rilevante, sull'iniziativa CERCHIO.

L'audit n. 2 del 2013 (pag. 48) riportava altre importanti notizie, note alla Banca già sul finire del 2011, proprio in relazione a Interporto. I bilanci Interporto 2009 e 2010 indicavano, come detto, significative perdite e vi erano sconfinamenti in Centrale Rischi già a marzo 2010 ed aprile 2010.

Italfinance, poi, era già classificata ad incaglio nel novembre 2012, nonostante la massiccia liquidità erogata da Banca delle Marche che verosimilmente ne aveva prorogato le sorti e, a sofferenza, a settembre 2014.

A tutt'oggi, nonostante la decantata affermazione di solidità del gruppo è accertato che Italfinance non abbia più pagato alcunchè in relazione alle posizioni attenzionate.

[...]

Tali valutazioni sul merito creditizio della Italfinance Spa [svolte dai consulenti tecnici delle difese] si rivelano, in ogni caso, del tutto irrilevanti al fine di escludere le anomalie sopra delineate nella concessione dei finanziamenti in quanto, quand'anche ritenute tecnicamente condivisibili, sarebbero rilievi mai approfonditi dalla filiera e dalla istruttoria effettuata dalla banca per la concessione dei crediti oggetto di imputazione, il cui iter risulta inconsistente e meramente apparente e giungeva a buon fine nonostante le manifeste, ed a questo punto incontestate, criticità di bilancio che nessuno si premurava di esaminare seriamente.

La tesi alternativa proposta dal consulente non risultava mai considerata dalla Banca che, molto più semplicemente, non si giovava di effettuare alcun approfondimento od interpretazione della situazione finanziaria della società avallando interamente la proposta in totale appiattimento alla ricevuta prefattibilità.

Il consulente affermava anche che indici negativi di rating e puarc non avrebbero quale effetto necessario quello di impedire l'erogazione del credito ma, eventualmente, quello di costituire maggiori garanzie esigendo un accantonamento cautelativo più alto da parte della Banca. Se non che nulla di ciò è, mai, avvenuto nel caso di specie. Il punto cruciale della anomalia nella concessione dei crediti risiede, quindi, nella circostanza che la banca nonostante le evidenze negative di bilancio non si poneva neppure il problema di approfondire, mediante una adeguata istruttoria, le informazioni sulle società e sulla consistenza delle garanzie. Che anzi erano ritenute valide persino sulla base di perizie di parte.



Non solo non sono state oggetto di approfondita valutazione i bilanci e le perdite delle società e del gruppo ma pur prendendo atto di tali evidenze non si è fornita plausibile ragione per il superamento delle stesse. E' proprio la sostanziale leggerezza e superficialità istruttoria, a fronte dell'apparente rispetto delle regole formali, che connota le pratiche della palese e sostanziale violazione dei regolamenti interni. [...] La modifica del 25 novembre 2009, indicata dal Consulente Tecnico della difesa dott. Marsella, non modifica il quadro delle fonti dei poteri di proposta ed istruttoria, aggiungendo che: "in materia di concessione crediti, sono stati attribuiti al Vice Direttore Generale Mercato i poteri in precedenza delegati al Vice Direttore Generale, ed al Responsabile Area Crediti i poteri precedentemente delegati al Responsabile Area Concessione". Ciò consegue all'eliminazione della figura del Direttore Centrale Commerciale a seguito della quale sono state riallocate le deleghe ad esso in precedenza attribuite, in capo al Vice Direttore Generale Mercato³⁷. [...]

Non sono idonei a superare le criticità e carenze suddette neppure i rilievi esposti dal consulente dott. MARSELLA.

Assume in via preliminare il consulente che la perdita di Banca Marche viene svelata solo ad ottobre 2012/aprile 2013 quando sono adottati i nuovi criteri di accantonamento e di valutazione del credito secondo la direttiva BASILEA, qui si avrebbe una perdita di oltre 500 milioni di euro imputabile ad un change investment. L'introduzione appare subito critica laddove pare imputare al cambio dei criteri gestionali del credito, imposti dall'unione europea, la perdita della Banca deviando il tema dalle valutazioni rilevanti in questa sede che non possono discostarsi dalla sostanziale, concreta e potente circostanza di fatto che Italfinance Spa, i cui bilanci ed il cui rating erano pesantemente negativi, è stata sempre, sin da subito e lo è tutt'ora, insolvente per milioni di euro verso la Banca delle Marche Spa. La relativa posizione è ad incaglio in Centrale Rischi già dal novembre 2012, neppure sei mesi dopo l'erogazione dell'ultimo finanziamento."³⁸

"[...]la società Archimede 96 rientrava nella gestione patrimoniale della famiglia Bianconi e di Bianconi Massimo in primis, che la titolarità di quote della moglie e della figlia era funzionale (anche) a coprire il coinvolgimento di interessi economici personali e familiari del direttore generale della banca in società che entravano in affari con clienti importanti di Banca Marche [...] evidenziando come sia emersa la diretta provenienza da conti personali di Bianconi per pagamenti formalmente operati da Mattia per la

³⁷ Stefano VALLESI.

³⁸ Così il Tribunale di Ancona.

società Archimede, costituita appositamente per l'acquisto dell'immobile di via Archimede dalla ImmoFinanziaria [...] evidenziando altresì gli esiti delle indagini della guardia di finanza sui redditi di cui era titolare Mattia il periodo 2006 2010, del tutto insufficienti rispetto ai valori dell'operazione, segnalando infine la assoluta mancanza di fonti di reddito da parte dell'altra socia dell'Archimede 96, la figlia diciottenne Bianconi Ludovica. [...] La correlazione tra i due contratti in funzione del trasferimento formalmente a Bianconi Mattia, di parte delle somme erogate ad Italfinance da Banca Marche è tratta, proseguendo, dall'analisi delle pattuizioni e delle vicende esecutive e modificative attraverso cui, dapprima i due contratti si incrociano venendo ceduto il preliminare "Archimede" da Cerchio Srl ad Eurologistica [...]

La correlazione di tempo e di importi con la destinazione dei finanziamenti erogati da Banche Marche a favore di Italfinance S.p.A. è stata considerata ed è, anche a giudizio della Corte, di potente valore dimostrativo. [...] L'accertamento è probante per la trasposizione degli stessi valori nei due contratti, quale plastica dimostrazione di come una sola stessa fonte abbia sostenuto prestazioni di pagamento teoricamente separate e rivela che la operazione congeniata nel dicembre 2012 con i due contratti va nel concreto a movimentare una quota significativa del finanziamento erogato ad Italfinance da BM trasferendola in ultimo e definitivamente alle socie della Archimede 96 ed a Bianconi, senza esborsi corrispettivi per costoro. [...]

La correlazione è ancor più significativa rispetto al fatto di reato guardando date e sorte dei finanziamenti. [...]

Dalla ricostruzione che precede ed in assenza di qualsivoglia elemento per difforme conclusione si ha che i finanziamenti concessi da Banca Marche alla società Italfinance SPA del gruppo di Degennaro amministratore da Degennaro Davide dell'importo complessivo di euro 10.000.000 forniscono liquidità che la società utilizza per euro 3.590.000 per i pagamenti a Cerchio-Archimede 96 con l'andamento e con gli esiti di cui si è detto, per la restante parte distribuendolo tra società del gruppo, utilizzando l'apertura da credito con una stessa modalità che prevede innanzitutto il passaggio del conto Banca Marche correlato all'apertura del finanziamento a conti della stessa società presso Banca Popolare di Bari dai quali poi si dipartono verso le altre e non risultano in alcun modo quote devolute alle operazioni di investimento per le quali (quanto al 1°) erano state richieste, venendo peraltro sottratte le somme acquisite alla possibilità di controllo sulle movimentazioni e destinazione da parte della banca marchigiana finanziatrice per effetto del trasferimento ad altro conto di Italfinance spa presso B.P. Bari dal quale erano poi gestite. [...] l'effettivo incontro di volontà viene in luce nella correlazione di benefici che da un parte Degennaro dall'altra il Direttore Generale di Banca Marche risultano aver conseguito dalla concessione del credito da parte di Banca Marche ad Italfinance spa e che pattuirono, la scelta



della strumento e da ritenere partecipata, l'andamento "contrattuale" si allinea alla entità del compenso da corrispondere, il versamento alla famiglia Bianconi registra una ultima quota ,e poi si conclude, subito dopo la erogazione del terzo finanziamento. [...]"³⁹

Così ricostruiti i fatti nelle sentenze irrevocabili citate, i Giudici del merito ulteriormente argomentano in relazione allo specifico delitto come contestato e declinato a BIANCONI e menzionato al capo A5) della odierna imputazione:

"[...] Appare, dunque, evidente il sicuro collegamento degli affari ed accordi intercorsi tra CASALE e BIANCONI con i finanziamenti erogati da Banca Marche ed il preminente interessamento di BIANCONI alle società del gruppo. L'intima correlazione fra la vendita di ARCHIMEDE 96 e le operazioni di finanziamento in favore del gruppo CASALE si ottiene da una potente considerazione logica che permette di affermare che in una situazione di grave precarietà economica e finanziaria del gruppo CASALE, anche a seguito del coinvolgimento nelle cronache giudiziarie - pure se ridimensionato con la revoca delle misure cautelari e la finale assoluzione risalente solo al 2011 - un soggetto esperto come BIANCONI non si sarebbe mai esposto personalmente in affari con CASALE, se non avesse potuto far conto sulla provvista garantita da BANCA MARCHE, all'intera operazione.

BIANCONI, ben conoscendo le obbligazioni assunte da CASALE nei suoi confronti, aveva il primario e diretto interesse di garantire il buon esito dei finanziamenti accettando il consapevole rischio di trascurare l'interesse della BANCA, con ciò giustificandosi la leggerezza, trascuratezza e brevità istruttoria delle pratiche del gruppo, che pure se formalmente regolari - seppure con qualche originalità procedurale, essendone derivato – almeno per i finanziamenti di cui al capo A) un ibrido tra l'anticipazione iva e la normale apertura di credito in conto corrente - sono state approvate pur essendo essenzialmente prive di adeguata valutazione del merito creditizio ovvero indipendentemente da tale valutazione di merito.

La pesante sovrapposizione di interessi personali di BIANCONI, in conflitto con quelli di BANCA MARCHE, si unisce al rilievo che l'istruttoria delle pratiche del gruppo CASALE sia stata solo apparentemente posta in essere in quanto le decisioni intraprese risultavano il frutto di un sostanziale appiattimento della filiera alla proposta pervenuta "dall'alto", cui si tentava forzosamente di attribuire una forma consentita dai regolamenti, senza che venissero o potessero essere assunte informative complete su soggetti e relative garanzie. [...] Le considerazioni qui raggiunte, in base alle quali si può

³⁹ Così la Corte di Appello.

ritenere accertato che BIANCONI Massimo si sia reso responsabile di violazione dei doveri di ufficio per sicuro effetto di pregressi accordi che prevedevano il pagamento di un corrispettivo da parte di CASALE, mediante l'operazione ARCHIMEDE, non possono tuttavia condurre ad una pronuncia di penale responsabilità per i fatti di cui al capo A), trovando tale accertamento ineliminabile ostacolo nella contestazione di fatto di cui all'imputazione.[...] pur essendo stato accertato che l'erogazione dei finanziamenti in favore del gruppo CASALE risulti l'effetto di un accordo corruttivo di infedeltà, presupposto dal pesante conflitto di interessi in cui si trovava BIANCONI, non risultano sufficienti elementi per ritenere che, a fronte dei molteplici finanziamenti erogati da Banca Marche al Gruppo CASALE nel periodo di riferimento, siano proprio le cinque aperture di credito enucleate al capo A) quelle effetto e conseguenza dell'accordo corruttivo intervenuto con CASALE.

Sul punto, applicando i principi affermati dalla giurisprudenza nella materia omogenea e contigua degli accordi corruttivi, nei reati contro la P.A., si ritiene che, al fine di ottenere prova della corruzione, se non è necessaria la individuazione del singolo atto per il quale sono state corrisposte le utilità non dovute è, comunque, indispensabile almeno la individuazione del "genus" degli atti oggetto dell'accordo stesso, venendo altrimenti a mancare la possibilità di accertare se l'accordo sia antecedente o susseguente all'atto.

Nel caso della corruzione tra privati, contestata nel caso di specie, è richiesto infatti che l'accordo sia antecedente alla dazione. Ciò posto, è pure possibile che l'individuazione dell'attività effetto dell'accordo corruttivo sia effettuata con riferimento ad un intero "genus" indeterminato di atti da compiere anche non preventivamente fissati o programmati, facendo riferimento a quelli rientranti in una certa sfera di competenza o di intervento dell'intraneus, ma rimane indispensabile che il fatto debba essere contestato in imputazione, in questi termini indeterminati.

Al capo A) invece, risulta contestato e descritto con grande precisione sia l'atto violativo dei doveri di ufficio sia la finalizzazione dell'accordo corruttivo con riferimento esclusivo e specifico ai 5 finanziamenti del 28.7.2010.

A tale precisa contestazione in fatto, enucleata nel capo di imputazione, ci si deve scrupolosamente attenere al fine di non violare il diritto di difesa.

Dall'istruttoria, non emerge sufficiente certezza in ordine al nesso di finalizzazione dell'accordo corruttivo in ordine ai cinque finanziamenti non ritenendo risolutive, in tale senso, le sole circostanze che i finanziamenti, del luglio 2010 siano successivi all'accordo corruttivo (collocato nell'ambito della operazione ARCHIMEDE risalente a fine 2009) e che le somme erogate siano state di fatto incamerate dalla CNF Spa, obbligata al pagamento dei canoni di locazione verso BIANCONI.

I finanziamenti, infatti, non solo non sono neppure coevi alla dazione, che si originava con l'affare



ARCHIMEDE 96 posto in essere quasi otto mesi prima ma, a creare ulteriore incertezza sulla connessione, si aggiunge la circostanza che il privilegio di iter e la “leggerezza” istruttoria accertata per le cinque pratiche suddette si riscontra diffusamente in tutti i finanziamenti effettuati in favore delle società del Gruppo CASALE, già fin dal 2008, quando vengono erogate con le stesse censurabili modalità somme ingenti per 20 milioni di euro, mentre il resto del sistema bancario aveva richiesto il rientro al gruppo.

Né può essere trascurato, inoltre, che proprio in stretta concomitanza cronologica alla vendita dell'immobile di via ARCHIMEDE, in data 25.11.2009, si collocava altra significativa erogazione di credito, per 5,5 milioni di euro, in favore di FIRE Srl, anch'essa avente interesse strettamente collegato e specifico per l'immobile di Via ARCHIMEDE, ove aveva degli uffici.

Tale scoperto provvisorio era concesso senza il possesso di alcun indice di bilancio, essendo la società costituita da soli tre mesi, e sulla base di garanzie generiche manifestamente inadeguate, e nonostante l'esposizione della Operae - titolare delle 34.06% delle quote - e della pesante esposizione verso la banca della ImmoFinanziaria Srl - titolare del 33% delle quote. La FIRE, come detto, presentava già nel 2010 un bilancio con pesanti perdite per oltre 12 milioni, aggravato a 13,7 nel 2011, fino al fallimento nel 2013.

Non può sfuggire che proprio la FIRE Spa, svolge un ruolo peculiare e cruciale nell'intera vicenda quale società di collegamento tra il gruppo CASALE e DEGENNARO. [...]

la sentenza opera anche rispetto alla vicenda del capo A una approfondita analisi dei rapporti di interesse personale che legavano Bianconi a Casale e ravvisa come altamente plausibile nella situazione delle società del Casale, nell'interesse di Bianconi a vedere coperta con il canone di locazione l'obbligazione assunta per il pagamento dell'immobile ed in altri rapporti di affari con Casale (Cosma sas) ragione per ritenere che il direttore generale di Banca Marche abbia utilizzato il proprio ruolo per garantire accesso facilitato al credito, rendendo possibile l'approvazione di pratiche senza il necessario approfondimento in presenza di significativi indici di rischio. [...]

La mancanza di elementi di sicura prova, secondo lo standard rafforzato del processo penale, in ordine all'atto precisamente collegato all'accordo corruttivo, tanto più a fronte di una contestazione di fatto precisamente incentrata solo sui cinque finanziamenti indicati al capo A) dell'imputazione, impone una pronuncia di assoluzione ex art. 530 comma 2 c.p.p. [...]

Diversa è la conclusione giuridica a cui le sentenze giungono per il delitto menzionato al capo A8), in relazione al quale i giudici del merito pervenivano alla condanna di BIANCONI e DEGENNARO e la Corte di Cassazione, pronunciando il proscioglimento per prescrizione intervenuta dopo la sentenza di Appello, confermava tuttavia la confisca.

I Giudici del merito:

“[...] Le simmetriche coincidenze tra i contratti paralleli ARCHIMEDE/CERCHIO e EUROLOGISTICA/CERCHIO (sottoscritti lo stesso giorno, con stesso sostanziale valore, stesse somme indicate in acconto, stesse scadenze dei pagamenti, stessa sorte) sono sintomatiche dell'esistenza di una causa unitaria dell'operazione che nasce in concomitanza con la impellente necessità della ARCHIMEDE di commercializzare nuovamente l'immobile a seguito della disdetta della locazione intervenuta ad ottobre 2011 [...]

Dalla dinamica dei fatti sopra descritta risulta accertato che il principale interesse delle parti, non fosse quello di trasferire la proprietà delle quote della società ARCHIMEDE e con esse la proprietà dell'immobile, sito nella omonima via romana, ma quello primario ed assorbente sotteso all'intera operazione, sin dalle origini della vicenda di cui al capo A), e cioè garantire alla famiglia BIANCONI un certo profitto per la gestione dell'affare ARCHIMEDE, profitto assicurato dall'accordo corruttivo e dall'altra parte foraggiare le società (CASALE e DEGENNARO) mediante Banca Marche.

Non può sfuggire che l'affare CERCHIO-DEGENNARO/famiglia BIANCONI nasce quando, a seguito del recesso dal contratto di locazione da parte della CFN Spa, che faceva venir meno la redditività dell'immobile, diventava urgente per i BIANCONI ricondurre a profitto l'immobile anche per l'incombenza dei costi del mutuo.

E' altamente verosimile che la circostanza del recesso unilaterale non fosse stata immaginata dalle parti almeno quanto l'arresto di CASALE, avvenuto nel luglio 2011, che determinava il definitivo ed improcrastinabile tracollo del gruppo.

E' altrettanto facile ritenere che di fronte all'arresto di CASALE gli accordi corruttivi, sulla base dei quali avrebbe dovuto essere garantita sull'immobile la locazione, e la relativa rendita, almeno fino a quando l'immobile non fosse stato rivenduto a terzi o, più probabilmente, riacquistato dal gruppo CASALE o da soggetti a lui riferibili, non trovavano più possibilità di adempimento diretto.

Non casuale appare, quindi, il subentro del gruppo DEGENNARO, strettamente collegato in affari al gruppo CASALE, tramite la FIRE, anch'esso primario cliente della BANCA delle MARCHE, il quale poteva essere interessato a subentrare nella operazione, alle stesse condizioni dell'amico CASALE, nella logica del profitto reciproco del “do ut des”. In questo modo BIANCONI avrebbe potuto risolvere le incombenze economiche di gestione dell'immobile di famiglia, di via ARCHIMEDE, ottenendo ulteriore profitto in cambio di erogazione di crediti a DEGENNARO, sempre mediante Banca delle Marche, proprio come già fatto con CASALE.

Diversamente, non avrebbe alcuna giustificazione logica la leggerezza e superficialità con la quale, da una parte, CERCHIO e PINRE anticipano grosse somme di denaro alle BIANCONI, e dall'altra



manifestano di non poter stipulare il definitivo contratto di acquisto, contravvenendo ad ogni minimo canone di precauzione e logica negoziale.

L'illogicità giuridica ed economica della dinamica esecutiva delle negoziazioni, come sopra riportate, è del tutto evidente tanto più considerando che non sono coinvolte persone sprovviste e prive di esperienza commerciale ma grosse società consigliate da consulenti legali e contabili, certamente avvezzi a considerazioni di minima e banale tutela contrattuale.

A fronte del chiaro intento negoziale illecito, sotteso all'intera operazione, non è quindi neppure fondamentale indagare sulla circostanza che i negozi intrecciati posti in essere fossero, reali, fittizi, o solo parzialmente simulati atteso che in alcuno dei tre casi potrebbe essere mai escluso il reato rimanendo comunque radicalmente viziata la causa negoziale dall'accordo corruttivo.

La "promessa" di dazione illecita, rilevante ex art. 2635 c.c., va infatti collocata nell'ambito del preliminare del 20.12.2011 intervenuto tra ARCHIMEDE e CERCHIO, temporalmente molto vicino alla prima delibera di finanziamento, a dimostrare lo stretto legame tra la dazione ed il finanziamento.

[...]

Queste emergenze e l'analisi nello specifico delle condizioni di solvibilità o di meritevolezza sotto il profilo dell'affidamento creditizio delle società sia del gruppo Casale che del gruppo Degennaro esaminate in sentenza forniscono un quadro di più che consistente conferma alle rilevate lacune della istruttoria delle pratiche. Con proiezione all'epoca, volendosi fermare ad acquisizioni storicizzata a quella data, pur considerando come la gestione dei clienti di maggior rilievo tra cui Degennaro non lascia spazio ad ipotesi di colposa negligenza tantomeno alla luce dei rapporti patrimoniali intrattenuti con l'uno e con l'altro gruppo da parte del Bianconi, va rilevato che il rapporto audit del 2011 prodotto in atti con la firma di presa visione del Bianconi, era comunicato alla direzione di generale (come con chiarezza riferito dai testi) e portava all'attenzione del Bianconi le condizioni critiche della società del gruppo Degennaro, il consistente improprio utilizzo della liquidità a favore di società ad alto rischio di default e quel complesso di rilievi di carattere operativo che avrebbero dovuto indurre in una visione neutra o fisiologica dei rapporti ad approfondimenti e verifiche in presenza di richieste di finanziamento di elevato importo, mentre nell'operazione Archimede la ricostruzione dei flussi finanziari attesta, al pari di quanto già era stato segnalato come fattore di allarme, l'assoluta mancanza di qualunque verifica sulla conformità della finalizzazione dei finanziamenti e rende conto dell'immediato spostamento delle somme presso conti di altra banca, che rendeva non conoscibile e verificabile da parte dell'istituto erogante la gestione delle stesse. L'argomento è speculare sul piano probatorio alla ricostruzione dei flussi finanziari nei due contratti paralleli e nella destinazione differente dei finanziamenti con le causali dichiarate, incompatibile l'assolvimento di un minimo onere di verifica da parte della direzione generale (attraverso

l' esercizio di poteri e doveri propri ed anche eventualmente attraverso la direzione tecnica del servizio crediti) sulla conforme destinazione o sulla possibilità da parte di Banca Marche di verificarla con la destinazione voluta ed impressa a quelle somme, in buona parte trasferite nella disponibilità dello stesso Bianconi. [...]

Nel dettaglio dei rilievi svolti dai consulenti tecnici di parte e riproposti negli appelli deve convenirsi con il Tribunale sulla irrilevanza della differente opzioni interpretative proposte sul "merito creditizio" intesa a prospettare la valenza dei dati negativi quali elementi di attinenza di natura economica e non indicatori di non affidabilità (tra tutte la svalutazione della partecipazione di Interporto Puglia con la sommaria considerazione di possibile recupero in seguito all'avvio della operatività), sulla notazione di come sia essenziale la circostanza che in quelle pratiche quelle opzioni non erano prese in considerazione nel corso dell'attività istruttorie e non ve n'era traccia ma più semplicemente si procedeva senza alcuna approfondimento con istruttorie sommarie e scarse [...]

E' d'obbligo poi rimarcare come seppur siano state dedotte quali violazioni dei diritti di difesa incompletezze da parte della accusa nelle produzioni relative alle pratiche di finanziamento, anche all'esito dell'esame conseguito dalle parti delle pratiche nella loro interezza attraverso l'interlocuzione con Banca Marche non siano indicati atti di cui sia stata omessa la valutazione e non venga contrapposta una diversa realtà all' accertamento giudiziale, di istruttorie scarse veloce sommarie costituite dagli atti indicati [...] a fronte della contestazione di aver impropriamente considerato il solo periodo intercorso tra l'inserimento in via telematica della richiesta e la delibera del comitato esecutivo non sono portati all'attenzione documenti ed attività conoscitive precedenti di cui non si sia tenuto conto, venendo così ad essere confermata la esaustività di quanto valutato ed il rilievo di estrema brevità dell'istruttoria per finanziamenti elevati a favore di società in condizioni critiche, finanziamenti immediatamente distolti alla possibilità di verifica dell'impiego nelle causali per le quali erano richiesti ed approvati, e mai rimborsati, posti in posizione di incaglio nel 2012 e di sofferenza nel 2014; sul tema, anch' esso oggetto di obiezioni difensiva con riferimento alla dilazione concessa dalla nuova dirigenza Goffi (volendosi indicare identità di vedute e per questa via contrastare il compimento di atti contrari ai propri doveri da parte del Bianconi) è sufficiente rilevare che le decisioni assunte sulla posizione debitoria oramai manifestata è da rapportare a logiche di gestione della posizione proprie della fase successiva, non comparabili a quelle che hanno dato origine al finanziamento e di lì a poco alla posizione debitoria medesima rimasta integralmente tale nel tempo portata dapprima ad incaglio poi in sofferenza secondo le specifiche valutazioni di settore che il teste Goffi ha illustrato.

Tutto ciò premesso sul tema del merito creditizio non può e non deve perdersi di vista come rispetto alla vicenda [...] sia illuminante il contenuto dell' operazione stessa, il fatto che questa raccoglie in sé la



promessa e attuazione della dazione di utilità al Bianconi, realizzata con l'utilizzo di parte delle stesse risorse acquisite col finanziamento, con scadenze strettamente correlate alle erogazioni, che quindi la operazione svela la consapevolezza da parte di Bianconi della destinazione di una ampia quota a finalità difformi da quelle documentalmente rappresentate, rivelando un accordo illecito che automaticamente mette in luce la esigenza per il beneficiario del finanziamento di avvalersi del remunerato intervento del Direttore Generale onde ottenere liquidità, nonostante le assai problematiche condizioni della società e quelle del gruppo di riferimento; le acquisizioni di cui sopra si è trattato e che nel dettaglio la sentenza esamina nel riferimento agli audit, alla [relazione] Accuracy, ai dati di bilancio ed al riscontro postumo del consolidato integrale inadempimento concorrano probatoriamente a definire il presupposto condiviso tra le parti della inesistenza delle condizioni per la concessione dell'ingente erogazione di liquidità in base ad una doverosa ed approfondita valutazione istruttoria, la consapevolezza di determinare pregiudizio alla società Banca Marche. Sotto altro profilo è d'obbligo osservare come sia inconferente l'argomento secondo cui la modalità operativa (istruttorie veloci semplificate superficiali) connotava secondo le relazioni audit e le ispezioni un andamento esteso a più clienti o gruppi, perché ovviamente ciò non delinea un'innocua o colposa coincidenza né avalla l'ipotesi di un sostrato operativo di più o meno ampia generalizzazione che renda irrilevante le acquisizioni relative alle vicende oggetto del processo e più specificamente per quanto qui interessa quella Degennaro ma piuttosto fa emergere modalità e prassi in cui agevolmente potevano ed hanno potuto instaurarsi accordi illeciti quale quello nella specie disvelato dalla istruttoria. [...]

la testimonianza Supple, Cieri, Metrano⁴⁰, soggetti nelle varie qualifiche appartenenti alla filiera della istruttoria chiariscono che le pratiche di importo rilevante come quella in esame e relative a clienti primari quali erano tanto Degennaro che Casale, non di competenza della filiale romana ma del comitato esecutivo, originavano dal rivolgersi il cliente alla direzione generale (in tal senso per diretta esperienza anche il teste Lanari) da cui proveniva quello che la teste Supple definisce "prefattibilità" ad indicare, come dalla stessa chiarito, la decisione positiva sul tipo di operazione (a seguire venendo articolata la istruttoria attraverso l'area crediti, il capo area (Cappa nella specie, che, riferisce la teste, riceveva l'input dalla direzione generale) e la direzione di filiale secondo le indicazioni di natura tecnica elaborate per gradi, si trattava, riferisce la teste Supple, di pratiche avviate da un parere favorevole di fattibilità per le quali né la filiale né organi o competenze intermedie svolgevano attività diretta a stabilire o verificare

⁴⁰ Tutti e tre escussi a testi anche nel corso del presente processo.

modalità o tipologia del fido, già positivamente valutate da parte della direzione generale sulla base del rapporto diretto con il cliente. Sotto il profilo della tempistica il dato documentale attesta una istruttoria avviata poco tempo prima della delibera, con appena tre giorni tra l'inoltro della PEF e la delibera, il quadro operativo e conformemente rese dalla teste Cieri (con riguardo alle pratiche precedenti relative al gruppo Casale, quando ella svolgeva la funzione "corporate") sulla particolare celerità richiesta per la gestione istruttoria di pratiche di quel genere; sono coerenti a questo iter, in nulla smentito o posto in dubbio dalle acquisizioni dibattimentali, sia la mancanza di contatti diretti tra il direttore della filiale romana o altri funzionari di area e Degennaro nella fase genetica (ella conobbe Degennaro in occasione della firma del contratto quando già l'operazione era definita) che la espressione di pareri istruttori canalizzati da una valutazione positiva sulla pratica di finanziamento da parte della direzione generale resi sulla base delle finalità di finanziamenti e informazioni sulle società o sui dati di bilancio prospettate o indirizzate dallo stesso richiedente, senza il preciso e verificabile riferimento formale in una struttura organo o soggetto, diverso dalla "direzione generale", cui attribuire l'analisi della richiesta e della fattibilità. [...]

E' manifesta la violazione da parte di BIANCONI del principio di lealtà, immanente al ruolo di Direttore Generale in seno alla BANCA. Egli, in un evidente abuso dei poteri esercitati, informati e sviati al primario interesse personale, in chiaro conflitto con quello della BANCA, poneva in essere una condotta gravemente infedele avallando e privilegiando pratiche di finanziamento totalmente imprudenti per la Banca ed accettando così il rischio del grave nocimento della medesima, pur di raggiungere il profitto personale dall'operazione parallela intentata con gli stessi clienti.

Sono, infatti, provati:

- la posizione apicale ed i rilevanti poteri di BIANCONI, quale direttore Generale della banca, in punto di erogazione del credito, come da statuto e regolamenti della Banca (vedi sopra punto 11), il ruolo effettivamente e concretamente esercitato nei finanziamenti oggetto di imputazione, in cui le pratiche si originavano da accordi in seno alla stessa Direzione Generale e percorrevano un iter istruttorio privilegiato con un avallo di costituzionale di fattibilità;
- la superficialità dell'iter istruttorio e le significative anomalie delle pratiche di finanziamento che depongono per una gestione quantomeno disinvolta ed allegra nell'erogazione del credito, per somme di milioni di euro, contraria ai minimi principi di diligenza in materia di erogazione del credito, e con la concreta e consapevole accettazione del rischio di danno per l'azienda;
- il contestuale e continuativo intreccio da parte di BIANCONI di rapporti finanziari e commerciali con i clienti della banca (CASALE e fratelli DEGENNARO), mediante la propria famiglia, per affari di milioni di euro;



- il contestuale confluire del denaro erogato dalla Banca delle Marche a BIANCONI, tramite i passaggi CASALE-MATTIA/BIANCONI per il capo A) e DEGENNARO-CERCHIO-MATTIA/BIANCONI per il capo B), effetto del precedente accordo corruttivo con tali soggetti;

- il gravissimo nocumento patrimoniale e non patrimoniale per la Banca, che non solo non è rientrata dai finanziamenti erogati per decine di milioni di euro, contribuendo a determinare il suo stato di decozione, ma è stata pesantemente e definitivamente pregiudicata nella immagine e reputazione sul mercato. [...]

Parla il linguaggio del dolo per BIANCONI l'evidente fatto che il denaro che esce da BANCA MARCHE, per pratiche di finanziamento da lui stesso promosse, proposte ed avallate in prefattibilità dalla Direzione Generale, contestualmente rientra nelle proprie tasche, tramite la società di famiglia, in un'operazione intrecciata con gli stessi primari clienti della banca.

A ciò si aggiunge, sempre per BIANCONI, l'aver congegnato l'operazione mediante la costituzione di una persona giuridica (ARCHIMEDE '96 Srl), formalmente facente capo alla moglie ed alla figlia, all'evidente quanto mal riuscito tentativo, di creare uno schermo giuridico alla riconducibilità dell'operazione in capo a se stesso. [...]"

La Corte di Cassazione conclude:

"La confisca obbligatoria in questione permane, pertanto, nel caso di specie pur in presenza della pronuncia di prescrizione, ritenendo, per altro verso, il Collegio di poter condividere il principio di diritto affermato [...] in forza del quale "la confisca [...] può essere disposta anche in presenza di una causa estintiva del reato determinata dalla prescrizione, purché la sussistenza del fatto sia stata già accertata, sotto il profilo oggettivo e soggettivo, nell'ambito di un giudizio che abbia assicurato il pieno contraddittorio e la più ampia partecipazione degli interessati, fermo restando che, una volta intervenuta detta causa, il giudizio, in applicazione dell'art. 129, comma 1, cod. proc. pen., non può proseguire al solo fine di compiere il predetto accertamento"; laddove, nel caso di specie, la conferma della confisca, essendo la prescrizione dichiarata in sede di legittimità, non implica alcun accertamento ulteriore in ordine al fatto, già ampiamente scrutinato nelle appropriate sedi di merito, sicché, versandosi in ipotesi di confisca obbligatoria, non sussistono preclusioni alla sua riaffermazione. [...] Ed invero, intervenendo, nel caso di specie, la decisione sulla confisca in sede di legittimità, in cui il merito della vicenda non è più suscettibile di vaglio – laddove sia stato, come nel caso di specie, ampiamente sceverato dai giudici del merito nel contraddittorio delle parti - essa non ha implicazioni specifiche sulla valutazione della responsabilità dell'imputato, già oggetto di accertamento nelle sedi appropriate, e già ritenuta presupposto idoneo a giustificare la necessità della confisca. [...]"

Nel caso di specie, come indicato in precedenza, non si è di fronte a un atto di disposizione di beni sociali avente le caratteristiche suindicate quanto piuttosto a una gestione delle risorse della banca improntata,



quanto ai finanziamenti concessi al gruppo Degennaro, alla violazione degli obblighi facenti capo al Bianconi nella sua qualità di Direttore della Banca, e ciò, evidentemente, in conseguenza della promessa di denaro o altra utilità da parte di Degennaro (di cui vi è contezza nel dipanarsi della vicenda).

Non è dunque corretto l'approccio difensivo che fa leva sulla mancanza della prova del momento perfezionativo dell'accordo illecito intervenuto tra il Bianconi e Degennaro per scardinare la configurabilità della fattispecie di cui all'art. 2635 cod. civ.; tale prova scaturisce, invero, dalla complessiva ricostruzione della vicenda che, come più volte detto, non risulta scalfita dalle argomentazioni difensive contenute in ricorso; ricostruzione che, secondo le risultanze processuali acquisite nel contraddittorio delle parti, come approfonditamente analizzate nella pronuncia di primo grado e vagliate criticamente in quella di appello, avrebbe, piuttosto, posto in evidenza come il Degennaro, rectius società a lui riconducibile, grazie all'appoggio del Bianconi, avesse beneficiato della concessione di finanziamenti, e come, di converso, il Bianconi, e la sua famiglia, tramite il gruppo societario del Degennaro - posto il collegamento strumentale esistente tra i due contratti stipulati, quello tra la società schermo Cerchio/Archimede'96 e quello tra la Cerchio/Eurologistica (affidente al gruppo Degennaro) - avesse usufruito di quei finanziamenti che, a cadenze strettamente correlate alle rispettive erogazioni, confluivano, in parte, su conti intestati alla moglie e alla figlia di Bianconi, formalmente a titolo di 'acconti' sul prezzo della cessione delle quote oggetto di simulato contratto preliminare, stipulato, tra la Archimede s.r.l. e la Cerchio s.r.l. (società rispettivamente riconducibili ai Bianconi e al Degennaro), in epoca immediatamente antecedente alla prima apertura di credito in favore della Italfinance s.p.a. [...]

Da tali intrecci si desumeva una preordinata correlazione tra i contratti Eurologistica/Cerchio e Cerchio/Mattia-Bianconi; osservandosi come, in buona sostanza, le operazioni poste in essere si fossero tradotte in un nulla di fatto che aveva avuto come unico risultato di portare nelle tasche di Bianconi e Mattia, ovvero della famiglia Bianconi, denaro (riveniente dai finanziamenti di Nuova Banca), apparentemente versato a titolo di acconto per un contratto definitivo mai stipulato, per complessivi euro 3.590.000; la famiglia Bianconi in definitiva conservava le quote, quindi l'immobile di via Archimede, oltre che il denaro ricevuto a titolo di acconto per un contratto mai perfezionato; denaro giammai restituito alla controparte che neppure ne reclamava effettivamente la restituzione (e ciò sulla base di un asserito, generico, indimostrato danno).

Mancata pretesa restitutoria delle somme giustificata, peraltro, da Degennaro col fatto che poi erano subentrati il procedimento penale e il sequestro, laddove il tribunale evidenzia come la notizia di reato risulta iscritta solo nel 2015 e che il provvedimento di sequestro risale ad ottobre 2015 ossia a ben due anni dopo i fatti (p. 126).



Vi è, per altro verso, prova (si afferma a pag. 117 della sentenza di primo grado) che la Cerchio per i relativi pagamenti in favore delle socie abbia attinto a risorse finanziarie provenienti dal gruppo Degennaro.

Osservano, altresì, i giudici di merito che vi è perfetta corrispondenza tra il prezzo del preliminare tra Cerchio-Eurologistica inerente al complesso immobiliare Cellamare e quello del preliminare intervenuto con le socie Mattia/Bianconi (per somme liquide coincidenti). A ciò si aggiunga - si sottolinea ancora nelle pronunce di merito - l'anomalia degli acconti e cauzioni anticipati, proposti addirittura unilateralmente da Cerchio sebbene non previsti (così per 1,4 milioni di euro a titolo di cauzione) e ciò nella piena consapevolezza di Cerchio di non poter procedere alla stipulazione del definitivo, come formalmente dichiarato solo il giorno successivo nella scrittura - atto ricognitivo e rettificativo - con la quale il contratto è stato ceduto da Cerchio ad Eurologistica.

Non può sfuggire - si dice ancora nella pronuncia di primo grado - che alla fine della vicenda il passaggio di denaro da Eurologistica-PINRE a Cerchio sia identico, pari a euro 3.590.000, a quello successivo intervenuto da Cerchio alle Bianconi.

A fronte di una siffatta, congrua, ricostruzione del primo giudice, la corte di appello osserva che è, quindi, opportuno rimarcare, in replica alla dedotta fragilità degli indizi, che " il ragionamento è fondato su elementi storicamente indiscussi e sulla loro intrinseca valenza indicativa del fatto ignoto e che l'apprezzamento in una visione d'insieme delle molte sfaccettature collimanti della intera vicenda contrattuale (previsioni originarie parallele, cronologia, sviluppi e relative anomalie, esito) conferma il valore sintomatico di ogni passaggio "

Ebbene, se si passa, poi, ad esaminare gli ulteriori passaggi motivazionali delle pronunce di merito, si scopre che l'articolata ricostruzione della vicenda in cui si inseriscono il preliminare con le socie Mattia/Bianconi e i relativi trasferimenti di denaro va di pari passo con quella afferente le caratteristiche dei finanziamenti concessi in quel medesimo contesto temporale, alla Italfinance s.p.a. e in parte refluiti, secondo la incontestata ricostruzione dei flussi di denaro operata dalla Guardia di Finanza - di cui si è sopra fatto cenno - tramite altre società appartenenti sempre al gruppo Degennaro, nelle tasche di Bianconi/Mattia in virtù dell'apparente preliminare stipulato.

Il coacervo indiziario intorno a cui ruota la complessa ricostruzione contenuta nelle pronunce di merito è, dunque, ben più ampio e articolato rispetto ai singoli aspetti che il ricorso in scrutinio ha inteso estrapolare nell'ottica di inficiare - con argomenti già superati nell'assetto argomentativo della doppia conforme - il costrutto accusatorio.

La corte di appello, invero, non trascura di evidenziare, a proposito del tema del cd. merito creditorio, ovvero delle censure, qui riproposte, afferenti alla completezza e regolarità delle pratiche di

finanziamento, che il rapporto audit del 2011, prodotto in atti con la firma di presa visione del Bianconi, era comunicato alla direzione generale (come con chiarezza riferito dai testi) e portava all'attenzione del predetto Bianconi le condizioni critiche della società del gruppo Degennaro, il consistente improprio utilizzo della liquidità a favore di società ad alto rischio di default, oltre che quel complesso di rilievi di carattere operativo che avrebbe dovuto indurre, in una visione neutra o fisiologica dei rapporti, ad approfondimenti e verifiche in presenza di richieste di finanziamento di elevato importo; e, in particolare, come nell'operazione Archimede la ricostruzione dei flussi finanziari attestati, al pari di quanto già era stata stata segnalato come fattore di allarme, l'assoluta mancanza di qualunque verifica sulla conformità della finalizzazione dei finanziamenti e rendita conto dell'immediato spostamento delle somme presso conti di altra banca che rendeva non conoscibile e verificabile da parte dell'istituto erogante la gestione delle stesse. Si evidenzia, altresì, al riguardo, nella sentenza impugnata, che l'argomento è speculare sul piano probatorio alla ricostruzione dei flussi finanziari, nei due contratti paralleli, e nella destinazione differente dei finanziamenti rispetto alle causali dichiarate.

Quanto ai rilievi svolti dai consulenti tecnici di parte, riproposti negli appelli, osserva la Corte territoriale che deve convenirsi con il tribunale sulla irrilevanza della differente opzione interpretativa proposta sul merito creditizio intesa a prospettare la valenza dei dati negativi quali elementi di attinenza di natura economica e non indicatori di non affidabilità. Già su base documentale - spiega la sentenza impugnata - emergevano le condizioni di inadeguatezza o la chiara necessità di approfondimento che le pratiche in questione non ebbero; è indiscusso che i dati di bilancio della società rivelavano una perdita di oltre 4 milioni di euro e che il fatturato era minimo, che il finanziamento di 8 milioni di euro, in due tranche, seguito poco dopo una seconda apertura di credito, interveniva a fronte di una condizione tutt'altro che tranquillizzante della beneficiaria e delle società del gruppo. [...]

Quanto, poi, alla contestazione di avere impropriamente considerato il solo periodo intercorso tra l'inserimento in via telematica della richiesta - che rappresenta in ogni caso il primo momento formale di avvio della pratica - e la delibera del comitato esecutivo, non sono portati all'attenzione documenti ed attività conoscitivi precedenti di cui non si sia tenuto conto, venendo così ad essere confermata - conclude al riguardo la corte territoriale - la esaustività di quanto valutato, in particolare il rilievo di estrema brevità dell'istruttoria per finanziamenti elevati a favore di società in condizioni critiche (finanziamenti, peraltro, immediatamente distolti alla possibilità di verifica dell'impiego nelle causali per le quali erano stati richiesti ed approvati, e mai rimborsati, posti in posizione di incaglio già nel 2012 e di sofferenza nel 2014).

Concludendo, osserva questo Collegio come, alla stregua delle convergenti motivazioni delle pronunce di merito, ciò che viene nuovamente prospettato coi due motivi in scrutinio, non offra una decisiva



ricostruzione in palese contrasto con le motivazioni fornite, tale, cioè, da individuare il vizio di travisamento probatorio in questione.”

Vale la pena precisare che la sentenza irrevocabile in parola, di assoluzione e di declaratoria di estinzione per prescrizione in Cassazione con conferma della confisca, è acquisibile e utilizzabile, e non soltanto nei confronti dell'imputato BIANCONI, ai sensi e per gli effetti dell'art. 238 bis c.p.p. (ex multis: Sez. 2, Sentenza n. 1397 del 11/12/2007 Ud. (dep. 11/01/2008); Sez. 2, n. 52589 dep. 22/11/2018; Sez. 5, Sentenza n. 7993 del 13/11/2012 Ud. (dep. 19/02/2013); Sez. 1, Sentenza n. 11140 del 15/12/2015 Rv. 266338; conformi: sent. n. 12595 del 1998 Rv. 211768, sent. n. 8823 del 2009 Rv. 242767, sent. n. 4704 del 2014 Rv. 259414)

Sotto diverso e parallelo profilo va soggiunto che il materiale documentale menzionato nella sentenza in parola è stato acquisito anche nel presente processo, che testi Metrano, Supple, Cieri, Goffi, Foti, Magliola e Lanari, fonti di prova tra le altre in quel processo, sono stati sentiti anche in questo ed i verbali della deposizione resa del teste Lamanuzzi sono stati prodotti dal difensore dell'imputato Bianconi all'udienza del 6.6.2022 e le altre difese non si sono opposte e null'altro hanno osservato né al momento della produzione né alle successive udienze e nel corso della discussione finale, con ciò manifestando un consenso, pur non espresso in modo formale, all'utilizzabilità (v. per il principio Cass. Pen. Sez. 5, Sentenza n. 13895 del 14/01/2015 Ud. (dep. 01/04/2015); Sez. 5, Sentenza n. 9867 del 29/01/2014 Ud. (dep. 28/02/2014); Sez. 5, Sentenza n. 47014 del 08/07/2011 Ud. (dep. 20/12/2011).

2. Pronuncia di sentenza di non doversi procedere nei confronti dell'imputato COSTA Lauro.

Preliminarmente, in accoglimento delle concordi conclusioni delle parti, deve essere pronunciata sentenza di non doversi procedere nei confronti di COSTA Lauro in ordine ai reati a lui ascritti per essere questi estinti per morte dell'imputato. Come da certificato versato in atti l'imputato risulta, infatti, deceduto in data 12/12/2022. Né, alla luce delle risultanze istruttorie come di seguito verranno illustrate, ricorrono i presupposti, quanto meno con l'evidenza della prova ex art. 129 co. II c.p.p., per una pronuncia di proscioglimento.

3. Normativa bancaria per la concessione dei finanziamenti e normativa interna disciplinante la procedura per la concessione del credito nel Gruppo Banca Marche (c.d. filiera del credito): brevi cenni.

Preliminarmente appare opportuno soffermarsi per brevi cenni sulla normativa generale ed interna disciplinante la procedura per la concessione del credito, limitandosi, peraltro, al periodo temporale d'interesse per il presente procedimento, sì da poter delineare ruoli ricoperti e funzioni specificamente svolte in materia dagli odierni imputati ed accertarne, quindi, eventuali responsabilità personali.

La normativa primaria per la regolamentazione dell'attività bancaria contenuta nel T.U. Bancario (D.L.vo n. 385 dell'1/9/1993) disciplina specificamente solo particolari forme di credito - al Titolo II capo 6 ed al titolo VI capo 1bis - quali il credito fondiario ed alle opere pubbliche, il credito agrario e peschereccio, il credito immobiliare ai consumatori ed il credito ai consumatori etc..., demandando alla Banca d'Italia, che deve esercitare i poteri di vigilanza *"avendo riguardo alla sana e prudente gestione dei soggetti vigilati, alla stabilità complessiva, all'efficienza e alla competitività del sistema finanziario nonché all'osservanza delle disposizioni in materia creditizia"* (art. 5 co. I T.U. *"Finalità e destinatari della vigilanza."*), l'emanazione di disposizioni di carattere generale aventi ad oggetto, per quanto qui interessa, l'adeguatezza patrimoniale, il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni, il governo societario, l'organizzazione amministrativa e contabile, nonché i controlli interni e i sistemi di remunerazione e di incentivazione (art. 53 *"Vigilanza regolamentare"*).

Nell'area rimessa alla potestà regolamentare secondaria della Banca d'Italia, ed, in particolare, nel settore qui di interesse, l'Autorità di Vigilanza ha emesso la Circolare n. 263 del 27 dicembre 2006 *"Nuove disposizioni di vigilanza per le banche"*, poi confluita unitamente alla precedente Circolare n. 229 del 21 aprile 1999 *"Istruzioni di Vigilanza per le banche"* nella vigente Circolare n. 285 del 17/12/2013 *"Disposizioni di vigilanza per le banche"*. Si legge nel Titolo I - Capitolo 1 - Disposizioni comuni della Circolare n. 263/2006, per quanto qui interessa, che *"si richiede alle banche di dotarsi di una strategia e di un processo di controllo dell'adeguatezza patrimoniale, attuale e prospettica, rimettendo all'Autorità di vigilanza il compito di verificare l'affidabilità e la coerenza dei relativi risultati e di adottare, ove la situazione lo richieda, le opportune misure correttive"* ciò nell'intento di perseguire con maggiore efficacia gli obiettivi della regolamentazione prudenziale, sanciti dall'art. 5 TUB. con una *"misurazione accurata di un più ampio novero di rischi e una dotazione patrimoniale più strettamente commisurata all'effettivo grado di esposizione al rischio di ciascun intermediario; stimola le banche a migliorare le prassi gestionali e le tecniche di misurazione dei rischi"*. Un ruolo fondamentale nella gestione e nel controllo dei rischi è assegnato agli organi di governo societario a cui *"si richiede, tra l'altro, di individuare gli orientamenti strategici e le politiche di gestione del rischio, verificarne nel continuo l'efficacia e l'efficienza, definire i compiti e le responsabilità delle varie funzioni e strutture aziendali, assicurare, più in generale, l'adeguato presidio di tutti i rischi a cui l'intermediario può essere esposto."*

La normativa interna che disciplina la concessione del credito è contenuta nei seguenti regolamenti (quelli di BM rinvenibili nella cartella n. 4 della prodd. docc. del 27/1/2020 del P.M. e quelli di ML prodotti, nella preferibile versione contenente la cronologia degli aggiornamenti, nella cartella F2 della prodd. docc. della Difesa DELL'AQUILA all'udienza del 13/6/2022):

per Banca Marche:



- Regolamento della banca (fascicolo 100);
- Deleghe di potere (fascicolo 101);
- Regolamento del credito (fascicolo 112);
- Regolamento per il controllo del credito (fascicolo n. 151);

per Mediolending:

- Statuto, Regolamento interno, Codice Etico e deleghe di potere (fascicolo 10);
- Regolamento del credito (fascicolo 20);
- Perfezionamento delle operazioni di leasing (fascicolo 22).

Sembra utile riportare alcuni stralci del Fascicolo n. 112 *“Regolamento del credito”* nella parte introduttiva riguardante i principi guida da osservare nell’esercizio dell’attività creditizia anche allo scopo di misurare nel prosieguo quanto la prassi si sia allontanata dalle prescrizioni teoriche pur correttamente impartite. Quanto ai principi cui ci si deve primariamente attenere si legge che *“L’attività creditizia è l’obiettivo primario della Banca e deve essere esercitata con un’ottica di prudenza ed economicità. Allo scopo la Banca deve effettuare una attenta attività per la valutazione del rischio di credito, sia nella fase di concessione che in quella successiva di gestione del rapporto. In primo luogo deve essere verificato il merito creditizio del cliente...(OMISSIS)...Alla valutazione del merito creditizio, che costituisce il “rischio cliente”, deve essere associata la valutazione di una serie di fattori che concorrono ad incrementare il “rischio della banca”, quali: la durata della operazione, l’andamento del settore economico di riferimento, l’appartenenza a gruppi societari, il livello di inserimento rispetto al monte crediti erogato dal sistema, la presenza o meno di garanzie...(OMISSIS)...Il credito concesso va controllato giorno per giorno attraverso un costante aggiornamento del quadro informativo della posizione con l’acquisizione delle informazioni sulla piazza e la verifica dell’andamento del rapporto; all’aumentare del livello di rischio va, quindi, attivata tempestivamente una revisione della posizioni”*.

In merito all’attività istruttoria da espletare per la concessione del credito, si legge *“si rammenta che la Banca d’Italia fornisce precise indicazioni sulle attività che le banche dovrebbero porre in essere nel processo di erogazione del credito. In particolare le norme di vigilanza citano: “Nella fase d’istruttoria le banche debbono acquisire tutta la documentazione necessaria per effettuare un’adeguata valutazione del merito creditizio del prestatore, sotto il profilo patrimoniale e reddituale, e una corretta remunerazione del rischio assunto. La documentazione deve consentire di valutare la coerenza tra importo, forma tecnica e progetto finanziato; essa deve permettere l’individuazione delle caratteristiche e della qualità del prestatore, anche alla luce del complesso delle relazioni con lo stesso intrattenute. Nel caso di affidamenti ad imprese, ad esempio, sono acquisiti i bilanci (anche consolidati, se disponibili) nonché ogni altra informazione utile per valutare la situazione attuale e prospettica e prospettiva*

dell'azienda". Inoltre, le stesse norme precisano che: "è indispensabile che le banche abbiano in ogni momento una corretta percezione della propria esposizione nei confronti di ogni cliente o gruppo di clienti connessi, anche al fine di procedere, se del caso, ad una tempestiva revisione delle linee di credito".

Con riguardo, in particolare al bilancio, sempre nel Fasc. n. 112, al par. 1.3.5. "Analisi di bilancio" si ribadisce che "il documento fondamentale per valutare l'azienda rimane il bilancio, dal quale verificare la sua struttura patrimoniale/finanziaria ed economica." e che, quando le richieste di affidamento riguardano importi pari o superiori a 125.000 €. e soggetti con fatturato superiore a 500.000 €. – e, quindi, praticamente tutte le operazioni di finanziamento contestate – "L'inserimento dei bilanci nella procedura informatica ADI deve essere obbligatoriamente effettuato" e che "A supporto delle filiali, l'attività di inserimento dei dati in procedura viene effettuata dal Servizio Concessione Crediti, che, ad avvenuta elaborazione, provvede a ritornare alle filiali il documento ufficiale e il quadro di sintesi, sufficiente per formulare un primo giudizio sui valori di bilancio". Si ricorda, quindi, che "l'analisi di una serie storica di bilanci costituisce la base per costruire bilanci prospettici e fare previsioni sulla corretta evoluzione dell'azienda e, quindi, costituire ragione di maggior tranquillità del rapporto fiduciario instaurato o da instaurare."

Sembra utile riportare anche le previsioni contenute sempre nel ridetto Fasc. n. 112 in ordine alla concessione del credito a favore di soggetti appartenenti a gruppi economici che assumono indubbia rilevanza proprio in riferimento alle condotte in contestazione nel presente procedimento. In particolare al par. 1.3.6. "Gruppi aziendali" si legge: "In presenza di società appartenente ad un gruppo, la valutazione dell'affidabilità va condotta ricercando una visione unitaria ed integrata dell'intero gruppo e mediante informazioni sulle interdipendenze finanziarie ed operative delle varie società. L'esame delle singole realtà va integrata con l'analisi del bilancio consolidato...(OMISSIS)... permette di avere una visione più fedele della realtà aziendale. E' opportuno, in particolare, nel caso debba essere affidata soltanto una delle aziende appartenenti ad un gruppo, che i dati del bilancio consolidato vengano acquisiti ed integrati da informazioni che permettano di appurare le politiche di gruppo adottate per le diverse società, il ruolo occupato e prospettico delle stesse nell'ambito del gruppo....(OMISSIS)... In caso di affidamenti a più società appartenenti allo stesso gruppo finanziario, le proposte di nuovi affidamenti e/o di revisione di quelli in atto debbono essere esaminate ed inoltrate all'Organo deliberante congiuntamente in modo di avere una visione complessiva del rischio di gruppo. Si ritiene opportuno sottolineare che, mentre la visione complessiva del gruppo finanziario consente di effettuare una valutazione più puntuale dei fabbisogni finanziari e delle prospettive di sviluppo dell'attività, non bisogna, nel contempo, trascurare la verifica dell'aspetto patrimoniale delle singole aziende, determinante nell'eventuale recupero forzoso del credito concesso."



Analoghi concetti, seppur nell'ottica del controllo del credito, vengono ribaditi anche, nel Fascicolo n. 151 "Regolamento del controllo del credito" dove nella "Premessa" al pag. "1.1.Principi Guida" si legge: *"L'attività creditizia è l'obiettivo primario della Banca e deve essere esercitata con un'ottica di prudenza ed economicità. Allo scopo la Banca deve effettuare un'attenta attività per la valutazione del rischio di credito, sia nella fase di concessione che in quella successiva di gestione del rapporto. Il credito concesso va controllato giorno per giorno, attraverso un costante aggiornamento del quadro informativo della posizione, con l'acquisizione delle informazioni sulla piazza e la verifica dell'andamento del rapporto; all'aumentare del livello di rischio va quindi attivata, tempestivamente, una revisione della posizione. Figura chiave nella fase di valutazione e responsabile nella gestione del rischio di credito è il titolare della filiale (proponente o deliberante in fase di concessione e gestore della posizione), che più di altri dispone di informazioni sul cliente e può intervenire tempestivamente in caso di deterioramento del rapporto. Quando il rischio aumenta, l'obiettivo è di contenerlo adottando tempestivamente tutti gli strumenti necessari, quali: aumento del pricing (per adeguare il prezzo al maggior rischio di insolvenza); rafforzamento delle garanzie; riduzione dell'impegno; rientro progressivo della esposizione. Nel momento in cui si dovesse ravvisare la probabilità che l'attività del cliente non sarà in grado di generare i flussi finanziari necessari al servizio del debito, è opportuno predisporre prima possibile il rientro della esposizione. In questo caso risultano fondamentali il riconoscimento della situazione di non liquidità del cliente e la tempestività di intervento per tutelare le ragioni di credito della banca."*

Nei paragrafi successivi del medesimo regolamento – Fascicolo n. 151 – si dà inoltre atto che, proprio al fine della corretta valutazione del rischio in ogni sua fase dalla concessione alla gestione "La Banca si è dotata di procedure automatiche di controllo per l'elaborazione dei dati andamentali e aziendali, al fine di evidenziare le anomalie che si generano sulle posizioni e che, inoltre, permettono di attribuire ad ogni singolo cliente un "indice sintetico di rischio" denominato PUARC (Punteggio Unico Aziendale Rischiosità Cliente)". In particolare, il PUARC, come specificato al par. 2.4 del medesimo Fasc. n. 151, è un indice sintetico di rischio che viene calcolato mediante un algoritmo che pondera i vari punteggi dei singoli indicatori di rischio ("A.A. C.R." - Analisi Automatica flusso di ritorno della Centrale dei Rischi, "RIAN" - Rilevazione Anomalie, ADI - Analisi dinamica di impresa) ed espresso su una scala di valori per rischiosità crescente da 0 a 100, e consente, pertanto, di classificare la clientela per classi di rischiosità. Detto punteggio viene aggiornato mensilmente in sede di elaborazione del flusso di ritorno della Centrale Rischi, e, come si legge sempre nel citato Fasc. n. 151, il suo livello "oltre a determinare la classificazione della clientela in base al rischio di credito ha effetti in merito al rinnovo automatico di eventuali affidamenti a revoca scaduti di validità interna". In estrema sintesi, dunque, il P.U.A.R.C. in Banca Marche era il cardine del sistema di misurazione del rischio di credito di cui l'istituto si era dotato ed il

suo corretto rilievo iniziale e successivo aggiornamento era fondamentale ai fini della concessione e successiva gestione del credito.

Nella c.d. filiera del credito si distinguevano ruoli con funzioni tecnico-valutative, ruoli con funzioni proponenti e ruoli con funzioni deliberative, anche se - è doveroso precisare - non sempre le funzioni erano nettamente distinte ma talvolta si intersecavano anche in forza delle deleghe di potere.

In modo schematico, quanto a Banca Marche, la filiera del credito può così rappresentarsi:

Funzioni valutative:

- Filiale;
- Servizio Crediti Periferico;
- Capo Area Territoriale;
- Capo Servizio Concessione Crediti (imp. PACI Giuseppe dall'1.6.2005 al 7.7.2013);
- Capo Area Crediti (imp. BATTISTELLI Massimo dal 14.2.2005 al 31.3.2011);

Funzioni proponenti:

- Vice Direttore Generale Mercato (imp. VALLESI Stefano dall'1.8.2009 al 5.2.2013);
- Direttore Generale (imp. BIANCONI Massimo dal 10.4.2004 al 13.9.2012);

Funzioni deliberanti:

- Comitato Esecutivo;
- Consiglio di Amministrazione.

La Filiale di norma riceveva la richiesta di fido del cliente, curava l'istruttoria della pratica raccogliendo la documentazione e valutandola secondo le precise disposizioni dettate dal regolamento anzidetto di cui al Fascicolo 112, inseriva la richiesta e la documentazione nella pratica elettronica di fido (PEF) ed il capo Filiale, all'esito, se la pratica rientrava tra le proprie competenze deliberava, altrimenti esprimeva un parere tecnico sulla richiesta trasmettendo la pratica di fido al Servizio Crediti Periferico dell'area territoriale a cui apparteneva la filiale. A pag. 153 del Fascicolo n. 100 tra le missioni attribuite al Capo della filiale si legge *"Impostare l'attività di gestione delle pratiche di fido e gestire le conseguenti deliberazioni nell'ambito delle proprie facoltà, tenendo conto anche dei rating interni."*

Il Servizio Crediti Periferico effettuava un'analisi tecnico-valutativa suppletiva (il Fascicolo 100 a pag. 92 declinava le seguenti responsabilità in capo ai Servizi Crediti Periferici: *"Analizzare le richieste di affidamento per le pratiche che superano i poteri deliberativi delle filiali, controllandone il merito e la correttezza formale ed esprimere una valutazione relativamente agli aspetti economici, patrimoniali, reddituali, finanziari, e legali, utilizzando anche i rating interni nelle valutazioni formulate"*) al cui termine esprimeva un proprio parere inoltrando la pratica di fido al Capo Area Territoriale. Anche questi esprimeva un proprio parere tecnico valutativo sulla pratica di fido inoltrandola allo step superiore



costituito dal Servizio Concessione Crediti dislocato presso la struttura centrale di Jesi. Questo, almeno fino al Marzo 2010, quando con l'adozione del nuovo modello di presidio territoriale, più capillare, e l'istituzione delle Zone in sostituzione delle Aree Territoriali, ai capi zona sono stati conferiti poteri deliberativi molto limitati e sono stati esclusi dall'incombenza di apporre pareri sulle richieste di affidamento che esulavano dalle loro competenze mantenendo solo una funzione di supporto per le filiali di competenza nella gestione del rischio di credito (pag. 151 del Fasc. n. 100).

Al Servizio Concessione Crediti presso la sede centrale - il cui Responsabile è stato l'odierno imputato PACI Giuseppe dall'1.6.2005 al 7.7.2013- erano attribuiti compiti di massima responsabilità nell'ambito delle funzioni tecnico-valutative per la concessione del credito - ma anche nella successiva fase di monitoraggio e classificazione del credito - e precisamente *“Esaminare le proposte di assunzione di rischio creditizio che superano i limiti deliberativi dei Servizi Crediti (n.d.r. già Servizi Crediti Periferici) - ivi comprese le proposte di affidamento relative alle Istituzioni Finanziarie Italiane - valutando la completezza degli elementi di istruttoria, la corrispondenza degli stessi alle norme e alle direttive interne, la validità dell'impostazione tecnica del fido, i requisiti di affidabilità - supportati dalle risultanze delle analisi dei bilanci e dall'utilizzo dei rating interni, entrambi quali elementi essenziali nelle valutazioni formulate, - la redditività delle operazioni per le pratiche di competenza degli organi collegiali, gli eventuali elementi di mitigazione del rischio nonché l'esatta composizione degli eventuali gruppi finanziari. Verificare, nell'analisi delle proposte di affidamento, anche ai fini della valutazione dei grandi rischi, l'esposizione complessiva nei confronti della controparte (e delle eventuali controparti collegate) tenendo in considerazione i rischi derivanti dalla detenzione di strumenti finanziari. Deliberare le proposte di affidamento che rientrano nelle deleghe e nelle eventuali sub-deleghe ricevute, tenendo conto anche dei rating interni e formulare agli Organi Superiori pareri per le proposte di fido a questi sottoposte, in coerenza con le linee guida previste dalla Credit Risk Policy del Gruppo e nel rispetto dei livelli di servizio predefiniti (es. tempo di delibera). Gestire il caricamento dei fidi deliberati, per le pratiche di competenza propria o di organi superiori. Valutare le richieste di override del rating formulate dalla Rete e vagliate dai Servizi Crediti proponendo, eventualmente, anche una variazione del rating indicato; inoltrare le relative proposte corredate del proprio parere, nonché le eventuali proposte formulate d'iniziativa, al Servizio Controllo Rischi di Credito per l'attività di attribuzione del nuovo rating. Collaborare con il Servizio Controllo Rischi di Credito nella definizione di sistemi di scoring automatici. Valutare, per le pratiche di competenza degli organi collegiali, la coerenza del pricing proposto con il profilo di rischio della controparte/settore/paese e la tipologia di affidamento richiesto, formulando relativo parere. Provvedere, per le posizioni di competenza, alla revisione periodica delle linee di fido accordate e non rinnovate automaticamente. Effettuare la riclassificazione di Bilanci relativi*

a controparti di interesse per la Banca. Esaminare gli affidamenti proposti dalle Aziende del Gruppo formulando pareri di fattibilità da sottoporre agli Organi decisionali, secondo quanto stabilito dalla normativa di Gruppo. Predisporre periodicamente la reportistica sull'andamento dei crediti a livello Gruppo, Banca e singole Società del Gruppo. Supportare, per il tramite del Referente Interno, la Funzione di Compliance nel presidio del rischio di non conformità per quanto attiene alla normativa sul credito. Vigilare sulla regolarità operativa e sulla corretta applicazione della normativa interna del processo del credito (classificazione fidi e garanzie, coerenza strumenti di valutazione, censimenti anagrafici, legami societari, attribuzione SAE e RAE, fidi non operativi, ecc.). Seguire il fenomeno dei gruppi economici anche intervenendo direttamente nelle situazioni particolari (esposizioni rilevanti, variazioni della Capogruppo, ecc.)." (vedasi pagg. 87 e 88 del Fasc. n. 100).

Le pratiche di fido di competenza deliberativa degli organi collegiali erano, quindi, trasmesse al Capo Area Crediti – incarico ricoperto fino al 31.3.2011 dall'odierno imputato BATTISTELLI Massimo – i cui compiti in materia erano così delineati dal Fasc. n. 100 (pag. n. 86): *"Presidiare il processo di valutazione e concessione del credito per la Banca ed il Gruppo secondo i principi derivanti dalla Credit Risk Policy ed in funzione della rischiosità del cliente/segmento. Assicurare il monitoraggio andamentale del credito della Banca e la corretta classificazione a status di evidenza della clientela comune al Gruppo bancario, controllare le relative anomalie e finalizzare ogni azione utile ad evitare il deterioramento delle singole posizioni."*

Completato il passaggio attraverso tutti gli step delle funzioni tecnico-valutative, la pratica di fido, corredata generalmente di 5 (4 dopo il Marzo 2010 a seguito della riorganizzazione territoriale della Banca cui si è fatto sopra riferimento) pareri di natura tecnica non vincolanti sul merito creditizio del richiedente il fido e sulla bontà e convenienza dell'operazione di credito richiesta, passava agli organi proponenti – Vice Direttore Mercato e Direttore Generale - cui la normativa aziendale (Fascicolo 101 Deleghe di Potere) attribuiva il potere di proposta all'Organo Deliberante collegiale competente.

Il Vice Direttore Generale Mercato – incarico rivestito nel periodo di interesse dall'odierno imputato VALLESI Stefano - ricopriva il ruolo di organo proponente per le pratiche di fido di competenza deliberativa del Direttore Generale e dei livelli superiori (COE e CdA) e, rispetto a questi ultimi, la funzione proponente era svolta congiuntamente al Direttore Generale. In tale veste, partecipava alle riunioni del Comitato Esecutivo e del Consiglio di Amministrazione relazionando sulle pratiche di fido portate all'esame dell'organo deliberante. Egli rappresentava la massima funzione aziendale tecnica in materia creditizia cui faceva capo la responsabilità del settore crediti della Banca nella sua articolazione nei tre servizi di concessione, controllo e recupero del credito (in tal senso il Regolamento (Fasc. n. 100) indicava quali responsabilità del Vice Direttore Generale Mercato *"Sovrintendere e coordinare i processi*

di concessione, monitoraggio e recupero del credito della Banca e del Gruppo.”).

In posizione apicale nella funzione di proposizione della concessione del credito, si trovava, infine, il Direttore Generale che, come da previsioni statutarie, *“è capo degli uffici e del personale della società, esegue le deliberazioni degli organi amministrativi ed esercita le proprie attribuzioni nell'ambito di quanto stabilito dallo Statuto e dai regolamenti, nonché dalle deleghe conferitegli, al fine di assicurare l'unitarietà della gestione aziendale. Partecipa con funzioni consultive e propositive alle riunioni del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo ed assiste a quelle dell'assemblea”*. Per quanto qui interessa, in particolare, il Direttore Generale *“provvede all'istruttoria di tutti gli affari, sottoponendoli, secondo le rispettive competenze, al Consiglio di Amministrazione o al Comitato Esecutivo, con propria proposta per l'erogazione del credito e dispone per l'esecuzione delle relative deliberazioni”* (pag. 36 del Fascicolo n. 101 “Deleghe di potere”).

Conformemente al ruolo, funzioni e responsabilità attribuitegli dallo Statuto e dai regolamenti interni, il Direttore Generale Massimo BIANCONI nella riunione del Comitato Esecutivo del 7/6/2012 – contenuta nella cartella n. 1 della prodd. docc. del P.M. all'udienza del 27/1/2020 - affermava che: *“In ogni caso, come per tutte le delibere che vengono portate all'attenzione del Comitato Esecutivo e del Consiglio di Amministrazione, anche in relazione alle pratiche di fido, è il Direttore Generale ad assumersi la responsabilità finale ed esclusiva delle proposte di fronte agli Organi Superiori”*.

Come si evince dal Fasc. n. 101 “Deleghe di potere”, la complessa ripartizione delle competenze deliberative, in particolare tra gli organi collegiali posti all'apice della funzione deliberativa - Comitato Esecutivo e Consiglio di Amministrazione – avveniva in linea di massima in funzione degli importi dei fidi e delle specifiche materie trattate (vedansi disposizioni pagg. 40 e ss. del fasc. cit. e relativi all.ti).

Va precisato che le pratiche di concessione fido oggetto di contestazione nel presente procedimento ai capi A) ed E) sono state tutte deliberate dal C.O.E. o dal C.d.A.

Non dissimile da quella sin qui delineata con riferimento a Banca Marche, era la procedura di concessione del credito in Medioleasing.

Va preliminarmente precisato che Medioleasing, sebbene soggetto giuridicamente distinto da BM, operativamente, con riferimento allo specifico settore della concessione del credito qui in esame, era dipendente dalla capogruppo in quanto, come peraltro precisato nella premessa del fascicolo n. 22, il processo per il perfezionamento delle pratiche di leasing *“vede coinvolte oltre alle strutture aziendali di Medioleasing anche le reti di vendita della Capogruppo Banca Marche e della Cassa di Risparmio di Loreto S.p.A.”*.

Il primo step nella procedura di concessione del credito – così come si legge a pagg. 10 e ss. del fascicolo n. 22 - è rappresentato sempre dalla Filiale di BM o di Carilo (Cassa di Risparmio di Loreto sempre facente

parte del Gruppo BM) che cura la trattativa commerciale con il cliente e la prima redazione di un preventivo, quindi, inserendo il tutto nell'applicazione web della procedura SIL, raccoglie la richiesta di finanziamento da parte del cliente, istruisce la pratica secondo le dettagliate disposizioni di cui al fascicolo n. 20 "Regolamento del credito", valuta il merito creditizio del richiedente e formula un "parere di presentazione".

Viene, quindi, richiesta "conferma con "parere di fattibilità" da parte dei Servizi Crediti Periferici della Capogruppo o della Direzione Generale della CA.RI.LO.".

La richiesta di locazione viene, quindi, trasmessa al Servizio Crediti di Medioleasing che "verifica la documentazione a supporto della pratica, effettua la propria valutazione sia sul cliente che sul fornitore, secondo quanto previsto dal Fascicolo n. 20 Regolamento del credito, richiedendo, se del caso, ulteriori informazioni a corredo della richiesta...(OMISSIS)... Provvede quindi, alla delibera, se di competenza, o predisporre gli atti necessari per la delibera degli organi superiori." (pag. 17 del fasc. cit.).

Le maggiori competenze deliberative, anche nel caso di Medioleasing, spettano all'organo collegiale Consiglio di Amministrazione presso il quale la funzione proponente è svolta dal Direttore Generale (l'odierno imputato BARCHIESI nel periodo di interesse) le cui attribuzioni sono delineate dall'art. 23 dello Statuto (fascicolo n. 10) in analogia con quelle proprie del Direttore Generale di BM surriportate. Tra gli incarichi attribuitigli quello, per l'appunto, di "provvedere all'istruttoria di tutti gli affari della società, ivi compresi quelli relativi alla concessione ed erogazione del credito, sottoponendoli al Consiglio di Amministrazione con propria proposta e disporre per l'esecuzione delle relative deliberazioni."

La Circolare di Gruppo n. 2 del 27/7/2007 stabiliva, inoltre, che dovessero essere sottoposte alla Capogruppo per l'autorizzazione di fattibilità, le richieste di concessione delle linee di credito alla clientela, al verificarsi di determinate condizioni quali importo richiesto superiore a 2,5 mil. per soggetti non clienti del Gruppo bancario o superiore a 1 mil. per soggetti già affidati dal Gruppo per almeno 5 mil., anche con riferimento a richieste cumulative. La medesima Circ. prevedeva, inoltre, che le aziende del Gruppo bancario in ogni caso dovessero contenere il "limite individuale", in valore nominale, entro il 20% del proprio patrimonio di vigilanza. Detto ultimo limite poteva essere superato solo per deroga concessa, con adeguata motivazione, dal C.D.A. della Capogruppo.

Una volta deliberata la locazione finanziaria, il Servizio Crediti trasmette la pratica al Servizio Commerciale (di cui era Responsabile nel periodo di interesse l'odierno imputato CUICCHI Daniele) per la predisposizione e perfezionamento della contrattualistica, per l'acquisto del bene e la c.d. "messa in stipulato SAL" fino al termine dei lavori ed alla decorrenza della locazione finanziaria.

La dettagliata disciplina relativa alla gestione operativa dei leasing immobiliari, nella fase successiva alla



delibera, attribuita alla competenza e responsabilità del Servizio Commerciale, pure dettata dai fascicoli nn. 20 e 22 in esame, verrà più approfonditamente illustrata in seguito con riferimento al capo E) d'imputazione.

4. Sul capo A).

4.1 Il reato di bancarotta fraudolenta: premesse in diritto.

Il capo A) dell'imputazione, ascritto agli imputati AMBROSINI Michele Giuseppe, BATTISTELLI Massimo, BIANCHI Giuliano, BIANCONI Massimo, BRUSCIOTTI Bruno, PACI Giuseppe, PERINI Tonino e VALLESI Stefano, è articolato, nella prospettazione di accusa, come contestazione alternativa di bancarotta fraudolenta per distrazione o dissipazione del patrimonio della Banca (art. 216 comma 1 n. 1 l. Fall.) ovvero di bancarotta impropria per effetto di operazioni dolose (art. 223 comma 2 n. 2 l. Fall. – per mero refuso materiale nel capo d'imputazione è indicato art. 223 comma n. 1 L.Fall.).

La descrizione fattuale della articolata condotta contestata risulta poi strutturata con il riferimento ad un assai composito ed articolato elenco di finanziamenti erogati ad una serie di soggetti in violazione delle normative di settore e dei principi bancari, dunque, con abuso dei rispettivi poteri e violazione dei doveri da parte di ciascuno degli imputati ed in esecuzione di una strategia aziendale volta a favorire uno specifico segmento di clientela (cfr. capo A) di imputazione).

Nello specifico, gli elementi sintomatici della fraudolenza delle operazioni di concessione di finanziamento contestate vengono individuate nella contestazione come segue:

- istruttorie carenti tanto che le delibere di finanziamento risultano adottate a distanza di pochi giorni dall'inserimento della pratica nel sistema;
- omessa considerazione degli indicatori di rischio oggettivi;
- acquisizione di garanzie non effettive o con criticità;
- finalizzazione dell'importo erogato al risanamento di precedenti posizioni debitorie del cliente;
- concessione di reiterate proroghe dei medesimi finanziamenti.

Prima di procedere all'analisi in senso stretto della contestazione alternativa, è bene richiamare il principio generalmente riconosciuto per cui dall'accertamento giudiziale dello stato di insolvenza nei confronti della Banca discende il diretto assoggettamento degli operatori qualificati di quest'ultima alle disposizioni penali fallimentari in relazione ai fatti compiuti nel corso della gestione dell'istituto (cfr. Cass. Pen. Sez. 5, sentenza n. 32143 del 03/04/2013 Ud. (dep. 24/07/2013) Rv. 256086 – 01) ed ancora, proprio nella consapevolezza delle caratteristiche intrinseche e di alea propria dell'attività tipica dell'impresa bancaria, si è precisato che si è fuori dalla cosiddetta zona di rischio penale solo nel caso in cui dalla condotta contestata non derivi, in termini di idoneità, l'esposizione a pericolo del patrimonio dell'impresa (cfr. in termini Cass. Pen. Sez. 5, sentenza n. 18517 del 22/02/2018 Ud. (dep. 30/04/2018) Rv. 273073 – 01).



Ed invero, la prassi interpretativa di riferimento più recente ha affermato chiaramente che *“l’attività distrattiva dell’imprenditore bancario non deve essere valutata secondo regole sue proprie, connesse alla complessità dell’attività creditizia, ma, al pari di ogni altra attività d’impresa”* (cfr. Cass. Pen. Sez. 5, sentenza n. 13382 del 03/11/2020 Ud. (dep. 09/04/2021) Rv. 281031 – 03).

A ben vedere, dunque, l’attività distrattiva dell’imprenditore bancario non opera diversamente da quella dell’imprenditore comune sulla base del rilievo che la distrazione, *rectius* il distacco, del bene dal patrimonio dell’impresa, poi fallita, rileva in sé, ovvero a prescindere dalla forma e dalle modalità e finanche dalla tipologia di atto negoziale con cui viene attuata.

4.1.1 La contestazione alternativa

Si è detto che la contestazione di cui al capo A) risulta strutturata come alternativa nei termini indicati. Ebbene, va rilevato che tale modalità di struttura della contestazione per come operata con specifico riferimento ai diversi reati di bancarotta fraudolenta per distrazione, da un lato, e per bancarotta fraudolenta impropria per effetto di operazioni dolose, dall’altra, è del tutto ammissibile per come esplicitamente ritenuto dalla stessa giurisprudenza della Suprema Corte proprio con riferimento alle medesime indicate fattispecie incriminatrici (cfr. in termini Cass. Pen. Sez. 5, sentenza n. 27930 del 01/07/2020 Ud. (dep. 07/10/2020) Rv. 279636 – 01).

Ed invero, brevemente, con riferimento alla stretta ammissibilità della modalità indicata di contestazione, v’è da dire che la medesima citata prassi interpretativa di riferimento, sin da epoche più risalenti (cfr. Sez. 1, n. 2112 del 22/11/2007 - dep. 2008, Laurelli, Rv. 238636; n. 38245 del 2004 Rv. 230373; n. 10109 del 2007 Rv. 236107; Sez. 6, n. 37624 del 14/06/2019, Naro, Rv. 277199; Sez. 6, n. 11487 del 13/09/2018 - dep. 2019, Mezzasalma, Rv. 275427), ha, per l’appunto, chiarito che la stessa è legittima in tutte quelle situazioni nelle quali l’attività istruttoria dibattimentale appare necessaria al fine di meglio delineare la qualificazione dei fatti contestati e ciò sia se con riferimento a diverse fattispecie incriminatrici, come nel caso che occupa, sia se in relazione a fatti concreti alternativi e senza che ciò comprima in alcun modo le esigenze difensive dell’imputato che, per vero, è anzi posto nella condizione più ampia di conoscenza rispetto ai possibili sviluppi dibattimentali. Peraltro, proprio con riferimento a tale ultimo precipuo aspetto, si è evidenziato ancora che alla base della stessa alternatività della contestazione – *sub specie* di possibile, ma prospettata, diversa qualificazione giuridica dei fatti che, certamente nella loro intrinseca materialità devono risultare oggetto di specifica descrizione – vi è la tutela del diritto di difesa che lungi dall’essere compresso o compromesso, può, anzi, ben esplicarsi nella massima estensione.

Alla luce di tutto quanto appena argomentato, a ben vedere, la contestazione alternativa prospettata dall’accusa e, dunque, nota *ab origine* – proprio nella misura in cui consente di contestare nel merito, *rectius* di difendersi miratamente ed ampiamente nel processo – risulta sufficiente ad escludere in radice



qualsivoglia limitazione del diritto al contraddittorio che, di contro, trova la sua massima estensione nei confini indicati e ciò anche alla luce dei principi sistematici ed informativi provenienti dalle indicazioni della Corte Europea dei diritti dell'uomo e di cui alla pronuncia Corte EDU 11 dicembre 2007, Drassich c. Italia (cfr. Cass. Pen. 27930/2020 sopra citata).

Nel caso di specie le difese degli imputati hanno contestato a ben vedere nel corso del processo non la natura alternativa della contestazione, quanto la dichiarata selezione tra le due alternative effettuata nel corso del dibattimento da parte dell'ufficio di Procura con riferimento alla qualificazione del delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione o dissipazione del patrimonio della Banca, diversamente da quanto in precedenza sostenuto nel corso delle fasi dell'udienza preliminare.

Ebbene, ritiene il Collegio che alcuna compressione sussista nel caso di specie con riferimento all'esplicazione massima del diritto di difesa e che, anzi, per come strutturata e funzionalmente diretta, per quanto visto, la contestazione alternativa è destinata propriamente a "risolversi" nelle dinamiche dibattimentali alla luce degli esiti dell'istruttoria e della massima esplicazione del contraddittorio tra le parti.

A ciò si aggiunga che, a ben vedere, la selezione per come operata dall'ufficio di Procura, proprio poiché relativa a profili strettamente qualificatori della condotta, non ha alcuna efficacia vincolante per il giudice cui solo spetta il potere-dovere di procedere alla corretta qualificazione giuridica del fatto contestato e tanto esclude, evidentemente ed a monte, qualsivoglia compressione del diritto di difesa.

Peraltro, questo Collegio ritiene che già sulla base della rappresentazione in fatto delle condotte contestate al capo A), alla luce delle concordi indicazioni interpretative di riferimento per come meglio richiamate in seguito, l'inquadramento giuridico delle medesime andava operato rispetto al reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione.

Ciò premesso in via generale ed astratta in relazione alla contestazione alternativa, nel caso di specie, ad avviso del Collegio le condotte contestate, per come emerse nel corso del processo nella rispettiva struttura ed organizzazione attuativa complessiva, integrano il delitto contestato come ritenuto.

Ed invero, all'esito dell'istruttoria svolta, la condotta complessivamente contestata, per come emersa, di concessione dei finanziamenti in totale spregio delle norme di settore e dei principi bancari, per come si vedrà esaminando nel dettaglio le varie operazioni di finanziamento (vedasi par. 4.2 e segg.) riportate nella sotto elencazione del capo A) di imputazione - ma anche si vedrà del capo E) -, integra pienamente e propriamente la condotta di distrazione fraudolenta dei beni, *rectius* del denaro, dell'istituto di credito dichiarato insolvente.

In particolare, l'istruttoria dibattimentale, per come si dirà, ha restituito prova granitica delle violazioni elencate nei capi di imputazione e vieppiù della sistematica, programmata e reiterata nel tempo adozione



seriale di tali modalità operative in un deviato meccanismo gestionale della banca ideato e portato avanti dalla direzione generale con il concorso dei soggetti tecnici preposti, rispettivamente, all'area crediti ed al servizio concessione crediti.

4.1.2 Il delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione patrimoniale

Prima di procedere nella specifica analisi degli elementi acquisiti nel corso del dibattimento con riferimento alle erogazioni contestate, appare necessario premettere un breve inquadramento generale della fattispecie incriminatrice ritenuta applicabile al caso di specie onde, successivamente, operare il giudizio di contestualizzazione dei dati probatori rispetto alle regole giuridiche di riferimento in relazione alla materialità del reato.

Ed invero la materialità della condotta distrattiva richiama e, dunque, richiede la stabile fuoriuscita di un bene dal patrimonio della società fallita in modo tale da impedirne l'apprensione da parte degli organi fallimentari cui va aggiunta la presenza di indici di fraudolenza che qualificano la condotta per la finalità di frode per la massa dei creditori, la cui tutela è *ratio* delle previsioni penali in materia fallimentare ed il cui interesse alla conservazione della garanzia offerta dall'integrità patrimoniale dell'imprenditore risulta lesa dalla condotta posta in essere.

La tipicità della condotta distrattiva accede, in altri termini, a qualsiasi atto di disposizione patrimoniale affetto da anomalie genetiche o funzionali (componente materiale della condotta connotata da fraudolenza) e dal quale deriva una diminuzione patrimoniale con conseguente lesione degli interessi della massa dei creditori (effetto o evento della condotta).

A tale specifico proposito, poi, v'è da segnalare che non deve confondersi il piano dell'esposizione a pericolo concreto, elemento di per sé sufficiente ad integrare il reato in disamina, da quello del danno alla massa dei creditori, requisito, di contro, non richiesto dalla norma incriminatrice e ciò in quanto il legislatore ha inteso reprimere la condotta diretta alla sottrazione con possibilità concreta di danno per i creditori.

Proprio alla luce di tale ricostruzione, peraltro, i fatti di distrazione ben possono rilevare penalmente una volta che sia intervenuta la dichiarazione di fallimento a prescindere dal momento in cui siano stati commessi, dunque, anche ove compiuti in epoca in cui l'impresa non versava in stato di insolvenza (cfr. Cass. Pen. Sezioni Unite n. 22474 del 31/03/2016, Rv. 266805).

Più in generale, dunque, alla luce di quanto esposto, il delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione si atteggia a reato di pericolo concreto per la cui integrazione, quindi, non è necessaria la prova che la condotta tipica abbia determinato un effettivo pregiudizio ai creditori, ma è richiesta l'idoneità dell'atto distrattivo a creare pericolo per la consistenza del patrimonio della società in relazione alla futura tutela della massa dei creditori con l'ulteriore precisazione interpretativa che, sebbene ai fini della sussistenza



del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale non sia necessaria l'esistenza di un nesso causale tra il fatto distrattivo ed il successivo fallimento, ugualmente la natura di reato a pericolo concreto richiede che il medesimo fatto abbia cagionato un effettivo depauperamento del patrimonio dell'impresa che diviene certamente apprezzabile al momento dell'intervento della dichiarazione di fallimento (cfr. in termini Cass. Pen. Sez. 5 n. 17819 del 24.03.2017, Rv. 269562).

In tale qualificazione generale, si è precisato ulteriormente che l'accertamento processuale dell'elemento oggettivo della pericolosità in concreto del fatto distrattivo, al pari che, per come meglio si dirà, del dolo, passa attraverso il rintraccio dei cosiddetti indici di fraudolenza che accompagnano l'attuazione della medesima condotta e che, a mero titolo esemplificativo, la prassi interpretativa di riferimento ha individuato nella disamina della condotta alla luce della condizione patrimoniale e finanziaria dell'azienda, nel contesto in cui l'impresa ha operato, specie nel caso di cointeressenze dell'amministratore, e nella irriducibile estraneità dell'agire rispetto a canoni di ragionevolezza imprenditoriale (cfr. Cass. Pen. Sez. 5 n. 38396 del 23/06/2017 Rv. 270763).

Si è chiarito, ancora, sempre in punto di materialità della condotta, che non è richiesto alcun nesso causale tra la condotta ed il dissesto dell'impresa; tale nesso non è, peraltro, ricompreso nemmeno nello spettro del dolo, al pari della consapevolezza dello stato di insolvenza dell'impresa e dello scopo di recare pregiudizio ai creditori, nella misura in cui il coefficiente psicologico si atteggia a dolo generico rappresentato dalla consapevole volontà di dare al patrimonio sociale una destinazione diversa da quella di garanzia per come esposto (cfr. Sezioni Unite 2016 sopra citata).

Sull'elemento soggettivo si tornerà in ogni caso nel prosieguo della motivazione al fine di valutare la stessa riferibilità soggettiva delle condotte a ciascuno degli imputati sulla base dei ruoli da ciascuno ricoperti (vedasi, rispettivamente, par. 4.1.5 e 4.3).

Si è poi sempre ritenuta sin da epoca risalente – per come sopra già esposto con riferimento a pronuncia più recente – la piena configurabilità e rilevanza dell'attività distrattiva illecita costituita dalla concessione di affidamenti e finanziamenti nel contesto di attività di un istituto di credito senza le necessarie garanzie ed in violazione delle norme bancarie di riferimento, dunque, in conflitto con le finalità del corretto esercizio dell'attività bancaria stessa, esorbitando da quest'ultima e collocandosi in un contesto di anomalie attuative e finalistiche.

Peraltro, in applicazione di tali principi è stata ritenuta la rilevanza penale in termini di bancarotta fraudolenta per distrazione proprio dell'attività di reiterata ed indiscriminata concessione di credito per somme cospicue di denaro in violazione delle regole di sana e prudente gestione bancaria e con riferimento, in termini fattuali, a erogazioni ripetute verso imprenditori non affidabili, gravati già da posizioni critiche, dunque, non in grado di rientrare del debito in maniera fisiologica e nei cui confronti

viene a crearsi un incremento delle esposizioni debitorie senza concrete aspettative di rientro (cfr. in termini Cass. Pen. Sez. 5 sentenza n. 13382 del 03/11/2020 Ud. (dep. 09/04/2021) Rv. 281031, nonché n. 18517 del 22.02.2018, Rv. 273073).

4.1.3 L'unicità del reato di bancarotta fraudolenta per distrazione

In disparte la natura della condotta distrattiva in generale di cui si è già detto, nel caso di specie, deve preliminarmente comprendersi se la molteplicità dei fatti distrattivi descritti nella loro serialità e ripetitività al capo A) di imputazione implichi la sussistenza di più reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione, ovvero se, diversamente, si sia in presenza di una condotta unitaria solo eventualmente plurima o con pluralità di atti.

Si tratta evidentemente di questione di non poco momento in concreto nella misura in cui la stessa implica di conseguenza l'integrazione, da una parte, di più distinti reati in concorso-continuazione, ovvero, dall'altra, di un solo reato perfezionato dal compimento di uno solo dei fatti tipici e che resta unitario anche in presenza di altre distinte condotte ugualmente tipiche.

Si tratta, altresì, di questione di teoria generale del diritto che riverbera, a ben vedere, i suoi effetti anche sulla consistenza della contestazione di cui al capo E) per come meglio si vedrà nel prosieguo (vedasi par. 5.2), nella misura in cui, per come contestata quest'ultima imputazione, si è pur sempre in presenza di una condotta distrattiva del patrimonio di Banca delle Marche sebbene in via indiretta, ovvero per il tramite dell'incidenza delle condotte ivi descritte sul patrimonio di Medioleasing spa.

Al riguardo, punto di partenza per la ricostruzione generale della fattispecie incriminatrice in analisi di bancarotta fraudolenta di cui all'art. 216 l. Fall. è certamente la pronuncia delle Sezioni Unite Penali della Corte di Cassazione (cfr. sentenza n. 21039 del 27.01.2011 Rv. 249665 – Loy) che, a partire dall'inquadramento della fattispecie incriminatrice in disamina nella categoria della disposizione a più norme, ha chiarito come, per l'appunto in tema di reati fallimentari, la consumazione di più condotte tipiche di bancarotta nel contesto della stessa procedura concorsuale implica che ognuna di esse conservi la propria autonomia e, dunque, le varie condotte, nelle proprie rispettive consistenze, integrino un concorso di reati unificati ai soli fini sanzionatori secondo lo speciale regime di cumulo giuridico previsto dalla cosiddetta continuazione fallimentare di cui all'art. 219, comma secondo, l. Fall.

Quanto appena rilevato, tuttavia, va contestualizzato nella stessa struttura interna della disposizione normativa di cui all'art. 216 l. Fall. nella misura in cui se, da una parte, tale ultima norma, per come esposto, prevede distinte ipotesi di reato affatto eterogenee tra loro per materialità ed oggettività giuridica – ci si riferisce evidentemente all'elenco numerato riportato al primo comma della disposizione normativa ed alla ipotesi di cui al comma terzo della medesima fattispecie – dall'altro lato, enuncia, all'interno delle stesse categorie per come individuate e, per così dire, per tipologia, norme a più fattispecie alternative o



fungibili – si pensi, appunto, alle condotte di distrazione, occultamento, dissimulazione, dissipazione o distruzione di cui al n. 1 della comma 1, ovvero di sottrazione, distruzione o falsificazione di cui al n. 2 del medesimo comma 1.

Ebbene, è con riferimento a tale seconda elencazione che più specificamente si pone la questione dell'unitarietà o meno delle plurime condotte, come, a ben vedere, è nel caso di specie vieppiù in ragione dell'unicità del bene che ne rappresenta l'oggetto, ovvero il denaro che rappresenta la diretta consistenza del patrimonio della banca.

Si è, allora, affermato in via interpretativa, per vero in relazione non alla specifica situazione dei reati fallimentari, ma più in generale nelle ipotesi delittuose a condotte alternative, che il punto di osservazione deve avere come riferimenti, da una parte, l'omogeneità della lesione allo stesso bene giuridico e, dall'altra, la contiguità temporale delle condotte poste in essere; criteri in presenza dei quali può ben ritenersi l'unitarietà dell'azione rilevante anche ove posta in essere mediante una pluralità di atti.

Peraltro, sin da epoca più risalente (cfr. Cass. Pen. Sez. 5, n. 5158 del 27.02.1992, Rv. 189956) la prassi interpretativa in materia di reati fallimentari ha sostenuto, nei casi siffatti, l'unicità del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, con conseguente esclusione della continuazione in presenza di plurimi fatti distrattivi, dissimulativi, dissipativi, distruttivi ovvero di occultamento, contestualmente affermando finanche la sussistenza di *bis in idem* nel caso di successivo giudizio per una ulteriore condotta di distrazione di denaro. Ed invero proprio con riferimento a tale ultima tipologia di condotta si è, altresì, affermato che l'eventuale successivo e distinto fatto distrattivo resta assorbito nel disvalore dell'unico reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale sulla base del rilievo per cui la condotta tipica di distrazione ben può essere attuata mediante uno o plurimi atti nell'ambito di uno stesso fallimento senza che l'eventuale serialità delle condotte integri altrettanti reati ricorrendo, invece, l'ipotesi di un reato a condotta eventualmente plurima (cfr. Cass. Pen. Sez. 5 n. 1762 del 28.11.2007, Rv. 239096).

Più recentemente, peraltro, il richiamato principio di unitarietà del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione, per quanto qui di stretto interesse, risulta attualizzato e precisato e vieppiù ulteriormente applicato proprio con riferimento ad ipotesi concrete affatto analoghe e sovrapponibili a quello per cui è processo.

Ed invero, si è sostenuta ancora l'unicità del delitto di bancarotta distrattiva, a partire proprio dalla struttura di quest'ultimo, per la cui integrazione, ripetesi, non è richiesta l'esistenza o l'accertamento di un nesso eziologico tra il singolo atto dispositivo patrimoniale ed il venir meno della consistenza patrimoniale, pur in presenza di numerose e reiterate condotte di finanziamento per somme ingenti di denaro in violazione delle regole di sana e prudente gestione bancaria sul presupposto della comune incidenza delle singole condotte su uno stesso bene giuridico rappresentato dall'integrità del patrimonio

dell'istituto bancario per sua natura destinato alla tutela degli interessi dei creditori (cfr. Cass. Pen. Sez. 5, n.18517 del 22.02.2018, Rv. 273073).

Tale segmento interpretativo risulta, poi, ulteriormente precisato e ribadito alla luce dei principi affermati della pronuncia a Sezioni Unite Loy sopra richiamata nel senso che l'unitarietà del reato in presenza di condotte distrattive plurime ricorre, nell'ambito della medesima procedura concorsuale, in presenza di fatti lesivi dello stesso bene giuridico (come nel caso di Banca delle Marche l'integrità del patrimonio del debitore insolvente) ed attuati in contiguità temporale tra loro con la conseguenza per cui resta possibile l'esistenza di una continuazione tra distinti atti della medesima tipologia ove questi siano "*distinti sul piano ontologico, psicologico e funzionale ed abbiano ad oggetto beni specifici differenti*" (cfr. Cass. Pen. Sez. 5 n. 4710/2019, Rv. 278156).

Ebbene, la contestualizzazione dei richiamati criteri operativi al caso per cui è processo, in particolare alle condotte descritte per come emerse e di cui al capo A) (e per come si è anticipato, e per come meglio si dirà nel prosieguo, anche al capo E) conducono chiaramente a ritenere che si tratti in tutti i casi di condotte distrattive del medesimo oggetto, attuate con identiche e seriali modalità operative senza soluzione di continuità nel periodo temporale in cui gli imputati hanno operato all'interno della Banca delle Marche in attuazione di una modalità operativa pianificata e ciò conduce pacificamente a ritenere che si tratta di un unico delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione attuato con più condotte.

4.1.4 Il concorso dell'*extraneus*

Si è detto che il delitto di cui al capo A) di imputazione risulta ascritto anche agli imputati Battistelli Massimo e Paci Giuseppe nelle indicate qualità di, rispettivamente, capo area crediti e capo servizio concessioni crediti di Banca delle Marche.

Nella ricostruzione dei principi interpretativi di riferimento va, pertanto, brevemente esaminata anche la tematica relativa al concorso dell'*extraneus* nel reato di bancarotta fraudolenta per distrazione.

A tal proposito ed in linea generale va segnalato che al fine di ritenere sussistente la responsabilità concorsuale del soggetto estraneo nel reato proprio è sufficiente l'incidenza causale della sua condotta e la consapevolezza in capo allo stesso del fatto tipico illecito posto in essere dal soggetto qualificato, per l'appunto, suo concorrente *intraneus* (cfr. in termini Cass. Pen. Sez. V sentenza n. 37194 del 11/07/2019 Ud. (dep. 05/09/2019) Rv. 277340 – 01) con la conseguenza applicativa per cui la responsabilità concorsuale del soggetto esterno deriva dall'efficienza della sua attività di cooperazione, anche in ipotesi solo di agevolazione o di istigazione, con il fallito nella produzione dell'evento per come sopra definito. Elemento centrale di valutazione diviene, allora, la relazione del fatto dell'estraneo con la condotta del soggetto concorrente, titolare della qualifica del reato proprio, e non anche quella con il fatto distrattivo in sé e per sé considerato nella misura in cui il tema di accertamento non è il contributo da parte del



concorrente estraneo al depauperamento dell'impresa, quanto, diversamente, il contributo alla condotta del soggetto intraneo con la conseguenza per cui non è richiesta la conoscenza dello stato di dissesto dell'impresa in capo al concorrente non qualificato, essendo, diversamente, sufficiente la volontà di contribuire alla condotta propria con la consapevolezza che quest'ultima può concretamente determinare un depauperamento del patrimonio sociale (cfr. al riguardo Cass. Pen. Sez. V n.18517 del 22/02/2018, Rv. 273073, nonché n. 4710 del 14/10/2019 Rv. 278156).

Proprio con riferimento alla consistenza dell'elemento psicologico, sulla base della illustrata ricostruzione giuridica generale del delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione, si è ribadito, poi, che in capo al soggetto estraneo non è necessaria la specifica conoscenza del dissesto della società, che ove ricorrente e dimostrata può ben rappresentare elemento sintomatico della consapevolezza di arrecare danno ai creditori, ma ciò non significa che tale consapevolezza non possa essere ricavata da altri fattori, quali l'entità delle operazioni economiche e la loro negativa incidenza sul patrimonio dell'impresa (cfr. Cass. Pen. Sez. 5 n. 16579 del 24/03/2010 Rv. 246879).

4.1.5 L'elemento soggettivo del reato di bancarotta fraudolenta per distrazione – il dolo dei consiglieri di amministrazione

Si è già illustrata innanzi la componente psicologica del delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione. Si è visto, per vero, che il dolo si atteggia a generico ed è rappresentato dalla consapevole volontà di attribuire al patrimonio sociale una destinazione diversa da quella propria di garanzia; pertanto, non è richiesto che il coefficiente psicologico della condotta copra elementi quali il dissesto o lo stato di insolvenza dell'impresa, né è richiesto in capo al soggetto agente lo scopo di arrecare pregiudizio alla massa dei creditori.

Tali principi risultano attualizzati come segue: *“il delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione è reato a dolo generico, per la cui sussistenza non è necessaria non solo la volontà di cagionare il fallimento, ma neanche la consapevolezza dello stato di insolvenza dell'impresa, né lo scopo di recare pregiudizio ai creditori, essendo sufficiente la consapevole volontà di dare al patrimonio sociale una destinazione diversa da quella di garanzia delle obbligazioni contratte, con la rappresentazione della pericolosità della condotta distrattiva, da intendersi come probabilità dell'effetto depressivo sulla garanzia patrimoniale che la stessa è in grado di determinare e, dunque, la rappresentazione del rischio di lesione degli interessi creditori tutelati dalla norma incriminatrice”* (cfr. Cassazione Penale sez. V - 17/02/2022, n. 12198).

La qualificazione del dolo come generico implica, poi, la astratta configurabilità dell'elemento soggettivo anche in termini di dolo eventuale secondo gli indici sintomatici della relativa sussistenza per come elaborati in via interpretativa.



A tale ultimo riferimento, al fine di ancorare tale categoria soggettiva ad elementi concreti riconoscibili, vieppiù al fine di distinzione rispetto alla figura di confine della colpa cosciente, la giurisprudenza ha individuato degli indicatori da cui poter desumere l'adesione soggettiva del soggetto agente all'evento specifico realizzatosi nel caso di specie in concreto; tali indicatori sono "a) la lontananza della condotta tenuta da quella doverosa; b) la personalità e le pregresse esperienze dell'agente; c) la durata e la ripetizione dell'azione; d) il comportamento successivo al fatto; e) il fine della condotta e la compatibilità con esso delle conseguenze collaterali; f) la probabilità di verificazione dell'evento; g) le conseguenze negative anche per l'autore in caso di sua verificazione; h) il contesto lecito o illecito in cui si è svolta l'azione nonché la possibilità di ritenere, alla stregua delle concrete acquisizioni probatorie, che l'agente non si sarebbe trattenuto dalla condotta illecita neppure se avesse avuto contezza della sicura verificazione dell'evento" (cfr. Cass. Pen. Sez. 4 sentenza n. 14663 del 08/03/2018 Ud. (dep. 30/03/2018) Rv. 273014 – 01).

Tuttavia, non può non tenersi nella dovuta considerazione la struttura complessa nella quale risultano collocati ed hanno operato gli imputati chiamati a rispondere del delitto *sub A*) e le rispettive qualifiche formali ed operative al fine di valutare la concreta riconducibilità, *rectius* attribuibilità, giuridica e, per l'appunto soggettiva, delle condotte per come ricostruite.

Ed invero la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha elaborato orientamenti interpretativi specifici in punto di elemento soggettivo in casi siffatti e, in specie, con riferimento alla posizione degli amministratori privi di delega e dei componenti del comitato esecutivo (cfr. sul tema Cass. Pen. Sez. 5 sentenza n. 42519 del 08/06/2012 Ud. (dep. 02/11/2012) Rv. 253765 – 0).

In particolare, in seguito alla riforma della disciplina delle società di cui al d.Lgs. 6/2003, si è preso atto a livello interpretativo della modifica del quadro normativo dei doveri in capo ai soggetti preposti alla gestione delle società, incaricati di un obbligo di ragguaglio informativo, con conseguente alleggerimento degli oneri e delle responsabilità degli amministratori privi di deleghe per i quali ultimi non vi è più, in seguito per l'appunto al 2003, l'obbligo di vigilanza generale sull'andamento della gestione, ma un onere di agire informati che si traduce in un potere, connotato da doverosità, di richiedere informazioni senza che, tuttavia, tale potere assuma le caratteristiche di autonomia nella sua esplicazione pratica, dovendo, dunque, passare sempre attraverso la richiesta ai soggetti formalmente incaricati della gestione della società.

All'evidenza l'illustrato ripensamento funzionale interno alle organizzazioni complesse riverbera effetti anche in termini di responsabilità penale dei medesimi singoli soggetti sia ai fini della valutazione delle condotte attive – come, a ben vedere, è nel caso che occupa in cui si tratta di vagliare il contributo alla condotta illecita per come emersa attuato dai consiglieri di amministrazione e componenti del comitato



esecutivo mediante il voto favorevole espresso nelle sedute degli organi deliberativi le singole pratiche di finanziamento – che di quelle omissive, attraverso il ripensamento della posizione di garanzia in capo al consigliere non operativo nella acquisita consapevolezza che la clausola di equivalenza di cui all'art. 40, comma 2, c.p. accede, nei casi in disamina, ad incriminazioni sottostanti connotate da una componente chiaramente dolosa.

Si è, poi, ulteriormente chiarito, con riferimento allo specifico tema, che va necessariamente considerato, altresì ed in tutti i casi, il bagaglio professionale e di esperienza propri del singolo amministratore.

L'esigenza appena riportata, per vero, risulta confermata anche dall'analisi della relazione di accompagnamento al testo legislativo della riforma societaria citata, laddove è affermata la necessità di evitare forme di estensione della responsabilità degli amministratori privi di deleghe.

I principi appena sintetizzati si sono concretizzati, allora, in affermazioni interpretative a tenore delle quali può, in astratto, sussistere il dolo dell'amministratore privo di delega solo nei casi in cui venga accertato che lo stesso sia concretamente venuto a conoscenza di elementi sintomatici della ricorrenza, o al più del rischio di quest'ultima, di un evento pregiudizievole per la società, ovvero del cosiddetto segnale di allarme, dovendosi necessariamente distinguere tra la posizione dell'amministratore che scelga di restare inerte – così esponendosi a responsabilità penale – rispetto a quella di chi continui a riconoscere fiducia, anche in ipotesi in maniera errata, nelle capacità gestionali di altri – destinatario, in quest'ultimo caso, di un mero addebito di colpa non sufficiente a riferirgli, ad esempio, la dolosa condotta di bancarotta. La prassi interpretativa di riferimento, poi, ha ulteriormente chiarito al riguardo, con riferimento dunque alla consistenza dei cosiddetti segnali di allarme e del grado della loro conoscenza in capo all'amministratore non esecutivo, che gli stessi – per l'appunto intesi come sintomi, secondo massime di esperienza o criteri di valutazione professionale, del pericolo dell'evento – devono avere ad oggetto precipuamente operazioni anomale e devono essere qualificati in termini di indizi gravi, precisi e concordanti in relazione alla capacità dimostrativa della consapevolezza in capo allo stesso amministratore sia della necessità di attivare le ulteriori fonti conoscitive (come si è visto poc'anzi la richiesta di informazioni), sia della messa in opera di tutte le iniziative a sua disposizione dirette ad impedire gli eventi concretamente percepiti (cfr. in termini Cassazione penale sez. V - 22/03/2016, n. 35344).

Ulteriore concorde affermazione di principio relativamente allo specifico tema in disamina è, poi, quella per cui gli specifici contenuti del dovere di agire informati e di quello, per così dire, di allerta, per come sopra illustrati, vanno necessariamente valutati, per come anticipato, sulla base del bagaglio di esperienza e cognizione professionale del singolo soggetto che ricopre la qualifica in questione.

Proprio in tal senso, poi, la medesima giurisprudenza ritiene in astratto configurabile, nei citati spazi



operativi, una responsabilità dell'amministratore privo di delega anche a titolo di dolo eventuale con la precisazione, tuttavia, della non sufficienza a tali fini della rappresentazione di una mera possibilità dell'evento, ma con necessità, di contro, di una concreta prospettiva di probabilità dello stesso che sia oggetto di rappresentazione in capo all'amministratore stesso; diversamente opinando si resterebbe nello spettro della conoscibilità e, dunque, della colpa.

Più recentemente i suddetti principi risultano attualizzati e precisati sulla base del rilievo per cui se pur è certamente vero che l'assunzione della carica di amministratore implica la parallela assunzione di doveri di vigilanza e controllo, è altrettanto vero che il mancato adempimento dei medesimi obblighi non comporta di per sé un automatico sconfinamento nel dolo, anzi, rimanendo nello spettro della colpa di per sé incompatibile con la volontarietà dell'evento sotteso alle condotte di bancarotta fraudolenta (cfr. Cass. Pen. Sez. 5 Sentenza n. 42568 del 19/06/2018 Ud. (dep. 27/09/2018) Rv. 273925 – 0).

4.2 L'analisi delle condotte contestate al capo A)

Richiamati i canoni interpretativi di riferimento, vanno a questo punto esaminate le condotte contestate al capo A) di imputazione per come emerse e risultate dimostrate all'esito dell'istruttoria dibattimentale al fine di operarne il relativo giudizio di contestualizzazione.

Ed invero all'esito del dibattimento è risultata dimostrata l'attuazione sistematica, ricorrente e seriale di meccanismi operativi caratterizzati dalla presenza di una serie di costanti gravi irregolarità che rendono manifesta l'intenzionalità dell'adozione di siffatte procedure in capo alla Direzione e Vice Direzione Generale ed ai tecnici preposti alla filiera del credito con conseguente esclusione in radice della possibilità di ritenerle frutto di scelte negligenti.

In altri termini, il processo ha dimostrato la sussistenza ricorrente di plurimi indicatori di fraudolenza in riferimento alle varie operazioni di finanziamento, tra cui certamente e principalmente emerge la sistematica superficialità – che in molti casi si atteggia a mera apparenza – delle istruttorie delle pratiche di fido, nel cui contesto non veniva considerato affatto, e comunque non adeguatamente, il merito creditizio alla luce dei parametri oggettivamente riconosciuti con conseguente affidamento disposto nei confronti di soggetti per importi cospicui ovvero già notevolmente esposti nei confronti della stessa Banca delle Marche, vieppiù in assenza di garanzie, o in presenza di garanzie inadeguate e, in taluni casi, soltanto apparenti.

Per come si vedrà, peraltro, ricorrono nei verificati meccanismi operativi macroscopiche violazioni dei principi generali di riferimento e segnatamente della clausola generale di "sana e prudente gestione" che costituisce il fondamento sistematico del TUB (cfr. artt. 5, 14, 19, 20, 25, 56, 57 e 107 nel testo vigente *ratione temporis*), nonché delle norme regolamentari interne di Banca delle Marche per come ricostruite e delle stesse buone prassi.



Proprio con riferimento allo specifico tema delle garanzie, poi, rileva il Collegio che nel settore bancario le stesse costituiscono propriamente uno dei possibili corrispettivi dell'attività creditizia con la conseguenza per cui la loro assenza, ovvero la loro stessa inadeguatezza, è idonea a rendere la fuoriuscita del denaro comunque disposta un'attività distrattiva per come la stessa è interpretata in senso penalmente rilevante.

Risulta, per vero, dall'istruttoria dibattimentale che l'attività di superficiale e avventata concessione dei finanziamenti è prassi risalente nel tempo e che, di conseguenza, il totale dei crediti superava di gran lunga il dato corrispondente alla raccolta per arrivare ad un rapporto in termini del 118% all'anno 2011 con un ulteriore squilibrio interno verso i crediti ipotecari, dunque, di media-lunga durata, concentrati solo su taluni imprenditori che non sempre risultavano adeguati a far fronte ai successivi rientri; tale meccanismo creava uno squilibrio sulla liquidità della Banca e, pertanto, sul patrimonio della stessa.

Per come emerso nel corso del processo tanto risulta messo in luce già dai consiglieri Grassano e Cesarini su apposito incarico ricevuto dalle Fondazioni e sulla base di una valutazione operata in raffronto ad un campione di altre sette banche di grandezza omogenea a Banca delle Marche (cfr. ud. 16.12.2019 testimonianza Grassano Giuseppe).

Proprio il teste Grassano, peraltro, ha spiegato in dibattimento di aver potuto confermare tale sua prima valutazione al momento in cui era stato, successivamente, nominato consigliere di amministrazione di Banca delle Marche il 27.04.2012, quando aveva potuto meglio valutare ed apprezzare la reale situazione dell'istituto di credito nella cui gestione aveva, appunto, riscontrato l'esistenza di iniziative importanti di tipo immobiliare, dunque a medio e lungo termine, accompagnate da scarso frazionamento del rischio con conseguente impatto sulla liquidità della banca per come anche già evidenziato dalla Banca d'Italia nel corso delle ispezioni.

Per come emerso nel processo, poi, il meccanismo operativo illustrato nella sua propria irragionevolezza è risultato assistito inevitabilmente da anomalie e criticità nelle procedure di affidamento dei crediti che dimostrano l'attuazione di precise scelte operative funzionali all'attuazione della politica aziendale prediletta e che riveste il carattere della distrazione.

Le medesime indicazioni sopra esposte per come riportate dal Grassano risultano, inoltre, confermate e sviluppate nella ricostruzione, per vero più specifica, fornita in dibattimento dal capo degli Ispettori della Banca d'Italia, Palese Francesco (cfr. ud. 12 e 26.04.2021), il quale, dopo aver premesso di aver eseguito due ispezioni presso la Banca delle Marche nel 2012 e nel 2013, ha spiegato di aver rilevato delle anomalie reiterate e ricorrenti proprio nelle procedure di concessione dei finanziamenti come attuate dall'istituto di credito che avevano determinato una situazione che ha definito testualmente "*drammatica*".

Lo stesso testimone Palese ha evidenziato e ricostruito (come già riportato sopra: vedasi par. 1.3.10),

infatti, le forti criticità delle procedure seguite dalla Banca delle Marche con riferimento all'acquisizione ed alla verifica delle garanzie dei crediti, specie quelli assistiti da ipoteca immobiliare, nella misura in cui – ha spiegato – non esistevano procedure per l'individuazione e la selezione dei periti, per l'acquisizione e la gestione delle perizie e non vi era una struttura organizzata all'interno della banca per la valutazione delle medesime perizie. Aveva potuto verificare, infatti, che la Banca, sebbene avesse aderito alle linee guida ABI di riferimento, non aveva mai predisposto effettivamente le procedure per la stima degli immobili offerti in garanzia dai prenditori dei finanziamenti e questo aveva avuto delle ricadute esiziali sulla qualità ed affidabilità delle relazioni peritali e delle rispettive valutazioni che, conseguentemente, in assenza di standard di analisi, venivano, appunto, valutate in maniera del tutto discrezionale.

A ciò si aggiunga che la stessa verifica dell'Audit interno aveva rilevato la assoluta risalenza nel tempo delle stime peritali sugli immobili offerti in garanzia – la fonte testualmente ha parlato di *“generalizzata vetustà e frequente inattendibilità”* delle stesse – con la conseguente inadeguatezza del dato e con l'ulteriore precisazione di aver riscontrato in prima persona l'indicazione in tal senso recepita dall'Audit. Tale quadro, poi, per come rilevato al momento dell'ispezione, andava ricollegato all'assenza di un organo autonomo ed indipendente rispetto alla Direzione Generale di controllo dei rischi che veniva istituito solo in seguito come facente riferimento al Consiglio di Amministrazione.

Con particolare riferimento al tema delle perizie sugli immobili in garanzia, poi, il teste, sollecitato nel corso del suo esame in dibattimento, ha spiegato che, nella ordinarietà, tale valutazione doveva essere fatta al momento della concessione del credito e, poi, aggiornata periodicamente secondo tempistiche variabili in base alla tipologia del finanziamento stesso: nel caso di specie risultava macroscopico, ad esempio, che la concessione di affidamenti per la realizzazione di articolati complessi immobiliari non era accompagnata da una rivalutazione dell'opera quantomeno annuale anche in considerazione del fatto che si trattava di mutui a s.a.l. – più in generale ha specificato che, in ogni caso, le verifiche avevano rilevato la presenza di perizie non aggiornate anche da periodi pari a tre/cinque anni e comunque incoerenti o contraddittorie rispetto all'effettivo valore dei beni, generiche ed incomplete, prive della stessa indicazione di un valore cauzionale in linea con l'importo del finanziamento e tanto dimostrava la assoluta inadeguatezza delle verifiche di merito da parte della struttura interna alla banca ed a ciò preposta. A ciò andava, poi, aggiunta la mancata rotazione dei nominativi dei periti incaricati selezionati dall'apposita anagrafe e, dunque, in altri termini, il ricorso a pochi nominativi ricorrenti che, peraltro, risultavano condizionati dalla struttura stessa, mentre in altre situazioni era emerso il recepimento puro e semplice della perizia presentata dal privato aspirante prenditore, senza una verifica propria ed autonoma da parte della Banca.

In altri termini, con riferimento alla tematica dell'individuazione dei periti, risulta che si provvedeva a



nominare sempre gli stessi soggetti che effettuavano valutazioni distanti dalla realtà delle situazioni analizzate, ma calibrate e corrispondenti agli importi dei finanziamenti elargiti o da elargire.

Il teste Palese ha chiarito ancora che tale situazione era stata rilevata in tutta la sua urgenza già all'insediamento del nuovo Direttore Generale Goffi nel 2012 il quale aveva avviato, al momento dell'ispezione, già autonomamente delle nuove rilevazioni che avevano fatto emergere le discordanti quotazioni – al riguardo anche lo stesso Goffi per come si vedrà ha compiutamente riferito in dibattimento. Sempre in relazione al tema delle garanzie, poi, la fonte indicata ha riferito di aver rilevato in talune procedure la presenza di garanzie su immobili finanche ceduti dalla parte interessata al finanziamento ed inoltre una non corretta attribuzione dei valori OMI ai fini della stima anche a partire da una incompleta descrizione dei beni oggetto di ipoteca, ovvero delle opere da realizzare.

Il Palese, pertanto, sulla base di tutti gli elementi ripercorsi, ha definito la situazione delle garanzie dei crediti – testualmente – come *“un pochino fuori controllo”*.

Il capo degli Ispettori di Banca d'Italia, poi, ha ribadito, più in generale con riferimento sempre al tema delle garanzie, che queste ultime in molti casi non erano affatto esistenti, atteso che gli era capitato di rilevare fidejussioni prestate da soggetti privi di patrimonio ovvero garanzie, sia ipotecarie che di altro tipo, di valore inadeguato o del tutto assente, peraltro prestate anche a tutela di linee di credito di elevato ammontare, mentre nelle procedure seguite per lo stesso affidamento mancava altresì una valutazione degli indicatori di rischio legale e reputazionale relativi a taluni dei prenditori, al pari che una verifica della regolarità urbanistica delle stesse opere finanziate, senza considerare quanto emerso rispetto allo sviamento delle somme ricevute dagli scopi pattuiti all'atto della medesima erogazione.

Le difese hanno contestato la ricostruzione al riguardo offerta dall'ispezione della Banca d'Italia facendo rilevare, da una parte, l'esistenza all'interno di Banca delle Marche di procedure automatizzate di verifica delle garanzie e dei crediti e, dall'altro lato, la circostanza che nella progressiva ispezione del 2010 non era stato rilevato alcunché con riferimento alle criticità del sistema delle garanzie.

Ebbene, v'è da dire al riguardo che, sotto un primo profilo, il rapporto ispettivo ed il teste Palese hanno ribadito nel corso del processo la assoluta inadeguatezza dei sistemi pure adottati alla luce di tutto quanto rilevato con riferimento alle principali esposizioni della Banca, mentre sotto un secondo e più assorbente profilo, a diretta smentita dell'argomento difensivo, è sufficiente qui richiamare il passaggio comunque rilevato già nella medesima citata ispezione e del seguente tenore: *“la carente disciplina dei processi di recupero e di previsione delle perdite genera disomogeneità nei comportamenti assunti e nelle valutazioni dei beni in garanzia”*.

Ricostruzione sovrapponibile a quella nello specifico ripercorsa da Grassano e da Palese risulta, poi, quella offerta in dibattimento dal rag. Goffi (cfr. ud. 23.09-14.10 e 4.11.2019) che, riportando analoghi

rilievi, ha illustrato come siffatte scelte andavano interpretate come un sintomo di strategia di “crescita” molto spinta attuata dalla Banca.

In particolare, proprio il teste Goffi ha spiegato di aver rilevato al suo ingresso all'interno di Banca delle Marche la assoluta episodicità delle perizie di stima degli immobili offerti in garanzia all'atto dei finanziamenti e ciò era da valutarsi un elemento di assoluta anomalia e criticità, oltre che di allarme sia in senso generale, che vieppiù da un punto di vista specifico in ragione della crisi del settore immobiliare a fronte della quale, pertanto, i valori dei cespiti erano necessariamente destinati a scendere e, in ogni caso, da monitorare costantemente; a ciò si accompagnava l'ulteriore dato relativo alla individuazione soggettiva dei periti che erano rappresentati da pochi e ricorrenti nominativi.

Il suo intervento immediato – ha spiegato la fonte – era stato, pertanto, quello di modificare gli elenchi dei periti ed adeguare i criteri di stima degli immobili secondo principi prudenziali come, peraltro, disposto già dalle altre banche a fronte delle medesime contingenze.

Anche il teste Goffi ha, peraltro, evidenziato di aver rinvenuto al suo subentro il mancato rispetto nello specifico settore delle garanzie immobiliari da parte di Banca delle Marche sia delle indicazioni provenienti dal protocollo ABI, che delle norme di riferimento del Testo Unico Bancario ed ha vieppiù accennato alla percepibilità sin dall'anno 2010 di indicatori di rischio specifici per talune specifiche posizioni debitorie che, tuttavia, erano stati trascurati (ha riferito in via esemplificativa: pagamenti ritardati, bilanci con criticità, progressivo scadimento delle tenute e notizie circolanti sullo stato di difficoltà dei prenditori e dei debitori).

Parimenti, lo stesso Goffi ha ripercorso le ricorrenti anomalie nelle procedure di affidamento dei crediti in maniera sovrapponibile a quanto emerso *aliunde* nel corso del dibattimento vieppiù in relazione ai profili di grave superficialità o mera apparenza delle istruttorie delle pratiche di fido.

Ed invero analoghe e vieppiù specifiche indicazioni con riferimento all'analisi delle ricorrenti macroscopiche violazioni nelle procedure di finanziamento risultano acquisite nel processo per il tramite della relazione Accuracy dell'8.11.2013 depositata dal P.M. e dell'esame testimoniale del redattore della stessa, Foti Giovanni (cfr. ud. 17.02.2020).

Si tratta di un elaborato redatto su incarico del nuovo Consiglio di Amministrazione di Banca delle Marche conferito il 13.05.2013 ed avente ad oggetto la verifica dell'applicazione di corrette procedure di controllo interno in relazione ad alcune pratiche di finanziamento per il periodo 1.01.2008/27.04.2012 da parte di una società di consulenza economica e finanziaria, operativa sul piano internazionale, specializzata nell'assistenza alle imprese nei momenti di discontinuità aziendale, siano essi dovuti a situazioni di crisi interne o ad eventi esterni.

È bene premettere, in relazione alla valutazione della predetta relazione, che la metodologia alla base



della stessa, per come esposta, si fonda sull'analisi e la rilettura critica dell'intero percorso di erogazione del finanziamento attraverso la consultazione delle PEF e sulla base della documentazione fornita dalla stessa Banca in quanto di volta in volta messa a disposizione di quest'ultima dal cliente prestatore e della contestualizzazione della medesima rispetto all'epoca della singola pratica alla luce delle informazioni sul cliente disponibili sia sulla base delle fonti interne già acquisite alla stessa epoca, che di quelle pubbliche e conosciute; il tutto alla luce degli esiti delle attività ispettive al tempo già effettuate da Banca d'Italia, in uno alle risultanze dei report emessi dall'audit interno della Banca delle Marche e dei verbali del Consiglio di Amministrazione di riferimento.

Tanto evidentemente rende la valutazione come operata affidabile, viepiù ove si consideri che le violazioni verificate risultano tali anche alla luce del mero raffronto con le norme generali e regolamentari interne pure sopra richiamate in sintesi.

A ciò si aggiunga che il panorama di anomalie riportate ed evidenziate risulta un dato, nel suo complesso, restituito in maniera convergente e sovrapponibile da parte di plurime fonti di prova nel corso del dibattimento per come esposto; fonti di prova, peraltro, anche documentali e in relazione a queste direttamente verificate dal Collegio.

La relazione citata, poi, ripercorre gli elementi sulla cui base risultano fondati gli stessi rilievi ispettivi, da una parte, della carenza di controllo interno nella gestione e monitoraggio del rischio del credito e, dall'altro lato, della elevata concentrazione del credito sia rispetto al settore immobiliare, peraltro ritenuto concordemente a rischio in seguito all'insorgenza della crisi economico-finanziaria, sia in relazione a taluni grandi prestatori risultati, viepiù, di modesta qualità, cui deve aggiungersi la carenza dei flussi informativi nei processi decisionali e le plurime anomalie ricorrenti nelle prassi e nelle condotte operative che si sono tradotte in una carenza dei controlli interni nella gestione e nel monitoraggio del rischio del credito poi sfociate nelle significative rettifiche del 2012.

In particolare, risultano poste in luce le carenze ricorrenti nelle istruttorie preliminari alle delibere di finanziamento esaminate, laddove già nella stessa valutazione degli indicatori di rischio vi erano delle omissioni tanto più significative in ragione del fatto che gli elementi di criticità erano già tutti a disposizione della Banca, oltre a mancanze documentali in presenza delle quali le pratiche di fido non potevano, *rectius* non dovevano, essere portate avanti.

Il teste Foti, in particolare, ha spiegato che risultava affatto superficiale già il primo passaggio logico dell'inquiry proposta, ovvero quello della valutazione del PUARC nelle sue tre componenti specifiche, dunque rilevazione delle anomalie, analisi delle informazioni provenienti dalla Centrale Rischi e analisi dei bilanci. Non venivano, infatti, rilevate le anomalie finanche già note alla Banca, come assegni respinti o sospesi o finanche sconfinamenti su fidi, mentre le informazioni della Centrale Rischi venivano depurate

e in molti casi mancavano le analisi sui dati di bilancio poiché del tutto assenti - in quanto non forniti dalla richiedente, né acquisiti - ovvero non attuali, attesa la risalenza nel tempo della documentazione contabile rispetto alla data della richiesta di fido con conseguente mancata considerazione delle problematiche di continuità aziendale pure già presentate da taluni richiedenti (si pensi alla situazione emersa con riferimento al gruppo Ciccolella ovvero a La Città Ideale srl e a La Fortezza srl e di cui si dirà nello specifico nel prosieguo).

La fonte ha spiegato, poi, che le carenze illustrate afferivano sia alla prima richiesta, che alle successive proroghe e tanto rendeva le criticità viepiù rilevanti nel senso di scostamento dalle regole interne e dalle buone prassi, nella misura in cui accedevano ad aumenti delle relative esposizioni debitorie.

Nel contesto della relazione Accuracy, poi, emerge, sulla base dell'analisi dei rilievi ispettivi e delle azioni e comunicazioni successive agli stessi adottate dalla Direzione Generale, la piena consapevolezza dell'esistenza delle criticità segnalate in relazione alla, di fatto, totale assenza di valide ed efficienti istruttorie nelle procedure di affidamento dei finanziamenti, specie quelli di importi maggiormente considerevoli, dunque, richiedenti massima attenzione viepiù ove incidenti su posizioni soggettive già significativamente esposte; l'assenza di verifica e controllo, peraltro, risulta confermata a posteriori dalle difficoltà irreversibili dei prenditori a rientrare della rispettiva esposizione per come effettivamente insorte in tempi affatto ravvicinati alla stessa erogazione della liquidità richiesta.

Tanto, a ben vedere, neutralizza l'argomento difensivo più volte enunciato anche nelle consulenze tecniche depositate dalle difese degli imputati a sostegno delle rispettive posizioni e coincidente con la riconducibilità delle difficoltà nei rientri da parte dei soggetti prenditori all'insorgenza ed al rapido ed ingravescente peggioramento della crisi economica e generale e viepiù del settore immobiliare.

È evidente, infatti, che tali ultimi elementi erano e dovevano essere ben noti e conosciuti ad operatori specializzati quali le figure professionali imputate nel presente processo, quanto meno a quelle in posizione dirigenziale e tecnica specializzata in riferimento alla individuazione della politica aziendale ed al settore della concessione dei crediti, dunque, in tal senso prevedibili ed attentamente da considerare nell'ambito delle istruttorie di fido, contrariamente proprio a quanto accaduto con riferimento a tutte le posizioni contestate.

E d'altronde la circostanza che la crisi del settore edilizio/immobiliare, in cui operavano la maggior parte delle società appartenenti ai gruppi principali clienti di Banca Marche fosse ben nota e da tempo agli odierni imputati è desumibile anche dal fatto che già nella riunione del Consiglio di Amministrazione del 6 febbraio 2008, veniva sottolineato come l'edilizia stesse *"entrando in una fase di preoccupante stagnazione"* e nella *"Sintesi dell'andamento e dell'evoluzione di alcuni settori industriali"* allegata al suddetto verbale si rilevava ulteriormente come il comparto immobiliare attraversasse *"un crollo*



settoriale generalizzato".

Purtuttavia, si rileva una ferma ostinazione nel perseverare ad erogare finanza, in molti casi mediante concessione di reiterate proroghe dei medesimi finanziamenti, per la realizzazione di investimenti immobiliari, che, a fronte della crisi del settore risalente al più all'anno 2008 e dalla medesima epoca ben nota agli operatori, era inevitabilmente destinata ad incontrare le difficoltà/impossibilità di restituzione degli importi erogati da parte delle imprese prenditrici in ragione proprio della flessione in basso del tasso di sottoscrizione dei mutui immobiliari da parte dei privati con conseguente non alimentazione del circolo della liquidità per l'impresa aspirante venditrice ed irrimediabilmente esposta verso la Banca. Al proposito risulta che già nei primi sei mesi del 2009 il flusso di investimento nel settore abitativo nella regione Marche era diminuito del 74,6% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente con proiezioni analoghe in senso negativo anche per gli anni 2010 e 2011 (cfr. Osservatorio Congiunturale sul settore delle Costruzioni dell'ANCE).

A fronte di siffatta nota situazione, le scelte di Banca delle Marche sono state quelle di continuare ad erogare liquidità a prenditori per notevolissimi importi o già in difficoltà finanziarie, ovvero, ancora, a soggetti comunque inseriti nel medesimo gruppo imprenditoriale e, dunque, riferibili allo stesso centro di interessi e problematiche, nell'attuazione di una strategia, per come manifestata dallo stesso Direttore Generale Bianconi, di persistente e necessario sostegno alle imprese edili attesa la derivazione dal loro default di problematiche per la Banca sia in termini di mancato rientro dei crediti, che di incremento delle posizioni in sofferenza, cui va aggiunta la manifestata intenzione del Vice Direttore Generale Vallesi relativa alla non opportunità di far risultare le situazioni di difficoltà dei prenditori in Centrale Rischi nella misura in cui ciò li avrebbe pregiudicati nella stessa possibilità di ottenere liquidità da altri istituti. Tanto risulta, peraltro, confermato dalle risultanze di taluni verbali del Consiglio di Amministrazione nei quali risulta il dato di conoscenza della pregressa esposizione di taluni gruppi imprenditoriali e dell'affidamento riposto, non tanto sulla meritevolezza del nuovo credito richiesto, quanto più sulla conoscenza dello specifico imprenditore e sulla sua fideisticamente ritenuta, o meramente dichiarata, affidabilità personale.

Più nello specifico, poi, delle singole anomalie risulta dalla relazione Accuracy la ristrettezza temporale tra l'inserimento della pratica di fido e la successiva delibera dello stesso, la concessione di proroghe e di finanziamenti successivi per gli stessi progetti senza istruttoria e senza garanzie ulteriori con le stesse dinamiche di rapidità/superficialità istruttoria ed anzi per estinguere precedenti esposizioni e senza la specifica analisi dei bilanci anche ove redatti in seguito nel corso del tempo.

Proprio la ristrettezza temporale della durata dell'istruttoria, poi, risulta indicativa della superficialità o, ripetesi, mera apparenza di quest'ultima per come attestato dall'attribuzione di punteggi poi non



aggiornati, dalla mancata acquisizione dei bilanci, elementi indispensabili al fine di valutare il rating della società.

Per come si vedrà nel prosieguo vi sono situazioni nelle quali la delibera di finanziamento interviene a distanza di pochi giorni (anche due) dall'inserimento della pratica nel sistema e finanche in epoca successiva alla medesima delibera!

La difesa degli imputati, al riguardo, ha argomentato che non necessariamente la durata dell'istruttoria della pratica di fido è interamente ricompresa nella sua esplicazione concreta nel termine temporale intercorrente tra l'inserimento della stessa nel sistema e la delibera del finanziamento come invece prospettato dall'accusa con la conseguenza implicita che l'istruttoria ben potrebbe essere stata antecedente e più esaustiva.

Ebbene, in disparte la suggestione evocata da un tale argomento, basta in questa sede evidenziare la assoluta ipoteticità di una tale ricostruzione che resta alla soglia della congettura non suffragata da alcuna evidenza documentale con riferimento agli esiti della supposta preliminare (informale?) istruttoria rispetto alla quale, invece, le carenze sono emerse in tutta la loro evidenza per come ricostruite nel dibattimento e tanto depone direttamente e logicamente per la superficialità delle medesime istruttorie e per la violazione delle norme interne alla Banca e delle buone prassi in materia.

Ulteriori anomalie evidenziate, poi, attengono alla mancata attribuzione alle pratiche di finanziamento di indicatori di rischio in relazione a talune situazioni in cui le società richiedenti risultavano costituite solo pochi giorni prima dell'inserimento a sistema della pratica di fido, in assenza finanche dell'integrale versamento del capitale sociale e vieppiù in taluni casi della stessa identificazione catastale dei beni in relazione ai quali veniva richiesto il finanziamento, né della perizia di stima – tutti elementi specificamente indicati dal settorista di riferimento.

Risulta, peraltro, chiarito nel processo – e ciò a superamento del relativo argomento difensivo – che anche nei casi di società di nuova costituzione non si poteva prescindere da una valutazione del merito del credito richiesto da doversi basare, dunque, sull'analisi complessiva del gruppo imprenditoriale o di interessi cui la società di volta in volta richiedente faceva riferimento.

Significativo risulta, poi, quanto esposto nella relazione Accuracy con riferimento alla ricorrente mancata acquisizione ed analisi da parte degli organi della Banca di documenti contabili o di bilancio non solo in quanto mancanti alla prima pratica di fido, ma anche in seguito in occasione delle proroghe dei finanziamenti stessi, dunque, in totale assenza di valutazione di indicatori di rischio.

La difesa degli imputati ha contestato la validità, *rectius* l'applicabilità degli indicatori di rischio ritenuti dagli esperti di Accuracy, ma evidentemente ciò che risulta in maniera plastica dall'analisi compiuta sulle pratiche di cui si discute è che alcun indicatore di rischio veniva ponderato e valutato con riferimento ai



soggetti prenditori.

Vi è di più.

Risulta, infatti, in relazione alla concessione di talune proroghe che, in disparte la mancata acquisizione dei documenti contabili e di bilancio anche ove presenti stante il periodo di attività della società nelle more intercorso dall'epoca della sua costituzione, comunque emerge darsi atto di un rating della società di rischio senza il conseguenziale bilanciamento di tale dato con l'acquisizione di garanzie effettive e reali vieppiù in presenza del mancato aggiornamento delle perizie di stima e valutazione.

Più in generale, poi, emergono carenze documentali relative alle pratiche di finanziamento definite testualmente "*croniche*" che, in uno alla ristrettezza della tempistica relativa sia all'istruttoria, che alla possibilità di esame da parte dei consiglieri di amministrazione ed alla violazione dell'*iter* di concessione previsto dalla banca, hanno condotto a erogazioni di finanza nella sostanza al buio, in totale violazione dei principi e delle norme di riferimento e della sana e corretta gestione bancaria.

Peraltro, emerge con riferimento a talune posizioni che veniva finanche trascurato il rispetto dei passaggi previsti nella filiera del credito rispetto al coinvolgimento di tutte le figure professionali della Banca, come ad esempio accaduto rispetto al mancato coinvolgimento del direttore di filiale proponente, portatore, evidentemente, per la sua maggiore vicinanza al territorio ed al cliente, di informazioni più dettagliate al riguardo sulla singola posizione da valutare ai fini della erogazione del credito.

In altri termini, dunque, in maniera coerente con gli esiti delle verifiche ispettive, la relazione Accuracy, sulla base dell'analisi della documentazione come acquisita dalla Banca delle Marche al fine di concedere i finanziamenti effettivamente erogati per come elencati e per come verranno nel prosieguo della motivazione più nel dettaglio esaminati, evidenzia la assoluta ripetitività di anomalie e criticità dimostrativa di una "*strutturata mancanza di capacità di controllo e procedurale*" che ha contraddistinto tutto il periodo della Direzione Generale Bianconi e ciò nonostante le specifiche, reiterate e dirette indicazioni ispettive della Banca d'Italia risalenti sin al 2006!

Tra le anomalie ricorrenti, poi, anche gli esperti incaricati di Accuracy hanno evidenziato, nel caso specifico dei finanziamenti per la realizzazione di complessi immobiliari, l'accettazione acritica delle stime del compendio operate nelle perizie di parte, spesso incongruenti tra loro stesse e variabili nel tempo (si pensi alla vicenda Global Trading-La Fortezza), l'utilizzo di una parte consistente dell'importo di denaro erogato dalla Banca per la sottoscrizione di certificati di deposito della stessa Banca delle Marche poi costituiti in pegno a garanzia dello stesso finanziamento ed utilizzati con successivo svincolo dei certificati in questione senza, tuttavia, la parallela effettiva riduzione della esposizione debitoria sottostante e senza la costituzione di nuove e più adeguate garanzie, oltre alla concessione di finanziamenti a società prive dei requisiti patrimoniali e finanziari utilizzati per rientrare di altre esposizioni già

sofferenti.

Proprio con riferimento alla prassi rinvenuta della richiesta da parte della Banca di sottoscrizione di certificati di deposito propri poi da costituire in pegno a garanzia del finanziamento elargito, gli esperti di Accuracy hanno evidenziato l'autonoma anomalia della stessa sotto un plurimo ordine di motivi. Ed invero, mediante tale forma, la Banca trae solo apparenti vantaggi diretti derivanti dagli incrementi dei margini di intermediazione e delle commissioni nette – direttamente incidenti sui bonus annuali dei dirigenti per come puntualmente esposto nella citata relazione – ed al tempo stesso congela la valutazione di rischio della singola posizione debitoria; di contro il prenditore del credito riceve solo svantaggi diretti dalla medesima situazione nella misura in cui delle due l'una o è costretto ad utilizzare parte dell'importo finanziato per la indicata sottoscrizione, così sviandolo dalle reali necessità talvolta vincolate, ovvero è gravato in termini di gestione finanziaria stante la differenza considerevole tra interessi passivi relativi al finanziamento ricevuto e quelli attivi sui certificati sottoscritti.

Da ultimo, anche la relazione Accuracy, poi, affronta il tema delle garanzie reali e personali prestate in maniera del tutto inadeguata per capienza sia rispetto agli importi erogati, che da un punto di vista soggettivo - ove riferibili ad altre società già esposte ovvero a persone fisiche comunque gravanti nello stesso gruppo imprenditoriale da garantire, ovvero ancora poiché prestate in maniera ricorrente rispetto a distinte pratiche o proroghe di finanziamenti diversi - che ancora in senso oggettivo - ove costituite da pegni su certificati di deposito emessi dalla stessa Banca delle Marche della cui anomalia si è detto innanzi.

Ulteriori indicazioni con riferimento al tema delle anomalie nelle procedure di erogazione del credito interne alla Banca delle Marche nel periodo contestato e di successivo controllo della destinazione del finanziamento riconosciuto risultano, poi, acquisite nel processo dal teste Magliola Aldo (cfr. ud. 18.11.2019), incaricato del servizio controllo di rete dell'area Audit di Banca delle Marche, che si era occupato alla fine dell'anno 2012 su richiesta del rag. Goffi di operare una verifica sui gruppi affidati dall'istituto che erano andati in default.

Il Magliola, dopo aver premesso di aver operato una verifica sia informatica, che documentale sulla composizione dei gruppi finanziari e su ciascuna delle pratiche di fido relative agli stessi nel periodo intercorrente tra gli anni 2005-2012, ha illustrato le anomalie rilevate negli stessi termini ripercorsi. In particolare, la fonte ha fatto riferimento, spiegandone l'incidenza, a:

- presenza di garanzie immobiliari di valore non affidabile – atteso che le verifiche peritali avevano rilevato valori fortemente incoerenti con quelli già indicati al momento dell'affidamento del credito, dunque alla prima valutazione, e, parimenti, nelle successive fasi di concessione delle proroghe e di effettiva erogazione per i cui passaggi mancavano i dovuti aggiornamenti (analogha valutazione di



inaffidabilità era riferibile, poi, alle perizie propedeutiche alle liquidazioni dei mutui a s.a.l. ove anche in questo caso non effettivamente aggiornate);

- garanzie personali prestate dai soci delle società riferibili al gruppo imprenditoriale e già autonomamente esposte, dunque, in maniera del tutto inadeguata alle notevoli ed ulteriori esposizioni della società affidata;
- offerta a titolo di garanzia di pegni su azioni di altre società appartenenti al medesimo gruppo imprenditoriale della società affidata – atteso che in caso di difficoltà a rientrare della società esposta, fisiologicamente, tutto il gruppo di appartenenza risente delle medesime difficoltà con conseguente scadimento del valore del titolo offerto in garanzia;
- offerta a titolo di garanzia di pegni su obbligazioni di Banca delle Marche acquistate con parte dell'importo del credito finanziato e da garantire – con riferimento a tale prassi il Magliola ha specificato che la stessa è ricorrente nei casi in cui una Banca vuole crescere patrimonialmente;
- destinazione di parte dell'importo finanziato verso la stessa Banca delle Marche, ovvero presso altri Istituti di credito, anche per il tramite di giroconti ad altre società dello stesso gruppo imprenditoriale senza possibilità ed effettività del controllo sulla destinazione finale del fido.

Il teste Magliola ha poi riferito anche in relazione alle verifiche effettuate sulle proroghe delle linee di credito scadute e non rientrate ed ha evidenziato che, sebbene vi fosse un riesame della pratica di volta in volta, comunque la prassi adottata per come riscontrata era quella di aumentare la linea di credito a copertura degli interessi non pagati sino a quel momento; tale sistema, evidentemente, rappresentava un *escamotage* per non provocare un peggioramento degli indicatori di rischio da riferire alla posizione soggettiva affidata, o quantomeno una valutazione gravemente superficiale della stessa situazione sottostante le cui difficoltà di rientro erano chiaramente, *rectius* volutamente, trascurate.

Più specificamente, poi, il Magliola ha illustrato la corrispondenza tra la ristrettezza temporale intercorrente tra inserimento della pratica di fido nel sistema e la successiva delibera di affidamento; a tal proposito, infatti, ad univoco superamento degli argomenti difensivi a contestazione di tale aspetto per come sopra richiamati e, a ben vedere, già confutati, il teste ha chiarito che le valutazioni rilevanti venivano fatte con l'inserimento della pratica nel sistema, elemento che sintetizzava i dati acquisiti ai fini valutativi e da offrire ai successivi passaggi tecnici della procedura ed agli organi deliberanti che sugli stessi si basavano.

Ulteriore anomalia evidenziata dal Magliola, poi, risulta quella sintetizzata all'esito delle complessive verifiche sulle pratiche esaminate nella rispettiva interezza e relativa alla circostanza che, in talune situazioni rilevate, la pratica di fido veniva concordata tra il cliente e il responsabile dell'area o la stessa Direzione Generale e ciò prima di essere presentata al direttore della filiale di riferimento per come aveva

potuto ricostruire dall'esame degli scambi di comunicazioni a mezzo mail tra i predetti organi (al riguardo significativa è la ricostruzione, di cui si dirà, del contesto in cui risulta maturata la mancata apposizione del parere da parte della responsabile *corporate* Ceri Raffaella in relazione alla pratica di finanziamento richiesta dalla società Compagnia Fondiaria Nazionale spa del gruppo Casale-De Gennaro, capo A3 di imputazione).

Dalla testimonianza del Magliola – a ben vedere sovrapponibile nei contenuti rispetto alle ulteriori emergenze acquisite nel dibattimento in relazione alle ricorrenti anomalie e criticità nelle procedure di erogazione del credito e di valutazione del merito dello stesso – risulta viepiù chiarita la disponibilità, acquisita dallo stesso per le proprie valutazioni, di tutta la documentazione cartacea ed elettronica relativa alle singole pratiche di fido esaminate per come dalla stessa fonte chiaramente specificato.

Tale circostanza denota, pertanto, l'eshaustività della documentazione visionata per le conclusioni riportate ed è confermata dalla corposa produzione documentale di riferimento come effettuata nel processo dall'ufficio di Procura anche in questo caso a superamento delle specifiche contestazioni difensive relative alla visione ed acquisizione documentale solo parziale. Ed invero, in atti, sono state versate le Inquiry Proposte relative a tutte le pratiche di finanziamento contestate (erroneamente denominate dall'Ufficio di Procura P.E.F.), i Modelli B – ovvero i documenti cartacei predisposti per l'organo deliberante contenenti una sorta di sintesi della P.E.F. con tutte le informazioni necessarie alla deliberazione – nonché i fascicoli cartacei di segreteria delle singole pratiche nonché altra documentazione – visure, estratti conto bancari, etc... - acquisita dalla Guardia di Finanza.

Peraltro, risulta dalla stessa analisi della documentazione versata in atti come la durata ristretta delle istruttorie delle pratiche di fido – resa evidente dalla circostanza per cui i pareri dei soggetti tecnicamente preposti nella cosiddetta filiera del credito venivano elaborati sulla base dei dati inseriti nella PEF – fosse effettivamente tale a fronte sia della tipologia di finanziamenti, di ingente importo, e della quantità di dati documentali da esaminare, sia con argomento *a contrario* sulla base del raffronto con le tempistiche comunque più lunghe delle istruttorie successive relative alle proroghe di medesimi finanziamenti adottate in seguito alla modifica soggettiva del management.

Risulta, pertanto, da quanto sopra riportato in sintesi ed in una visione di insieme, e da come più puntualmente si vedrà nell'analisi delle diverse pratiche di finanziamento contestate, che di fatto le corrette procedure pure previste in astratto per la valutazione del merito del credito, preliminari ai singoli affidamenti, venivano trascurate e, in taluni casi, del tutto bypassate, sino al limite di essere dolosamente piegate, al fine di attuare precise scelte di politica aziendale di tipo speculativo altrimenti non realizzabili. Tali conclusioni, è bene ribadire, emergono sì, in maniera univoca e concorde, dalle acquisizioni dibattimentali per come riportate e sopra richiamate, ma non solo; ed invero il Tribunale ha potuto avere



contezza diretta dei meccanismi fraudolenti sopra richiamati, riscontrandoli nell'analisi specifica della produzione documentale effettuata da tutte le parti processuali, con particolare riferimento alle pratiche di finanziamento per come si dirà nel prosieguo della motivazione.

4.2.1 GRUPPO CICOLELLA.

Come già sopra riportato, il Gruppo CICOLELLA, su incarico della nuova dirigenza, nel gennaio 2013 era stato oggetto di verifica da parte dall'Area Audit di Gruppo – Servizio Controllo Rete tesa ad accertare se le singole pratiche di fido che avevano riguardato il gruppo fossero conformi alla normativa interna e di settore disciplinante la concessione del credito e se vi fosse stata corretta valutazione del merito creditizio. L'Audit interna rilevava numerosi e gravi anomalie caratterizzanti le operazioni di finanziamento a favore del Gruppo sulle quali riferiva con il report n. 20/2013 del 6 marzo 2013 concludendo *“per il Gruppo Ciccolella la gestione e le direttive sulle linee di credito da proporre e sull'impostazione delle operazioni sono tutte pervenute dalle Funzioni di Direzione Generale. Le linee di credito hanno subito un costante incremento pur in presenza di varie anomalie, tra le quali bilanci con dati negativi, sia delle singole società che consolidati. Si può affermare che nella conduzione dei rapporti e nella valutazione del merito creditizio sia stata quantomeno carente la sana e prudente gestione”*.

Una prima considerazione che si impone in relazione alle pratiche in esame è che Banca Marche, tradendo la propria vocazione territoriale, ha concesso relevantissime linee di credito a favore di società appartenenti ad un Gruppo Economico che non aveva alcun legame con il contesto regionale. Il Gruppo, infatti, operava fuori regione prevalentemente in Puglia - la sede operativa della società in esame era a Molfetta (BA) e quella legale a Torino – con espansione dell'attività florovivaistica ed importanti investimenti, come riferito in sede dibattimentale all'udienza del 7/3/2022 dallo stesso imprenditore CICOLELLA Corrado, in Olanda. Anche la scelta della Filiale di appoggio per le pratiche in quella di Falconara Marittima, come riferito alla medesima udienza dalla teste TADDEI Rita, già responsabile del Servizio Crediti territoriale di Jesi fino al maggio 2013, era stata sostanzialmente casuale ché il gruppo non aveva alcuna operatività nelle Marche. Invero, quando vi erano da firmare degli atti addirittura funzionari della banca erano soliti recarsi presso gli stessi imprenditori in Puglia (circostanza confermata anche dal CICOLELLA) o, in un'occasione, era stato il cliente a recarsi, per sua comodità, presso la filiale romana di BM.

Priva di pregio risulta l'obiezione mossa al riguardo dal C.T.P. della Difesa BIANCONI dott. Marsella, secondo cui la Puglia era stata individuata da BM come area di possibile espansione economica ove aprire nuove filiali per cui il rapporto con un importante gruppo economico che dava lavoro a tante persone rappresentanti un potenziale target era senz'altro conveniente, ove si consideri che, nell'arco del quinquennio 2005/2011 (i primi rapporti di BM con il Gruppo economico risalgono al 2005 con la F.lli Ciccolella s.p.a.), in Puglia non è stato aperto neppure uno sportello bancario!



Non pertinente neppure il riferimento al par. 3.4.11 del Fascicolo interno n. 101 “*Deleghe di potere*” (cartella n. 4 della produzione docc. del P.M. all’udienza del 27/1/2020) che, secondo il C.T.P., prevedeva il potere degli organi deliberanti superiori di autorizzare anche il “*fuori zona*” posto che il paragrafo in questione si riferisce in realtà ad affidamenti deliberati da una filiale a favore di soggetti residenti nel territorio di altra filiale e, quindi, implicitamente, al contrario, prevede come regola che le concessioni di credito riguardino comunque soggetti residenti nel territorio delle filiali di BM.

Come riferito dal CICCOLELLA, i rapporti con Banca Marche erano nati per il tramite dell’odierno imputato BIANCONI che lui personalmente aveva conosciuto in occasione di un seminario organizzato da Banca d’Italia a Perugia nel 2005. Ha precisato ancora il teste che successivamente i rapporti con BM erano intrattenuti per il tramite del VALLESI nonché del Capo dell’Area territoriale crediti di cui, tuttavia, non era in grado di precisare il nome.

Non è, dunque, un caso che, sin dalla prima richiesta di finanziamento, le pratiche siano state gestite a livello di Direzione Generale in deroga alla procedura ordinaria di concessione del credito come prevista dalla regolamentazione interna e sopra illustrata, di fatto bypassando la filiale di Falconara Marittima il cui Capo, Gianluca Cognini, difatti, si asteneva dall’esprimere qualsivoglia parere rimettendosi alla valutazione degli organi deliberanti espressamente, ma talvolta anche rimanendo del tutto silente.

Il teste Luciano GOFFI, nuovo D.G. di Banca delle Marche dal 14/9/2012, in sede di esame dibattimentale, con riguardo ai finanziamenti erogati a favore di società del Gruppo Ciccolella che riguardavano essenzialmente un grosso e complesso investimento avente ad oggetto di un impianto per la produzione di energie rinnovabili che altri istituti avevano valutato in pool, ha asserito che Banca Marche di fatto aveva sostenuto l’imprenditore pugliese di fatto fornendogli quella parte di risorse finanziarie che questi avrebbe dovuto invece coprire con mezzi propri, ciò, peraltro, a fronte di acquisizione di inadeguate garanzie come il pegno su azioni della società capogruppo, contrariamente alle prassi correnti e fidejussioni personali prestate sempre da appartenenti alla famiglia Ciccolella, senza adeguata acquisizione di informazioni e corretta valutazione del rischio cliente.

4.2.1.1 A1) Gruppo Ciccolella s.r.l.

Gli atti distrattivi in esame, contestati in concorso agli imputati **BIANCONI, VALLESI, AMBROSINI, BRUSCIOTTI, PERINI, BIANCHI e PACI**, nei rispettivi ruoli e funzioni, sono stati posti in essere con le delibere di concessione di finanziamento e di proroga adottate in relazione alle pratiche nn. 63701/10, 32698/11, 42106/11, 56586/11, 73386/11, 97759/11, 107096/11, 2014/12, 56654/12 a favore della Gruppo Ciccolella s.r.l. facente parte del Gruppo economico Ciccolella.

La prima pratica – la n. 63701/10 – veniva deliberata dal Co.E. in data 26.5.2010 e riguardava un’apertura di credito per € 74 milioni (poi ridotta a € 64 milioni in data 31.3.2011) con scadenza 31



maggio 2011 a favore del “Gruppo Ciccolella s.r.l.”, holding di partecipazioni del Gruppo omonimo (sic nel report Audit n. 20/2013), e, come accertato dall’Audit interna, è stata inserita a sistema dal Servizio crediti – non dalla Filiale! - in data 8 giugno 2010 e, quindi, - si noti – addirittura successivamente alla delibera intervenuta il precedente 26 maggio 2010.

Dall’analisi dell’inquiry proposta della posizione estratta dal sistema PEF (vedasi relativo documento nella cartella n. 2 della produzione docc. del P.M. all’udienza del 27/1/2020), emerge che il proponente della pratica risulta essere la Direzione Generale (codice 098) e che il “Ruolo” è indicato nella persona del Direttore Generale. Risulta, inoltre, che, nonostante il livello di delibera – in considerazione dell’importo – avrebbe dovuto essere del C.d.A., questo veniva modificato attribuendo la competenza deliberativa al Comitato Esecutivo.

Ulteriore forzatura, riguarda l’acquisizione dei documenti istruttori ché, sempre nella inquiry proposta laddove dovrebbero essere riportati i dati relativi ai “*documenti obbligatori del richiedente*” e quelli relativi ai “*documenti facoltativi del richiedente*” accanto ad ogni voce si legge la dizione “*non verificata*” e, nello specchietto “*Sintesi di rischio*”, l’indicazione dei diversi punteggi “A.A. CR” (Analisi Automatica flusso di ritorno della Centrale dei Rischi) “RIAN” (Rilevazione Anomalie), “PUARC” (Punteggio Unico Aziendale Rischiosità Cliente), “Rating bilanci” viene lasciata in bianco. Alla voce “*Note/commento*”, a spiegazione di tali mancate acquisizioni ed indicazioni, si legge “*Forzatura docu*”.

In conclusione sul punto, come correttamente e condivisibilmente rilevato da Accuracy a pag. 91 della sua relazione, “Non è presente alcun documento né obbligatorio né facoltativo relativo al richiedente con la diretta conseguenza dell’impossibilità per Banca di effettuare un’attenta attività per la valutazione del rischio di credito, principio cardine per lo svolgimento dell’attività creditizia (ossia l’obiettivo primario di Banca) in un’ottica di prudenza ed economicità. Per tale ragione, le procedure automatiche di controllo di cui è dotata Banca non hanno potuto generare gli indicatori di controllo (PUARC - Punteggio Unico Aziendale Rischiosità Cliente) e quindi, oltre a non consentire un’immediata valutazione della classe di rischio, non hanno permesso alcun monitoraggio della posizione nei periodi successivi.”

Appare opportuno, al riguardo, richiamare quanto già sopra riportato – vedasi par. 3 pagg. 202 e ss.– in ordine ai principi guida da osservare nell’esercizio dell’attività creditizia come scolpiti nella parte introduttiva del Fascicolo n. 112 “*Regolamento del credito*” ed alla dettagliata disciplina, pure ivi dettata, circa l’attività istruttoria da espletare per la concessione del credito, ciò al fine di toccare con mano quanto marcatamente e gravemente – ma si potrebbe senz’altro dire dolosamente - ci si sia discostati nel caso in esame dalla puntuale ed inequivocabile normativa interna.

Doveroso anche il richiamo di quanto, sempre al par. 3 pagg. 204 e ss., già riportato in ordine alle previsioni del Fasc. n. 151 “*Regolamento del controllo del credito*”, in particolare, riguardo al ruolo

fondamentale del titolare della Filiale – che, invece, nella fattispecie in esame viene bellamente bypassato! - quale figura chiave nella fase di valutazione e di gestione del rischio di credito il quale più di altri di regola dispone di informazioni sul cliente e può intervenire tempestivamente in caso di deterioramento del rapporto. Di fatto ignorate anche le previsioni sempre del medesimo Regolamento - Fasc. n. 151 – sopra riportate in ordine alla particolare attenzione che occorre prestare al PUARC (Punteggio Unico Aziendale Rischiosità Cliente) che, in Banca Marche, era concepito come il cardine del sistema di misurazione del rischio di credito di cui l'istituto si era dotato, il cui corretto rilievo iniziale e successivo aggiornamento era fondamentale ai fini della concessione e successiva gestione del credito.

Dal verbale del Co.E. in data 26.5.2010 (sempre nella ridetta cart. n. 2 della produzione docc. del P.M. all'udienza del 27/1/2020), risulta che il D.G. dott. BIANCONI, quale organo proponente, illustra al Comitato due richieste di fido del Gruppo CICCOLELLA - di cui la prima è quella qui in esame - indicata, tuttavia, come presentata dalla F.Ili Ciccolella s.p.a. seppur *“a nome della Gruppo Ciccolella s.r.l.”* (!). Ed invero tutta la presentazione della pratica di richiesta di fido è incentrata sull'attività complessiva del Gruppo economico Ciccolella *“gruppo operante con la ns. banca da alcuni anni, inserito a livello europeo nel settore delle produzioni floricole e, più recentemente, in quello della produzione di energia elettrica”* e della F.Ili CICCOLELLA s.p.a., già beneficiaria di investimenti da parte di BM finalizzati a sostenere un consistente ed ambizioso progetto di investimento *“relativo all'integrazione degli impianti serricoli con impianti per la produzione di energia elettrica, avviato sulla base dell'accordo quadro concluso nel 2005 con la Edison...(OMISSIS),, con introiti preventivati in ca. 45/50 mln annui per 10 anni”*. Rappresenta, dunque, il D.G. che *“In attesa di disporre di flussi adeguati per il rimborso del prestito in essere e nell'ottica di un rafforzamento delle garanzie, la F.Ili Ciccolella ha presentato una nuova richiesta destinata all'estinzione di analoga operazione con altra banca a nome della Gruppo Ciccolella s.r.l.”*. Si noti la richiesta è, dunque, motivata dall'esigenza di rafforzare le proprie garanzie – della F.Ili Ciccolella s.p.a.! – e finalizzata ad estinguere altro finanziamento ricevuto da altra banca! Per tale motivo viene fatto figurare come diretto prenditore altro soggetto facente parte del Gruppo economico – la Gruppo Ciccolella s.r.l. – che dovrà girare e di fatto girerà buona parte del flusso di liquidità riveniente dal finanziamento alla F.Ili Ciccolella s.p.a.

Solo nel periodo successivo del verbale, quasi en passant e senza dare adeguato risalto alla pur importantissima circostanza, il D.G. dà atto che la Gruppo Ciccolella s.r.l. in realtà è collegata solo economicamente alla F.Ili Ciccolella s.p.a. in quanto comunque facente capo alla famiglia di imprenditori Ciccolella ma non giuridicamente atteso che il gruppo economico Ciccolella era composto all'epoca da due gruppi giuridicamente autonomi, l'uno facente capo alla Ciccolella s.p.a., partecipata al 90% dalla Gruppo Ciccolella s.r.l. (10% flottante di borsa) ed avente ad oggetto il core business del Gruppo ovvero



l'attività di floricoltura e l'altro alla F.Ili Ciccolella s.p.a. (*“la F.Ili Ciccolella s.p.a. opera parallelamente, senza collegamento giuridico diretto, nel settore energetico di più recente avvio per il gruppo”*).

In altri termini, attraverso l'ingente finanziamento concesso alla Gruppo Ciccolella s.r.l. si andava indirettamente a finanziare un progetto di investimento di altra società giuridicamente non collegata i cui prospettati interessantissimi introiti a quell'epoca non poteva prevedersi sarebbero mai entrati nel patrimonio della diretta prenditrice. Non si vede davvero quale vantaggio potesse rappresentare e, soprattutto, quali garanzie potesse fornire per Banca Marche l'operazione di finanziamento in questione. Solo in epoca successiva – di questo si darà atto solo nella successiva delibera n. 56596/11 di cui qui di seguito – gli introiti del settore energetico derivanti dall'accordo quadro del 2005 tra Edison e la F.Ili Ciccolella s.p.a. (cui nel 2009 era subentrata la Ciccolella Holding s.p.a.), a seguito della riorganizzazione interna del gruppo e dell'incorporazione di diverse società del gruppo tra cui la Ciccolella Holding s.p.a. nella G.C. Partecipazioni Società agricola a r.l., venivano ad accentrarsi in quest'ultima società, interamente partecipata dalla Ciccolella s.p.a.

Non corrette, dunque, appaiono le osservazioni esposte dal C.T.P. dott. Marsella a pag. 106 atteso che la Gruppo Ciccolella s.r.l. a favore della quale veniva deliberato il finanziamento non controllava la holding operativa F.Ili Ciccolella s.p.a. ed il pegno offerto e successivamente aumentato di 10 mln. di azioni non riguardava le azioni di tale società ma dell'altra quotata del gruppo, la Ciccolella s.p.a., che si occupava unicamente all'epoca della commercializzazione dei fiori recisi. In altre parole, il Consulente mostra di far confusione tra F.Ili Ciccolella s.p.a. e Ciccolella s.p.a. le cui posizioni distinte sono, tuttavia, rappresentate dallo stesso imputato BIANCONI al Co.E.

L'operazione, dunque, veniva proposta e deliberata in palese dispregio di quanto previsto dal par. 1.3.6. *“Gruppi aziendali”* del Fasc. n. 112 *“Regolamento del credito”* – sopra riportato a par. 3 pagg. 203 e ss. - laddove, dopo aver evidenziato la necessità di valutare l'affidabilità di una società appartenente ad un gruppo in una visione unitaria ed integrata dell'intero gruppo economico, si sottolinea che, tuttavia, *“non bisogna, nel contempo, trascurare la verifica dell'aspetto patrimoniale delle singole aziende determinante nell'eventuale recupero forzoso del credito concesso.”*

Risulta, invece, evidente che, nella pratica in esame, è mancata totalmente una adeguata verifica della consistenza patrimoniale della Gruppo Ciccolella s.r.l. Si ribadisce che tutta la presentazione della pratica si fonda unicamente su quanto riferito dal D.G. BIANCONI ché l'istruttoria documentale è del tutto mancante. Gli unici dati societari rilevanti riguardanti la Gruppo Ciccolella s.r.l. riferiti dal D.G. sono quelli relativi al bilancio consolidato delle società del gruppo facente capo alla Ciccolella s.p.a. che, peraltro, sono negativi ed avrebbero meritato una più attenta ponderazione atteso che la perdita di esercizio, nel 2009, era di € 24,2 mln e nel 2008 di € 52,1 mln. e l'indebitamento del gruppo di

appartenenza al 31/3/2010 era elevatissimo (€ 257 mln. di €.)

Né in alcun modo veniva posto in evidenza che si stava esaminando la concessione di un'apertura di credito di 64 mln di €. ad una s.r.l. con capitale sociale di appena 10.000 €, non operativa ch  si trattava di holding di partecipazioni, avente un attivo costituito principalmente da partecipazione in una societ  quotata – la Ciccolella s.p.a. - con conseguenti rischi di oscillazioni delle quotazioni!

Accuracy evidenzia, altres  a pagg. 94/95 che *“Una semplice estrazione del Bilancio di Esercizio Consolidato, documento pubblico rinvenibile dal sito del Gruppo Ciccolella avrebbe mostrato tutt'altro che la situazione di crescita prospettata dal Direttore Generale in Comitato Esecutivo (vedere precedente punto). Fermandosi alle prime pagine del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2009 ossia solo 5 mesi prima dall'approvazione della pratica, la societ  di Revisione Reconta Ernst & Young SpA affermava “gli amministratori, in considerazione dei risultati economici consuntivati e del permanere dello stato di tensione finanziaria della societ  e delle sue partecipate, che ha determinato, al pari del precedente esercizio, il mancato rispetto di parametri finanziari (covenants) previsti da un contratto di finanziamento stipulato da una controllata ... omissis ... gli amministratori hanno individuato le incertezze ed i fattori di rischio che potrebbero influenzare l'operativit  della societ  e delle sue controllate, la capacit  di raggiungere un'adeguata redditivit  e di ottenere sufficienti risorse finanziarie nei tempi e modi previsti dalle necessit  illustrate dal piano” e ancora “gli amministratori ritengono che sussistano incertezze rilevanti che possano far sorgere dubbi significativi sulla capacit  della societ  di continuare ad operare sulla base del presupposto della continuit  aziendale”.*

Nonostante ci , il D.G. concludeva che *“Il Direttore Generale, sottolineando la validit  imprenditoriale dei Sigg. Ciccolella, storica famiglia pugliese che nel tempo ha progressivamente rafforzato le posizioni di mercato raggiungendo rilevanti risultati anche a livello europeo, tenuto conto della prospettiva di interessanti ritorni dal nuovo comparto energetico che, peraltro, si integra naturalmente con quello floricolo, valutate le garanzie offerte, propone di aderire alla richiesta del Gruppo, nei seguenti termini...”*

Si noti la portata mistificatoria e decettiva della frase *“tenuto conto della prospettiva di interessanti ritorni dal nuovo comparto energetico che, peraltro, si integra naturalmente con quello floricolo”* atteso che   pacifico che il gruppo quotato facente capo alla Ciccolella s.p.a. di cui faceva parte la Gruppo Ciccolella s.r.l., in realt  non beneficiava affatto, all'epoca, anche dei flussi derivanti dal business energetico.

N , a fronte di tale elevata rischiosit  dell'operazione riguardante un'apertura di credito di 74 mln di €, poi ridotta a € 64 mln, si provvedeva almeno ad acquisire adeguate garanzie.

Nessuna garanzia immobiliare veniva acquisita. Le uniche garanzie erano rappresentate dalla fidejussione specifica di Vincenzo Ciccolella, Corrado Ciccolella e Antonio Ciccolella e da un pegno su € 60 mln di



azioni della Ciccolella SpA per un valore di mercato all'epoca di € 42,6 mln.

Quanto alla fidejussione, non risulta che BM abbia compiuto alcuna seria valutazione della consistenza patrimoniale dei tre fratelli. Dal Report Audit risulta che il solo Corrado Ciccolella aveva prestato a favore di BM fidejussioni per oltre 113 mln. di €. In sede di esame dibattimentale, lo stesso imprenditore, dapprima dichiarava di non ricordare a quanto il patrimonio familiare potesse ammontare all'epoca (!) e, poi, a domanda invero formulata in termini suggestivi della difesa Bianconi, confermava che verosimilmente il patrimonio era nell'ordine di 25/30 mln., affermazione da cui risulterebbe palesemente l'inadeguatezza della garanzia prestata. Aggiunge, inoltre, il teste che, nell'ambizioso progetto energetico avviato con Edison l'investimento di mezzi propri, era largamente inferiore ai finanziamenti bancari.

In occasione delle successive proroghe del finanziamento e delle nuove aperture di credito e rinnovi di cui si dirà qui di seguito avvenute con conferma delle precedenti garanzie, Accuracy sottolinea, inoltre, come non sia stato fatto neppure un approfondimento dal punto di vista reputazionale sui soggetti fidejussori ché, all'epoca, Ciccolella Corrado risultava essere stato raggiunto da ordinanza di applicazione degli arresti domiciliari emessa in data 1/3/2011 dal GIP presso il Tribunale di Crotona con l'accusa di associazione a delinquere finalizzata alla perpetrazione di truffe per il conseguimento di finanziamenti europei, bancarotta fraudolenta e riciclaggio con riferimento alla società Ali.Bio. Srl della quale era A.U., seppur successivamente revocata ma in pendenza del relativo procedimento. L'interessato, peraltro, in sede di esame dibattimentale, ha confermato che nell'ambito di detto procedimento, non ancora definito, è stato rinviato a giudizio.

Quanto al pegno su azioni della Ciccolella SpA, come evidenziato da Accuracy, *"la Ciccolella SpA è una società quotata in borsa con capitale detenuto per circa il 90% dalla Gruppo Ciccolella Srl, significando quindi un limitato flottante di borsa e, di conseguenza, una illiquidità dei titoli a garanzia dell'apertura di credito."* La circostanza, d'altronde, è evidenziata dallo stesso imputato BIANCONI che, a verbale del CO. E. del 26/5/2010, precisa che il flottante di borsa della Ciccolella s.p.a. è pari al 10%. L'Audit precisa che, quando in data 31/3/2011, il pegno viene aumentato di altri 10 mln. di azioni della detta società quotata, 70 mln. di azioni corrispondevano al 38,8% del capitale sociale della medesima e, dunque, a misura ben superiore al flottante. E' bene precisare che con il termine "flottante" si indica la parte di capitale sociale, espressa in quantità di azioni emesse da società quotata, non rappresentative della partecipazione di controllo, che è disponibile per la negoziazione sul mercato azionario. Nel caso in esame, dunque, le azioni offerte in pegno risultavano illiquide con mercato ristretto non potendo essere acquistate, in realtà, da altri se non dai diretti proprietari. Di qui il carattere del tutto fittizio della garanzia prestata mediante pegno su azioni della partecipata Ciccolella SpA.

Il pegno su azioni veniva, dunque, accettato quale garanzia in piena dissonanza da quanto previsto al par.



3.3.1 *“Il pegno”* del Fasc. n. 112 *“Regolamento del credito”* laddove è previsto che, in caso di pegno su azioni, sono preferiti *“titoli di largo mercato e di facile liquidabilità.”*

La teste TADDEI Rita precisa, peraltro, in sede di esame dibattimentale, che di regola, in caso di pegno su azioni, il valore variabile delle stesse veniva aggiornato mensilmente in PEF e che, in genere, diritto di voto ed utili venivano lasciati nella disponibilità del titolare.

Né ha pregio l'obiezione mossa dal C.T.P. Marsella – pagg. 107 ed 108 della consulenza - secondo cui le azioni offerte in pegno nel 2010 sarebbero aumentate di valore (il Consulente sembrerebbe però fare riferimento ai dati del bilancio consolidato del diverso gruppo giuridico facente capo alla F.Ili Ciccolella s.p.a.) ché il Consulente mostra di confondere i due profili del valore di mercato delle azioni e della liquidità delle stesse non necessariamente in relazione di proporzionalità diretta. Si vedrà, poi, qui di seguito che, in realtà, il valore di mercato delle azioni della Ciccolella s.p.a. negli anni seguenti diminuirà drasticamente.

La linea di credito concessa alla Gruppo Ciccolella s.r.l., come risulta anche dalla movimentazione del c.c.b. della società finanziata (vedasi copia estratto conto riprodotta da Accuracy a pag. 96), era utilizzata per 40 mln. di €. per l'azzeramento dell'esposizione con Banca Marche della "F.Ili Ciccolella Spa" e per € 20 mln circa a bonifici e giroconti a proprio favore o di altre società collegate anche su conti accesi presso altri istituti di credito.

E' evidente che l'operazione di finanziamento volta principalmente a consentire di ripianare l'esposizione debitoria della F.Ili Ciccolella s.p.a. non presentava per BM alcun vantaggio ché, a quest'ultima società quotata in borsa e che aveva in pancia – come riferito dal teste Ciccolella – l'accordo potenzialmente produttivo di utili con l'Edison per lo sviluppo del progetto dell'energia “verde”, si sostituiva una s.r.l. sottopatrimonializzata senza, quindi, acquisizione di maggiori garanzie ma anzi con netta perdita e, di fatto, si finiva con il porre “sotto traccia” situazioni di potenziale rischio di credito consentendo alla s.p.a. di ripianare il proprio debito con liquidità fornita dallo stesso istituto bancario creditore.

Alla luce di quanto sin qui esposto, non appaiono, pertanto, assolutamente condivisibili le osservazioni del C.T.P. Gnudi Ravaccia secondo cui *“Nel complesso quindi la delibera per Gruppo Ciccolella Srl incrementava le garanzie rispetto all'aumento dell'esposizione, concentrando quindi la stessa esposizione nella sola holding del gruppo (i.e. Gruppo Ciccolella S.r.l.) con garanzie su società quotata all'MTA di Borsa Italiana.”*

Accuracy correttamente osserva che l'operazione di finanziamento in esame ha avuto quale scopo primario di *“a livello di Banca riclassificare esclusivamente le posizioni di rischio da una società ad un'altra dello stesso gruppo con un effetto esclusivamente “visivo” di solvibilità della società del gruppo considerata singolarmente.”*



Con delibera in data 31/3/2011 del D.G. BIANCONI – pratica n. 32698/11– l’originaria apertura di credito in c/c da € 74 min veniva ridotta a € 64 min con revoca del pegno su obbligazioni Banca Marche mai perfezionato e contestualmente si disponeva nuova apertura di credito in conto corrente provvisoria di € 2 mln e nuovo pegno su n. 10.000.000 azioni "Ciccolella Spa". La pratica veniva istruita dalla Filiale in data 29/3/2011 ed inoltrata per la decisione dell’organo deliberante con la dicitura *“si inoltra la pratica su vostra proposta”*.

Si notino i tempi ristrettissimi della delibera che la pratica viene istruita ed inserita dalla Filiale in data 29/3/2011 e deliberata solo due giorni più tardi, circostanza che non può non essere indicativa di un’istruttoria approssimativa ma soprattutto di una valutazione del merito creditizio, quanto meno da parte degli step successivi alla Filiale, velocissima e perciò necessariamente non sufficientemente ponderata.

Come nel caso precedente, così come emerge dalla Inquiry proposta, il livello di delibera sarebbe del C.d.A. e ciononostante si dispone una modifica in deroga a favore del D.G. motivandola con l’espressione *“transitorio in deroga”* ed anche la documentazione acquisita non risulta completa tanto che si indica nelle note *“Forzatura docu”*.

Anche in questo caso, significativamente il Capo della Filiale Gianluca Cognini, cui era stato richiesto di istruire la pratica ed inoltrarla, non esprimeva alcun parere ma si limitava ad un laconico *“Si inoltra la richiesta per la decisione degli organi deliberanti”*, mentre esprimevano parere favorevole Taddei Rita quale Capo Servizio Crediti Jesi, Mauro Mengarelli quale Capo Servizio Concessione Crediti e VALLESI Stefano nella sua qualità di Vice Direttore Generale Area Mercato.

I pareri favorevoli e la delibera intervenivano nonostante le importanti “forzature” circa il livello di delibera così come in ordine alla completezza dell’istruttoria documentale dovessero indurre a particolare prudenza e ponderazione e pur essendo il rating di bilancio pari a D2 (rischio medio-alto) ed il P.U.A.R.C. – in una scala di valori da 1 a 100 – pari a 76.

Sulla fittizietà della garanzia rappresentata dal pegno sulle azioni della Ciccolella s.p.a. si è già sopra detto. Si noti, inoltre, che, nella relazione del Servizio Crediti, si dava atto che si trattava di *“Operazione a carattere transitoria da utilizzare in parte per regolarizzare la posizione che presenta uno sconfinamento di 660.000 €. e per urgenti necessità di cassa quantificate dalla ditta in ca. 1 mln., in attesa di rivedere la posizione con documentazione aziendale aggiornata”*.

In sostanza dichiaratamente si affermava che l’operazione era dettata esclusivamente da necessità della cliente e che si accordava senza procedere ad alcuna rivalutazione del merito creditizio della stessa. Non solo. Il finanziamento veniva accordato per consentire alla Gruppo Ciccolella s.r.l. di ripianare sconfinamenti nei confronti della stessa BM così di fatto impedendo l’attivarsi di quegli alert indicatori del rischio cliente che ne consentono la corretta classificazione e conseguente gestione del credito. In

estrema sintesi, l'operazione era ad esclusivo vantaggio del cliente, non presentava, dunque, alcun interesse per BM per cui era anzi gravemente pregiudizievole.

Stessi caratteri sostanzialmente presenta l'operazione deliberata in data 27/4/2011 dal C.d.A. – pratica n. 42106/11 – con cui si accordava un'apertura di credito in conto corrente provvisoria €. 4,5 con revoca della precedente di 2 mln., senza acquisizione di ulteriori garanzie. Anche in questo caso, dalla Inquiry proposta risulta che vi è stata forzatura documentale. Il Capo della Filiale di Falconara M.ma Gianluca Cognini si limita ad inserire la pratica in data 22/4/2011 senza esprimere alcun parere. Si notino anche in questo caso i tempi assai ristretti per l'eventuale integrazione istruttoria negli step successivi alla Filiale e per la formulazione dei pareri che la pratica viene deliberata appena cinque giorni dopo.

Parere favorevole, pur in presenza dei medesimi dati di bilancio e PUARC non rassicuranti, esprimono Taddei Rita, PACI Giuseppe, Responsabile del Servizio Concessione Crediti centrale e VALLESI Stefano.

Nella relazione del Servizio Concessione Crediti (PACI), si dà atto che il finanziamento è destinato a sostenere impegni urgenti del Gruppo quantificabili in 3 mln. di €. e a coprire lo sbilancio determinato dalle competenze maturate negli ultimi due trimestri, con rientro in sede di revisione per l'eventuale proroga del fido di 64 mln. scadente nel maggio 2011 dandosi, altresì, atto che, entro tale data il gruppo Ciccolella avrebbe dovuto rinegoziare il finanziamento di 129,5 mln. ricevuto nel 2007 da un pool di quattro banche (Unicredit, MPS, Intesa e BNL) che avrebbe dovuto portare all'intero gruppo nuova liquidità pari a 25,5 mln – di cui, tuttavia, diretta beneficiaria sarebbe stata la G. C. Partecipazioni Società agricola a r.l. - destinata alla copertura delle esposizioni pregresse, rinegoziazione subordinata alla predisposizione di un piano di risanamento ex art. 67 L.Fall. Con riguardo alla posizione finanziata, si dava, altresì, atto che la partecipata Ciccolella s.p.a., dopo la riorganizzazione del Gruppo, partecipava, altresì, al business più recente della produzione di energia da fonti rinnovabili derivante dall'Accordo del 2005 con la Edison. Si riportavano, quindi, dati di bilancio preoccupanti che la Gruppo Ciccolella s.r.l. presentava perdite al 2009 di 13 mln. ed al 2010 di 4,7 mln. ed un indebitamento più che raddoppiato al 2010 pari ad oltre 112 mln. di €.

Si noti che, nel frattempo, come riferisce l'Audit nel ridetto report n. 20/2013, la Gruppo Ciccolella s.r.l. era stata oggetto di analisi in occasione di verifica dell'Area fidi del Servizio Controllo Rete presso la Filiale di Falconara Marittima (rapporto n. 24 del 10/3/2011), all'esito della quale erano state rilevate *"rilevanti perdite di bilancio, elevato punteggio RIAN, sconfinamenti ed elevata incidenza degli affidamenti di Banca Marche rispetto al sistema."* Anche detti segnali di allarme dati dalla funzione di Audit interna erano destinati ad essere ignorati.

Con delibera del C.d.A. del 9/6/2011 - pratica n. 56586/11 - si prorogava per un anno l'apertura di



credito provvisoria in conto corrente di € 64 mln in attesa di definire entro la scadenza un piano di rientro. Anche in questo caso, dalla Inquiry proposta risulta che vi è stata forzatura documentale. Il Capo della Filiale di Falconara M.ma Gianluca Cognini si limita ad inserire la pratica in data 7/6/2011 senza esprimere alcun parere e la delibera interviene appena due giorni dopo. In quel brevissimo arco temporale, esprimono parere favorevole Taddei Rita, PACI Giuseppe e VALLESI Stefano seppur in presenza di dati di bilancio rappresentati vieppiù allarmanti. Nella relazione del Servizio Crediti (Taddei) si riporta, infatti, che la Gruppo Ciccolella s.r.l. al 31/12/2010 registra una perdita di 4,7 mln. determinata essenzialmente dagli oneri finanziari e *“nel passivo si registra un patrimonio netto di ca 65 mln di euro, in riduzione per le continue perdite economiche e nel 2010 per la riduzione dell’apporto dei soci per 40 mln di euro (chiusura ns. affidamento di 40 mln sulla F.lli Ciccolella spa). Oltre al ns. affidamento, si rilevano debiti bancari per 46,5 mln. di €.”*. Nonostante ciò, si ribadisce l’opportunità di mantenere il sostegno finanziario al Gruppo *“in questa fase di espansione del business e di acquisizione di risultati economici positivi” (!)* precisando, tuttavia, che il sostegno dovrà essere *“ufficializzato nell’ambito dell’operazione di finanziamento in pool che la GC Partecipazioni perfezionerà a breve, per il quale è stata richiesta la predisposizione di un piano aziendale asseverato ex art. 67”*. In sostanza si rimane in fiduciosa attesa della rinegoziazione del finanziamento in pool ricevuto nel 2007 che interesserebbe, peraltro, altra società del gruppo.

Con le successive delibere - pratiche n. 73386/11, n. 97759/11, n. 107096/11, n. 2014/12, n. 56654/12 – tutte del C.d.A. tranne la n. 73386/11 del Presidente, così come dettagliatamente riportate nell’imputazione, per un ulteriore anno dal luglio 2011 al luglio 2012, vengono concesse ulteriori proroghe sino al 30.6.2013 dell’apertura di credito principale di 64 mln. di €, nonché nuove aperture di credito provvisorie a breve scadenza per ulteriori 6,4 mln. di €, più volte revocate e sostituite con scadenze sino al 30/6/2013, sempre nell’attesa di non meglio specificata definizione delle modalità di rientro e senza per contro acquisizione di ulteriori o diverse garanzie. Su dette pratiche esprimono pareri favorevoli, nei rispettivi ruoli, Taddei Rita, PACI Giuseppe e VALLESI Stefano e naturalmente ne è organo proponente presso il C.d.A, il D.G. BIANCONI. Talvolta vi è anche, dopo quello del responsabile del servizio crediti territoriale, il parere favorevole del delegato crediti a firma illeggibile.

Si ribadisce qui che i nuovi affidamenti in prossimità della scadenza di altri precedenti impediscono l’attivarsi di quegli alert/indici di rischio che consentono una corretta valutazione del reale rischio di credito.

Le motivazioni delle delibere sono estremamente sintetiche ed attengono per lo più alla opportunità di venire incontro alle esigenze della cliente che manifesta difficoltà finanziarie a causa di *“slittamento di incassi previsti”* e *“per dilazionare il rientro delle competenze”* (sic nelle pratiche nn. 97759/11 e

107096/11). Sempre, come in un mantra, si fa fiducioso riferimento alla prossima rinegoziazione del finanziamento in pool ricevuto nel 2007 che interessa la G.C. Partecipazioni Società Agricola s.r.l. e dal quale dovrebbe derivare nuova linfa a tutto il gruppo e ad un non meglio precisato interessamento della Sorgenia ad un accordo per la produzione di energie rinnovabili.

Del tutto inadeguata l'attività istruttoria.

Nella pratica n. 97759/11 del 27.10.2011 si dà atto di non possedere ancora il bilancio 2010 nonostante si sia richiesto e si valuta, dunque, sempre alla stregua dei dati posseduti in occasione delle precedenti delibere. I pochi elementi nuovi di cui si dà atto sono, tuttavia, decisamente negativi ovvero la stima del patrimonio immobiliare dei fidejussori a non più di 26/30 mln. di €. ed un utilizzato complessivo in C.R. per ca. €. 79 mln. da parte di cinque banche cui BM concorre nella misura nettamente preponderante dell'88% con sconfini per complessivi €. 77.000.

Nella pratica n. 107096/11 del 6.12.2011, a distanza quindi di neppure due mesi, si dà, peraltro, atto che gli sconfinamenti sono aumentati a 156 mila €. Sempre nella detta pratica istruita dalla Filiale ma su cui il capo della stessa G. Cognini si guarda bene dall'esprimere un parere, questi sottolinea, tuttavia, che il bilancio 2010 non è ancora disponibile in quanto sia dalla Gruppo s.r.l. che dalla Ciccolella s.p.a. è stata chiesta una proroga per la presentazione e che il controvalore dei titoli azionari dati in pegno è drasticamente diminuito dagli originari 47,6 mln a 21,7 mln di €. Nessuno dei pur evidenti segnali di *alert* viene colto e la richiesta di nuova apertura di credito viene supinamente accolta.

Nella pratica n. 56654/12 del 26.7.2012 con cui si proroga ulteriormente sino al 30.6.2013 l'apertura di credito principale di 64 mln. di €. e si concedono ulteriori aperture di credito provvisorie per complessivi €. 6,4 mln., si rappresenta che la pratica viene istruita *"per la sistemazione delle linee di affidamento non rientrate, le nuove scadenze dovrebbero permettere un graduale rientro e una successiva pianificazione dell'affidamento maggiore"*, nel contempo dandosi atto che gli affidamenti scaduti ammontano a complessivi €. 69,4 mln. e che il valore di mercato delle azioni date in pegno è ulteriormente diminuito ad €. 18.730.000. Nella relazione del Servizio Crediti si dà, altresì, atto che finalmente nel 2011 è intervenuta la rinegoziazione del finanziamento da parte del pool composto da quattro banche con riscadenziamento al 2017 che prevede un nuovo finanziamento a favore della G.C. Partecipazioni Società Agricola srl di 25,5 milioni di €. da destinarsi al pagamento dei debiti pregressi con concessione al pool di tutti gli incassi derivanti dalla fatturazione alla Edison. In sostanza, la tanto attesa rinegoziazione del finanziamento del pool non comporta in concreto per BM alcun vantaggio ché degli introiti Edison, l'istituto non è destinato a beneficiare in alcun modo. Si verificherà, poi, che anche la nuova finanza affluita sul conto della G.C. Partecipazioni Società Agricola srl verrà destinata a sanare altre posizioni presso altri istituti bancari. Si espongono finalmente i risultati del bilancio 2010 acquisito in ritardo che risultano ancor più preoccupanti



ché le perdite ammontano a 4,7 mln e l'indebitamento sale a 112,3 mln. a fronte di un patrimonio di 105,6 mln., mentre il bilancio 2011 della partecipata Ciccolella s.p.a. evidenzia una contrazione del fatturato e perdite economiche salite a ben 44,4 mln che hanno ormai eroso il patrimonio netto divenuto negativo a - 7,034. Nonostante tutto si prorogava di un anno la linea di credito principale e si concedevano nuove linee di credito provvisorie senza acquisire ulteriori garanzie né definire un piano di rientro.

Un'ulteriore analisi sulla posizione della s.r.l. veniva effettuata dal Servizio Internal Auditing con verbale n. 33 del 14/9/2012, a seguito di richiesta del Collegio Sindacale volta a valutare la classificazione a status delle posizioni appartenenti ai primi venti gruppi di clienti per esposizione su Banca Marche. All'esito della verifica, venivano segnalate perdite d'esercizio rilevanti e forti incertezze espresse dalla società di revisione sulla capacità della Società di continuare ad operare sulla base del presupposto della continuità aziendale, tali da non consentire la certificazione del bilancio. Riferisce, quindi, l'Audit nel Report n. 20/2013 che i bilanci riclassificati in ADI (2009 rating 100 - 2010 rating 75 - 2011 rating 75) evidenziavano pesanti perdite d'esercizio (rispettivamente € 13,2 mln; € 101,4 mln; € 4,4 mln), che avevano completamente eroso il patrimonio netto (passato da € 110,2 mln a € - 35,6 mln).

Solo con delibera del C.d.A. del 6/12/12, su proposta della nuova Dirigenza, la posizione di Gruppo Ciccolella s.r.l. veniva classificata ad incaglio e disposti accantonamenti per €. 23 mln.

Al 31 dicembre 2012, l'esposizione della Gruppo Ciccolella Srl verso BM risultava pari ad €. 72.170.221,7 mentre quella dell'intero Gruppo economico era pari a €. 78,3 milioni.

Nel C.D.A. del 7/3/2013 (all. n. 40 alla relaz Accuracy), si dava atto che, a seguito della verifica ispettiva condotta da Banca d'Italia sulle maggiori posizioni di rischio, il Nucleo Ispettivo dell'organo di vigilanza aveva evidenziato la necessità quanto al Gruppo Ciccolella di una diversa classificazione a sofferenza ed un aumento delle rettifiche di ulteriori €. 27,7 mln. rispetto ai complessivi 25,7 mln. già accantonati.

Non conferenti appaiono i rilievi formulati dal C.T.P. della difesa BIANCONI, dott. Marsella, secondo cui gli accantonamenti operati da BM furono eccessivi ché, anche a voler prescindere dal fatto che dette rettifiche – come testé riportato - furono addirittura corrette al rialzo in sede di verifica ispettiva di Banca d'Italia, è sufficiente rilevare che il tema della entità e correttezza degli accantonamenti esula dal perimetro dell'accertamento dell'elemento oggettivo del reato di bancarotta fraudolenta distrattiva per la cui integrazione è sufficiente dimostrare la commissione di atti pregiudizievoli per l'integrità del patrimonio sociale.

Nel corso del 2013, l'esposizione ascende a 75 mln. e, con passaggio a sofferenza dei crediti in recepimento delle indicazioni del Nucleo Ispettivo di Banca d'Italia, le rettifiche aumentano a € 64 mln. ca. Le perdite si manterranno, poi, fino alla messa in liquidazione coatta amministrativa.

Come riferito dal teste Ciccolella Corrado, la Gruppo Ciccolella s.r.l., veniva poi posta in liquidazione e

cessava l'attività nel 2015.

4.2.1.2 A2) G. C. Partecipazioni Agricola a r.l.

La condotta distrattiva in esame, contestata in concorso agli imputati **BIANCONI, VALLESI, AMBROSINI, BRUSCIOTTI, PERINI, BIANCHI e PACI**, nei rispettivi ruoli e funzioni, è stata posta in essere con la delibera del C.d.A. in data 9/6/2011 di apertura di credito a revoca per €. 6.000.000 con scadenza 30.06.2012 a favore della G. C. Partecipazioni Agricola a r.l. facente parte del Gruppo economico Ciccolella, sedente a Molfetta (BA) e controllata totalmente dalla Ciccolella s.p.a. socio unico (pratica n. 56596/11). L'apertura di credito era motivata da esigenze di "liquidità aziendale" e prevedeva la contestuale estinzione di analogo fido concesso alla collegata G.C. Impianti SpA (pratica nr. 63554/10 deliberata in data 26 maggio 2010 dal Comitato Esecutivo).

Dall'Inquiry proposta (docc. nella cartella n. 2 della prodd. docc. del P.M. all'udienza del 27/1/2020), emerge come il cliente abbia chiesto di *"sottoscrivere un impegno a mantenere tale fido, in assenza di eventi pregiudizievoli, per almeno 20 mesi dalla data di perfezionamento dell'operazione in pool che la richiedente sta chiudendo con 4 banche (Unicredit, BNL, MPS e Intesa)"*. Si tratta della rinegoziazione del finanziamento in pool concesso nel 2007 alla Ciccolella Holding s.p.a. poi assorbita dalla G. C. Partecipazioni Agricola a r.l., cui si è fatto cenno sopra con riferimento al capo A1) e che viene subordinato al perfezionamento del piano di risanamento ex art. 67 L.F. e che, comunque, prevede a favore delle 4 banche l'accensione di ipoteche e la cessione dei crediti derivanti dall'accordo con la Edison.

Una prima anomalia riguarda i tempi ristrettissimi della delibera che la pratica in esame veniva inserita a sistema dalla Filiale in data 7 giugno 2011 e deliberata dal C.d.A. appena due giorni dopo si che, quantomeno l'arco di tempo trascorso tra il passaggio della pratica dalla filiale alla delibera, appare veramente esiguo per un eventuale approfondimento istruttorio ed una attenta e ponderata valutazione del merito creditizio.

Come per le altre pratiche già esaminate, anche in questo caso, inoltre, il capo della filiale di Falconara Marittima si astiene dal formulare qualsiasi parere rimettendo la valutazione della pratica agli organi deliberanti. Esprimono, invece, parere favorevole la Taddei, PACI, VALLESI ed il D.G. BIANCONI che ne è l'organo proponente al C.d.A.

Sempre dall'esame dell'Inquiry Proposta risulta, come per le precedenti pratiche, la forzatura documentale, ossia, non sono stati acquisiti i documenti istruttori standard necessari per la corretta valutazione del rischio creditizio. E difatti, nel prospetto di sintesi del rischio tutti gli indicatori di rischio – AAR, CR, RIAN, Rating bilanci – e l'indice sintetico PUARC non sono valorizzati. Ciò risulta tanto più grave ove si consideri che ci si trova di fronte a società che sta elaborando un piano di risanamento ex art.67 L.F. ed il rating attribuito alla società è pari a D2, ossia "rischio medio alto".



Le osservazioni mosse al riguardo dal C.T.P. Savioli – pagg. 91 e 92 della sua relazione- non appaiono corrette atteso che, se è vero che il parere del capo della filiale non era obbligatorio né vincolante, la mancata espressione resta comunque dato significativo, la completezza della relazione dei responsabili del servizio crediti non poteva e non doveva sopperire alla mancata acquisizione istruttoria documentale imprescindibile per la formulazione di pareri con cognizione di causa anche da parte degli step successivi della cosiddetta filiera del credito, il PUARC, infine, ben poteva essere espresso, pur in difetto del RIAN, con riguardo al rating bilanci e alla AAR. CR.

Nella relazione del Servizio Crediti si evidenzia che dal bilancio consolidato al 31/12/2010 della CICOLELLA spa emerge una perdita di 4,8 mln di €. ed un indebitamento verso il sistema di 213,1 mln. di €. Negativi risultano anche i dati relativi al primo trimestre 2011.

Nonostante l'indubbia rischiosità dell'operazione, non sono previste garanzie reali ma solo una fidejussione generica da parte di Ciccolella Vincenzo, Ciccolella Corrado e Ciccolella Antonio per la quale non risulta essere stata acquisita alcuna documentazione.

Per le ragioni sin qui evidenziate, appare considerazione semplicistica quella espressa dal C.T.P. Gnudi Ravaccia secondo cui, poiché l'apertura di credito concessa aveva quale scopo quello di chiudere altra esposizione debitoria sempre verso Banca Marche di altra società del gruppo, la G.C. Impianti Spa., la delibera non comportava alcun aumento degli impegni da parte di Banca Marche ché evidentemente la persona del debitore non può essere indifferente per il creditore e, comunque, la pratica deliberata presentava, al pari della precedente a favore della G.C. Impianti Spa., rilevanti anomalie di cui si è testé detto. Si ribadisce, inoltre, come la prassi di rinnovare le linee di credito prima della scadenza, così come quella di spostarle dall'una all'altra società del gruppo, in difetto di acquisizione di più adeguate garanzie, produceva solo l'effetto deleterio di impedire l'attivazione di quegli indicatori di rischio che avrebbero consentito la corretta classificazione ed il controllo del credito.

Nonostante tutto quanto sopra evidenziato, si ritiene nuovamente di esprimere parere favorevole *“attesa la fiducia ribadita dal sistema bancario con l'aumento del finanziamento in pool chiusa”*. E' appena il caso di evidenziare che le quattro banche che rinegoziano il finanziamento del 2007 concordano, però, la cessione a proprio a favore dei crediti Edison ed iscrivono delle ipoteche, mentre l'unica garanzia che richiede BM è la fideiussione generica dei tre fratelli Ciccolella della cui inadeguatezza si è sopra ampiamente detto.

Per tali ragioni, non appare condivisibile la considerazione espressa dal C.T.P. della Difesa Paci, dott. G. Savioli secondo cui *“Era pertanto evidente che la linea di condotta di Banca delle Marche non poteva che essere quella di un mantenimento del sostegno finanziario al gruppo dal momento che il riequilibrio della situazione economico-finanziaria in atto estendeva i suoi effetti anche agli affidamenti della super*

holding Gruppo Ciccolella Srl. In tale ambito anche altre banche hanno concesso nuova finanza e prorogato le linee di credito...". Si ribadisce, infatti, che la rinegoziazione del finanziamento del pool di banche non era destinata ad estendere direttamente benefici e di fatto non li ha estesi anche agli affidamenti ottenuti dalla Gruppo Ciccolella S.r.l., ma soprattutto che gli altri istituti bancari, a differenza di BM, si erano tutelati richiedendo altre garanzie o particolari pattuizioni alle società affidate.

Riferisce, inoltre, l'Audit nel Report n. 20/2013 che la posizione presentava "sconfinamento conseguente ad addebiti di competenze. Presenti sconfinamenti in Centrale Rischi sulle linee di credito a revoca. I bilanci riclassificati in ADI (2010 rating 100 - 2011 rating 75) evidenziano una contrazione di fatturato e forti perdite d'esercizio (rispettivamente € 3,3 e € 32,4 mln).".

A fronte di tali rilevantissime perdite d'esercizio della società affidata, non sembra possa assumere rilievo prevalente il dato – evidenziato dal C.T.P. dott. Savioli a pag. 90 della sua relazione - della minor perdita d'esercizio emergente nel bilancio consolidato 2010 della controllante Ciccolella s.p.a. (un risultato netto negativo per € 4,8 mln contro una perdita di € 24,2 mln del 2009), peraltro comunque a fronte di un indebitamento verso il sistema – come sopra evidenziato – elevatissimo pari ad €. 213,1 mln. Si ribadisce, infatti, che, a norma del già citato par. 1.3.6. "Gruppi aziendali" del Fasc. n. 112 "Regolamento del credito", ferma l'opportunità di una valutazione unitaria della consistenza del gruppo economico di appartenenza, non bisogna mai trascurare, però, l'attenta verifica della condizione patrimoniale della singola società affidata che risulta, poi, determinante in caso di necessità di recupero forzoso del credito concesso.

Nel giugno/luglio 2011 effettivamente sono accreditati sul c/c della S.r.l. tre bonifici ad ordine Edison Spa di rilevanti importi complessivamente per poco meno di 25 mln di €. che, tuttavia, vengono immediatamente girati su altri cc.cc.bb. presso altri istituti quali in misura prevalente Banca Intermobiliare Sede di Torino e Unicredit di Milano. Di nulla beneficia Banca delle Marche.

Solo con delibera del C.d.A. del 06/12/12, su proposta della nuova Dirigenza, la posizione viene censita ad incaglio con dubbio esito per €. 2.700.000.

L'esposizione debitoria al 31/12/2012 della G.C. Partecipazioni Società Agricola a r.l. verso Banca delle Marche era pari ad €. 6.179.636,4, mentre quella dell'intero Gruppo economico era pari a €. 78,3 milioni. Come già sopra detto, nel C.D.A. del 7/3/2013 (all. n. 40 alla relaz Accuracy), si dava atto che, a seguito della verifica ispettiva condotta da Banca d'Italia sulle maggiori posizioni di rischio, il Nucleo Ispettivo dell'organo di vigilanza aveva evidenziato la necessità quanto al Gruppo Ciccolella di una diversa classificazione a sofferenza ed un aumento delle rettifiche di ulteriori €. 27,7 mln. rispetto ai complessivi 25,7 mln. già accantonati.

Nel corso del 2013, gli accantonamenti venivano aumentati a ca. €. 6 mln. con passaggio a sofferenza del



credito in recepimento delle indicazioni del Nucleo Ispettivo di Banca d'Italia. Le perdite si manterranno, poi, fino alla messa in liquidazione coatta amministrativa.

Come riferito dal teste Ciccolella Corrado, la G. C. Partecipazioni Agricola a r.l., prima si vedeva rigettare una proposta di concordato e, quindi, veniva acquistata da un fondo di investimento inglese.

La socia unica Ciccolella s.p.a. veniva dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Trani in data 12/2/2015.

In sintesi sul **Gruppo CICCOLELLA**, ritiene il Collegio che le numerose e macroscopiche anomalie di carattere formale e sostanziale che hanno caratterizzato la concessione di rilevanti linee di credito a favore di società del gruppo in totale e palese dispregio delle previsioni della normativa interna e di settore concernente la concessione ed il controllo del credito quali, la concessione di finanziamenti a società operanti in zone non presidiate da Banca Marche, la gestione delle relative pratiche direttamente dalla Direzione Generale talvolta con inserimento a sistema da parte dei servizi centrali, anche a delibera già assunta (Gruppo Ciccolella s.r.l.) e con sovvertimento dell'ordinaria procedura della c.d. filiera del credito, la mancata acquisizione del parere del capo della filiale di Falconara M.ma, le forzature documentali e le deroghe al livello di delibera, la carenza di istruttoria documentale con conseguente sostanziale impossibilità di seria valutazione del merito creditizio ed i tempi ristrettissimi decorrenti dall'inserimento della pratica a sistema alla delibera, la mancata acquisizione di garanzie immobiliari e, comunque di adeguate garanzie in difetto di seria analisi della consistenza patrimoniale dei fidejussori, il pegno a garanzia su azioni illiquide, la concessione di affidamenti e linee di credito nonostante dati di bilancio negativi, pregiudizievoli e sintomi di tensione finanziaria nelle segnalazioni in Centrale Rischi, la preponderante esposizione di Banca Marche verso il Gruppo nell'ambito del sistema bancario (88%), la mancata riclassificazione in procedura ADI dei bilanci delle società e la mancata riclassificazione del credito nonostante indici evidenti e perduranti di insolvenza delle debentrici con conseguente ritardo nella predisposizione di piani di recupero, denotino tutte una chiara volontà non disgiunta dalla consapevole rappresentazione dei relativi rischi, di sostenere finanziariamente il gruppo economico sempre e comunque, concedendo, rinnovando e prorogando ingenti linee di credito, peraltro con sostanziale indifferenza per l'una o l'altra società del gruppo ed in palese violazione dei principi generali di sana e prudente gestione del credito e della normativa speciale, con assunzione per la Banca di un rischio di credito eccedente in larga misura quello fisiologico, evidentemente nel perseguimento di finalità estranee a quelle proprie dell'istituto bancario e e senza alcuna plausibile possibilità di ricondurre la condotta dei soggetti agenti nell'alveo della mera colpevole negligenza ed imperizia..

4.2.2 GRUPPO CASALE - DE GENNARO.

Come già sopra riportato, il Gruppo CASALE - DE GENNARO, su incarico della nuova dirigenza, nel febbraio 2013 era stato oggetto di verifica da parte dall'Area Audit di Gruppo – Servizio Controllo Rete tesa ad accertare se le singole pratiche di fido che avevano riguardato il gruppo fossero conformi alla normativa interna e di settore disciplinante la concessione del credito, se vi fosse stata corretta valutazione del merito creditizio, se, a fronte di crediti basati su garanzie immobiliari, le valutazioni peritali fossero state corrette, quale fosse stata la destinazione delle risorse erogate e la coerenza rispetto alle motivazioni espresse nelle richieste nonché l'esito finale della concessione. L'Audit interna rilevava numerosi e gravi anomalie caratterizzanti le singole pratiche di fido sulle quali relazionava con il Rapporto n. 2/2013 del 27 febbraio 2013.

Entrambi i gruppi economici collegati Casale e De Gennaro erano già stati, inoltre, oggetto di analisi da parte del Servizio Controllo Rete durante una verifica fidi presso la sede di Roma - rapporto di Audit nr. 139/2011 del 4 novembre 2011 – all'esito della quale si segnalava il significativo incremento dell'indice di rischio "gestionale" della sede rispetto al giugno 2010 e che *"alcuni rapporti, tra i quali le società del Gruppo Casale Vittorio (esposizione per € 57 mln), sono a rischio di default"*.

Il teste Luciano GOFFI, nuovo D.G. di Banca delle Marche dal 14/9/2012, in sede di esame dibattimentale, con riguardo ai finanziamenti erogati a favore di società del Gruppo Casale/De Gennaro, riferisce che Banca delle Marche subentrò per il finanziamento delle attività di questo gruppo ad altre banche che avevano preferito ritirarsi per problematiche legate al gruppo stesso accollandosi, quindi, i relativi rischi, circostanza, dunque, che avrebbe dovuto indurre a particolare attenzione ovvero ad un esame molto approfondito dei bilanci e della situazione del gruppo e che, invece, l'istituto si espose per oltre 100 mln. di €. nei confronti del Gruppo erogando finanziamenti all'esito di istruttorie molto sommarie. In particolare, il teste ha affermato che l'istruttoria delle pratiche era stata sempre leggera, generica ed approssimativa, che i dati di bilancio, in assenza di altri elementi di diverso segno non riscontrati, non avrebbero dovuto consentire le erogazioni, che le pratiche venivano portate all'attenzione del consiglio in tempi rapidissimi – 2 giorni dalla presentazione – assolutamente inconsueti ed inequivocabile indice di istruttoria inadeguata e superficiale, non potendosi neppure ritenere che verifiche adeguate fossero state fatte antecedentemente in quanto non se ne era rinvenuto riscontro, che le garanzie generalmente erano "incrociate" e non ne veniva verificata l'adeguatezza ed effettività, che anche il pegno su azioni della società affidata non era prassi ricorrente e, comunque, a suo dire, corretta.

4.2.2.1 A3) Società Compagnia Fondiaria Nazionale (C.F.N.) S.p.A.

La condotta distrattiva in esame, contestata in concorso agli imputati **BIANCONI, VALLESI, BRUSCIOTTI, PERINI, BIANCHI e PACI**, nei rispettivi ruoli e funzioni, è stata posta in essere con la



delibera di concessione di finanziamento adottata dal Co.E. in relazione alla pratica n. 121495/08 del 10/9/2008, a favore della Società Compagnia Fondiaria Nazionale (C.F.N.) S.p.A. facente parte del Gruppo economico Casale - De Gennaro.

Con la delibera del Comitato Esecutivo in esame venivano concesse alla Società Compagnia Fondiaria Nazionale (C.F.N.) S.p.A. due aperture di credito in conto corrente l'una con garanzia ipotecaria per €. 6,5 milioni (poi ridotta in data 28 dicembre 2009 ad €. 4,3 mln) e l'altra a medio termine per €. 13,5 milioni, entrambe della durata di 36 mesi, per importo complessivo pari, quindi, a 20 mln di €.

La prima apertura di credito era assistita da garanzia ipotecaria non fondiaria concessa su immobili di proprietà delle società Immofinanziaria S.r.l., Iside 1 S.r.l., Iside 3 S.r.l. e CFN Trading S.r.l.

Entrambe le linee di credito erano, inoltre, garantite da fidejussioni specifiche solidali di Casale Vittorio, Tiozzo Salvatore, Operae Spa e Ceoldo Leonardo nonché da pegno costituito dalla Operae Spa, socio unico della Compagnia Fondiaria Nazionale Spa, sul 51% delle azioni della stessa società garantita.

La pratica in oggetto – la n. 121495/08 - veniva inserita nei sistemi di Banca dalla Filiale di Roma in data 9 settembre 2008 e deliberata dal Comitato Esecutivo il giorno successivo, ossia il 10 settembre 2008.

Sulle richieste esprimevano parere favorevole il Capo Servizio Crediti di Roma, Fabio Metrano, il Capo dell'Area Territoriale di Roma, Giuseppe Cappa, il Responsabile del Servizio Concessione Crediti, Giuseppe PACI ed il Direttore Centrale Commerciale Stefano VALLESI. Il BIANCONI apponeva la propria sottoscrizione accanto a quella del VALLESI ed era organo proponente della pratica di fido presso il Comitato Esecutivo.

Una prima anomalia rilevabile *ictu oculi* riguarda i tempi ristrettissimi di approvazione e l'assenza del parere del Responsabile Corporate di Roma che ebbe ad inserire la PEF, Raffaella Ceri.

Se è vero che è emerso, dai contributi testimoniali e dalle dichiarazioni degli stessi imputati, che non infrequentemente la pratica di fido veniva inserita nel sistema informatico in data successiva a quella della richiesta di fido su modulo cartaceo e talvolta solo ad istruttoria terminata, resta il fatto che il tempo intercorso tra l'inserimento a sistema della PEF e quello della delibera in cui gli step - almeno tre - della c.d. filiera del credito successivi al Responsabile Corporate hanno esaminato la pratica, hanno disposto eventuali integrazioni istruttorie, l'hanno valutata ed espresso un parere, sarebbe comunque estremamente ristretto tanto più in relazione alla complessità della pratica stessa ed alla rilevanza degli importi dei finanziamenti richiesti e deporrebbe, quindi, in ogni caso, per una sospetta valutazione approssimativa e troppo veloce della richiesta di finanziamento.

Ma nel caso di specie, la realtà, per come emergente dalle risultanze documentali, è invero diversa e ben più grave. In atti, risulta una mail in data 8 settembre 2008 di tale Mastrangeli Mario per la C.F.N. s.p.a., indirizzata agli odierni imputati PACI e VALLESI e per conoscenza al D.G. BIANCONI con cui, facendo

riferimento a precedente richiesta di finanziamento inoltrata dalla società appena il 25 luglio precedente, si trasmette documentazione integrativa a supporto (pag. 146 del file 0958-113 del fascicolo di segreteria della C.F.N. s.p.a. nella cartella n. 7.1 della prodd. Docc. del P.M. all'udienza del 27/1/2020). A seguito di tale mail il PACI il giorno successivo alle 10:25 invia una mail ai funzionari romani Metrano e Ceri in cui comunica in maniera perentoria e sbrigativa "*Occorre impostare con urgenza (deve andare al cda di domani) un'operazione da 20 milioni complessivi a favore della C.F.N.*" specificando quindi il dettaglio dell'operazione e le note informative che dovranno essere inserite nella PEF (pag. 140 del medesimo file 0958-113).

Da tali comunicazioni, emerge evidente che la pratica di fido in esame – al pari come si vedrà qui di seguito delle altre richieste di finanziamento avanzate da società appartenenti al medesimo gruppo economico Casale - gode di un iter istruttorio del tutto accelerato e privilegiato, viene gestita unicamente a livello della Direzione Generale - e precisamente dal trio PACI/VALLESI e BIANCONI - a cui il cliente si rivolge direttamente, presso la quale sono delineate e decise linea di credito, garanzie e ogni altro dettaglio dell'operazione salvo poi interessare -addirittura soltanto il giorno prima rispetto a quello della delibera - la filiale romana al solo fine di inserire la PEF a sistema e, quindi, conferire regolarità formale alla pratica, di fatto ratificando l'operato della direzione generale senza alcun potere interlocutorio ed autonomia valutativa in capo oia quest'ultima.

Di tale distorta prassi di gestione delle pratiche di fido per i c.d. clienti "primari" – tra cui evidentemente il Gruppo Casale - a livello di Direzione sostanzialmente bypassando la filiale ha dato conferma anche il teste MAGLIOLA.

Si è d'altronde già visto come per le pratiche relative al Gruppo Ciccolella sia successo addirittura che la pratica sia stata deliberata prima ancora dell'inserimento della PEF.

Quanto al parere mancante, nel citato report n. 2/13 si legge, con riferimento alla Responsabile Corporate Raffaella Ceri che "*secondo quanto riferito dalla stessa verbalmente, non ha volutamente espresso il proprio parere*" ed il dott. MAGLIOLA, funzionario dell'Audit interna, in sede di esame dibattimentale all'udienza del 18/11/2019 (pagg. 30 e ss.), ha confermato che, in sede di verifica sulle pratiche del Gruppo Casale, aveva chiamato telefonicamente la Ceri per chiederle spiegazione di tale fatto e la funzionaria gli aveva risposto di non averlo messo in quanto sostanzialmente non era d'accordo. Precisava il teste che, pur non ricordando precisamente le parole, la Ceri gli aveva fatto capire che aveva preferito astenersi dall'esprimere un parere su tali pratiche per non pregiudicarne le successive valutazioni in quanto "*Nel momento in cui tu comunque la devi mandare avanti la pratica, perché evidentemente ti viene richiesto di mandarla avanti comunque la pratica, a quel punto non ci metti niente se non sei d'accordo. Quindi non ci metti né che sei favorevole né che sei non favorevole, la lasci in bianco.*". Ad ulteriore precisazione su



richiesta del P.M, il teste aggiungeva *“Che qualcuno ha dato disposizioni, qualcuno di più alto in grado, di mandare avanti questa pratica, che poi in effetti è stata mandata avanti col parere favorevole del titolare della filiale.”*, ciò di fatto intendendo quando nel report aveva scritto *“Sostanzialmente le direttive sulle linee di credito da proporre sulle impostazioni delle operazioni sono tutte pervenute dalla Direzione Generale”*. Precisava che, solo per le pratiche del Gruppo Ciccolella e per quelle del Gruppo Casale, gli era capitato di osservare che il titolare della dipendenza che aveva raccolto la richiesta di fido, dopo aver compiutamente istruito la pratica non esprimesse un parere.

A domanda della Difesa BIANCONI, il teste MAGLIOLA ha precisato che la Ceri gli disse solo che non aveva apposto il parere in quanto contraria, ma non ricordava se gli avesse anche riferito che qualcuno le aveva detto che la pratica doveva andare comunque avanti ma che lui così aveva dedotto.

La deposizione del teste MAGLIOLA, pur se a tratti imprecisa specialmente laddove il teste non è stato in grado di ricordare se la Ceri ebbe a riferirgli effettivamente di pressioni ricevute o se si trattò esclusivamente di sue deduzioni, appare comunque certamente genuina in particolare in ordine all'avvenuto colloquio telefonico con la funzionaria di Roma ed al suo contenuto, atteso che egli non avrebbe avuto alcun interesse a mentire sul punto (si noti che, quanto al mancato parere espresso dal Cognini titolare della filiale di Falconara, il teste non ha fatto dichiarazioni analoghe).

La CERI, sentita all'udienza del 25.11.2019, ha, invece, dichiarato che le pratiche del gruppo Casale le venivano portate dal responsabile dell'area territoriale di Roma, dott. Cappa, che lei si limitava a controllare la completezza della documentazione istruttoria ed eventualmente la integrava, inseriva la PEF a sistema, quindi la analizzava e relazionava ma non necessariamente dava un parere in quanto soprattutto, in caso di pratiche complesse come quelle in questione, non si riteneva in grado di esprimerlo. Aggiungeva che ella, comunque, non metteva mai un parere contrario quanto piuttosto non trasmetteva affatto la pratica. A domanda del Pubblico Ministero, non ricordava se la regola fosse quella di mettere o non mettere il parere ed, alla contestazione che in corso di indagini alla Guardia di Finanza in data 15/07/2013 aveva risposto che era raro che ella non esprimesse pareri, ribadiva di non ricordare. Sempre a domanda del Pubblico Ministero, non ricordava neppure di aver parlato con il dottor MAGLIOLA o con altro esponente dell'Audit interna o con chicchessia in ordine alla mancata apposizione di pareri nelle pratiche del gruppo Casale.

Ritiene il Collegio che la deposizione della teste CERI sia stata se non falsa, francamente reticente. Ed invero non appaiono credibili tante e sì gravi amnesie della teste anche su circostanze oggetto in passato di specifica attenzione – mancata espressione del parere sulle pratiche Casale – e/o comunque costituenti aspetti importanti – espressione dei pareri sulle pratiche di fido - dell'attività professionale svolta in passato per diversi anni. Si noti anche come sulle pratiche di cui al successivo capo A5) non sia stata in

grado di ricordare nulla avanti a questo Collegio nonostante sulle stesse avesse riferito puntualmente anche su aspetti di dettaglio appena due anni fa in altro procedimento.

Si ritiene, quindi, di disporre la trasmissione degli atti alla Procura perché proceda in ordine al reato di cui all'art. 372 c.p. nei confronti di CERI Raffaella.

Altra importante anomalia riguarda la carezza della documentazione istruttoria. Dall'analisi dell'Inquiry Proposta come del Mod. B della pratica – atti presenti nella cartella n. 2 della prodd. docc. del P.M. all'udienza del 27/1/2020 - emerge, infatti, come il prospetto di sintesi del rischio con i dati relativi ai diversi indicatori di rischio e, di conseguenza, all'indicatore sintetico PUARC non sia stato affatto compilato. Di fatto quegli indicatori che, secondo la normativa interna d'istituto - si vedano, in particolare, le previsioni di cui al Fascicolo n. 151 *supra* riportate al par. 3, pagg. 204 e ss.– sono fondamentali al fine di correttamente valutare il rischio cliente (AAR cr, RIAN, Rating, PUARC) non sono stati affatto acquisiti e sono stati in delibera totalmente ignorati.

Pur in difetto di siffatta documentazione, nella relazione del Responsabile Corporate, si dava correttamente atto della sussistenza di preoccupanti dati riguardanti la condizione economico-finanziaria della società che avrebbero dovuto sconsigliare la concessione di fido.

Ed, in particolare, la società era di nuova costituzione in quanto nata solo l'8/10/2007 dalla fusione di due società controllate dalla holding controllante Operae s.p.a. sì che, al momento della delibera, era disponibile un unico bilancio, quello relativo all'anno 2007, peraltro relativo a soli tre mesi, come tale del tutto insufficiente per effettuare una corretta analisi della condizione economico-finanziaria della società in oggetto. Si rammenti al riguardo la previsione surriportata al par. 3 pagg. 203 e ss. del Fasc. 112 par. 1.3.5 *"Analisi di bilancio"* secondo cui *"l'analisi di una serie storica di bilanci costituisce la base per costruire bilanci prospettici e fare previsioni sulla corretta evoluzione dell'azienda e, quindi, costituire ragione di maggior tranquillità del rapporto fiduciario instaurato o da instaurare."*

Non solo. I dati di bilancio emergenti non erano affatto rassicuranti ché la società, in soli tre mesi, aveva accumulato una perdita operativa di €. 5,4 milioni (controbilanciata solo da proventi straordinari per emissione di dividendi da una collegata lussemburghese per €. 23 mln) e debiti tributari per €. 11 mln riconducibili a debiti, interessi e sanzioni in capo ad una delle due società oggetto della fusione.

La situazione societaria era di valutazione quanto mai complessa ed incerta ed avrebbe dovuto indurre ad estrema cautela in considerazione anche del fatto che, come riferito nella detta relazione dalla Responsabile Corporate, Raffaella Cleri, *"i dati rappresentativi la società in termini finanziari, economici e patrimoniali, sono essenzialmente incentrati in quelle che possiamo definire interrelazioni di gruppo"*.

Per le ragioni esposte, non appaiono condivisibili le opposte conclusioni del C.T.P. Marsella tanto più che le stesse si basano su dati, soprattutto quanto alla condizione patrimoniale dei garanti, che non emergono



dall'istruttoria della pratica. Non è, inoltre, corretto quanto esposto dallo stesso a pag. 120 n. 3) della sua relazione circa un preteso patrimonio immobiliare della C.F.N. che i dati riportati – così come emerge dal Mod. B – si riferiscono, in realtà, alla Operae s.p.a. socio unico della C.F.N. mentre quest'ultima non ha patrimonio immobiliare che il patrimonio netto della stessa pari a 46 mln. è dato dal capitale sociale di 23 mln. e prevalentemente da partecipazioni di controllo.

Parimenti non appare corretta l'osservazione del C.T.P. dott. Savioli secondo cui *“la recente costituzione della società e la disponibilità di un solo bilancio non era un elemento limitante la valutazione in quanto l'analisi istruttoria ha riguardato il gruppo nel suo complesso.”*. Si è, infatti, più volte evidenziato che specifiche previsioni interne del *“Regolamento del credito”* (Fasc. n. 122), oltre che evidentemente i principi generali di sana e prudente gestione, imponevano come base di partenza imprescindibile al fine di una corretta valutazione del *“rischio cliente”* anche in una visione prognostica *“l'analisi di una serie storica di bilanci”* (par. 1.3.5. *“Analisi di bilancio”*) con conseguente insufficienza di un unico bilancio peraltro limitato a tre mesi e che, ferma l'opportunità della valutazione dell'affidabilità della società richiedente in una visione unitaria ed integrata all'interno del gruppo economico di appartenenza, era comunque necessario non *“trascurare la verifica dell'aspetto patrimoniale delle singole aziende, determinante nell'eventuale recupero forzoso del credito concesso.”* (par. 1.3.6.). L'asserita rilevante entità del NAV (Net Asset Value) della controllante Operae s.p.a. pari a ca. 160 mln, in difetto di prestazione di adeguate garanzie reali sullo stesso a favore di BM, non poteva costituire un dato in sé totalmente rassicurante.

Il C.T.P. dott. Savioli, peraltro, al pari del collega dott. Marsella, cerca di confutare gli argomenti dell'Accusa facendo riferimento a dati non emergenti dall'istruttoria come riportata nel Mod. B sottoposto al Comitato, soprattutto con riferimento alla situazione patrimoniale dei garanti o a documenti acquisiti solo successivamente alla delibera. I dati relativi al Gruppo Casale – come riportato dal Consulente – addirittura sono tratti da un documento denominato *“Overview del Gruppo Operae”* contenuto nel fascicolo di segreteria della pratica di finanziamento dell'ImmoFinanziaria istruita nel Novembre 2010 cioè ca. due anni dopo la pratica in esame(!).

Pur a fronte di dati tanto preoccupanti, mancava qualsiasi analisi e valutazione delle prospettive future della società ed, in ispecie, delle modalità di rientro dell'affidamento che si andava a concedere. Per quanto riguarda la concessione di apertura di credito in conto corrente a medio termine con durata di 36 mesi e rientro in unica soluzione, si prevedeva genericamente che il rimborso sarebbe avvenuto con il provento della vendita di una parte del patrimonio immobiliare. Quanto a quest'ultima apertura di credito, nel rapporto Audit succitato si evidenzia, peraltro, che trattasi di *“concessione di linea di credito a revoca (€ 13,5 mln) 9 volte superiore a quella accordata dal sistema (€ 1,5 mln)”*. In sostanza BM erogava credito

alla C.F.N. s.p.a. per importi assai rilevanti quando, invece, il sistema bancario era su posizioni decisamente più prudenti e contenute.

Quanto alle ragioni della richiesta di finanziamento, nella proposta inserita a sistema dal Responsabile Cliente Corporate si evidenziava in modo generico che la società richiedeva aperture di credito per complessivi € 20 mln al fine di disporre di *"liquidità destinata a rispondere adeguatamente e con prontezza alle opportunità offerte dal mercato, in termini di acquisizione di nuovi immobili a reddito"*, mentre nelle note per la concessione redatte dal Servizio Concessione Crediti, veniva precisato che *"La richiedente intende acquisire una partecipazione pari al 50% in sei società immobiliari il cui capitale sociale è attualmente detenuto in quote paritetiche da Aedes Spa e da Operae Spa"* e che *"Tra le società da acquisire la più importante è la Turati Properties Srl intestataria di un immobile in via Veneto a Roma"*.

Dall'analisi delle movimentazioni dei conti correnti – vedasi estratto riportato a pag. 110 della relazione Accuracy – risulta, tuttavia, un utilizzo delle aperture di credito concesse non conforme alla finalità dichiarata mediante bonifici a favore della società stessa presso altri Istituti e/o a favore di altre società del gruppo senza poi possibilità di accertarne la definitiva destinazione.

Né è seriamente sostenibile che il controllo circa l'utilizzo di sì rilevanti linee di credito in conformità con quanto deliberato, dovesse essere operato solo dalla filiale che materialmente provvedeva all'erogazione del credito, spettando, per regolamento, il controllo del credito anche alle funzioni superiori come già *supra* riportato.

Non del tutto adeguate o quanto meno non correttamente valutate, tanto più alla luce dell'evidente rischiosità del credito, appaiono le garanzie acquisite.

Quanto alla garanzia ipotecaria risulta che sulla base di una perizia di stima, effettuata dalla stessa cliente e validata il 29/9/2008 dal tecnico di fiducia della Banca, Arch. Sandro Pandolfi - che effettuava un sopralluogo del solo immobile situato in Roma via Coppelie, 61/62 ma non degli altri in Oristano, Bari e Trapani - il valore commerciale del compendio era stimato in €. 6.770.000 mentre quello cauzionale – normalmente cautelativamente utilizzato per le iscrizioni ipotecarie – era pari ad €. 5.720.000 (valore assicurativo: €. 3,5 mln.) (vedasi perizia nella cart. n. 2 della prodd. docc. del P.M. all'ud. del 27/1/2020). La Responsabile Corporate Ceri richiedeva, pertanto, con email del 3/10/2008 all'allora Capo Servizio Concessione Crediti, Giuseppe PACI, l'autorizzazione per *"tenere come riferimento tale valore appunto commerciale anziché quello cauzionale"* ottenendone risposta affermativa controfirmata sia dal Vice Direttore Generale Stefano VALLESI che dal Direttore Generale Massimo BIANCONI. Nella risposta il PACI precisava che, nelle note alla delibera si era chiesta conferma del valore di mercato non espressamente di quello cauzionale e che trattandosi di operazione ipotecaria non fondiaria, in presenza



anche delle altre garanzie, a suo avviso, si poteva procedere (vedasi all.to n. 6 al report Audit).

Per inciso sulla perizia di stima dell'arch. S. Pandolfi, non può non evidenziarsi che il tecnico con riguardo all'immobile commerciale romano di Via Coppelle ne qualifica lo stato d'uso in "accettabile" in una scala di valori di "Ottimo", "Buono", "Sufficiente" e "Accettabile" (?) dove l'ultima qualificazione dovrebbe in realtà far riferimento ad una condizione d'uso meno che sufficiente e, quindi, "insufficiente" o piuttosto "inaccettabile". E' evidente che la qualifica utilizzata dal perito di "accettabile" è capziosa ed, in effetti, dai rilievi fotografici si evince che le condizioni dell'unità immobiliare erano senz'altro fatiscenti.

Non sembra, inoltre, che nella perizia sia adeguatamente valorizzata l'esistenza sull'immobile di prelazione a favore del Ministero dei Beni Culturali (di cui si dà atto nella pratica n. 167390/08 di concessione di mutuo ipotecario alla Coppelle s.r.l. proprio per l'acquisto dell'unità immobiliare in esame) che alla voce "*Vincoli paesaggistici, ambientali, forestali, sismici, servitù, etc...*" non si evidenzia nulla. La stima del perito arch. S. Pandolfi desta, dunque, una certa perplessità in ordine alla sua affidabilità tanto più se la si valuta in relazione anche ad altre perizie stilate dallo stesso tecnico di cui si dirà in seguito che presentano anomalie ancor più evidenti. Nel Report di Audit si evidenzia, peraltro, che l'arch. S. Pandolfi "*a seguito di approfondimenti svolti, risulta, per percentuale di importi e numero di perizie effettuate, il primo dei tecnici di fiducia di Banca Marche.*".

Non risponde a verità quanto dichiarato dal C.T.P. dott. Savioli secondo cui l'arch. Pandolfi avrebbe stimato gli immobili previa acquisizione delle quotazioni immobiliari dell'Agenzia del Territorio atteso che, al contrario, il tecnico dà atto di aver proceduto ad una stima con criterio "*sintetico/comparativo*" senza peraltro enunciare alcun dato di comparazione e con stima di un valore a corpo (le quotazioni dell'agenzia del territorio non sono mai a corpo!) e, quindi, in sostanza procedendo con criterio del tutto oscuro ad una valutazione apodittica.

Per quanto concerne le fidejussioni, come rilevato da Accuracy, "*non abbiamo evidenza che sia stata acquisita da parte di Banca tutta la documentazione (i.e. visure, estrazioni da Centrale Rischi ecc.) a supporto di una corretta valutazione dei soggetti fisici e giuridici che hanno prestato garanzia.*".

Come emerge dal rapporto di Audit, Casale Vittorio e Ceoldo Leonardo erano, peraltro, già garanti di molte delle posizioni facenti parte del Gruppo rispettivamente per circa €. 54 mln e 41 mln. ed Operae s.p.a. aveva già costituito pegno su azioni anche a garanzia della F.I.R.E. s.p.a. di cui si dirà di seguito ed era ugualmente garante anche per altre posizioni.

Poco rileva quanto affermato dal teste METRANO, Capo servizio crediti dell'Area territoriale di Roma, sentito all'udienza del 28/2/2022, circa il valore per così dire aggiuntivo delle fidejussioni personali la cui prestazione da parte dei maggiori azionisti del Gruppo aveva un valore prevalentemente di vincolo morale. Quanto, infine, al pegno su azioni, non può non rilevarsi l'anomalia di una garanzia prestata con pegno su

azioni della stessa società finanziata - peraltro di recente costituzione e con dati di bilancio preoccupanti - della cui valorizzazione non veniva data alcuna indicazione in proposta, costituito da società - Operae s.p.a. - che ne era l'unica azionista e, quindi, all'evidenza illiquide.

Il pegno viene prestato, quindi, in palese dispregio delle disposizioni di cui al par. 3.3.1 "Il pegno" del Fasc. n. 112 "Regolamento del credito" secondo cui i titoli costituiti in pegno debbono essere "titoli di largo mercato e di facile liquidabilità."

Con riferimento alla garanzia costituita da titoli di società dello stesso gruppo dell'affidata - ma nel caso in esame si tratta addirittura di pegno su azioni della stessa società affidata! - anche il teste MAGLIOLA evidenzia che "L'anomalia è che se economicamente una società dipende anche dall'altra e io affido la seconda società e questa società va male, chiaramente anche quell'altra società in qualche modo ne risente economicamente, e quindi a quel punto il valore delle sue azioni, delle sue quote, si riduce."

Come emerge dal Report Audit n.2/13, al 31 dicembre 2012, la C.F.N. s.p.a. era esposta verso Banca Marche per complessivi €. 20.999.599 con dubbi esiti per €. 12.571.000. Il Gruppo economico di appartenenza presentava un'esposizione complessiva pari ad €. 109,1 milioni di cui €. 101,6 milioni relativi a posizioni ad incaglio, con rettifiche per deterioramento crediti pari ad €. 51,4 milioni.

La C.F.N. s.p.a. veniva posta in liquidazione il 29/12/2011 e nel novembre 2012 presentava un piano di ristrutturazione ex art. 182-bis R.D. n. 267/42. In data 24.07.2013, veniva, infine, dichiarata fallita.

Nel giugno 2013, la posizione veniva passata a sofferenza per € 23,5 milioni, perdita mantenutasi fino alla messa in liquidazione coatta amministrativa.

4.2.2.2 A4) Società Capo Caccia Resort S.r.l.

La condotta distrattiva in esame, contestata in concorso agli imputati **BIANCONI, VALLESI, AMBROSINI, BRUSCIOTTI, PERINI, BIANCHI** e **PACI**, nei rispettivi ruoli e funzioni, è stata posta in essere con le delibere di concessione di mutuo ipotecario, successive modifiche e moratorie adottate dal Co.E. e dal C.d.A. di cui alle pratiche nn. 29895/09, 92765/09, 117353/09, 122123/09, 822/11, 999/11, a favore della Società Capo Caccia Resort S.r.l. facente parte del Gruppo economico Casale - De Gennaro. La Capo Caccia Resort S.r.l. era una NewCo costituita il 18/12/2008, con capitale sociale di € 100.000, interamente all'epoca partecipata dalla M.G. s.r.l. - società appartenente al Gruppo economico Marocchi riconducibile all'imprenditore Marocchi Giovanni - che le aveva ceduto il ramo d'azienda relativo al complesso turistico-alberghiero a quattro stelle denominato "Capo Caccia Resort", sito in Alghero, località Capo Caccia.

La **prima pratica - n. 29895/09** - deliberata dal Comitato Esecutivo in data 25/3/2009, aveva ad oggetto l'accollo liberatorio da parte della società richiedente di 4 mutui ipotecari contratti da M.G. S.r.l. per un importo totale residuo di €. 14,3 mln, nonché la concessione di un nuovo mutuo ipotecario per €. 5,7 mln.,



con scadenza ventennale e 36 mesi di preammortamento, con iscrizione di nuova ipoteca sul complesso alberghiero sul quale erano già iscritte ipoteche a garanzia dei mutui accollati – immobile il cui valore con perizia era stato stimato in 27 mln. di €. - e fidejussione specifica della C.F.N. s.p.a. agganciata al piano di ammortamento per €. 20 mln, il tutto per complessivi €. 20.046.000 (vedansi Inquiry Proposta e Mod. B contenuti nella cartella n. 2 della prodd. docc. del P.M. all’ud. del 27/1/2020).

Come si legge nelle “Note per la concessione”, la richiesta si inquadra in un accordo intervenuto tra la società partecipante M.G. s.r.l. e la C.F.N. s.p.a. il precedente 11/2/2009 per cui la prima avrebbe dovuto cedere alla seconda la totalità delle quote della NewCo. al prezzo di €. 12 mln. e contestualmente la seconda avrebbe dovuto cedere alla prima al prezzo di €. 17 mln. il 100% delle quote della Salina Bamba s.r.l., titolare, tramite la controllata CIET Piemontese s.p.a., di un complesso alberghiero sito nell’omonima località in provincia di Sassari. Per il pagamento della differenza di 5 mln. M.G. s.r.l. avrebbe fruito di uno scoperto di c.c. provvisorio. Si evidenziava, inoltre, che la richiedente Capo Caccia Resort S.r.l. avrebbe ceduto in affitto alla M.G. s.r.l. il ramo d’azienda e che il relativo canone di affitto pari a 1,258 mln. di €. sarebbe stato canalizzato a favore di BM. con relativa acquisizione anche delle fidejussioni bancarie prestate a garanzia del pagamento del canone.

Come si evince dai documenti in esame, la pratica in oggetto veniva inserita dalla Filiale di Roma in data 18 marzo 2009 e deliberata dal Comitato Esecutivo, su proposta del Direttore Generale, il 25 marzo 2009, nonostante il “Liv. Delibera”, ossia la competenza a deliberare in ragione dell’importo della linea di fido, dovesse essere del Consiglio d’amministrazione.

Sulla richiesta di fido esprimevano parere favorevole: il titolare della filiale di Roma, Vanessa Supple, il Capo Servizio Crediti di Roma Fabio Metrano, in data 20/3/2009 il Capo dell’Area Territoriale di Roma Giuseppe Cappa, in data 23.03.2009, il Responsabile del Servizio Concessione Crediti Giuseppe PACI ed in pari data il Direttore Centrale Commerciale Stefano VALLESI. Veniva, quindi, deliberata dal Co. E. su proposta del D.G. Massimo BIANCONI.

Non è corretto, dunque, quanto osservato dai CC.TT.PP. dott.ri Gnudi e Ravaccia secondo cui le pratiche di fido contestate vennero esaminate da due uffici di BM., Roma e Civitanova Marche ché quest’ultimo si interessò solo delle pratiche, pur collegate, della M.G. s.r.l.

Una prima anomalia, dunque, riguarda la modifica del livello di competenza che non viene in alcun modo giustificata – forse potrebbe essere spiegata solo in considerazione dell’estrema urgenza di fatto attribuita alla delibera – ed i tempi assai ristretti della deliberazione dal momento dell’inserimento della PEF. A tale ultimo riguardo, si noti che, nell’arco temporale di appena tre giorni dal 20 a 23/3 hanno esaminato la pratica, accertato la completezza della documentazione e dell’istruttoria, valutato il merito creditizio della richiedente ed espresso un parere ben tre step della c.d. filiera del credito.

Altra evidente anomalia è data dall'assenza di valorizzazione dei parametri di rischio e, dunque, la conseguente carenza della documentazione istruttoria. Dall'analisi dell'Inquiry Proposta come del Mod. B della pratica, emerge, infatti, come il prospetto di sintesi del rischio con i dati relativi ai diversi indicatori di rischio e, di conseguenza all'indicatore sintetico PUARC, non sia stato affatto compilato. Di fatto quegli indicatori che, secondo la normativa interna d'istituto - si vedano, in particolare, le previsioni di cui al Fascicolo n. 151 supra riportate al par. 3, pagg. 206 e ss.- sono fondamentali al fine di correttamente valutare il rischio cliente (AAR cr, RIAN, Rating, PUARC), non sono stati affatto acquisiti e sono stati in delibera totalmente ignorati.

Non solo. Nel modello B, nelle "Note al bilancio" non si evidenzia nulla e di seguito si dà atto che trattasi di nuovo rapporto e che non è presente neppure un bilancio consolidato in quanto non redatto.

Se trattandosi di NewCo. la mancanza di dati di bilancio e di un indice relativo all'andamento dei rapporti poteva essere circostanza normale, d'altro canto detta situazione di mancanza di dati di bilancio e di altri indicatori di rischio doveva indurre a particolare cautela nella valutazione del rischio cliente. Nessun'altra valutazione quanto alla capacità economico finanziaria della società richiedente e alla possibilità di recupero del credito è, invece, operata.

Con **delibera del Co.E. del 10.9.2009 – pratica n. 92765/09** - il Comitato Esecutivo, sempre su proposta del Direttore Generale, nel prendere atto del nuovo accordo intervenuto tra M.G. s.r.l. e C.N.F. s.p.a. in data 4/8/2009, riconfermava la precedente delibera nonostante una sostanziale variazione dell'operazione. Come può leggersi nel Mod. B, infatti, il nuovo accordo prevedeva sempre la cessione da parte di M.G. Srl del 100% delle quote di Capo Caccia Resort Srl per €. 5.000.000 contro acquisto dalla ImmoFinanziaria Srl. per la stessa cifra del 100% di altra New.Co nella quale sarebbe stata conferita l'azienda Archimede Servizi Srl proprietaria di un immobile sito a Roma del valore di euro 10,5 mln. e "tale minore valore della transazione ha comportato una riduzione "consensuale" del valore attribuibile al complesso Capo Caccia che è stato ora valutato €. 19.500.000 contro un precedente valore di €. 27.000.000 (la nostra perizia attribuisce a tale complesso un valore di €. 29.000.000)". M.G. s.r.l., peraltro, si impegnava a sottoscrivere un contratto di affitto dell'albergo non più ad un canone mensile di 1,8 mln. di €. ma a 1,4 mln.

Si dava, inoltre, atto che in Centrale Rischi la società richiedente risultava affidata solo da BM!

Anche su tale richiesta di fido esprimevano parere favorevole: il titolare della filiale di Roma, Vanessa Supple, il Capo Servizio Crediti di Roma Fabio Metrano, il Capo dell'Area Territoriale di Roma Giuseppe Cappa, il Responsabile del Servizio Concessione Crediti Giuseppe PACI ed il Direttore Centrale Commerciale Stefano VALLESI. Il D.G. Massimo BIANCONI ne era organo proponente presso il Comitato Esecutivo.

Nonostante la dichiarata attribuzione al complesso alberghiero – sul quale erano iscritte le garanzie reali



di BM - di un valore largamente inferiore a quello di cui alla stima di BM e la previsione di un canone di affitto che doveva essere canalizzato a BM inferiore, l'operazione veniva confermata integralmente dandosi, peraltro, atto che contestualmente si concedeva moratoria di 12 mesi per i mutui a favore di MG s.r.l. che Capo Caccia Resort s.r.l., in difetto del perfezionamento della cessione delle quote a C.F.N. s.p.a., non si era ancora accollati.

Anche in questo caso, la pratica veniva decisa in tempi ancora più ristretti se possibile rispetto alla precedente atteso che la PEF veniva inserita in data 9 settembre e la delibera interveniva il giorno successivo. Evidente poi appare la gestione della pratica da parte della Direzione Generale ed il sostanziale scavalcamiento della filiale di Roma alla stregua dell'inequivocabile contenuto della nota in data 7/9/2009 del Responsabile del Servizio Concessione Crediti PACI indirizzata alla Responsabile Corporate di Roma R. Ceri con la quale l'odierno imputato comunicava a quest'ultima *"C'è da fare una pratica di fido per il COE del 10 settembre con la quale confermiamo i fidi a CAPO CACCIA RESORT prendendo atto del nuovo accordo sottoscritto..."* inviandole, quindi, il nuovo accordo intervenuto tra le società interessate e precisandole nel dettaglio il contenuto dell'adottanda delibera (all.to n. 4 del report Audit). Non sembra, poi, casuale che la Ceri, nonostante provvedesse all'istruttoria della pratica (vedasi la successiva lapidaria risposta della funzionaria *"Procedo!"*) non esprimesse alcun parere sulla stessa che veniva inoltrata agli step successivi della c.d. filiera del credito con il parere del titolare della Filiale dott. Supple.

Con successiva **delibera del Co.E. in data 11.11.2009 – pratica n. 117353/09** – come può leggersi nel Mod. B, sulla premessa che non era ancora avvenuto il passaggio delle quote della srl Capo Caccia Resort a favore della C.N.F. s.p.a. che, quindi, non aveva titolo per rilasciare la pattuita fidejussione speciale, *"al fine di poter dare seguito alla richiesta di moratoria di 12 mesi (n.d.r. sulle rate dei mutui) avanzata da M.G./Capo Caccia Resort s.r.l."* si formalizzava l'accollo dei mutui da parte della s.r.l. Capo Caccia Resort seppur ancora con effetto non liberatorio al fine di mantenere il rischio sostanzialmente in linea con quello già assunto.

Per questa richiesta di fido esprimevano parere favorevole sempre gli stessi soggetti ad eccezione dell'imputato PACI, con manifestazione di parere favorevole, invece, del Responsabile dell'area crediti BATTISTELLI. Non compariva, invece, l'imputato BIANCONI come organo proponente.

Con **delibera del Co.E. in data 18.11.2009 – pratica n. 122123/09** – nell'accordare la moratoria sul pagamento delle rate dei mutui per un anno, si dava atto che tra le parti era intervenuto nuovo accordo in linea con quello del precedente mese di marzo ma con limitazione della cessione a favore di C.N.F. s.p.a. o di Operae s.p.a. delle quote di Capo Caccia Resort s.r.l. al 50% per un controvalore di € 6 mln mentre Operae Spa prometteva di cedere alla M.G. Srl il 100% della società "Salina Bamba S.r.l." proprietaria di altro complesso alberghiero in Sardegna con corresponsione di un acconto alla stipula del preliminare

dello stesso prezzo di € 6 mln. Si prevedeva che gli importi fossero compensati senza quindi movimento di denaro tra le due società. Si confermavano, quindi, tutte le linee di credito e si provvedeva alla conferma del nuovo mutuo di 5,7 mln. a favore della Capo Caccia Resort s.r.l. – erogazione effettivamente avvenuta in data 22/12/2009 a seguito dell'avvenuta cessione delle quote del 50% di Capo Caccia Resort s.r.l. - con garanzia pro quota di M.G. e Marocchi Giovanni da un lato e di C.N.F. s.p.a. dall'altro, società quest'ultima che doveva garantire al 50% anche i mutui accollati. Si prevedeva, inoltre, espressamente che l'importo erogato dovesse rimanere per 700.00 €. a Capo Caccia Resort s.r.l. come riserva di cassa e, per il restante essere redistribuito tra le partecipanti dovendo, in particolare, con tale erogazione M.G. s.r.l. provvedere a ridurre per almeno 1,2 mln. di €. i propri sconfinamenti presso BM.

Esprimevano parere favorevole alla richiesta gli stessi soggetti di cui alla prima ed alla seconda pratica con l'aggiunta del Responsabile dell'Area Crediti BATTISTELLI. Organo proponente avanti al Comitato Esecutivo ne era il D.G. BIANCONI.

Dal rapporto Audit n. 2/03 emerge, invece, che il mutuo di €. 5,7 milioni, erogato in data 22 dicembre 2009, è stato bonificato per €. 5.000.000 a favore di M.G. Srl. che, a sua volta, ha bonificato l'intera somma a favore di CFN SpA con causale "*caparra di acquisto di Salina Bamba Srl*". Si noti, peraltro, che secondo l'accordo inter partes, promittente venditrice avrebbe dovuto essere Operae s.p.a. e non C.F.N. s.p.a.

CFN SpA, a sua volta, ha utilizzato la somma ricevuta con bonifico di €. 2,5 milioni a favore di M.G. Srl con causale "*acquisto del 50% delle quote di Capo Caccia Resort Srl*", con bonifico di €. 1,2 milioni a favore di Operae SpA con causale "*restituzione parziale debiti infragruppo*", con bonifico di 500.000 €. a favore di ImmoFinanziaria Srl con causale "*finanziamento temporaneo*", con bonifico di 400.000 €. a favore di Operae SpA con causale "*restituzione parziale debiti infragruppo*", con bonifico di 200.000 €. a favore di Edilo s.r.l. con causale "*pagamento in c/to fatture da ricevere*".

In sostanza, la somma erogata di 5,7 mln. di €. a favore della Capo Caccia Resort s.r.l. è stata redistribuita con vari bonifici tra le società del Gruppo Casale ed M.G. s.r.l. senza che neppure in minima parte sia andata a ripianare precedenti esposizioni delle stesse società nei confronti di BM, come peraltro espressamente richiesto in delibera.

Sempre nel rapporto di Audit, si rileva che, quanto alla prevista canalizzazione di un canone di fitto di azienda con contestuale cessione a favore dell'istituto bancario di fidejussione bancaria a garanzia del pagamento di tale fitto, nulla risulta mai essere stato perfezionato.

Con successive delibere del C. di A. del 5.1.2011 – pratiche nn. 822/11 e 999/11 - erano concesse ulteriori moratorie di un anno per il mutuo da € 5.700.000 e per i mutui oggetto di acollo. Nel Mod. B relativo alle due pratiche, pur valorizzandosi a differenza delle pratiche precedenti gli indicatori di rischio



– Rating pari a 75 e PUARC pari a 65 – non si evidenzia, tuttavia, adeguatamente che il PUARC negli ultimi mesi è aumentato repentinamente da 33 a 65, né che l'esposizione del gruppo economico di appartenenza ascenda a 44,5 milioni di €. e che l'utilizzato per la richiedente sia pari a 20,02 milioni di €. con sconfinamenti in C.R. solo relativi agli affidamenti di BM.

A conferma della scarsa attenzione prestata alle pratiche nella parte del modello contenente informazioni sulla società richiedente si riportano con la tecnica del “copia e incolla” pedissequamente quelle già contenute nelle precedenti pratiche e si continua, in particolare, a definire la Capo Caccia Resort s.r.l. una NewCo nonostante sia ormai costituita da tre anni e si indica quale unica società partecipante la MG nonostante la C.N.F. s.p.a. posseda ora il 50% delle quote.

Per queste due ultime pratiche, esprimevano parere favorevole gli imputati BATTISTELLI e VALLESI e svolgeva funzioni proponenti avanti al Consiglio il D.G. BIANCONI.

Appare condivisibile l'opinione espressa nel più volte citato Report di Audit secondo cui “*nelle operazioni poste in essere tra le società del gruppo Casale e il gruppo Marocchi risulta evidente il diretto coinvolgimento delle funzioni interne di Banca Marche*”, ciò, in particolare, alla stregua del contenuto delle mail scambiate tra il Capo del Servizio Concessione Crediti, l'odierno imputato PACI ed il Responsabile Corporate di Roma, Ceri Raffaella, nelle quali il primo detta letteralmente alla seconda – senza che questa abbia di fatto alcun potere interlocutorio – il contenuto delle delibere che dovranno essere adottate in coerenza con gli accordi intervenuti tra le società interessate e la invita senz'altro a provvedere all'istruttoria ed al relativo inserimento a sistema della pratica elettronica di fido tra cui la già sopra citata nota del 7/9/2009 in relazione alla seconda delibera (vedansi all.ti nn. 2, 3 e 4 del Report Audit n. 2/03 nonché la mail con richiesta di chiarimenti in data 29/10/2009 inviata dalla Ceri al Paci dall'eloquente oggetto “*Ho capito?*” a pag. 72 del fascicolo di segreteria in atti nella cartella n. 7.1 della prodd. docc. del P.M. all'ud. del 27/1/2020). Significativo- si ribadisce- anche il fatto che la Ceri, pur provvedendo all'istruttoria delle relative pratiche, non esprimesse poi alcun parere sulle stesse lasciando che il parere venisse apposto dalla titolare della filiale Supple.

In tutte le delibere testé esaminate, dalla prima sino alle ultime in cui pure si disponeva come appena detto degli indicatori di rischio relativi alla società richiedente, non veniva compiuta alcuna seria analisi e valutazione della capacità economico-finanziaria della Capo Caccia Resort s.r.l. e circa le concrete possibilità di recupero dell'esposizione pur arrivata ad oltre 20 mln. di €. Anzi, con sospetto atteggiamento di caparbia e cieca fiducia, pur peggiorando la situazione economico-finanziaria delle società partecipanti coinvolte (per la C.F.N. s.p.a. si rimanda a quanto già sopra esposto in relazione al capo A1) e per M.G. s.r.l. a quanto si dirà qui di seguito) si concedevano moratorie sulle rate di mutuo di anno in anno di dubbia legittimità (in atti nel fascicolo di segreteria della pratica – fogli 112-218 nella cart. n. 7.1 della succitata

prodd. docc. del P.M. - si rinviene una mail in data 20/1/2011 dell'Ufficio legale di BM indirizzata alla filiale romana in cui si evidenzia come la sospensione del pagamento dell'importo in linea capitale delle rate di mutuo non sia contemplata tra le fattispecie di rinegoziazione previste dal Fasc. n. 109, parte prima, par. 4.5, essendo prevista genericamente la variazione della durata-modalità del piano di ammortamento del mutuo con conseguente riduzione dell'importo delle rate per capitale di interessi).

A fronte della rilevante rischiosità di dette pratiche di fido, le garanzie assunte apparivano non adeguate. La fidejussione specifica pro quota da parte delle società partecipanti – M.G. s.r.l. e C.F.N. s.p.a. – già gravemente esposte con BM e la seconda, con utilizzi per oltre 20 mln. di €, garante anche di diverse altre posizioni del Gruppo Casale, non poteva rappresentare alcuna seria garanzia.

Quanto alle ipoteche sul compendio turistico-alberghiero di Capo Caccia, la valutazione nel tempo operata da BM sul complesso immobiliare appare verosimilmente sovrastimata. In atti, si rinvencono due perizie estimative redatte dal geom. L. Moschettoni, tecnico di fiducia di BM, la prima delle quali datata 20/10/2005 valuta il valore commerciale del complesso immobiliare in 29,5 milioni di €. e quello cauzionale, con poca differenza, in 2,9 milioni di €, mentre la seconda datata 07/12/2009 valuta il valore commerciale in 25,9 milioni di €. e quello cauzionale - solitamente invero sempre inferiore a quello commerciale - in 29,9 milioni di €. Non a caso, in una copia della perizia presente nel fascicolo di segreteria della pratica, un ignoto settorista, con annotazione manoscritta, ha posto accanto all'indicazione del valore cauzionale un punto interrogativo. Si ritiene, quindi, che tenuto conto dell'evidente errore materiale, il valore cauzionale non potesse essere superiore già all'epoca quantomeno ai 25 milioni di €. Nel fascicolo di segreteria (cart. 7.1 della prodd. docc. del P.M.) – pag. 103 e ss. del file 326-525 - è presente la valutazione redatta in data 11/12/2008 dal commercialista Andrea Federico Delogu, incaricato dalla M.G. s.r.l. di effettuare ai sensi dell'art. 2465 c.c. la stima del patrimonio netto del ramo d'azienda ai fini del conferimento nella Capo Caccia Resort s.r.l. Questi, muovendo dalla premessa che ai fini della determinazione del valore di conferimento occorre far riferimento al valore effettivo di mercato del compendio immobiliare, dà poi atto preliminarmente che su porzioni dell'immobile gravano contenziosi civili e che i fabbricati sono iscritti a bilancio per €. 18.083.544 al netto del fondo di ammortamento. Evidenzia, quindi, di aver rinvenuto una perizia redatta da un istituto bancario (il riferimento appare evidente alla prima perizia della geom. Moschettoni) in cui il compendio immobiliare è stimato ad un valore notevolmente superiore a quello attuale contabile e dichiara, quindi, che al fine di una corretta stima del valore di conferimento, ritiene opportuno, considerato l'attuale contesto di crisi economica e di stagnazione del mercato immobiliare, ridurre il valore indicato in perizia del 15% attestando così un valore di conferimento di 25 milioni di euro. Non è, dunque, corretto quanto riportato dai CC.TT.PP. Gnudi e Ravaccia e Marsella in ordine ad una stima di 27 mln. di €. da parte del dott. comm. Delogu.



E' pur vero che, la società Prelfos, incaricata da B.M., nell'ottobre del 2012, di stimare il valore del compendio alberghiero ai fini della valutazione del piano di ristrutturazione ex art 182 bis L.F. del Gruppo Casale, ha confermato la stima precedentemente accolta di €. 27 mln, come risulta dalla delibera del Consiglio di Amministrazione della Banca del 22/11/2012 contenuta nella cartella n. 2 della prodd. docc. del P.M.. Non può, tuttavia, non evidenziarsi che, nelle contrattazioni tra le società interessate, il valore di mercato delle quote della Capo Caccia Resort s.r.l. sia stato sempre stimato dalle parti in misura, comunque, non superiore ai 20 mln.

Dalla valutazione unitaria delle pratiche di fido che hanno interessato la Capo Caccia Resort s.r.l. emerge evidente che l'intento perseguito è stato solo quello di tentare il salvataggio della M.G. s.r.l. che, come correttamente rilevato nel Report Audit "*Le operazioni erano destinate ad intervenire nella critica situazione della società M.G. Srl, che, a cominciare quanto meno dal 2007, presentava in bilancio significative problematiche (rating 100, perdite nel triennio 2007-2009 per circa € 5 mln complessivi nella gestione caratteristica)*" consentendole di trasferire le sue esposizioni ipotecarie verso BM alla new.co. "Capo Caccia Resort Srl" nel contempo avvantaggiando anche la C.F.N. s.p.a. ed altre società del Gruppo Casale che la prima acquistava a prezzo vantaggioso le quote della Capo Caccia Resort s.r.l. e percepiva, altresì, l'acconto di €. 5.000.000 su un preliminare di vendita che non si sarebbe mai perfezionato e le altre società beneficiavano di parte del nuovo mutuo di 5,7 mln. concesso alla New.Co.

Non è un caso che la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Sassari si interessasse alla operazione ipotizzando il reato di cui all'art. 216 L. F.- la M.G. s.r.l. veniva dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Sassari in data 27/9/2011 - per distrazione a danno dei creditori della società fallita delle quote della Capo Caccia Resort s.r.l. vendute sottoprezzo (vedasi nota della Guardia di Finanza, Nucleo di Polizia Tributaria di Sassari in data 30/6/2011 - allegato n. 1 al Report Audit).

In tutta questa operazione, se evidente appariva il vantaggio per le società coinvolte, nullo, invece, era l'interesse per Banca Marche che non solo, all'esito, non ha visto diminuire l'esposizione di M.G. s.r.l. nei propri confronti (l'esposizione della M.G. S.r.l. verso Banca Marche – come si legge nel Report di Audit - è stata contabilizzata a perdite per circa € 2,4 mln) ma, anzi, ha aumentato la propria esposizione creditoria complessiva andando a concedere anche una nuova linea di credito per ben 5,7 mln. ed accresciuto il rischio cliente sostituendo all'originaria debitrice una NewCo. la cui capacità economico finanziaria come tale era difficilmente valutabile ed acquisendo garanzie reali e personali che, come sopra visto, erano non del tutto adeguate. Si deve sottolineare, inoltre, come la complessiva operazione è stata effettuata senza alcun esborso da parte dei due gruppi (Marocchi e Casale) in quanto l'unica iniezione a forte rischio di nuova liquidità veniva da BM con la concessione del ridetto mutuo ipotecario di 5,7 mln. a favore della società partecipata.

In estrema sintesi, con le delibere teste esaminate Banca Marche concludeva operazioni a tutto vantaggio delle società dei gruppi Casale e Marocchi ed invece per sé altamente pregiudizievoli.

Per le ragioni sin qui esposte, non appaiono condivisibili le valutazioni di opposto segno formulate, invece, dai CC.TT.PP. Marsella e Savioli.

L'esposizione di Capo Caccia Resort S.r.l. al 31/12/2012 era pari ad €. 21.392.722,9. In data 16.4.2012, il credito era stato riclassificato ad incaglio con accantonamento per dubbio esito di € 10 milioni al 31.12.2012. Capo Caccia Resort s.r.l. veniva dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Sassari in data 21/10/2013. I Commissari liquidatori, quindi, aumentavano le rettifiche, così come indicato nella relazione contabile al 31.12.2013, a € 19 milioni ca. La perdita si manteneva fino alla messa in liquidazione coatta amministrativa.

4.2.2.3 A5) Società Porto San Rocco S.r.l. – C.F.N. Centralinista S.r.l. - Via Stalingrado S.r.l. - C.F.N. Trading S.r.l. - Iside 4 S.r.l.

Gli atti distrattivi in esame, contestati in concorso agli imputati **BIANCONI, VALLESI, AMBROSINI, BRUSCIOTTI, PERINI, BIANCHI, BATTISTELLI e PACI**, nei rispettivi ruoli e funzioni, sono stati posti in essere con delibera del Co.E. in data 28.7.2010 di apertura di credito in c/c a medio termine (18 mesi -1 giorno) - pratiche nn. 81832/10, 81948/10, 81871/10, 81910/10 e 82065/10 - a favore delle Società Porto San Rocco S.r.l., C.F.N. Centralinista S.r.l., Via Stalingrado S.r.l., C.F.N. Trading S.r.l. ed Iside 4 S.r.l., tutte facenti parte del Gruppo economico Casale.

Preliminarmente occorre dare atto che la Difesa dell'imputato **BIANCONI**, in ordine a detta imputazione – così come in relazione al capo A8) di cui si dirà qui di seguito – ha **eccepito la violazione del principio del *ne bis in idem***, chiedendo conseguentemente - invero in via subordinata rispetto alle conclusioni assunte nel merito - la pronuncia di sentenza di non doversi procedere ex artt. 649 c.p.p. e 4 Prot. 7 alla CEDU, sulla premessa che per il medesimo fatto il proprio assistito sarebbe già stato giudicato nell'ambito del procedimento n. 6626/2015 R.G.N.R. Ed invero anche nel capo d'imputazione A5) in epigrafe, si dà atto che il **BIANCONI** nell'ambito del detto procedimento è stato processato, unitamente a **CASALE Vittorio**, per il reato di cui all'art. 2635, 1°, 3° e 4° comma, c.c. e 61 n. 7 c.p. – contestato sub a) - per avere, nella sua qualità di D.G. di Banca delle Marche – così sembra di capire nell'invero non perspicua formulazione del capo d'imputazione - indotto l'organo deliberante dell'istituto in data 28/7/2010 a concedere in breve tempo alle cinque società del Gruppo Casale sopra menzionate delle aperture di credito in c/c pur in difetto delle necessarie condizioni di merito creditizio ed in data 26.10.2010 altra linea di credito per €. 4.590.000 a favore della Immofinanziaria s.r.l., altra società del medesimo gruppo economico (condotta contestata nel presente processo sub A7)), in cambio della dazione di denaro o altra utilità da parte di Casale Vittorio. Sempre nella prospettazione del fatto contenuta nel capo d'imputazione,



si evidenzia che, a seguito della condotta illecita, il BIANCONI conseguiva un vantaggio economico di oltre 300.000 €. circa pari alla differenza fra i canoni di affitto percepiti dalla soc. Archimede 96 s.r.l., al medesimo riconducibile, per la locazione dell'immobile di Via Archimede, 96-98 alla stessa ImmoFinanziaria s.r.l. – che ne era in precedenza proprietaria – e l'importo delle rate del mutuo acceso per l'acquisto dell'immobile.

Il proc. n. 6626/2015 R.G.N.R. che riguardava anche altro analogo reato di corruzione privata contestato sub b) all'odierno imputato in concorso con DE GENNARO Davide – di cui si darà atto sub A8) – si concludeva, come sopra al par. 1.6 già ampiamente riportato, con sentenza in primo grado del Tribunale di Ancona n. 100 in data 24/1/2018 di assoluzione in ordine al capo a) e di condanna in ordine al capo b), confermata integralmente in II grado con sentenza della Corte d'Appello di Ancona n. 1068 in data 1/7/2019, annullata senza rinvio solo relativamente al capo b) dichiarato prescritto con sentenza della Corte di Cassazione n. 15265 del 10/12/2021, depositata il 20.4.2022.

Ritiene il Collegio che l'eccezione sia infondata e debba essere disattesa.

Preliminarmente va rilevato, sul piano formale, che la richiesta di sentenza di non doversi procedere non potrebbe, comunque, essere accolta poiché la fattispecie di cui al capo A5) in esame – come il Collegio ha già *supra* premesso – non costituisce condotta di autonoma rilevanza penale bensì atto distrattivo inserentesi in una più ampia unitaria condotta di bancarotta fraudolenta distrattiva.

Quanto all'eccezione di *bis in idem*, come è noto, “chiave di volta” (*sic* Cass. n. 20859/21) in ambito nazionale per una compiuta ricostruzione della teoria dell'*idem factum* alla luce dei principi di diritto affermati in tema dalla CEDU è stata la sentenza n. 200 del 2016 della Corte costituzionale. Con detta pronuncia è stato dichiarato “*costituzionalmente illegittimo, in riferimento all'art. 117 Cost., in relazione all'art. 4 Prot. n. 7 alla CEDU, l'art. 649 c.p.p. nella parte in cui esclude che il fatto sia il medesimo per la sola circostanza della sussistenza di un concorso formale tra il reato già giudicato con sentenza divenuta irrevocabile e il reato per cui è iniziato il nuovo procedimento penale.*”. La Corte chiarisce che la Convenzione Europea recepisce il più favorevole criterio dell'*idem factum* anziché la più restrittiva nozione di *idem legale*, imponendo agli Stati membri di applicare il divieto di *bis in idem* in base ad una concezione naturalistica del fatto, valutando cioè, in ogni caso, la medesimezza del fatto con riferimento all'identità empirica del fatto, ma non di restringere quest'ultimo nella sfera della sola azione od omissione dell'agente (“*Il significato delle disposizioni della Cedu e dei suoi Protocolli va tratto dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, purché consolidata. Secondo tale giurisprudenza, il principio del ne bis in idem in materia penale, enunciato dall'art. 4 del Protocollo addizionale n. 7 alla Convenzione, va inteso nel senso che la medesimezza del fatto deve essere apprezzata alla luce delle circostanze fattuali concrete, indissolubilmente legate nel tempo e nello spazio. Tuttavia, in difetto di una*

giurisprudenza univoca, non vi è modo di ritenere che il fatto sia da circoscrivere alla sola azione od omissione dell'agente, senza comprendere anche l'oggetto fisico su cui cade il gesto, o l'evento naturalistico che ne è conseguito, o ancora la modificazione della realtà indotta dal comportamento dell'agente." ed ancora *"In base al diritto vivente formatosi sull'art. 649 c.p.p., l'identità del "fatto" sussiste quando vi sia corrispondenza storico-naturalistica nella configurazione del reato, considerato in tutti i suoi elementi costitutivi (condotta, evento, nesso causale) e con riguardo alle circostanze di tempo, di luogo e di persona...(OMISSIS)...Sulla base della triade condotta-nesso causale-evento naturalistico, il giudice può affermare che il fatto oggetto del nuovo giudizio è il medesimo solo se riscontra la coincidenza di tutti questi elementi, assunti in una dimensione empirica."*

La Corte Costituzionale, dunque, ritiene ancora valido l'insegnamento di Cass. SS. UU. n. 34655 del 28/5/2005, Donati secondo cui *"Ai fini della preclusione connessa al principio ne bis in idem, l'identità del fatto sussiste quando vi sia corrispondenza storico-naturalistica nella configurazione del reato, considerato in tutti i suoi elementi costitutivi (condotta, evento, nesso causale) e con riguardo alle circostanze di tempo, di luogo e di persona."*

Sempre sulla scia del medesimo orientamento giurisprudenziale, da ultimo, Cass. n. 20859/21 ha ribadito che *"Il divieto di bis in idem deve fondarsi su una concezione naturalistica del fatto, la cui indagine non deve limitarsi alla sola azione od omissione. Il fatto, dunque, è da considerarsi il medesimo solo se si riscontra la coincidenza della triade fenomenica tra "condotta-nesso causale-evento". Ne deriva, allora, che la ricerca dell'idem factum non può pretermettere nessuno degli elementi costitutivi del fatto, da valutarsi in concreto e non in astratto."* In detta ultima pronuncia, i giudici, inoltre, attribuiscono rilievo ai fini dell'esclusione dell'idem factum anche al *"differente coefficiente soggettivo"* richiesto per l'integrazione dell'una e dell'altra condotta illecita.

Occorre, altresì, dare atto che alcune pronunce della Corte di legittimità a sezioni semplici, ad avviso di questo Collegio – che non le condivide – travisando, invero, l'insegnamento costituzionale e delle SS.UU. della stessa Corte, hanno addirittura affermato che *"Il principio del ne bis in idem impedisce al giudice di procedere contro la stessa persona per il medesimo fatto su cui si è formato il giudicato, ma non di prendere in esame lo stesso fatto storico e di valutarlo in riferimento a diverso reato, dovendo la vicenda criminosa essere valutata alla luce di tutte le sue implicazioni penali."* (Cass. Sez. III n. 32322 del 19/5/2022; cfr. Cass. Sez. II n. 28048 dell'8/4/2021).

Ciò posto in punto di diritto ed andando ora ad analizzare le fattispecie concrete oggetto di giudizio, appare evidente che tra il fatto oggetto di contestazione nell'ambito del presente procedimento e quello già giudicato nel citato proc. n. 6626/2015 R.G.N.R. vi è coincidenza solo di una porzione della condotta. La delibera di concessione di apertura di credito in c/c provvisorio a favore delle dette cinque società



adottata dal Co.E. in data 28.7.2010 – qui ascritta agli imputati - costituisce una parte della condotta contestata nel procedimento già definito che prevede anche l'ulteriore condotta di concessione di linea di credito a favore della Immofinanziaria s.r.l. deliberata in data 26.10.2010 nonché la dazione di denaro o altra utilità da parte di Casale Vittorio. I due fatti differiscono, inoltre, anche per l'evento derivato che, quanto all'atto distrattivo qui in esame, è consistito nell'evento di pericolo concreto per l'integrità del patrimonio sociale con conseguente lesione degli interessi della massa dei creditori, mentre nel delitto di infedeltà a seguito di dazione o promessa di utilità di cui all'art. 2635 c.c. - nella formulazione antecedente alla modifica intervenuta con l. 6 novembre 2012, n. 190 di fatto contestato al BIANCONI nel processo anzidetto – è stato ravvisato senz'altro nell'evento dannoso da individuarsi nel pregiudizio economico subito dall'istituto per la concessione non dovuta di linee di credito per € 4,95 mln. (in realtà, secondo la prospettazione accusatoria, il danno avrebbe dovuto essere pari a 9,9 mln. di €.).

In conclusione sul punto, il fatto contestato sub A5) differisce senz'altro da quello contestato all'imputato BIANCONI al capo a) nel procedimento n. 6626/2015 R.G.N.R. sì che nessuna violazione del principio del *ne bis in idem* può ravvisarsi e, conseguentemente, la relativa eccezione difensiva deve essere disattesa.

Con delibera del Co.E. del 28.7.2010 venivano concesse alle predette società aperture di credito in c/c a medio termine (18 mesi-1 giorno) per complessive € 4.590.000 di cui: € 1,98 milioni a favore della Porto San Rocco S.r.l.; € 900.000 a favore della C.F.N. Centralinista S.r.l.; € 720.000 a favore della Via Stalingrado S.r.l.; € 540.000 a favore della C.F.N. Trading S.r.l. ed € 450.000 a favore della Iside 4 S.r.l. Con successiva disposizione del Vice Direttore Generale Mercato in data 3/8/2010 veniva, peraltro, modificata la durata da 18 mesi meno 1 giorno a 18 mesi più un giorno e la linea di credito assumeva la forma tecnica dell'apertura di credito temporanea a medio/lungo termine anziché a breve/medio termine (vedansi mail in data 3/8/2010 a pag. 8 del file 033/045 del fascicolo di segreteria della Porto San Rocco s.r.l. cartella 7.1 della anzidetta prodd. docc. del P.M. all'udienza del 27/1/2020).

Nella documentazione in atti – vedansi Inquiry Proposte e Modd. B relativi a ciascuna società all'interno della cartella n. 2 della anzidetta produzione documentale del P.M.– ed, in particolare nelle “*Note per la concessione*” dei Modd. B si legge “*In richiesta apercredito in c/c provvisorio destinato ad anticipare credito IVA che ammonta ad €... (n.d.r. importo indicato pari a quello di ognuna delle cinque richieste) riveniente da operazioni immobiliari*”. In particolare, nella nota per la concessione relativa alla richiesta della Porto San Rocco s.r.l. si precisava che si valutava la possibilità di acquisire garanzia pignoratizia sul 3% di azioni della F.I.R.E. s.r.l. “*in considerazione della mancata produzione del documento di certezza e liquidità del credito IVA. Detto documento verrà acquisito entro 120 giorni dalla delibera*”.

Risulta, infatti, che le cinque società avevano richiesto un finanziamento per anticipazione credito IVA con linee di credito per la durata di 36 mesi per gli importi sopraindicati dando atto di aver già avanzato

richiesta di rimborso all'Agenzia delle Entrate competente (vedasi in atti le mail in data 13/7/2010 della Porto San Rocco s.r.l., della C.F.N. Trading s.r.l., della Iside 4 s.r.l. e della Stalingrado s.r.l. (quella C.F.N. Centralinista s.r.l. non si rinviene) – rispettivamente pagg. 4 e 5 del file 016-032, pagg. 11 e 12 del file 036-118, pagg. 43 e 44 del file 302-364 e pag. 89 del file 074-168 dei rispettivi fascicoli di segreteria nella cartella n. 7.1 della predetta prodd. docc. del P.M.). Non erano, tuttavia, in grado di produrre l'attestazione prevista dall'art. 10 D.L. n. 269/2003 conv. in l. n. 326/2003 relativa alla certezza e liquidità del credito, nonché alla data indicativa di erogazione del rimborso.

La Resp. Corporate di Roma R. Ceri, consapevole che in difetto di detta attestazione secondo quanto previsto dalla Circ. interna n. 119/2009 non era possibile procedere nel senso richiesto dalle cinque società ed avendo queste in alternativa (?) proposto la cessione notarile del credito IVA a favore di BM, chiedeva al Servizio Legale e Contenzioso dell'istituto un parere al riguardo (vedasi mail in data 20/7/2010 indirizzata dalla Ceri a G. Nisi del Servizio Legale e Contenzioso – pag. 2 del file 016-032 del fascicolo di segreteria della Porto San Rocco s.r.l., nella cartella n. 7.1 della predetta prodd. docc. del P.M.). Il Servizio Legale e Contenzioso in persona del Nisi, rispondeva con mail del 22/7/2010 rappresentando in sostanza che la cessione, pur astrattamente possibile, presentava, tuttavia, indubbe difficoltà di carattere giuridico e pratico e, comunque, preannunciava il successivo invio di un modello adeguato per la prospettata cessione (pag. 1 del file 016-032 del fascicolo di segreteria della Porto San Rocco s.r.l.).

La mail del Nisi veniva girata dalla Ceri all'odierno imputato PACI in data 27/7/2010 (pag. 1 del file 016-032 del fascicolo di segreteria della Porto San Rocco s.r.l.) senza alcun commento e, quindi, con altra mail subito successiva veniva inoltrata anche la mail con la quale il Nisi aveva trasmesso in allegato un modello per la cessione pro solvendo del credito IVA a favore di BM strutturata in modo tale da garantire BM contro eventuali azioni di rivalsa da parte dell'Amministrazione finanziaria (pagg. 9 e ss. del file 001-015 del fascicolo di segreteria della Porto San Rocco s.r.l.).

La soluzione della cessione pro solvendo del credito IVA dalla Porto San Rocco a BM - che effettivamente non garantiva affatto l'istituto - evidentemente non piaceva al responsabile del Servizio Concessione Crediti che, dopo aver interloquuto per le vie brevi con il Responsabile dell'Area Crediti di Roma G. Cappa, ne otteneva – si noti la stessa mattina della delibera del Co.E.(!) - il parere favorevole per la sostituzione della prevista cessione notarile del credito con garanzie fidejussorie solidali e garanzia pignorizia (vedasi in tal senso la mail in data 28/7/2010 ore 11,49 inviata dal Cappa al Paci – pag. n. 1 del file 001-015 del fascicolo di segreteria della Porto San Rocco s.r.l.).

Del tutto analogamente si procedeva per le altre pratiche di anticipo IVA avanzate dalle altre quattro società, adottando ugualmente per concedere comunque alle richiedenti la linea di credito la diversa forma tecnica dell'apertura di credito in c/c provvisoria garantita da pegni e fidejussioni solidali, formalmente



compatibile con i regolamenti interni ma evidentemente assai più rischiosa dell'anticipo IVA che, assistito dall'attestazione dell'Agenzia delle Entrate, avrebbe avuto il rimborso garantito.

Sul dettaglio delle operazioni di credito in esame sono stati sentiti lungamente quanto inutilmente i testi CERI, METRANO e SUPPLE che, dato il tempo trascorso, poco ricordavano non potendo che confermare quanto emergente dalla documentazione loro esibita.

In particolare, come emerge dalla documentazione acquisita, le aperture di credito concesse erano garantite: quanto alla posizione Porto San Rocco s.r.l., da fidejussione generica della società Immofinanziaria Srl e specifica delle persone fisiche Vittorio Casale e Maria Rosaria Leoffredi e da pegno su azioni FIRE SpA pari al 3% del capitale; quanto alla C.F.N. Centralinista s.r.l., da fidejussioni generiche di Operae Spa e Immofinanziaria Srl. e da fidejussioni specifiche di Leoffredi Maria Rosaria e Casale Vittorio e da pegno su azioni FIRE SpA pari al 3% del capitale; quanto alla Via Stalingrado s.r.l., da fidejussioni generiche di Operae Spa e Immofinanziaria Srl. e da fidejussioni specifiche di Leoffredi Maria Rosaria e Casale Vittorio e da pegno su azioni FIRE SpA pari al 2% del capitale; quanto alla C.F.N. Trading s.r.l. ed alla Iside 4 s.r.l., da fidejussioni generiche di Operae Spa e Immofinanziaria Srl. e da fidejussioni specifiche di Leoffredi Maria Rosaria e Casale Vittorio e da pegno su azioni FIRE SpA pari al 1% del capitale.

Sulle dette pratiche di finanziamento esprimevano parere favorevole il titolare della Filiale romana V. Supple, il Capo Servizio Crediti di Roma F. Metrano, il Capo Area Territoriale di Roma G. Cappa, il Responsabile Servizio Concessione Crediti G. PACI, il Responsabile dell'Area Crediti M. BATTISTELLI (tranne che per la pratica riguardante la C.F.N. Trading s.r.l.), il Direttore Centrale Commerciale S. VALLESI e svolgeva funzione di organo proponente presso il Comitato il D.G. M. BIANCONI.

All'esito della ricostruzione dei fatti come testé operata, la prima considerazione che si impone riguarda l'estrema celerità con cui le richieste delle cinque società del Gruppo Casale sono state evase e la facilità con cui, pur di soddisfare ad ogni costo la manifestata esigenza di finanziamento delle cinque società, tramontata la prima ipotesi prospettata di configurare i finanziamenti richiesti come anticipi IVA che in difetto dell'anzidetta attestazione dell'Agenzia delle Entrate da regolamenti interni non era praticabile, si sia trovata una soluzione tecnica alternativa, formalmente regolare ma in realtà assai più rischiosa per l'istituto bancario – apertura di credito provvisoria per importi ingenti a fronte di dati societari delle società richiedenti quanto mai allarmanti e senza adeguate garanzie come meglio si vedrà qui di seguito - che avrebbe dovuto indurre a ben più lunga, approfondita e ponderata istruttoria ed analisi delle relative risultanze al fine dell'esatto apprezzamento del rischio cliente e, quindi, inesorabilmente al rigetto delle richieste in questione.

Quanto alla rapidità dei tempi di delibera, si noti che le pratiche di finanziamento vengono inserite a

sistema dalla filiale in data 26 luglio 2010 (quella relativa all'Iside 4 s.r.l. addirittura il 27/7) e deliberate dal Comitato Esecutivo, su proposta del Direttore Generale, a soli due giorni di distanza il 28 luglio 2010. Risulta, peraltro, documentalmente come già sopra visto, che i pareri favorevoli degli step della c.d. filiera del credito antecedenti al Servizio Concessione Crediti rappresentato dal PACI, intervengono – si badi bene a termini dell'operazione di finanziamento come prospettata dal PACI profondamente mutati – solo la mattina stessa della delibera!

Le pratiche, inoltre, vengono sostanzialmente gestite dalla Direzione Generale ed in particolare dal PACI, nella sua qualità di Capo del Servizio Concessione Crediti che, di fronte alle difficoltà rappresentate dalla Responsabile del Corporate Ceri per l'anticipo IVA, prospetta la soluzione tecnica alternativa per accogliere comunque le richieste di credito delle cinque società.

Risultano, quindi, smentite *per tabulas* le affermazioni dei CC.TT.PP. secondo cui la PEF sarebbe stata inserita dalla Filiale solo al termine di una non breve istruttoria direttamente curata all'esito della quale le funzioni valutative antecedenti al Servizio Concessione Crediti centrale avrebbero espresso un ponderato parere. Si è, in realtà, già sopra visto, anche con riferimento alla pratica C.F.N. s.r.l., come le funzioni valutative periferiche fossero supinamente allineate rispetto alle direttive che venivano loro impartite dalla Direzione Generale.

Altra anomalia è l'assenza di valorizzazione dei parametri di rischio e, dunque, la conseguente carenza della documentazione istruttoria. Dal Mod. B di tutte le cinque pratiche predisposto per il Comitato, emerge, infatti, come il prospetto di sintesi del rischio con i dati relativi ai diversi indicatori di rischio e, di conseguenza all'indicatore sintetico PUARC, non sia stato affatto compilato. Di fatto quegli indicatori che, secondo la normativa interna d'istituto - si vedano, in particolare, le previsioni di cui al Fascicolo n. 151 *supra* riportate al par. 3, pagg. 204 e ss. – sono fondamentali al fine di correttamente valutare il rischio cliente (AAR cr, RIAN, Rating, PUARC), non sono stati affatto acquisiti e sono stati in delibera totalmente ignorati.

E' solo parzialmente esatta l'osservazione dei CC.TT.PP. prof.ri Marsella e Savioli secondo cui, trattandosi di primi affidamenti e, quindi, mancando le evidenze andamentali, il PUARC non potesse essere calcolato, in quanto gli altri indici di rischio diversi dal RIAN, ben avrebbero potuto essere evidenziati.

Le pur incomplete informazioni in ordine alla situazione economico-finanziaria riportate nell'Inquiry Proposta come nel Mod. B deponevano comunque per una situazione quanto a risultanze di bilancio e solidità patrimoniale, attesa anche la tipologia del finanziamento in esame, certamente preoccupante di tutte e cinque le società e, quindi, per una valutazione negativa del merito creditizio delle stesse.

In particolare, come evidenziato nel Report di Audit n. 2/2003 ed emergente dalla documentazione agli

atti (Inquiry proposte, Modd. B e fascicoli di segreteria), quanto alla Porto San Rocco s.r.l., società con capitale sociale pari ad €. 10.000 e socio unico all'epoca ImmoFinanziaria s.r.l., l'ultimo ed unico bilancio citato nelle note di delibera relativo all'esercizio 2009 riportava una perdita di € 1,2 mln. e, da interrogazione Cerved, risultava che anche dai bilanci 2007 e 2008 emergevano vistose perdite d'esercizio (anche il bilancio provvisorio acquisito al 31/5/2010 presentava una leggera perdita d'esercizio), le proprietà immobiliari, inoltre, erano costituite da beni siti in provincia di Trieste e gravati da mutui di altri Istituti e, complessivamente, l'indebitamento bancario era superiore ai 13 mln. di €.; quanto alla C.F.N. Centralinista s.r.l., società con capitale sociale pari ad €. 100.000 e socio unico F.I.R.E. S.p.a., da bilancio 2009 la società risultava in perdita per €. 514.000 ed il patrimonio netto era negativo per € 403.000 (l'esercizio 2008 si era chiuso con una perdita di € 887.601), mentre il patrimonio immobiliare era costituito da un unico immobile sito in Bologna del valore commerciale dichiarato di € 60 mln gravato da mutuo Unipol Banca con capitale residuo di € 47,8 mln in regolare ammortamento affittato alla Telecom Italia s.p.a.; quanto alla Via Stalingrado s.r.l., società con capitale sociale pari ad €. 10.000 e socio unico all'epoca Operae Spa, si registravano perdite d'esercizio per € 1,3 mln (anche il bilancio provvisorio al 31/5/2010 registrava una moderata perdita d'esercizio – pagg. 75 e 76 del file 001- 073 del relativo fascicolo di segreteria nella cartella 7.1 dell'anzidetta prodd. docc. del P.M.) tanto che il Capo dell'Area territoriale di Roma esprimeva parere favorevole segnalando, tuttavia, la necessità di acquisizione di documentazione concernente le modalità di copertura delle perdite; quanto alla C.F.N. Trading s.r.l., società con capitale sociale pari a 100.000 €. interamente partecipata da C.F.N. s.p.a. (società che, nel 2009, registrava in bilancio una perdita di € 22 mln.), dal bilancio 2009 emergeva una perdita d'esercizio di € 1,1 mln e il portafoglio immobiliare era costituito da immobili siti in Bari del valore dichiarato di 11 mln. di €. gravati da mutui ipotecari per oltre 6,5 mln.; quanto alla Iside 4 s.r.l., società al pari della precedente con capitale sociale pari a 100.000 €. interamente partecipata da C.F.N. s.p.a., il bilancio al 31/12/2009 presentava una perdita d'esercizio pari ad €. 315.000 (in Cerved e in ADI, risultava una perdita leggermente maggiore di €. 359.000), con indicazione, tuttavia, di prossimo ripianamento tramite i finanziamenti soci già presenti in bilancio ed un patrimonio immobiliare dichiarato di 22 mln. di €. gravato da mutui ipotecari per ca. 15,7 mln. di €. Con riguardo a detta ultima società, si evidenzia nel report di Audit che l'utilizzazione dell'apertura di credito concessa con bonifico di €. 375.000 con causale *"restituzione parziale finanziamento soci"* a favore della controllante C.F.N. S.p.a., *"appare dunque non solo non coerente, ma addirittura contrario a tale disposizione (n.d.r. dell'impegno iscritto a bilancio dei soci della Iside 4 s.r.l. di ripianare con propri finanziamenti la perdita d'esercizio della società)."*

Tutte le cinque società in esame, erano, dunque, immobiliari proprietarie di complessi immobiliari gravati da consistenti mutui e concessi in locazione i cui introiti, però, non riuscivano a coprire le rate di mutuo e

gli oneri finanziari, da qui le perdite d'esercizio di indubbia rilevanza sopra riportate. Né il portafoglio immobiliare delle stesse poteva rappresentare per BM adeguata garanzia posto che trattavasi per l'appunto di immobili gravati da rilevanti mutui ipotecari, locati a tempo indeterminato e, dunque, dal valore cauzionale certamente assai più basso rispetto a quello di mercato di cui si dava conto. In sintesi, tutte le cinque società in esame apparivano in precario equilibrio finanziario.

Non si condividono, pertanto, le diverse valutazioni circa la buona patrimonializzazione e la conseguente affidabilità e solidità delle stesse operate dai CC.TT.PP.

Né può tranquillizzare, con riferimento alla Porto San Rocco s.r.l., l'osservazione dei Funzionari Metrano e Cappa – evidenziata dai CC.TT.PP. Paoloni e Savioli – secondo cui, per effetto dalla rinuncia al fido F.I.R.E. s.r.l. di 5 mln., l'esposizione del Gruppo non sarebbe mutata, ché ciò che rilevava, come evidenziato nel regolamento interno del credito sopra riportato (par. 3, pagg. 203 e ss.) e più volte sottolineato, era il "rischio cliente" e giammai la valutazione unitaria ed integrata della società richiedente all'interno del gruppo economico di appartenenza avrebbe potuto sostituire una attenta valutazione della capacità economico-finanziaria della società richiedente e delle sue possibilità di ripianamento della linea di credito concessa. Non a caso, il Resp. dell'area Crediti territoriale dott. Cappa si premurava anche di evidenziare che l'esposizione complessiva del gruppo non avrebbe dovuto essere ulteriormente aumentata e gli sconfinamenti di C.F.N. e di Torre Arsa avrebbero dovuto essere previamente ripianati.

A fronte dell'evidente rischiosità delle aperture di credito in c/c provvisorie concesse a medio termine (18 mesi - 1 giorno), del tutto inadeguate apparivano le garanzie fidejussorie e pignoratorie acquisite. Anche a voler prescindere dal profilo della inadeguatezza delle garanzie, ciò che colpisce è comunque l'assoluta mancanza di valutazione in ordine all'effettività e sufficienza di dette garanzie, ciò a conferma ancora una volta del fatto che imperativo era accogliere comunque la richiesta di concessione di credito a prescindere da una seria valutazione del merito creditizio della cliente e della possibilità concreta di recupero del credito.

Ed invero, in ordine alle fidejussioni delle persone fisiche Vittorio Casale e Maria Rosaria Leoffredi, quest'ultima coniuge del primo e di professione casalinga, come già visto, detti soggetti risultavano già garanti per diverse altre società del gruppo con un'esposizione complessiva indiretta quanto al primo verso BM – al netto quindi della complessiva esposizione verso il sistema - pari a circa €. 54 mln. (l'imprenditore, peraltro, nel giugno 2011, veniva raggiunto da ordinanza cautelare per il reato di bancarotta fraudolenta). Il teste Luogotenente LAMANUZZI Pantaleo, in servizio al Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Ancona, nell'ambito del proc. n. 2199/16 R.G.Dib.- n. 6626/2015 R.G.N.R. a carico dell'imputato BIANCONI e di De Gennaro Davide all'udienza del 19/7/2017 (pagg. 28 e ss.) - il cui verbale è stato acquisito su accordo delle parti non essendo stato possibile sentire il teste nel



presente procedimento – ha dichiarato che nel 2010, il Casale aveva rilasciato garanzie al sistema bancario e, quindi, non solo a Banca Marche, per la stratosferica cifra di complessivi 126 milioni di €.

Lo stesso C.T.P. Marsella evidenzia come nel 2007, nell'ambito della c.d. vicenda Unipol, l'imprenditore subì un sequestro preventivo delle proprie disponibilità che tra immobili e conti correnti personali raggiunse e non superò i 53 mln. di €, somma che, seppur certamente ragguardevole, era inferiore all'esposizione indiretta verso il solo istituto marchigiano di cui si è testé detto.

In relazione alle fidejussioni prestate da persone giuridiche – ImmoFinanziaria s.r.l. di cui si dirà meglio con riferimento al capo d'imputazione A7) ed Operae s.p.a. (partecipata al 49,5% dalla prima e con bilancio 2009 con perdita pari ad €. 5,6 mln.) – anche tali società erano garanti verso B.M. di diverse altre posizioni e la prima a sua volta esposta direttamente per oltre 6 mln.

Quanto alla garanzia pignorizia su azioni F.I.R.E. s.p.a., costituita con riferimento al valore nominale dei titoli – società della quale meglio si dirà qui di seguito con riferimento al capo d'imputazione sub A6) – detta società, gravemente indebitata, risulta a sua volta affidata da BM e le sue azioni sono già oggetto di pegno per la concessione di altre aperture di credito per società del Gruppo Casale.

In generale, non può comunque non evidenziarsi come tutte le garanzie concesse dalle cinque società in esame per la copertura delle aperture di credito concesse, fossero costituite sempre da fidejussioni rilasciate esclusivamente da soci e/o congiunti dei soci e da altre società del medesimo gruppo economico Casale spesso collegate anche giuridicamente con le società garantite nonché da pegno su azioni di altra società sempre del medesimo Gruppo Casale, sì che l'eventuale difficoltà finanziaria dell'una, a caduta per effetto per così dire "domino", si sarebbe riverberata sulle altre. Si trattava, dunque, di garanzie circolari ed autoreferenziali, prive di reale effettività. Si richiamano, al riguardo, le condivisibili perplessità espresse dal teste MAGLIOLA supra riportate a pag. 259.

Quanto poi al preteso credito IVA, nella prospettiva del cui rimborso, l'apertura di credito di fatto veniva concessa – non è un caso che le somme rese disponibili corrispondano al 90% dell'asserito credito IVA e, quindi, esattamente all'importo che avrebbe potuto essere erogato in caso di anticipo IVA - (vedansi le note per la concessione ove si legge "*In richiesta apercredito in c/c provvisorio destinato ad anticipare credito IVA...*" ed in tal senso anche le dichiarazioni della teste V. SUPPLE rese all'udienza del 9/12/2019 circa la valenza primaria della garanzia costituita di fatto dall'asserito credito IVA), non solo all'atto della delibera non era stata acquisita – seppur non dovuta - alcuna attestazione ex art. 10 D.L. n. 269/2003 conv. in l. n. 326/2003 relativa alla certezza e liquidità del credito, ma neppure veniva acquisita successivamente nonostante l'espressa previsione in tal senso - nel termine peraltro di 120 gg. - nella scheda di delibera della Porto San Rocco s.r.l. Agli atti si rinviene una mail datata 11/3/2013 del Morganti per la F.I.R.E. s.p.a., in cui si dà atto, in risposta a specifica richiesta della filiale romana, che l'Agenzia delle Entrate ha

chiesto chiarimenti ed integrazione documentale e che, quindi, implicitamente, non vi è ancora a quella data – marzo 2013! - alcuna certezza in ordine al riconoscimento del credito IVA (pag. 3 del file 001-015 del fascicolo di segreteria della Porto San Rocco s.r.l. nella cartella n. 7.1 della succitata produzione documentale del P.M.).

Irrilevante il fatto - evidenziato dai CC.TT.PP. prof.ri Paoloni e Savioli- che nelle relazioni dei valutatori si desse atto che le poste relative ai crediti IVA fossero comunque iscritte nei bilanci societari ché, in difetto dell'attestazione ex art. 10 predetta, non vi era comunque alcuna garanzia per l'istituto bancario della esistenza e futuro rimborso di detto credito da parte dell'amministrazione finanziaria.

Quanto alla destinazione della liquidità concessa con le aperture di credito in esame, essa è stata utilizzata quasi interamente, attraverso bonifici, a favore di altre società appartenenti al medesimo Gruppo Casale, così come emerge dagli estratti di c.c.b. e come riportato da Audit ed Accuracy nelle loro relazioni. E precisamente, la Porto San Rocco s.r.l. ha utilizzato la disponibilità quasi interamente per effettuare un bonifico alla società collegata Immofinanziaria Srl. (€ 1,915 mln) con causale "*restituzione parziale finanziamento soci*"; la C.F.N. Centralinista s.r.l. effettuava immediatamente un bonifico di € 890.000 su Banca Tercas Spa a favore della Financial Investment Real Estate S.p.a. con causale "*finanziamento infragruppo*"; la Via Stalingrado s.r.l. utilizzava l'affidamento immediatamente per disporre un bonifico sulla Tercas di € 680.000 a favore della Operae Spa con causale "*restituzione parziale finanziamento soci*"; la C.F.N. Trading s.r.l. per un giroconto a favore della collegata C.F.N. S.p.a. per un importo di € 500.000 con causale "*restituzione finanziamento soci*"; la Iside 4 s.r.l., infine – come già sopra detto – per un bonifico di € 375.000 a favore della controllante C.F.N. Spa, con causale "*restituzione parziale finanziamento soci*".

Tutti i rispettivi c.c.b., dopo le disposizioni anzidette, rimanevano immobilizzati.

Alla luce di quanto sin qui rappresentato, priva di pregio appare l'osservazione del C.T.P. prof. Mauro Paoloni che nell'ambito dell'Ispezione svolta da Banca d'Italia dal 30/9/2010 al 14/1/2011 non sono emerse indicazioni in merito ad una classificazione della posizione diversa da quella *in bonis* effettuata da Banca Marche. Ed invero è agevole osservare che – come già rilevato *supra* al par. 1.3.5 - i dati di riferimento su cui sono state operate le valutazioni dell'organo di vigilanza si riferiscono al 31.7.2010 (la rilevazione dei principali indicatori peraltro assume dati al 30.6.2010) e, dunque, anche a voler ritenere che le posizioni in esame siano state esaminate, all'epoca non potevano certo ricorrere i presupposti oggettivi per una diversa classificazione della posizione ché la relativa delibera era del luglio 2010 e la scadenza delle aperture di credito concesse era prevista a 18 mesi!

La censura che qui si muove, peraltro, non attiene alla corretta classificazione e provisioning del credito, quanto alla carenza ed inadeguatezza della valutazione del merito creditizio della società richiedente. A



tale riguardo è, peraltro, appena il caso di rammentare – come già riportato *supra* al par. 1.3.5 - che i giudizi espressi da Banca d'Italia in sede di ispezione erano stati tutt'altro che lusinghieri atteso che si era evidenziato come fosse peggiorata la qualità dell'attivo in quanto *"l'evoluzione degli impieghi non si è allineata agli indirizzi dichiarati, a causa del prevalere di logiche commerciali e di processi d'attuazione delle politiche creditizie largamente affidati a meccanismi informali."* Facile rilevare che quanto da ultimo censurato dall'organo di vigilanza è esattamente quello che si è verificato per la pratica in esame e più in generale per tutte le pratiche del gruppo Casale/De Gennaro.

Non può, infine, non rilevarsi come nell'ambito del proc. n. 6626/2015 R.G.N.R. – di cui si è dato atto *supra* all'inizio dell'esame del presente capo A5) e le cui risultanze, come già precisato al par. 1.6 pag. 200, sono senz'altro qui utilizzabili ai sensi dell'art. 238*bis* c.p.p. unitamente agli altri elementi di prova ex art. 192 co. III c.p.p. non solo nei confronti dell'imputato BIANCONI ma anche degli altri coimputati che non si sono opposti all'acquisizione dei relativi atti - il Tribunale addiveniva a pronuncia assolutoria in ordine al delitto di infedeltà a seguito di dazione o promessa di utilità di cui all'art. 2635, 1° e 3° comma c.p., così come ampiamente riportato al par. 1.6, ritenendo l'incertezza della prova in ordine al nesso finalistico tra la dazione di utilità e le operazioni di apertura di credito in c.c. provvisorio qui in esame atteso che *"il privilegio di iter e la "leggerezza" istruttoria accertata per le cinque pratiche suddette si riscontra diffusamente in tutti i finanziamenti effettuati in favore delle società del Gruppo CASALE, già fin dal 2008"*. In altri termini, il Tribunale, pur addivenendo a pronuncia assolutoria in ordine al reato di corruzione privata, accertava, tuttavia, in ordine alle ridette operazioni a favore delle cinque società del Gruppo Casale – ed invero non solo relativamente a queste- le palesi anomalie qui riscontrate con valutazioni del tutto sovrapponibili a quelle qui espresse affermando come le aperture di credito in c.c. provvisorio, pur formalmente regolari, fossero state approvate senza adeguata valutazione del merito creditizio delle richiedenti ovvero indipendentemente da tale valutazione di merito.

Alla data del 31/12/2012, le esposizioni debitorie delle cinque società erano pari: quanto alla Porto San Rocco S.r.l. ad €. 2.393.797,5; quanto alla C.F.N. Centralinista S.r.l. ad €. 1.092.018,9; quanto alla Via Stalingrado s.r.l. ad €. 842.024; quanto alla C.F.N. Trading s.r.l. ad €. 637.823; quanto alla Iside 4 s.r.l. ad €. 527.415.

La C.F.N. Trading s.r.l. veniva dichiarata fallita in data 10/5/2013; la Iside 4 s.r.l. veniva dichiarata fallita il 24/10/2013; la Via Stalingrado s.r.l. veniva posta in liquidazione il 22/2/2013; la C.F.N. Centralinista s.r.l. veniva dichiarata fallita in data 8/10/2014 e la Porto San Rocco s.r.l., infine, veniva dichiarata fallita il 19/2/2015.

Alla data del 31/12/2013, venivano contabilizzati accantonamenti per perdite per complessivi €. 5 mln. che si mantenevano fino alla liquidazione coatta amministrativa.

4.2.2.4 A6) Società Financial Investment Real Estate S.p.A.

Gli atti distrattivi in esame, contestati in concorso agli imputati **BIANCONI, VALLESI, AMBROSINI, BRUSCIOTTI, PERINI, BIANCHI, BATTISTELLI e PACI**, nei rispettivi ruoli e funzioni, sono stati posti in essere con delibere del Co.E. di aperture di credito e successive proroghe - pratiche nn. 123450/09, 52724/10, 78323/10 e 131355/10 - a favore delle Società Financial Investment Real Estate S.p.A. (inizialmente costituita nel 2009 quale s.r.l. e poi trasformata nel marzo 2010 in s.p.a.).

La F.I.R.E. s.p.a., costituita il 30/07/2009 con capitale sociale pari a 40.000 €, era all'epoca la joint venture tra i due gruppi economici Casale e De Gennaro partecipata per quote eguali dalla ImmoFinanziaria s.r.l. società del primo gruppo e dalla Eurologistica s.r.l., società appartenente al secondo.

Con delibera del Co.E. del 25.11.2009 – pratica n. 123450/09 – veniva concesso alla F.I.R.E. s.p.a. un'apertura di credito in c/c provvisoria della durata di 5 mesi di €. 5,5 mln per il perfezionamento dell'acquisto – previsto entro il dicembre dello stesso anno - di un complesso immobiliare sito in Stintino, loc. Capo Falcone in Provincia di Sassari, del valore dichiarato dal cliente di € 15 mln. e prudenziale da tecnico di fiducia di B.M. di €. 10,8 mln, che la società si era aggiudicata ad un'asta fallimentare presso il Tribunale di Roma per un valore di €. 5,6 milioni.

Come si legge nell'Inquiry Proposta e nel Mod. B predisposto per il Comitato – docc. presenti nella cart. n. 2 della ridetta prodd. docc. del P.M. -, tale linea di credito doveva essere esclusivamente un finanziamento c.d. bridge, in quanto si prevedeva una successiva riconfigurazione dell'operazione *"secondo una più idonea struttura ipotecaria a M/L termine (che consentirà l'estinzione del bridge), anche quale prestito sindacato, di complessivi €. 15 mln, durata di 20 anni, di cui i primi tre di preammortamento per consentire la riqualificazione della struttura"*.

A garanzia della concessione di scoperto di conto provvisorio, venivano previste fidejussioni generiche solidali da parte dei soggetti fisici Vittorio Casale e Emanuele Degennaro fino alla concorrenza di €. 8,250 mln. e delle società partecipanti ImmoFinanziaria S.r.l. e Eurologistica S.r.l. Nel parere favorevole espresso nel Mod. B si subordinava, peraltro, l'utilizzazione dell'apertura *"al perfezionamento dei mutui in capo alla Capo Caccia Resort s.r.l."*.

La PEF (pratica elettronica di fido) risultava inserita a sistema da parte della Filiale appena cinque giorni prima in data 20 novembre 2009.

Esprimevano parere favorevole sulla pratica di finanziamento in esame: in data 23/11/2009, il Titolare della Filiale di Roma, V. Supple, il Capo Servizio Crediti di Roma, F. Metrano, il Capo Area Territoriale di Roma, G. Cappa; in data 24/11/2009, il Responsabile Servizio Concessione Crediti G. PACI, il Responsabile Area Crediti, M. BATTISTELLI ed il Vice Direttore Generale Mercato S. VALLESI. Organo proponente presso il Comitato ne era il D.G. M. BIANCONI.



Anche in questo caso, una prima anomalia è data dai tempi assai ristretti decorrenti tra l'inserimento a sistema della PEF e la delibera, appena cinque giorni, ed in particolare, dall'arco di tempo ancor più ridotto decorrente tra l'espressione del parere favorevole da parte del Titolare di Filiale ed i successivi di appena 24 ore ca. si da far dubitare che, in tale esiguo lasso di tempo, gli step successivi della c.d. filiera del credito abbiano potuto adeguatamente valutare la completezza dell'istruttoria, eventualmente integrarla, studiarla ed esprimere, quindi, un giudizio ponderato ed approfondito. A meno che non si voglia supporre – come, peraltro, avvenuto per altre pratiche già esaminate non solo del gruppo Casale – che la pratica fosse in realtà già stata istruita e vagliata dalla Direzione Generale prima che fosse inserita a sistema dalla Filiale per darle una parvenza di regolarità formale.

Come nelle pratiche precedenti anche in questo caso dall'Inquiry Proposta, risulta la mancata valorizzazione dei parametri di rischio e, dunque, la conseguente carenza della documentazione istruttoria. Il prospetto di sintesi del rischio con i dati relativi ai diversi indicatori di rischio e, di conseguenza all'indicatore sintetico PUARC, non è stato affatto compilato. Di fatto quegli indicatori che, secondo la normativa interna d'istituto - si vedano, in particolare, le previsioni di cui al Fascicolo n. 151 *supra* riportate al par. 3, pagg. 204 e ss.– sono fondamentali al fine di correttamente valutare il rischio cliente (AAR cr, RIAN, Rating, PUARC), non sono stati affatto acquisiti e sono stati in delibera totalmente ignorati.

Se è vero che, trattandosi di prima concessione a favore della F.I.R.E. s.r.l. e, quindi, mancando le evidenze andamentali, il RIAN non poteva essere calcolato, gli altri diversi indici di rischio ben avrebbero potuto comunque essere evidenziati.

I dati di bilancio riportati nella relazione del settorista e, quindi, a disposizione del Comitato, erano *"piuttosto scarni"* in quanto la società, costituita solo a luglio 2009, presentava un unico bilancio provvisorio relativo all'anno in corso. Dallo stesso si evinceva che in data 6 agosto 2009 era stato deliberato un aumento di capitale fino ad €. 100 milioni che risultava già sottoscritto dal socio Eurologistica S.r.l. tramite versamento di €. 19,995 mln. di cui ben 13 mln. erano stati finanziati da BM. L'esposizione del gruppo di appartenenza nei confronti di BM era già estremamente elevata (€. 25,389 mln.). Si dava, peraltro, atto che Immofinanziaria s.r.l. presentava sconfinamenti sulle linee di credito per 1,9 mln. di €.

Nonostante nella proposta di fido si leggesse che *"successivamente"* l'apertura di credito provvisoria sarebbe stata sostituita da una più idonea struttura ipotecaria non venivano precisati i termini temporali di tale modifica della forma di credito né venivano analizzate specificamente capacità concreta e modalità di rimborso da parte della società richiedente.

Le garanzie previste erano di natura esclusivamente personale, concesse dalle stesse società partecipanti

(di cui la Immofinanziaria s.r.l. già esposta con BM per ca. 5 mln. ed Eurologistica s.r.l. per oltre 13,00 mln.) e da soggetti comunque legati al medesimo gruppo economico – come già sopra si è visto con riferimento ai finanziamenti concessi alle altre società del medesimo Gruppo Casale - si da risultare circolari ed autoreferenziali e, quindi, prive di reale effettività. Quanto alla fidejussione personale di Ceoldo Leonardo (sostituita a quella del De Gennaro con la delibera di cui qui di seguito), se è vero quanto osservato dal C.T.P. MARSELLA secondo cui il patrimonio personale dell'imprenditore ammontava a ca. € 20 mln., va, tuttavia, osservato che questi era indirettamente esposto verso B.M, come emerge dal Report di Audit, quale garante di molte delle posizioni facenti parte del Gruppo, per circa 41 mln. di €. Con successiva delibera n. 130357/09 del Co. E. in data 7/12/2009, non oggetto di contestazione, si derogava alla condizione sospensiva per la concessione dell'apertura del preventivo perfezionamento ed accollo dei mutui M.G. s.r.l. da parte della Capo Caccia Resort s.r.l. (vedasi capo d'imputazione A4) e si sostituiva la fidejussione del De Gennaro con quelle di Ceoldo Leonardo e Leofreddi Maria Rosaria, moglie di Casale Vittorio.

Con **delibera del Co.E. del 12/5/2010 – pratica n. 52724/10**– si prorogava l'apertura di credito in scadenza di ulteriori due mesi e si concedeva una nuova apertura di credito di 5 mln. con scadenza luglio 2010. In questa pratica, diversamente dalle precedenti, sono presenti una parte degli indicatori di rischio, cosa che, nonostante l'assenza del rating bilanci, ha permesso un calcolo approssimativo del PUARC (23). Il rating della società viene indicato in C2 corrispondente a rischio medio.

Si noti che nella sezione "*note al bilancio*", nonostante la delibera sia del 12 maggio 2010, vengono riportati ancora unicamente i dati relativi al bilancio provvisorio al 10/2009 acquisito durante la precedente pratica e non, dunque, al bilancio completo del 2009.

Si dà, altresì, atto che, medio tempore, quote della richiedente pari a al 20,93% sono state cedute da Immofinanziaria s.r.l. – che rimane detentrica del 29,07% - a Operae s.p.a. holding del Gruppo Casale. Nel contempo, si evidenzia che Operae s.p.a. in Ce. Ri. ha fidi per €. 24,9 mln., con utilizzi per €. 41,11 mln. e sconfinamenti per €. 17,5.

La pur importante delibera – proroga di altri due mesi della precedente apertura e concessione di nuova apertura di credito – è stata, dunque, assunta dal Comitato Esecutivo, su proposta del Direttore Generale, sulla base dei precedenti parziali dati senza procedere ad alcun aggiornamento ed approfondimento istruttorio assolutamente imprescindibile per effettuare una corretta valutazione del merito creditizio.

Come per le pratiche precedenti, vengono previste quali garanzie fidejussioni generiche solidali da parte di Vittorio Casale, Emanuele Degennaro e Maria Rosaria Leoffredi e delle società Immofinanziaria S.r.l. e Eurologistica S.r.l., per le quali valgono le osservazioni critiche già sopra formulate. A garanzia della nuova apertura vengono poste in pegno azioni della stessa FIRE SpA detenute dalla società capogruppo



Operae SpA per un controvalore di circa euro 10 milioni.

Contrariamente a quanto sostenuto dal C.T.P. SAVIOLI, il pegno sulle azioni della F.I.R.E. s.p.a. non era previsto quale garanzia anche per l'originaria apertura di credito.

Quanto alla nuova linea di credito – così come emerge dalle “*Note per la concessione*” nel Modello B (cartella n. 2 della anzidetta prodd. docc. del P.M.)- , questa viene concessa quale anticipo su linea di credito già deliberata da Monte dei Paschi di Siena con previsione di estinzione anche anticipata nelle more del perfezionamento di detto finanziamento. Pur essendo effettivamente rientrata tale seconda apertura di credito con bonifico proveniente da Monte Paschi Siena di €. 5.070.000 in data 1/7/2010, non può non rilevarsi l'anomalia di una siffatta concessione, evidentemente di nessun interesse per BM ma di esclusivo vantaggio della società richiedente tanto più che il credito provvisoriamente accordato è stato utilizzato dalla F.I.R.E. s.r.l. per ripianare altra esposizione debitoria presso la Tercas (vedasi Report Audit).

Con **delibera del Co.E. del 22/7/2010 – pratica n. 78323/10** – si prorogava l'apertura di credito oggetto della prima delibera sino all'ottobre 2010. Si noti che mentre nell'Inquiry Proposta si dava atto che il patrimonio immobiliare della F.I.R.E. s.p.a. pari a 30 mln. di €. era gravato da leasing per 21,7 mln. di €. e da mutuo per 5,5 mln. di €, quest'ultima circostanza non era evidenziata nel Mod. B. L'esposizione complessiva del gruppo economico Casale nei confronti di BM nel frattempo aveva superato i 33 mln. di €.

Nelle “*Note per la concessione*” si continua ad indicare che lo scoperto provvisorio rientrerà con apposita operazione ipotecaria “*in fase di definizione di circa 15 mln. (probabilmente in pool).*”.

Con **delibera del Co.E. del 15/12/2010 – pratica n. 131355/10** – veniva concessa ulteriore proroga sino al Marzo 2011 dell'apertura scaduta il precedente ottobre, sempre in attesa del perfezionamento dell'operazione in pool.

Il rating della società aveva nel frattempo raggiunto il livello medio-alto (E1) ed il PUARC il valore di 65 (non 51 come indicato dal C.T.P. MARSELLA). Al 30/6/2010, così come evidenziato nella relazione del settorista, il bilancio provvisorio riportava una perdita d'esercizio pari ad €. 3.759.220. Si dava, altresì, atto che l'indebitamento complessivo verso il sistema bancario superava i 52 mln. con frequenti sconfinamenti seppure per limitati importi.

L'esposizione complessiva del gruppo economico Casale nei confronti di BM nel frattempo aveva superato i 45,4 mln. di €.

Non può minimizzarsi la circostanza, evidenziatasi in occasione dell'ultima delibera qui considerata, dell'innalzamento del punteggio PUARC e degli altri indicatori andamentali di rischio con l'osservare – come fanno i CC.TT.PP. prof. PAOLONI e MARSELLA – che ciò era *solo* conseguenza del ritardo nella

richiesta di proroga del fido deliberata a scadenza di ottobre già maturatasi. Tale considerazione, in realtà, non fa altro che confermare quanto più volte stigmatizzato – anche dall'organo di vigilanza in sede di ispezione - in ordine al fatto che la scorretta prassi di prorogare le linee di credito poco prima della scadenza impediva l'attivarsi degli alerts espressi dagli indici di rischio e, di fatto, poneva sotto traccia situazioni di difficoltà finanziaria dei prenditori spesso poi sfociate in conclamata insolvenza, non consentendo da parte dell'istituto bancario la tempestiva ed efficace predisposizione di piani di rientro. Alle ultime tre delibere esprimevano parere favorevole: il Titolare della Filiale di Roma, V. Supple, il Capo Servizio Crediti di Roma, F. Metrano, il Capo Area Territoriale di Roma, G. Cappa; in data 24/11/2009, il Responsabile Servizio Concessione Crediti G. PACI, il Responsabile Area Crediti, M. BATTISTELLI (con esclusione della pratica n. 78323/10) ed il Vice Direttore Generale Mercato S. VALLESI. Organo proponente presso il Comitato ne era il D.G. M. BIANCONI.

In conclusione, con le delibere in esame, veniva dapprima, all'esito di istruttoria rapida quanto superficiale, concessa un'apertura di credito provvisoria di importo elevato – 5,5 mln. di €.- a favore di società neo costituita in carenza di dati di bilancio, appartenente a gruppo finanziario già ampiamente esposto con BM, garantita solo da fidejussioni personali di soci ed altri soggetti sempre del medesimo gruppo finanziario circolari ed autoreferenziali e per ciò prive di effettività, operazione concepita come finanziamento c.d. bridge da sostituire con più coerente e garantito mutuo ipotecario verosimilmente – ma nulla al riguardo era specificato! - da perfezionarsi con l'acquisto del complesso immobiliare da stipulare entro il mese di dicembre e, quindi, l'apertura di credito in questione veniva più volte prorogata per ca. sedici mesi sino al marzo 2011, senza acquisire ulteriori garanzie anche di carattere reale e nonostante il mutuo ipotecario in pool non venisse mai perfezionato ed il rating societario passasse da rischio medio (C2) a medio-alto (E1).

Per le ragioni sin qui esposte, non appaiono condivisibili le diverse argomentazioni formulate dai CC.TT.PP. i quali mostrano di ignorare del tutto le principali criticità della complessiva operazione finanziaria attuata con la F.I.R.E. s.p.a. testé delineate.

Non può, infine, non rilevarsi come anche nell'ambito del proc. n. 6626/2015 R.G.N.R. – di cui si è già dato ampiamente atto supra al par. 1.6 precisando, altresì, che ne sono senz'altro qui utilizzabili le risultanze processuali ai sensi dell'art. 238bis c.p.p. unitamente agli altri elementi di prova ex art. 192 co. III c.p.p. non solo nei confronti dell'imputato BIANCONI ma anche degli altri coimputati che non si sono opposti all'acquisizione dei relativi atti – *incidenter tantum* vengono analizzate anche le operazioni finanziarie a favore della F.I.R.E. s.p.a. rilevandone le medesime rilevanti criticità qui illustrate.

Nel rapporto Audit n. 2/13 del 27/2/2013, si dava atto che *“Il rapporto è immobilizzato da tempo e gli ultimi bilanci (2010 - 2011 dati Cerved) mostrano pesanti perdite d'esercizio (rispettivamente € 12,7 min*



della ImmoFinanziaria s.r.l. Il faldone nella cart. 7.1 della prodd. docc. del P.M.).

La PEF è stata inserita a sistema dalla Responsabile Corporate di Roma Raffaella Cieri - la quale si asteneva dall'esprimere un parere sulla pratica - in data 16 dicembre 2008 e deliberata dopo soli due giorni di distanza, ossia in data 18 dicembre 2008. Come per tutte le altre pratiche di finanziamento già esaminate, non si può non esprimere forte perplessità in ordine all'effettiva possibilità, in particolare per gli step della c.d. filiera del credito successivi alla filiale, di poter, in un così esiguo arco temporale, valutare attentamente la completezza ed adeguatezza dell'istruttoria espletata e, quindi, esprimere un ponderato giudizio sul merito creditizio della società richiedente. Anche in questo caso forte è la presunzione che la pratica, già prima dell'inserimento a sistema da parte della filiale, fosse stata gestita ed esaminata a livello della Direzione Generale. Anche la mancata formulazione da parte della responsabile corporate di Roma Raffaella Cieri del proprio parere sembrerebbe avvalorare tale ultima ipotesi.

Come nelle pratiche precedenti anche in questo caso dall'Inquiry Proposta, risulta la mancata valorizzazione dei parametri di rischio e, dunque, la conseguente carenza della documentazione istruttoria.

Il prospetto di sintesi del rischio con i dati relativi ai diversi indicatori di rischio e, di conseguenza all'indicatore sintetico PUARC, non è stato affatto compilato. Né ha pregio l'osservazione del C.T.P. Savioli secondo cui il PUARC non era valorizzabile in quanto si trattava di nuovo affidamento che il PUARC è un indicatore sintetico ed i punteggi AAR cr e rating bilanci che concorrevano a formarlo, erano senz'altro valorizzabili. Di fatto quegli indicatori che, secondo la normativa interna d'istituto - si vedano, in particolare, le previsioni di cui al Fascicolo n. 151 *supra* riportate al par. 3, pagg. 204 e ss. - sono fondamentali al fine di correttamente valutare il rischio cliente (AAR cr, RIAN, Rating, PUARC), non sono stati affatto acquisiti e sono stati in delibera totalmente ignorati.

Ma la criticità ancor più evidente consiste nel fatto che la delibera veniva assunta dal Consiglio di Amministrazione pur in presenza di dati di bilancio non tranquillizzanti.

Nelle "Note al bilancio" del Mod. B (all.to n. 49 alla relazione Accuracy) si evidenzia un rating bilanci pari a 50 e si rileva che mentre il bilancio societario del 2007 ha registrato un utile di €. 4,8 mln. (parzialmente influenzato da poste straordinarie) con un valore della produzione di €. 37 mln. il bilancio 2008 ha visto contrarsi nettamente il fatturato risultato pari a 17 mln. di €. e gli utili ridursi a 361.000 €.

Come per le altre pratiche, le garanzie rilasciate a supporto dell'apertura di credito non erano adeguate ed effettive.

Quanto alla fidejussione personale rilasciata da Casale Vittorio, valgono le osservazioni critiche già sopra più volte svolte. Va, peraltro, osservato che, in questo caso, si dava atto espressamente, nella relazione della dipendenza, che il CASALE Vittorio - che per il 2007 aveva dichiarato redditi per €. 3.037.126 e risultava proprietario di immobile sito in Roma del valore commerciale di €. 350.000 - pur non



direttamente affidato da BM, "rilascia garanzie di firma per circa euro 170 mln in favore delle varie società del gruppo, tutte attive nel trading immobiliare" di cui 54 mln. solo verso BM.

Per quel che riguarda il pegno sulle azioni della Banca MB, di proprietà della stessa ImmoFinanziaria s.r.l., per la valorizzazione ci si basava unicamente su quanto dichiarato dall'amministratore delegato della stessa senza acquisire altra documentazione che non fosse fornita direttamente dalla banca. Detta carenza istruttoria, veniva evidentemente rilevata dal Responsabile dell'Area Territoriale di Roma che, pur esprimendo parere favorevole alla concessione dell'apertura di credito, rilevava la necessità di acquisire il bilancio del 2008 della Banca MB. In data 6 maggio 2011, Banca MB, già in amministrazione straordinaria, era peraltro posta in liquidazione coatta amministrativa, come segnalato da Audit.

Quanto alla destinazione della disponibilità derivante dallo scoperto di conto, apparentemente in modo contrario allo scopo rappresentato, questa veniva utilizzata: per €. 2.430.000 con quattro distinti giroconti a proprio favore su altri Istituti; per €. 410.000 con tre bonifici a favore della collegata Compagnia Fondiaria Nazionale S.p.a. con causale "*fin. Soci per c/Operae Spa in c/ns finanziamento soci*" e per €. 150.000 con bonifico a favore di Venetia Domus S.p.a. con causale "*integrazione caparra confirmatoria compravendita quote Domus Giudecca s.r.l.*".

Con successiva **delibera del Co.E. del 24.6.2009** – pratica n. 64755/09 – l'apertura di credito in conto corrente provvisoria veniva prorogata al 30/6/2010 e veniva concessa una nuova apertura di credito in conto corrente ipotecario di €. 2,5 mln. (vedansi docc. nella cart. n. 2 della prodd. docc. del P.M.).

La PEF veniva inserita a sistema il 19/6/2009 e deliberata il successivo giorno 24 con la consueta eccezionale rapidità.

Esprimevano parere favorevole alla concessione: la titolare della Filiale V. Supple; il Capo Servizio Crediti Roma, Fabio Metrano; il Capo Area Territoriale Roma, Giuseppe Cappa; il Responsabile Servizio Concessione Crediti Giuseppe PACI; il Direttore Centrale Commerciale Stefano VALLESI. Il D.G. Massimo BIANCONI ne era l'organo proponente avanti al Consiglio.

La nuova linea di credito viene deliberata nonostante la presenza di indicatori di rischio negativi e di dati di bilancio non positivi.

Nel prospetto sintesi del rischio – come riportato nell'Inquiry proposta - veniva evidenziato che il rating bilanci era arrivato a "100" ovvero il punteggio massimo negativo considerato nella scala di valori livello "critico" ed il PUARC era salito a 44. Il rating banca nel Mod. B veniva indicato in "E2" ossia rischio elevato.

Nelle "*Note al bilancio*" del Mod. B si evidenziava che nel bilancio 2008 della società si registrava una netta contrazione del fatturato che da 37,7 milioni di euro dell'esercizio precedente passava ad 2,4 milioni di euro con peso dell'indebitamento conseguentemente gravoso e un utile d'esercizio che da 4,9 milioni di

euro scendeva a 360.000 €. mantenendosi positivo esclusivamente per partite straordinarie. Nella relazione della Dipendenza nella Inquiry Proposta, si segnalavano, inoltre, debiti tributari per 11,3 mln. di €. e sconfinamenti in Centrale Rischi per 1,4 mln. di €.

Relativamente all'apertura di credito prorogata, si prevedeva, altresì, la sostituzione del pegno su azioni MB con nuovo pegno concesso da Operae S.p.A. sul 5% delle azioni della CFN S.p.A. interamente partecipata, società già affidata da B.M. e che, a sua volta, presentava dati di bilancio particolarmente allarmanti.

Con delibera del Co.E. del 12.5.2010 – pratica n. 53334/10 – la prima apertura di credito provvisoria di € 3 milioni veniva ulteriormente prorogata al 30.6.2011, mentre l'apertura di credito ipotecaria di € 2,5 milioni da ultimo concessa veniva suddivisa in due tranches da € 1,5 milioni e € 1 milione con variazione delle garanzie e di fatto spostata nella scadenza al 24.1.2011.

La PEF era inserita a sistema appena il giorno prima della deliberazione.

Esprimevano parere favorevole alla pratica: la titolare della Filiale V. Supple; il Capo Servizio Crediti Roma, Fabio Metrano; il Capo Area Territoriale Roma, Giuseppe Cappa; il Responsabile Servizio Concessione Crediti Giuseppe PACI; il Responsabile Area Crediti Massimo BATTISTELLI; il Direttore Centrale Commerciale Stefano VALLESI. Il D.G. Massimo BIANCONI ne era l'organo proponente avanti al Consiglio.

Con delibera del Co.E. 26.10.2010 – pratica n. 113807/10 – viene disposta la revoca dell'apertura di credito provvisoria di €. 3 mln e la concessione di uno scoperto a medio termine di €. 5 mln. con scadenza all'11/2013 motivata *"per esigenze finanziarie legate a progetti di investimenti immobiliari"*.

La PEF viene inserita a sistema in data 20/10/2010 e deliberata il successivo giorno 26 dal C.D.A.

Esprimevano parere favorevole alla concessione: la titolare della Filiale V. Supple; il Capo Servizio Crediti Roma, Fabio Metrano; il Capo Area Territoriale Roma, Giuseppe Cappa; il Responsabile Servizio Concessione Crediti Giuseppe PACI; il Responsabile Area Crediti Massimo BATTISTELLI; il Direttore Centrale Commerciale Stefano Vallesi. Il D.G. Massimo BIANCONI ne era l'organo proponente avanti al Consiglio.

Come già per le precedenti pratiche, non può non evidenziarsi la sospetta celerità dell'istruttoria e dei tempi di delibera nonché la genericità della ragione indicata per la concessione.

A conferma che la pratica veniva gestita a livello della Direzione Generale di fatto bypassando la filiale, si legga la mail in data 19/10/2010, ore 15,12, inviata dal Resp. del Servizio Concessione Crediti PACI alla Resp. Corporate di Roma Cieri – pagg. 186 e ss. del file 0222-0433 del fascicolo di segreteria della ImmoFinanziaria s.r.l. Il faldone nella cart. 7.1 della prodd. docc. del P.M. - nella quale le si dice perentoriamente che *"Occorre predisporre per il prossimo CO.E. del 26 ottobre la pratica di fido di cui*



all'allegato". L'allegato è costituito dalla "Richiesta di estensione apertura di credito" a firma Vittorio Casale per ImmoFinanziaria s.r.l. datata 16/09/2010 – apparentemente trasmessa il 12/10/2010 - sulla quale è apposta manoscritta l'indicazione "X Paci far predisporre la pratica" ad apparente firma dell'imputato VALLESI, come desumibile anche dal fatto che la Cieri, nel girare a sua volta la mail alla titolare di filiale Supple, precisava che occorreva predisporre con una certa urgenza la pratica "come da disposizioni allegate del VDG". Significativa anche la nota inviata via fax direttamente alla sede di Jesi e all'attenzione della DG Bianconi avente per oggetto "Richiesta estensione apertura di credito ad €. 5 mln." in cui si dà conferma della disponibilità all'offerta di nuove garanzie reali.

L'aumento dell'importo della linea di credito viene deliberato nonostante un evidente aggravamento degli indicatori di rischio ed in presenza di dati di bilancio allarmanti.

Dal prospetto sintesi del rischio – come riportato nell'Inquiry Proposta - risultava che, in poco più di un anno, il punteggio PUARC era salito da 44 a 69, in conseguenza ad un netto peggioramento del parametro RI.AN., indicatore delle anomalie andamentali. Né può soddisfare la spiegazione fornita dal C.T.P. Savioli secondo cui l'innalzamento del RI.AN. era stato causato dai ritardi di BM che aveva lasciato lo scoperto di c.c. di 3 mln. sconfinato per diversi mesi. Già si è detto, infatti, che proprio la scorretta prassi – più volte censurata anche dall'organo di vigilanza in sede di ispezione - di prorogare le linee di credito poco prima della scadenza impediva l'attivarsi degli alerts espressi dagli indici di rischio e, di fatto, poneva sotto traccia situazioni di difficoltà finanziaria dei prenditori spesso poi sfociate in conclamata insolvenza, non consentendo da parte dell'istituto bancario la tempestiva ed efficace predisposizione di piani di rientro.

Il dato rating di bilanci era diminuito dal "100" della pratica n. 64755/09 a 75, mantenendosi comunque ad un livello ritenuto "problematico", così come rilevato anche nella Relazione Accuracy.

Nella relazione della Dipendenza si evidenziava, altresì, che in Centrale Rischi, la società risultava affidata per €. 67,5 milioni con utilizzi per €. 78,58 milioni e, quindi, sconfinamenti per €. 14,1 milioni e che il bilancio chiuso al 30/6/2009, pur presentando un incremento del fatturato ad €. 11,8 mln., registrava, tuttavia, una perdita di €. 20.000; la società mostrava, inoltre, un netto aumento del ricorso all'indebitamento salito ad €. 50 mln. contro i 34 dell'anno precedente.

Appare condivisibile la considerazione espressa nella Relazione Accuracy a pag. 126 secondo cui "Tali parametri sono indicativi di una situazione economico-finanziaria della società particolarmente delicata, e avrebbero dovuto comportare da un lato una maggiore cautela da parte degli organi deliberanti nel concedere un incremento della linea di credito, e dall'altro pensare a possibili rettifiche già nell'esercizio in corso, cioè nell'esercizio 2010, con una successiva gestione di rientro."

Per contro, non può condividersi l'opinione espressa dal C.T.P. prof. SAVIOLI secondo cui la situazione

economico-finanziaria della società non deponeva sfavorevolmente in quanto l'ImmoFinanziaria s.r.l. risultava fortemente patrimonializzata con un NAV (Net Asset Value) che era di € 29,1 mln nel 2008, 59 mln nel 2009 e 90 mln nel 2010. Deve, infatti, rilevarsi che a fronte di un aumento del N.A.V., nel 2009 aumentava vertiginosamente anche l'indebitamento bancario della società salito ad €. 50 mln. contro i 34 dell'anno precedente con sconfinamenti in Ce. Ri. per €. 14,1 milioni.

In sostanza, come rilevato nel Report Audit n. 2/13, invece "è stato concesso un incremento della linea di credito in conto corrente (da € 3 mln a € 5 mln), in presenza di rate arretrate e di sconfinamenti."

A supporto dell'incremento della linea di credito, venivano offerte garanzie reali consistenti nel pegno su azioni della C.F.N. S.p.a. (costituente Operae Spa) pari al 7% del capitale sociale e della F.I.R.E. S.p.a. pari al 7% del capitale sociale. Le azioni della C.F.N. s.p.a. costituite in pegno da società - Operae s.p.a. - che ne era l'unica azionista erano, all'evidenza, illiquide. Il pegno veniva, quindi, prestato, in palese dispregio delle disposizioni di cui al par. 3.3.1 "Il pegno" del Fasc. n. 112 "Regolamento del credito" secondo cui i titoli costituiti in pegno debbono essere "titoli di largo mercato e di facile liquidabilità". Come già più volte rappresentato, anche con riferimento ad altre pratiche, inoltre, il bilancio della C.F.N. S.p.a. relativo al 2009 mostrava dati particolarmente preoccupanti registrando una perdita pari ad €. 22 mln. nonché una riduzione di circa il 56% del valore della produzione.

Entrambe le società - C.F.N. S.p.a. e F.I.R.E. S.p.a. - come già sopra esaminato con riguardo ai capi A3) ed A6) - risultavano, poi, già affidate da BM per cospicui importi e garanti, sempre attraverso il pegno di azioni, anche relativamente ad altre posizioni creditorie di società del medesimo gruppo economico.

Seri dubbi, dunque, avrebbero dovuto porsi circa il valore di tali azioni e l'effettività della garanzia reale offerta e, dunque, l'opportunità di concedere affidamenti garantiti da tali azioni.

Con delibera del C.d.A. in data 5/1/2011 – pratica n. 523/11 – veniva disposta una proroga alla scadenza dell'apertura di credito a medio termine da novembre 2013 a gennaio 2014 sostanzialmente limitandosi a riportarsi alla positiva valutazione espressa in occasione della precedente delibera del 26.10.2010 – pratica n. 113807/10.

L'incremento di 2 mln. di €. dell'originaria apertura di credito veniva di fatto destinato al ripianamento di altre esposizioni debitorie di società collegate, in particolare della Capo Caccia Resort s.r.l. Il finanziamento veniva, dunque, reso disponibile per ImmoFinanziaria s.r.l. a partire da maggio 2011 per il solo importo di €. 3 milioni.

Come rilevato da Accuracy – pag. 127 - dall'analisi della movimentazione del conto corrente (all.to n. 49 alla relazione Accuracy), si rileva che la disponibilità è stata utilizzata, contrariamente alle motivazioni per cui era stata concessa, ("per esigenze finanziarie legate a progetti di investimenti immobiliari"), per effettuare un giroconto su un altro conto corrente della società. Successivamente su tale conto corrente



non vi sono più state movimentazioni, se non per addebiti delle imposte di bolle e delle competenze da parte di BM.

Con delibera del Co.E. del 9.2.2011 – pratica n. 11654/11 – entrambe le aperture di credito ipotecarie di 1,5 mln. e 1,0 mln. venivano prorogate al 28.1.2012 sostanzialmente senza operare alcuna ulteriore valutazione del rischio cliente dando semplicemente atto – vedasi relazione della Dipendenza nell’Inquiry Proposta nella cartella n. 2 della prodd. docc. del P.M. - che i contratti originari prevedevano dopo la prima scadenza la possibilità di proroga per ulteriori 18 mesi.

Alle due ultime pratiche esprimevano parere favorevole alla concessione: la titolare della Filiale V. Supple; il Capo Servizio Crediti Roma, Fabio Metrano; il Responsabile Servizio Concessione Crediti Giuseppe PACI; il Responsabile Area Crediti Massimo BATTISTELLI; il Direttore Centrale Commerciale Stefano Vallesi. Il D.G. Massimo BIANCONI ne era l’organo proponente avanti al Consiglio.

Il credito era riclassificato ad incaglio in data 14.12.2011 e, quindi, portato a sofferenza.

La soc. Immofinanziaria s.r.l., posta in liquidazione volontaria dal 28/3/2012, veniva dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Roma in data 10.10.2013.

Alla data del 31.12.2013, l’esposizione verso BM era pari a € 7,19 milioni con rettifiche contabilizzate in € 5,782 mln.

La perdita si manteneva fino alla data della messa in liquidazione coatta amministrativa.

4.2.2.6 A8) Società Italfinance S.p.A.

Gli atti distrattivi in esame, contestati in concorso agli imputati **BIANCONI, VALLESI, AMBROSINI, BRUSCIOTTI, PERINI, BIANCHI** e **PACI**, nei rispettivi ruoli e funzioni, sono stati posti in essere con delibere del Co.E. in date 25/1 e 28/6/2012 con cui venivano concesse aperture di credito di conto corrente provvisorio e con garanzia ipotecaria per complessivi € 14,3 mln. a favore della Società Italfinance S.p.A., facente parte del gruppo economico De Gennaro collegato al Gruppo Casale.

Preliminarmente occorre dare atto che la Difesa dell’imputato BIANCONI, in ordine a detta imputazione – così come in relazione al capo A5) di cui si è già sopra detto – ha **eccepito la violazione del principio del *ne bis in idem***, chiedendo conseguentemente - invero in via subordinata rispetto alle conclusioni assunte nel merito - la pronuncia di sentenza di non doversi procedere ex artt. 649 c.p.p. e 4 Prot. 7 alla CEDU, sulla premessa che per il medesimo fatto il proprio assistito sarebbe già stato giudicato nell’ambito del procedimento n. 6626/2015 R.G.N.R.

Ed invero anche nel capo d’imputazione A8) in epigrafe, si dà atto che il BIANCONI nell’ambito del detto procedimento è stato processato, unitamente a DE GENNARO Daniele, per il reato di cui all’art. 2635, 1°, 3° e 4° comma, c.c. e 61 n. 7 c.p. – contestato sub b) - per avere, nella sua qualità di D.G. di Banca